Sped. abb. post. 70% DBC. PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 8 maggio 2012 **Anno XLIII - N. 36**



Fauna del Veneto, Cicogna bianca (Ciconia ciconia), Parco naturale del fiume Sile.

La cicogna bianca, volatile di grandi dimensioni diffuso in Europa e nel Nord Africa, ha becco e zampe rosse, piumaggio bianco, punta delle ali e coda nere. Nidifica presso fiumi, laghi e nei centri abitati dove costruisce il nido su camini, tetti e pali della luce. Per questa sua abitudine la cicogna è entrata in molte leggende e in molti paesi è considerata simbolo di felicità, fecondità e fedeltà. In provincia di Treviso, a Sant'Elena di Silea, all'interno del territorio del Parco del Sile, è sorto, nel 1994, il "Centro Cicogne", il cui scopo principale è la reintroduzione di questo uccello. Il Centro è aperto tutti i giorni su prenotazione, per gruppi e scolaresche.

(Archivio fotografico storico Parco del Sile - foto Gianfranco Speranza)

AVVISO AI LETTORI

Si avvisano i signori lettori che, in applicazione della legge regionale n. 29 del 27 dicembre 2011, pubblicata nel BUR n. 99 del 30 dicembre 2011, il Bollettino ufficiale verrà redatto, a partire dal 1° giugno 2012, esclusivamente in forma telematica e diffuso gratuitamente.

Gli abbonamenti, a partire da tale data, non saranno più rinnovati.

Per maggiori informazioni si veda l'ultima pagina del Bollettino ufficiale relativa a "Informazioni sul Bollettino ufficiale – Abbonamenti"

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **74** del 19 aprile 2012 [4.23]
Consulta regionale per lo sport. Modifica della composizione. Lr 5 aprile 1993, n. 12, art. 9 e 10. 9
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **75** del 23 aprile 2012 [9.0]
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio per consulenza tecnica preventiva promosso avanti il Tribunale Venezia da Stevanato Italia contro la Regione Veneto ed altri. 10
[Affari legali e contenzioso]

n. **76** del 23 aprile 2012 [9.0]
Autorizzazione a costituirsi nel ricorso, con istanza cautelare, avanti il TAR Veneto, proposto da Ceriani Cave s.r.l. per l'annullamento, tra gli altri atti, del parere negativo del 25.01.2012 della Conferenza di servizi alla richiesta di realizzazione di impianto fotovoltaico in Comune di Sommacampagna, presso il sito denominato "Ex cave Ceriani". 10
[Affari legali e contenzioso]

n. **77** del 23 aprile 2012 [1.4]
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 23.03.2012 "Modifiche al Regolamento di Contabilità aziendale. Provvedimenti". 10
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **78** del 23 aprile 2012 [3.1]
Accordo di Programma relativo al trasferimento di volumi edificatori presenti in area Moranzani A - Loc. Malcontenta - Venezia. Esecutività ai sensi dell'art. 32, comma 4 della legge regionale 35/2001. 11
[Urbanistica]

DECRETI DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

n. **7** del 19 aprile 2012
Nomina a seguito avvicendamento in corso d'esercizio del Dirigente Titolare dei Budget Operativi della Direzione Affari Generali - dott. Loriano Ceroni. 16
[Bilancio e contabilità regionale]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI BELLUNO

n. **15** del 8 febbraio 2012
D.Lg. 3.4.2006 n. 152 (ex legge 18.5.1989 n. 183) - Bacino del Piave - annualità 2003. Progetto n. 753 "Lavori di manutenzione del torrente Bordina alla confluenza con il torrente Cordevole in Comune di La Valle Agordina (Bl)". Incarico per lo svolgimento delle attività di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori. Integrazione incarico a seguito perizia suppletiva e di variante. CUP: H76E06000010001. CIG: Z100292882. 17
[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO

n. **124** del 18 aprile 2012
Ordinanza n. 3090/2000 e successive.- Lavori urgenti per l'assetto funzionale della tratta terminale in destra del fiume Adige tra le progressive Km 406 - 409 in Comune di Rosolina. Perizia di Variante e Suppletiva. Importo complessivo: € 2.995.450,01. Affidamento incarico professionale per la progettazione di attività finalizzate alla compensazione ambientale al dott. Leonardo Ghirelli di Padova (Ro). Rettifica Decreto Dirigenziale n. 164 del 15.06.2011. 17
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **129** del 24 aprile 2012
Programma Triennale 2011-2013 ed elenco annuale dei lavori pubblici di competenza regionale da realizzarsi nel 2011 (C.R. n. 61 del 21.06.2011). Capitolo 100482 - Esercizio finanziario 2011. Lavori di manutenzione ordinaria per le competenze d'area dell'Ufficio del Genio civile di Rovigo. CUP H88G11000930002. Affidamento incarico per le attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dell'opera. Rettifica Decreto Dirigenziale n. 45 del 27.02.2012. 18
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **132** del 26 aprile 2012
Lr 27.02.2008 n. 1 - Lr 16.02. 2010 n. 11. Lavori di manutenzione ordinaria di alcuni tratti della arginature del fiume Canalbianco nel Comune di Adria. Importo finanziato € 190.000,00. affidamento incarico per la verifica impianto ai sensi del dpr 462/01. aggiornamento del quadro economico di progetto. 18
[Consulenze e incarichi professionali]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **480** del 3 aprile 2012 [9.0]
N° 22 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 18
[Affari legali e contenzioso]

n. **502** del 3 aprile 2012 [5.6]
Assistenza per le persone gravemente disabili con bi-

sogno di prestazioni ad alta intensità sanitaria e/o assistenza ventilatoria. 18
[Servizi sociali]

n. **564** del 3 aprile 2012 [3.1]
L.R. n. 11/2010 art. 31. Fondazione "Città della Speranza" - ONLUS. Acquisto porzione di immobile in Padova Corso Stati Uniti. Richiesta di parere alla Prima Commissione Consiliare su DGRV n. 4/CR del 31.01.2012. Presa atto parere n. 213 del 27 marzo 2012 Adempimenti conseguenti. 20
[Demanio e patrimonio]

n. **569** del 3 aprile 2012 [0.8]
Ridefinizione competenze e funzioni e riallocazione di alcune strutture regionali. L.R. n. 1/1997. 22
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **572** del 3 aprile 2012 [0.3]
Assemblea ordinaria e straordinaria della società Veneto Nanotech S.C.p.A. del 16 aprile 2012 alle ore 10.30. 23
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **576** del 17 aprile 2012 [0.1]
Assegnazione di budget operativo per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 39/2001, sul capitolo 5132 "Spese postali e telegrafiche". Prima assegnazione. Direzione Affari Generali, P.O. Protocollo informatico, Flussi documentali ed Archivi. - Revoca della deliberazione della Giunta Regionale n. 475 del 3/04/2012. 29
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **577** del 17 aprile 2012 [9.0]
Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 7 cause instaurate avanti il Tar Veneto, il Tribunale di Vicenza, la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso e Venezia, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e il Consiglio di Stato. Ratifica D.P.G.R. n. 63 del 23.03.2012. 31
[Affari legali e contenzioso]

n. **578** del 17 aprile 2012 [9.0]
Autorizzazione a proporre ricorso per regolamento di giurisdizione, ex art. 41 c.p.c., avanti la Suprema Corte di Cassazione nel procedimento promosso avanti il Tribunale di Venezia da Nuova Astoria s.r.l. ed altri. 31
[Affari legali e contenzioso]

n. **579** del 17 aprile 2012 [9.0]
N° 17 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 31
[Affari legali e contenzioso]

n. **580** del 17 aprile 2012 [9.0]
N° 9 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa ed avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. 31
[Affari legali e contenzioso]

n. **581** del 17 aprile 2012 [9.0]
Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: avanti il Tribunale di Venezia - Sezione di Mestre n. 13747/10 R.G.N.R., il Tribunale di Venezia - Sezione di San Donà di Piave n. 13324/10 R.G.N.R. 31
[Affari legali e contenzioso]

n. **582** del 17 aprile 2012 [9.0]
Non costituzione in giudizio in numero 3 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri. 31
[Affari legali e contenzioso]

n. **583** del 17 aprile 2012 [9.0]
Ratifiche DPGR n. 58 del 19.02.2012; n. 60 del 19.03.2012; n. 62 del 23.03.2012; n. 56 del 14.03.2012 e n. 45 del 28.02.2012, relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa. 31
[Affari legali e contenzioso]

n. **584** del 17 aprile 2012 [9.0]
Tentativi facoltativi di conciliazione avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Padova ex art. 410 c.p.c. proposti da Piceni Maurizio, Nesci Damiano, Felicetta Luca, Lovison Simone e Gottardo Gianrino. 31
[Affari legali e contenzioso]

n. **585** del 17 aprile 2012 [2.2]
Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto e contenimento della spesa per il personale. Preventiva autorizzazione all' "Istituto Regionale per le Ville Venete" in ordine a provvedimenti sottoposti alla D.G.R. 8 novembre 2011, n. 1841. 31
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **586** del 17 aprile 2012 [3.15]
Approvazione dello studio per la Valutazione di Incidenza relativo al progetto definitivo per la realizzazione del nuovo Distretto Sanitario n. 2 del Lido di Venezia. (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articolo 5; D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006.) 33
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **587** del 17 aprile 2012 [3.1]
Autorizzazione all'avvio delle trattative per alienazione/permuta di terreni afferenti la linea ferroviaria Adria - Mestre in Comune di Piove di Sacco. 35
[Demanio e patrimonio]

n. **589** del 17 aprile 2012 [3.7]
Comune di Casaleone (VR). Piano di Assetto del Territorio Ratifica ai sensi del 6° comma - Art. 15 - Legge Regionale 23.04.2004, n. 11. 36
[Urbanistica]

n. **590** del 17 aprile 2012 [3.7]
Comune di Crespadoro (VI). Piano Regolatore Generale - Variante parziale n. 8. Adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24.02.2005. Rettifica Parere VTR n. 57 del 22.03.2010 e n. 178 del 14.10.2010, nonché delle DGR n. 1333 del 11.05.2010 e DGR n. 2692 del 16.11.2010. 37
[Urbanistica]

n. **591** del 17 aprile 2012 [3.7]
Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI). Piano Regolatore Generale - Variante ai sensi del DPR 8 giugno 2001, n. 327 per progetto definitivo relativo ad ampliamento scuola media ad uso spogliatoi. DCC n. 40 del 30.11.2010. 40
[Urbanistica]

n. **592** del 17 aprile 2012 [3.7]
Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI). Piano Regolatore Generale - Variante ai sensi del DPR 8 giugno 2001, n. 327 per progetto definitivo relativo alla sistemazione area antistante la chiesa di via Rasega DCC n. 39 del 30.11.2010. 41
[Urbanistica]

n. **593** del 17 aprile 2012 [3.7]
Comune di Romano d'Ezzelino (VI). Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi del 6° comma - Art. 15 - Legge Regionale 23.04.2004, n. 11. 43
[Urbanistica]

n. **594** del 17 aprile 2012 [3.7]
Comune di Venezia. Accordo di Programma (Art. 32 L.R. 29 novembre 2001, n. 35) denominato "Attuazione del programma per la riqualificazione urbana dell'area Vaschette e della zona sud di Marghera - Porta sud di Venezia". Avvio del procedimento - DGR n. 2943 del 14.12.2010. 45
[Urbanistica]

n. **595** del 17 aprile 2012 [3.2]
Approvazione della schema di Accordo tra Regione del Veneto, UPI Veneto ed ANCI Veneto per la modifica delle quote massime di cofinanziamento previste nel 4° e 5° programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.). 49
[Trasporti e viabilità]

n. **596** del 17 aprile 2012 [3.3]
Monitoraggio della qualità del servizio di trasporto ferroviario svolto da Trenitalia S.p.a. sul territorio regionale. Applicazione sanzioni 2012. 52
[Trasporti e viabilità]

n. **599** del 17 aprile 2012 [1.2]
Attribuzione delle risorse del bilancio 2012 ai centri di responsabilità (art. 9 L.R. 39/2001). 54
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **600** del 17 aprile 2012 [0.20]
Programma UE di Cooperazione interregionale Interreg IVC 2007-2013. Esito della quarta procedura ad evidenza pubblica internazionale per la chiamata di progetti, avvio progetto Smart Europe. 55
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **601** del 17 aprile 2012 [0.5]
POR - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", parte FESR (2007-2013). Asse 5. Linea di intervento 5.2., Azione 5.2.1. Cooperazione Transregionale. Approvazione schema di Accordo di cooperazione tra la Regione del Veneto e la Regione Basilicata. 58
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **603** del 17 aprile 2012 [5.1]
Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale Veneto PTORV. Commissione Tecnica Regionale. Modifica ed integrazione dei componenti. Regolamentazione delle presenze. 58
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **604** del 17 aprile 2012 [5.3]
Programma pluriennale di investimenti in sanità, ex art. 20 legge 67/88. D. Lgs 254 del 28/07/2000. Potenziamento delle strutture per l'attività libero professionale. DGR 2345/2001. Approvazione intervento Azienda ULSS n. 22. 60
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **605** del 17 aprile 2012 [5.5]
Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014". 61
[Sanità e igiene pubblica]

n. **606** del 17 aprile 2012 [5.10]
Revisione prezzi d'appalto ex DGR n. 1579/11 con la Ditta Kedrion S.p.A. per il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma conferito dalle strutture trasfusionali delle Regioni e Province Autonome aderenti all'Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP), produzione, stoccaggio e consegna di emoderivati. 91
[Appalti]

n. **607** del 17 aprile 2012 [4.2]
Ditta Crivellari & Zebini s.p.a. Autorizzazione a aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "Forna", sita in Comune di Bagnolo di Po (RO). (L.R. 44/82-D.Lgs. 117/08). 92
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **608** del 17 aprile 2012 [4.2]
Ditta Bastian Beton s.p.a. Autorizzazione a coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata "Quaderni", sita in Comune di Villafranca di Verona (VR). (L.R. 44/82). 95
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **609** del 17 aprile 2012 [4.2]
Cava di sabbia e ghiaia denominata "Turchetti 2", sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR) - Ditta Rondelli Arrigo s.r.l. Variante sostanziale al progetto di coltivazione (L.R. 44/82). 97
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **610** del 17 aprile 2012 [4.4]
A.I.A. Agricola Italiana Alimentare S.p.A. - Progetto di realizzazione di un impianto di depurazione con annesso impianto di digestione anaerobica - Comune di localizzazione: Nogarole Rocca (VR) - Procedura di V.I.A ai sensi del D.Lgs. 4/08 (DGR n. 308/09 e DGR n. 327/09). Giudizio favorevole di compatibilità ambientale. 100
[Ambiente e beni ambientali]

n. **611** del 17 aprile 2012 [4.4]
Approvazione della proposta di convenzione tra la Regione del Veneto, ARPAV e MAV (Ministero delle Infra-

strutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia - Provveditoriato alle Opere Pubbliche per il Veneto) per la trasmissione di dati meteomarini. 101
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **612** del 17 aprile 2012 [4.4]
Ditta DA.NA. s.a.s. di Patron Nadia & C. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto di produzione di energia elettrica da circa 990 kWe alimentato ad olio vegetale da realizzarsi in comune di Campodarsego (PD). D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001; D.Lgs 387/2003. 102
[Energia e industria]

n. **614** del 17 aprile 2012 [1.1]
Approvazione Programma di massima per l'individuazione delle zone a vulnerabilità specifica ai prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e in attuazione dell'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Proroga termini per la predisposizione della documentazione tecnica. 104
[Ambiente e beni ambientali]

n. **615** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "91^ Fiera Campionaria Internazionale di Padova" - edizione 91^ - Padova Fiere 18 maggio - 26 maggio 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 105
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **616** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "Abitare il Tempo 100% Project - Meeting della distribuzione per le soluzioni di interni " - edizione 28^- Verona Fiere 20 ottobre - 22 ottobre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4..... 106
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **617** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "Agrifood Club - Salone dell'agroalimentare di qualità" - edizione 7^- Verona Fiere 7 aprile - 10 aprile 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 107
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **618** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "Auto e moto d'epoca - Mostra dell'auto e della moto d'epoca e della ricambistica originale" - edizione 30^ - Padova Fiere 24 ottobre - 27 ottobre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4..... 108
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **619** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "Caccia, Pesca e Natura" - edizione 13^ - Longarone Fiere 3, 4 e 5 maggio 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4..... 109
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **620** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "Casa su Misura - Mostra mercato arredo e complementi" - edizione 22^ - Padova Fiere 5 ottobre - 13 ottobre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 109
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **621** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "Elettroexpo" - edizione 47^ - Verona Fiere 9 marzo - 10 marzo 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.....110
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **622** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "Elettroexpo" - edizione 48^ - Verona Fiere 30 novembre - 1° dicembre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 111
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **623** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "Enolitech - Salone Internazionale delle tecniche per la viticoltura, l'enologia e delle tecniche olivicole ed olearie" - edizione 16^ - Verona Fiere 7 aprile-10 aprile 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 112
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **624** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "Expo Scuola - Salone prodotti e servizi per l'educazione e la formazione" - edizione 16^ - Padova Fiere 7 novembre - 9 novembre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 112
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **625** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "ExpoBici - Fiera Internazionale della Bicicletta" - edizione 6^ - Padova Fiere 21 settembre - 23 settembre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 113
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **626** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "Fieracavalli - International Horse Festival" - edizione 115^ - Verona Fiere 7 novembre - 10 novembre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 114
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **627** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "Flormart - Miflor - 64° Salone Internazionale Florovivaismo, Attrezzature e Giardinaggio" - edizione 64^ - Padova Fiere 12 settembre - 14 settembre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.....115
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **628** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "Job & Orienta - Orientamento, Scuola, Formazione e Lavoro" - edizione 23^ - Verona Fiere 21 novembre - 23 novembre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11,art. 4. 115
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **629** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "Legno & Edilizia - Mostra professionale internazionale sull'impiego del legno nell'edilizia" - edizione 8^ - Verona Fiere 14 marzo - 17 marzo 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.....116
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **630** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "Marmomacc - Mostra Internazionale di marmi, pietre, design e tecnologie" - edizione 48^ - Verona Fiere 25 settembre - 28 settembre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 117
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **631** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "Mig - Mostra Internazionale del Gelato Artigianale" - edizione 54^ - Longarone Fiere 1° dicembre - 4 dicembre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 118
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **632** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "ModelExpo Italy" - edizione 9^ - Verona Fiere 9 marzo - 10 marzo 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.....119
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **633** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "MondoMare - Salone dedicato alla nautica, alla pesca e alla subacquea" - edizione 3^ - Padova Fiere 8 marzo - 11 marzo 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 119
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **634** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "MotorBikeExpo" - edizione 5^ - Verona Fiere 18 gennaio - 20 gennaio 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 120
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **635** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "Passione Moto - Salone Internazionale della motocicletta" - edizione 18^ - Padova Fiere 2 marzo - 3 marzo 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 121
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **636** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "Pulire - Fiera Internazionale della produzione e della fornitura per i servizi di pulizia professionale" - edizione 21^ - Verona Fiere 21 maggio - 23 maggio 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4..... 122
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **637** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "SEP - International Eco-Technologies Exhibition" - edizione 24^ - Padova Fiere 19 marzo - 22 marzo 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 122
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **638** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "Siab - International Techno-Bake-Exhibition" - edizione 10^ - Verona Fiere 25 maggio - 29 maggio 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 123
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **639** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "SOL - Salone Internazionale dell'olio d'oliva extravergine di qualità" - edizione 19^ - Verona Fiere 7 aprile - 10 aprile 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 124
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **640** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "Termoidraulica Clima - Mostra professionale del riscaldamento, idrosanitaria, trattamento acque, isolamento, energia alternativa, complementi bagno" - edizione 18^ - Padova Fiere 10 aprile - 13 aprile 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4..... 125
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **641** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "Tuttinfiera - Fiera Mercato dell'hobby e del tempo libero" - edizione 30^ - Padova Fiere 7 dicembre - 8 dicembre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. .....
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **642** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "Ven Mec - Salone biennale della meccanica e subfornitura" - edizione 14^ - Padova Fiere 22 novembre - 25 novembre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 126
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **643** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "Verdecasa - Idee verdi per casa, giardino, benessere" - edizione 5^ - Padova Fiere 29 marzo - 31 marzo 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 127
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **644** del 17 aprile 2012 [2.8]
Manifestazione fieristica: "Vinitaly - Salone Internazionale del vino e dei distillati - edizione 47^ - Verona Fiere 7 aprile - 10 aprile 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 128
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **645** del 17 aprile 2012 [2.5]
Contributo della Regione alla manifestazione "Festival Regionale delle Scuole di Ristorazione", ai sensi della L.R. 10/90 e della L.R. 3/2009. 129
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **646** del 17 aprile 2012 [2.4]
Rinnovo della nomina del Commissario ad acta per la liquidazione della cessata Amministrazione separata dei beni di uso civico di S. Pietro e Pedescala in Comune di Valdastico (VI) e del Commissario straordinario per la gestione dei beni afferenti al demanio civico universale di Rotzo, Pedescala e S. Pietro. D.P.R. 15.01.1972, n. 11. D.P.R. 24.07.1977, n. 616. L.R. 22.07.1994, n. 31. L.R. 01.09.1972, n. 12 - art. 6. 130
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **647** del 17 aprile 2012 [2.9]
Iniziative di sviluppo del turismo e di promozione turistica integrata. Adozione del Piano Esecutivo Annuale per l'anno 2012. Deliberazione 13/CR del 6 marzo 2012. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articolo 15, comma 1. 135
[Turismo]

n. **648** del 17 aprile 2012 [1.1]
"Bioagri società agricola s.r.l. di Piva Stefano e C.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Pozzonovo (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica. 169
[Energia e industria]

n. **649** del 17 aprile 2012 [1.1]
"Delta Energia s.a.r.l.". Integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola in Comune di Porto Viro (RO). 173
[Energia e industria]

n. **650** del 17 aprile 2012 [1.1]
"Società agricola Agrialleva di Andretta Casimiro Romano e C. s.s.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Concordia Sagittaria (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica. 174
[Energia e industria]

n. **651** del 17 aprile 2012 [1.1]
"Società agricola Cazzola Paolo e Damiano s.r.l.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Salizzole (VR). 178
[Energia e industria]

n. **652** del 17 aprile 2012 [1.1]
"Società Agricola Le Prese S.a.s. di Andretta Renato & C.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Fossalta di Portogruaro (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica. 181
[Energia e industria]

n. **653** del 17 aprile 2012 [4.10]
Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (P.C.R. 28.10.2008, n. 72 - prot. n. 12953). Interventi destinati alla cessione in proprietà in comune di Verona. Autorizzazione alla cessione del ramo aziendale..... 184
[Edilizia abitativa]

n. **654** del 17 aprile 2012 [4.11]
"Iniziative per favorire la realizzazione di "Progetti Pilota" per l'anno 2009 nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico. Art. 4 L.R. 25/2000 - D.G.R.V. 4071/2009 - Subentro beneficiario del cofinanziamento del progetto di completamento della rete di teleriscaldamento a biomasse legnose in Comune di Santo Stefano di Cadore (BL). 185
[Energia e industria]

n. **656** del 17 aprile 2012 [4.3]
Interventi regionali in materia di edilizia pubblica. Provvedimenti. (L.R. n° 44/87; L.R. n° 59/99, L.R. n° 2/01, L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7 e L.R. 3/03, art. 52). 186
[Edilizia abitativa]

n. **657** del 17 aprile 2012 [0.5]
Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali. DGR n. 4081/2008. Nuova proroga per avvio esecuzione dell'intervento "Realizzazione parcheggio ingresso Caorle", soggetto attuatore il Comune di Caorle. 190
[Programmazione]

n. **658** del 17 aprile 2012 [4.11]
Approvazione dello studio per la Valutazione di Incidenza ed espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 52 quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, modificato ed integrato dal D. lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 ai fini del rilascio dell'autorizzazione al progetto di variante DN 300 (12") DP 64 bar al metanodotto Pieve di Soligo-S. Polo di Piave-Salgareda per interferenza con la strada provinciale n. 38 in progetto, loc. Parè, in comune di Conegliano (TV). 190
[Ambiente e beni ambientali]

n. **660** del 17 aprile 2012 [1.4]
Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 7-8-1990 n. 241, tra la Regione Veneto e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la ricerca di sinergie nello svolgimento dei compiti istituzionali in campo agricolo e agroalimentare. 193
[Agricoltura]

n. **662** del 17 aprile 2012 [1.21]
Legge Regionale del 22 marzo 1990 n. 21, art. 7. Variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo - Modifica degli allegati C e D - Elenco delle strade, elenco dei sentieri e delle piste forestali per variazione tracciato e destinazione prevista. 194
[Foreste]

n. **666** del 17 aprile 2012 [8.6]
Ridefinizione del Sistema Regionale di Protezione Civile nelle more del riordino normativo. 195
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **667** del 17 aprile 2012 [9.0]
Autorizzazione a proporre ricorso al Tar Lazio per l'annullamento della circolare prot. n. 20131 del 24.03.2012, avente ad oggetto "Attuazione dell'art. 35, commi 8 - 1, del decreto legge 1/2012. Sospensione del sistema di tesoreria unica mista e assoggettamento al sistema di tesoreria unica dei dipartimenti" e del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 059457 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 4.08.2009. 197
[Affari legali e contenzioso]

n. **668** del 17 aprile 2012 [0.5]
POR Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" (CRO) parte FESR (2007-2013). Ridefinizione Strutture Responsabili di Azione (SRA) per l'Asse 2 "Energia". 197
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **669** del 17 aprile 2012 [0.20]
Programma UE di Cooperazione transnazionale "Spazio alpino" 2007-2013. Presentazione di proposte progettuali alla seconda fase di selezione della quarta procedura di evidenza pubblica internazionale di selezione progetti. 199
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **670** del 17 aprile 2012 [0.20]
Programma UE di cooperazione Transnazionale MED 2007-2013. Esito della seconda procedura ad evidenza pubblica internazionale per la chiamata di progetti strategici. Avvio progetto Homer. 207
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **679** del 17 aprile 2012 [3.7]
Comune di Rovigo (RO). Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi del 6° comma - Art. 16 - Legge Regionale 23.04.2004, n. 11. 211
[Urbanistica]

n. **680** del 17 aprile 2012 [2.1]
Approvvigionamento di pubblicazioni anche on-line per i componenti della Giunta regionale e per l'Ufficio Stampa della Giunta regionale. Impegno di spesa e assegnazione di budget operativo. Art. 49 L.R. 29.11.2001, n. 39. Esercizio 2012. 212
[Informazione ed editoria regionale]

n. **682** del 17 aprile 2012 [3.15]
Approvazione del quadro aggiornato delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC-ZPS IT3250003 e IT3250023; dei SIC IT3250030 e IT3250031 e della ZPS IT3250046 del Progetto MOSE (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articolo 5; D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006). 213
[Venezia, salvaguardia]

(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, *ndr).*

0.1 Direzione affari generali
0.3 Direzione attività ispettiva e partecipazioni societarie
0.5 Direzione programmazione
0.8 Direzione risorse umane
0.20 Unità di progetto cooperazione transfrontaliera
1.1 Direzione agroambiente
1.2 Direzione bilancio
1.4 Direzione competitività sistemi agroalimentari
1.5 Direzione enti locali persone giuridiche e controllo atti
1.21 Unità di progetto foreste e parchi
2.1 Direzione attività culturali e spettacolo
2.2 Direzione beni culturali
2.4 Direzione economia e sviluppo montano
2.5 Direzione formazione
2.8 Direzione per la promozione economica e l'internazionalizzazione
2.9 Direzione promozione turistica integrata
3.1 Direzione demanio patrimonio e sedi
3.2 Direzione infrastrutture
3.3 Direzione mobilità
3.4 Direzione pianificazione territoriale e strategica
3.5 Direzione progetto Venezia
3.7 Direzione urbanistica e paesaggio
3.15 Unità di progetto coordinamento commissioni (Vas Vinca Nuvv)
4.2 Direzione geologia e georisorse
4.3 Direzione lavori pubblici
4.4 Direzione tutela ambiente
4.10 Unità di progetto edilizia abitativa
4.11 Unità di progetto energia
5.1 Direzione attuazione programmazione sanitaria
5.3 Direzione edilizia ospedaliera e a finalità collettive
5.5 Direzione prevenzione
5.6 Direzione servizi sociali
5.10 Unità di progetto programmazione risorse finanziarie Ssr
8.6 Unità di progetto protezione civile
9.0 Avvocatura regionale

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 74 del 19 aprile 2012

Consulta regionale per lo sport. Modifica della composizione. Lr 5 aprile 1993, n. 12, art. 9 e 10.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che:

- l'art. 9, comma 1, della Lr 5 aprile 1993, n. 12 stabilisce che il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede all'istituzione della Consulta regionale per lo sport, che resta in carica per la durata della legislatura;
- a norma del comma 2, del citato art. 9, e della normativa successivamente intervenuta, la Consulta è composta come segue:
  a) l'Assessore regionale competente per materia o da un suo delegato, in qualità di presidente;
  b) tre amministratori di enti locali, di cui uno in rappresentanza dei comuni designato dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), uno in rappresentanza delle Comunità Montane designato dall'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani del Veneto (UNCEM) e uno in rappresentanza delle province designato dall'Unione Regionale Province del Veneto (URPV);
  c) il delegato del Comitato regionale del CONI Veneto;
  d) tre rappresentanti delle federazioni sportive nazionali, di cui uno in rappresentanza della Federazione Italiana Sport Disabili (FISD), ora Comitato Italiano Paralimpico, designati dal Comitato regionale del CONI Veneto;
  e) tre rappresentanti degli Enti di promozione sportiva a carattere nazionale, riconosciuti dal CONI, maggiormente rappresentativi a livello regionale, tenuto conto del numero delle società sportive o ricreative motorie affiliate, del numero di tesserati e dell'attività svolta nell'ambito della Regione;
  f) un rappresentante per ogni Istituto Universitario del Veneto avente Corsi di laurea o Facoltà in Scienze Motorie (con D.Lgs. 8.5.1998, n. 178 gli Istituti Superiori di Educazione Fisica (ISEF) sono stati trasformati in Facoltà o Corsi di Laurea in Scienze Motorie).
  g) il Sovrintendente scolastico regionale, ora Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, o suo delegato;
  h) un rappresentate della Regione Militare Nord est, ora Regione Militare Nord.
  i) Il Dirigente del Dipartimento Sport e Tempo Libero, ora Direzione Lavori Pubblici.

La Consulta, ove tratti di impiantistica sportiva, è integrata da un esperto designato dal Comitato regionale del Coni Veneto.

- con Decreto del Presidente n. 210 del 28/10/2010 è stata istituita la Consulta regionale per lo sport che resterà in carica per l'intera legislatura, nominando i componenti previsti dal comma 2 del citato art. 9, tranne il rappresentate dei comuni del Veneto in quanto l'ANCI non aveva provveduto alla relativa designazione;
- con Decreto del Presidente n. 15 del 11/02/2011 la composizione della Consulta regionale per lo sport è stata integrata con il nominativo di Gianpiero Puleo, rappresentante designato dall'ANCI;

Dato atto che l'UPI Veneto, ex URPV - Unione Regionale Province del Veneto, con propria nota del 25/01/2012 n. 24/urpvTV, ha comunicato di voler procedere alla sostituzione del proprio rappresentante in seno alla Consulta, il sig. Massimo Corso, nominando il signor Raffaele Speranzon, nato a Venezia (Ve) il 07/10/1971;

Tutto ciò premesso,

Ritenuto pertanto indispensabile procedere all'aggiornamento della composizione della Consulta regionale per lo sport, con il nominativo del rappresentante designato dall'UPI Veneto ex URPV - Unione Regionale Province del Veneto, con nota del 25/01/2012 n. 24/urpvTV, sig. Raffaele Speranzon;

Vista la Lr 12/1993, artt. 9 e 10;

Visto il Decreto del Presidente n. 210 del 28/10/2010 e il Decreto del Presidente n. 15 del 11/02/2011;

Su conforme proposta del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, che ha attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

decreta

1. Di nominare componente della Consulta regionale per lo sport, in rappresentanza l'UPI Veneto, ex URPV - Unione Regionale Province del Veneto, il signor Raffaele Speranzon nato a Venezia (VE) il 07/10/1971, in sostituzione del signor Massimo Corso nato a Fonzaso (Bl) il 06/01/1956;

2. La composizione della stessa viene pertanto stabilita come di seguito indicato:

1) Raffaele Speranzon, nato a Venezia (Ve) il 07/10/1971
   in rappresentanza dell'UPI Veneto ex URPV - Unione regionale delle province del Veneto
2) Gianpiero Puleo, nato a Venezia (Ve) il 10/07/1972
   in rappresentanza dell'Associazione nazionale comuni d'Italia
3) Gianni Chies, nato a Conegliano (Tv) il 15/11/1961
   in rappresentanza dell'Unione nazionale comuni ed enti montani del Veneto
4) Marco Zaccaria, nato a Padova (Pd) il 26/03/1947
   in rappresentanza dell'Università degli Studi di Padova - Corso di Laurea in Scienze Motorie
5) Federico Schena, nato a Padova (Pd) il 01/06/1959
   in rappresentanza dell'Università degli Studi di Verona - Facoltà di Scienze Motorie
6) Gianfranco Bardelle, nato a Padova (Pd) il 15/10/1940
   in qualità di Presidente del Comitato regionale del CONI Veneto
7) Nadia Bortot, nata a Belluno (Bl) il 03/05/1958
   in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali (Federazione Italiana Sport Ghiaccio)
8) Giorgio Grigolato, nato a Valdagno (Vi), il 30/12/1951
   in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali (Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio)

9) Claudio Carta, nato a Padova (Pd), il 23/01/1956
in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali (Comitato Italiano Paralimpico, ex Federazione Italiana Sport Disabili)
10) Luigi Crimi, nato a Napoli (Na) il 10/09/1950
in qualità di esperto in impiantistica sportiva
11) Salvatore Serrentino, nato a Padova (Pd) il 28/09/1955
in rappresentanza della Regione Militare Nord
12) Maurizio Marcassa, nato a Badia Polesine (Ro) il 22/08/1946
in rappresentanza degli Enti di promozione Sportiva (Associazione Italiana Cultura Sport)
13) Antonio Soffiati, nato a Verona (Vr) il 27/10/1954
in rappresentanza degli Enti di promozione Sportiva (Centro Sportivo Italiano)
14) Tiziano Quaglia, nato a Badia Polesine (Ro) il 26/11/1953
in rappresentanza degli Enti di promozione Sportiva (Unione Italiana Sport per Tutti)
15) Claudio Dalla Palma, nato a Feltre (Bl) il 01/07/1957
in qualità di Delegato del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale
16) Andrea Cisco, nato a Venezia (Ve) il 16/10/1951
in qualità di Dirigente regionale della Direzione Lavori Pubblici

3. È confermato quale segretario della Consulta regionale per lo sport il rag. Lucio Rienzi, della Direzione Lavori Pubblici - Servizio Sport.

4. La Direzione regionale Lavori Pubblici è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 75 del 23 aprile 2012

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio per consulenza tecnica preventiva promosso avanti il Tribunale Venezia da Stevanato Italia contro la Regione Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 76 del 23 aprile 2012

Autorizzazione a costituirsi nel ricorso, con istanza cautelare, avanti il TAR Veneto, proposto da Ceriani Cave s.r.l. per l'annullamento, tra gli altri atti, del parere negativo del 25.01.2012 della Conferenza di servizi alla richiesta di realizzazione di impianto fotovoltaico in Comune di Sommacampagna, presso il sito denominato "Ex cave Ceriani".

[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 77 del 23 aprile 2012

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 23.03.2012 "Modifiche al Regolamento di Contabilità aziendale. Provvedimenti".

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Il Presidente

Vista la Lr 18 dicembre 1993, n. 53.

Vista la Lr 9 marzo 1995, n. 10.

Premesso che l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Treviso ha trasmesso alla Giunta Regionale la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 23.03.2012 ai fini del controllo sotto il profilo della legittimità e del merito ai sensi dell'art. 3 della L.R. 53/1993 e successive modificazioni.

Premesso, inoltre, che è stata svolta la regolare istruttoria della pratica e che è stato acquisito il parere della Struttura regionale competente in materia.

Ritenuto necessario acquisire i seguenti elementi integrativi di giudizio:

- all'art. 14, comma 2, l'allegato 3 ivi genericamente indicato non risulta presente agli atti trasmessi. Si chiede pertanto l'invio di una copia del medesimo con la precisazione del provvedimento cui deve considerarsi allegato;
- all'art. 18, comma 2, risulta omessa l'indicazione del provvedimento cui l'allegato 1 si riferisce;
- all'art. 25, comma 3, si prevede la sottoscrizione dell'inventario solo da parte del Direttore. Si chiede di precisare il motivo per cui si ritiene non necessaria la sottoscrizione dello stesso anche da parte del presidente;
- all'art. 29, comma 1, è previsto che "l'incaricato" disponga la liquidazione della spesa. Tale termine si ritiene non consenta una precisa individuazione dei soggetti titolari di tale funzione, che risulta peraltro di particolare responsabilità.

Ravvisata la necessità, indifferibile e urgente, di provvedere tempestivamente con i poteri della Giunta Regionale alla richiesta di chiarimenti sul provvedimento inviato al controllo, in relazione alla scadenza dei termini di cui alla Lr n. 53/93 per l'esercizio della funzione, fatta salva la successiva ratifica della Giunta Regionale nella prima seduta utile.

Visto il parere dell'Unità di Progetto Edilizia Abitativa, prot. n. 179809 del 17.04.2012.

Visto l'art. 52 dello Statuto della Regione del Veneto, nonché l'art. 6 della Lr 1.09.1972, n. 12 e l'art. 6 della Lr 10.12.1973, n. 27.

decreta

1. di chiedere chiarimenti sulla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Treviso n. 18 del 23.03.2012 "Modifiche al Regolamento di Contabilità aziendale. Provvedimenti";

2. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta Regionale, ex art. 6 Lr 10.12.1973, n. 27 nella prima seduta utile;

3. di incaricare la Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti dell'esecuzione del presente atto.

Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 78 del 23 aprile 2012

Accordo di Programma relativo al trasferimento di volumi edificatori presenti in area Moranzani A - Loc. Malcontenta - Venezia. Esecutività ai sensi dell'art. 32, comma 4 della legge regionale 35/2001.
[Urbanistica]

Il Presidente

Premesso che:

Con Decreto del 3 Dicembre 2004, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione.

Tale stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, con DPCM del 11 Novembre 2011, al 31 Dicembre 2012.

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 Dicembre 2004, e successive integrazioni, è stato nominato il Commissario Delegato, con l'incarico di provvedere urgentemente all'individuazione e alla realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione, eliminando le situazioni di pericolo e pregiudizio per il normale svolgimento della attività di navigazione che interessano il Porto di Venezia.

In data 31 Marzo 2008, il Commissario Delegato, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto, il Magistrato alle Acque di Venezia, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia, il Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26.9.2007 che hanno colpito parte della Regione Veneto, l'Autorità Portuale di Venezia, il Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta (ora Consorzio di Bonifica Acque Risorgive), San Marco Petroli S.p.A., Terna S.p.A. e Enel Distribuzione S.p.A. hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera.

Tale Accordo di Programma è stato reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 12 Maggio 2009.

L'Accordo di Programma prevede, fra l'altro, la realizzazione di impianti per la gestione dei sedimenti di dragaggio, e di terra da scavo, compreso il loro smaltimento definitivo in aree appositamente attrezzate, in zone contermini ai siti di dragaggio, allo scopo di contenere i costi di gestione e considerata, altresì, la non disponibilità sul mercato degli ingenti volumi di discarica necessari a costi sopportabili.

Lo smaltimento definitivo dei rifiuti sopra citati sarà effettuato in una discarica, la cui realizzazione è prevista utilizzando anche il sedime di discariche industriali dismesse già presenti nelle aree denominate "Moranzani A e B" di proprietà di Syndial S.p.A., previa la messa in sicurezza permanente di tali aree.

Con l'Accordo di Programma citato, è prevista, altresì, la cessione a SIFA S.c.p.a, concessionaria della Regione del Veneto, delle aree di proprietà Syndial S.p.a. denominate "Moranzani A e B" e il trasferimento delle volumetrie dei corpi di fabbricato di proprietà di Syndial S.p.A. esistenti nell'area "Moranzani A" in un'area adiacente ad ovest dell'attuale. A tale riguardo il Comune di Venezia ha assunto l'impegno ad adottare i provvedimenti necessari a garantire lo spostamento dei diritti edificatori.

Con nota n. AMDE/230 del 25 Marzo 2008, Syndial S.p.a. ha comunicato al Sindaco di Venezia e, per conoscenza, al Commissario Delegato, la impossibilità di sottoscrivere l'Accordo di Programma, a causa della "complessità dell'Accordo, l'indeterminatezza di alcune sue parti, la rilevanza delle modifiche proposte da Syndial stessa, nonché il limitato tempo disponibile, che non permette di giungere all'approvazione del testo da parte del Consiglio di Amministrazione della Società".

In considerazione di quanto sopra esposto, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha espunto dal citato Accordo di Programma le parti relative alla definizione delle procedure di vendita delle aree di proprietà Syndial S.p.a.

Con nota prot. AMDE/38 del 28.1.2009 Syndial S.p.A. ha confermato la disponibilità nel contribuire alla riqualificazione del Sito di Porto Marghera, espressamente manifestando, tra l'altro, il proprio interesse a vendere a SIFA S.c.p.a., concessionaria della Regione del Veneto, le aree "Moranzani A e B", ponendo quale condizione sospensiva della definizione del contratto preliminare volto alla cessione dell'area "Moranzani A" a SIFA S.c.p.a. la positiva conclusione dell'iter relativo al trasferimento di capacità edificatoria esistente nell'ambito della medesima area.

Syndial S.p.A., ha avviato l'iter volto al trasferimento della propria capacità edificatoria presentando in data 13.1.2010, con nota ASSI prot. n. 06/2010, al Presidente della Giunta Regionale e per conoscenza al Comune di Venezia, al Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia e a SIFA S.c.p.a., l'istanza di convocazione della Conferenza di Servizi volta all'approvazione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della Lr 35/2001. Tale Accordo di Programma è finalizzato all'adozione e approvazione della variante urbanistica per lo spostamento dei volumi edificatori dalla zona in cui sono attualmente ubicati, alla nuova area, identificata ad ovest dell'Area "Moranzani A", nonché alla conseguente approvazione del piano di lottizzazione presentato da Syndial S.p.a.

Il Presidente della Giunta Regionale, con nota prot. n. 23677/5700 del 18.1.2010 ha comunicato a Syndial S.p.A. e, per conoscenza, al Comune di Venezia, al Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia e a SIFA S.c.p.a., l'accettazione della richiesta sopra detta, incaricando per la predisposizione degli atti conseguenti la Direzione Regionale Progetto Venezia.

Con nota mail del 23 Giugno 2011, Syndial S.p.a. ha comunicato, alla Direzione Regionale sopra citata, l'interesse ad acquisire l'approvazione della sola variante urbanistica allo scopo di consentirne l'utilizzo per il trasferimento delle volumetrie esistenti in area "Moranzani A".

Considerato che:

L'istanza di approvazione della variante urbanistica presentata da Syndial S.p.A. allo scopo di trasferire i volumi edificatori presenti in area "Moranzani A" è strettamente correlata all'esecuzione dell'Accordo di Programma del 31 Marzo 2008 che prevede, fra l'altro, la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, anche sul sedime dell'area citata;

L'istanza di approvazione di variante urbanistica presentata da Syndial S.p.A. richiede una variante agli strumenti urbanistici vigenti in Comune di Venezia e al Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana;

Il trasferimento di diritti edificatori al fine di garantire la realizzazione del progetto di SIFA S.c.p.a. sopra richiamato, è l'atto prodromico per consentire l'esecuzione di attività che permetteranno a loro volta di portare a compimento quelle oggetto dell'Accordo di Programma del 31 Marzo 2008;

In data 29 Luglio 2011 si è tenuta la Conferenza di Servizi finalizzata alla definizione dei contenuti dell'Accordo di Programma per il trasferimento dei volumi edificatori esistenti in area "Moranzani A";

In esito alla pubblicazione delle risultanze della Conferenza di Servizi sopra citata, è pervenuta una sola osservazione, contro dedotta ed accolta in sede di Conferenza di Servizi decisoria del 1 Dicembre 2011;

Tale Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole al testo dell'Accordo di Programma "Allegato A", i cui allegati sono depositati presso la Regione del Veneto - Direzione Regionale Progetto Venezia, Via Podgora, 16 - Mestre - Venezia;

Con Delibera della Giunta Regionale n. 2323 del 29 Dicembre 2011, è stato preso atto del testo definitivo dell'Accordo di Programma di cui trattasi;

Con Delibere del Consiglio Comunale di Venezia n. 144 del 21.12.2011, acquisita dalla Direzione Regionale Progetto Venezia il 29.02.2012 e del Consiglio Provinciale di Venezia n. 7/2012 del 7.02.2012, acquisita dalla Direzione Regionale Progetto Venezia il 16.03.2012, è stato ratificato l'Accordo di Programma citato;

Secondo quanto previsto dall'art. 32 della Lr 35/2001, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale si rende esecutivo l'Accordo di Programma comportando la variazione integrativa agli strumenti urbanistici e pertanto variante urbanistica al P.R.G. del Comune di Venezia e variante al Piano di Area per la Laguna e l'Area Veneziana.

Visti:

Il Decreto 82/2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 2 Giugno 2009, con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera;

L'Accordo di Programma relativo al trasferimento di volumi edificatori presenti in area "Moranzani A" "Allegato A", i cui allegati sono depositati presso la Direzione Regionale Progetto Venezia, Via Podgora, 16 - Mestre - Venezia;

La Delibera della Giunta Regionale n. 2323 del 29 Dicembre 2011, con la quale è stato preso atto del testo definitivo dell'Accordo di Programma di cui trattasi;

Le Delibere del Consiglio Comunale di Venezia n. 144 del 21.12.2011 e del Consiglio Provinciale di Venezia n. 7/2012 del 7.02.2012 con le quali è stato ratificato l'Accordo di Programma citato;

- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- la Legge n. 340/71;
- la Lr 29 Novembre 2001, n. 35;
- la DGRV 2950/2010.

decreta

1. Di rendere esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 32 della Legge Regionale 35/2001, l' Accordo di Programma relativo al trasferimento di volumi edificatori presenti in area "Moranzani A" "Allegato A", i cui allegati sono depositati presso la Direzione Regionale Progetto Venezia, Via Podgora, 16 - Mestre - Venezia;.
2. Di dare atto che il presente decreto determina la variazione integrativa agli strumenti urbanistici e pertanto variante urbanistica al P.R.G. del Comune di Venezia e variante al Piano di Area per la Laguna e l'Area Veneziana, in conformità agli elaborati dell'Accordo di Programma di cui al punto 1;
3. Di notificare il presente provvedimento al Commissario Delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, alla Provincia di Venezia, al Comune di Venezia, a Syndial S.p.A., a SIFA S.c.p.a. per quanto di competenza;
4. La Direzione Regionale Progetto Venezia è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

Luca Zaia

Allegato A

ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO AL TRASFERIMENTO DI VOLUMI EDIFICATORI PRESENTI IN AREA "MORANZANI A"

Premesso che

Con Decreto del 3 Dicembre 2004, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione.

Tale stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, con DPCM del 11 Novembre 2011, al 31 Dicembre 2012.

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 Dicembre 2004, e successive integrazioni, è stato nominato il Commissario Delegato, con l'incarico di provvedere urgentemente all'individuazione e alla realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione, eliminando le situazioni di pericolo e pregiudizio per il normale svolgimento della attività di navigazione che interessano il Porto di Venezia.

In data 31 Marzo 2008, il Commissario Delegato, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto, il Magistrato alle Acque di Venezia, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia, il Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26.9.2007 che hanno colpito parte della Regione Veneto, l' Autorità Portuale di Venezia, il Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta (ora Consorzio di Bonifica Acque Risorgive), San Marco Petroli S.p.A., Terna S.p.A. ed Enel Distribuzione S.p.A. hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera, reso esecutivo, ai sensi dell'art. 32 della l.r. n. 35 del 29.11.2001, con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 82/2009, pubblicato sul Bollettino regionale del 2 Giugno 2009.

Tale Accordo di Programma prevede, fra l'altro, la realizzazione di impianti per la gestione dei sedimenti di dragaggio, e di terra da scavo, compreso il loro smaltimento definitivo in aree appositamente attrezzate, in zone contermini ai siti di dragaggio, allo scopo di contenere i costi di gestione e considerata, altresì, la non disponibilità sul mercato degli ingenti volumi di discarica necessari a costi sopportabili.

Lo smaltimento definitivo dei rifiuti sopra citati sarà effettuato in una discarica, la cui realizzazione è prevista utilizzando anche il sedime di discariche industriali dismesse già presenti nelle aree denominate "Moranzani A e B" di proprietà di Syndial S.p.A., previa la messa in sicurezza permanente di tali aree.

Con l'Accordo di Programma citato, veniva previsto, altresì, la cessione a SIFA S.c.p.a, concessionaria della Regione del Veneto, delle aree di proprietà Syndial S.p.a. denominate "Moranzani A e B" e il trasferimento delle volumetrie dei corpi di fabbricato di proprietà di Syndial S.p.A. esistenti nell'area "Moranzani A" in un'area adiacente ad ovest dell'attuale. A tale riguardo il Comune di Venezia aveva assunto l'impegno ad adottare i provvedimenti necessari a garantire lo spostamento dei diritti edificatori.

Con nota n. AMDE/230 del 25 Marzo 2008, Syndial S.p.a. ha comunicato al Sindaco di Venezia e, per conoscenza, al Commissario Delegato, la impossibilità di sottoscrivere l'Accordo di Programma, a causa della "complessità dell'Accordo, l'indeterminatezza di alcune sue parti, la rilevanza delle modifiche proposte da Syndial stessa, nonché il limitato tempo disponibile, che non permette di giungere all'approvazione del testo da parte del Consiglio di Amministrazione della Società".

In considerazione di quanto sopra esposto, sono state espunte dal citato Accordo di Programma le parti relative alla definizione delle procedure di vendita delle aree di proprietà Syndial S.p.a.

Con nota prot. AMDE/38 del 28.1.2009, allegata al presente Accordo di Programma sub "A" per formarne parte integrante e sostanziale, Syndial S.p.A., confermando la propria disponibilità a contribuire alla riqualificazione del Sito di Porto Marghera, ha espressamente manifestato, tra l'altro, il proprio interesse a vendere a SIFA S.c.p.a. le aree "Moranzani A e B", ponendo come condizione sospensiva della definizione del contratto preliminare volto alla cessione dell'area "Moranzani A" a SIFA S.c.p.a. la positiva conclusione dell'iter relativo al trasferimento di capacità edificatoria nell'ambito della medesima area.

Syndial S.p.A., ha avviato l'iter volto al trasferimento della propria capacità edificatoria presentando in data 13.1.2010, con nota ASSI prot. n. 06/2010, al Presidente della Giunta Regionale e per conoscenza al Comune di Venezia, al Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia e a SIFA S.c.p.a. l'istanza con cui viene richiesta la convocazione di una Conferenza di Servizi istruttoria volta all'approvazione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001, finalizzato all'adozione e approvazione della variante urbanistica per lo spostamento dei volumi edificatori dalla zona in cui sono attualmente ubicati, alla nuova area, identificata ad ovest dell'Area "Moranzani A" e indicata in allegato sub "B", nonché alla conseguente approvazione, del piano di lottizzazione presentato da Syndial S.p.a.

Il Presidente della Giunta Regionale, con nota prot. n. 23677/5700 del 18.1.2010 ha comunicato a Syndial S.p.A. e, per conoscenza, al Comune di Venezia, al Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia e a SIFA S.c.p.a., l'accettazione della richiesta sopra detta, incaricando della predisposizione degli atti conseguenti la Direzione Regionale Progetto Venezia.

Con nota mail del 23 Giugno 2011, Syndial S.p.a. ha comunicato, alla Direzione Regionale sopra citata, l'interesse ad acquisire l'approvazione della sola variante urbanistica per l'area di nuova lottizzazione, allo scopo di consentirne l'utilizzo per il trasferimento delle volumetrie esistenti in area "Moranzani".

Il contratto definitivo per la cessione delle aree "Moranzani A e B", di proprietà Syndial, a SIFA S.c.p.a. è stato stipulato in data 21 Luglio 2011.

In data 29 Luglio 2011 si è svolta la Conferenza di Servizi decisoria, nel corso della quale è stata approvata la richiesta di variante urbanistica presentata da Syndial S.p.a. e la proposta di Accordo di Programma.

In conformità a quanto previsto dall'Art. 7, comma 3 della L.R. 11/2004, l' Accordo di Programma è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Venezia dal 3.10.2011 al 2.11.2011 e, entro tali termini, è pervenuta una sola osservazione, della ditta SIFA S.c.p.a.

Con tale osservazione viene comunicato "che la proprietà delle aree in oggetto è stata trasferita dalla Società Syndial S.p.A. alla Società SIFA S.c.p.a.. Resta inteso che le volumetrie relative al trasferimento dei volumi edificatori di cui all'Accordo di Programma rimangono in capo a Syndial S.p.a.."

In data 1 Dicembre 2011, la Regione del Veneto ha convocato una Conferenza di Servizi decisoria, nel corso della quale si è contro dedotto alla osservazione presentata da SIFA S.c.p.a., accettandola.

Ai sensi dell'Art. 7, comma 4 della L.R. 11/2004, tale Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole al testo del presente Accordo di Programma.

Considerato che

- l'istanza di approvazione della variante urbanistica presentata da Syndial S.p.A. allo scopo di trasferire i volumi edificatori presenti in area "Moranzani A" è strettamente correlata all'esecuzione dell'Accordo di Programma del 31 Marzo 2008, il quale persegue fini di interesse pubblico concernendo,

fra l'altro, la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, utilizzando allo scopo anche l'area citata;

- l'istanza di approvazione di variante urbanistica presentata da Syndial S.p.A. comporta una variante agli strumenti urbanistici vigenti;

- l'art. 48, comma 1, della L.R. Veneto n. 11/2004 e ss.mm. ii. (Legge Urbanistica) stabilisce in via transitoria che "(…). Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente";

- ad oggi il Piano Assetto del Territorio del Comune di Venezia non è stato ancora approvato (di seguito 'PAT') tuttavia sempre l'art. 48, comma 1, della L.R. Veneto n. 11/2004 stabilisce un primo ordine di deroghe al divieto facendo salve quelle varianti urbanistiche '(…) finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico (…)';

- la variante agli strumenti urbanistici vigenti, che permetta il trasferimento di diritti edificatori al fine di garantire la realizzazione del progetto di SIFA S.c.p.a. sopra richiamato, è l'atto prodromico per consentire l'esecuzione di attività che permetteranno a loro volta di portare a compimento quelle oggetto dell'Accordo di Programma del 31 Marzo 2008, rientrando a tutti gli effetti nella eccezione prevista dall'art. 48, comma 1 della L.R. Veneto n. 11/2004 nella parte in cui si stabilisce che 'il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblicò;

- il presente Accordo di Programma è quindi funzionale alla realizzazione di opere e attività sia di interesse pubblico che di pubblica utilità;

- la disciplina urbanistica vigente non prevede una destinazione ad edilizia residenziale per l'area in oggetto, indicata nella planimetria allegata sub B, che pur avendo in parte una destinazione d'uso residenziale (ZTO C1.3) non permette interventi di nuova edificazione a tale fine;

- in particolare, gli artt. 32-35 delle NTA del PRG relativo alla zona di Marghera dettano la disciplina per la zona C1.3 stabilendo che "I proprietari dei terreni, ricadenti negli ambiti qualificati - dall'art. 23 delle N.T.A. del PALAV - come di riqualificazione ambientale e - dalla presente variante del PRG - come Sp, possono realizzare, sugli immobili e sugli impianti esistenti, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria. Ferma restando la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico, sono comunque consentiti quegli interventi volti ad adeguare gli immobili e gli impianti esistenti alla normativa vigente in ordine alla prevenzione e alla sicurezza, alla riorganizzazione funzionale dell'insediamento, con esclusione dell'incremento della capacità produttiva e delle cubature esistenti, e a promuovere la riqualificazione dell'ambiente. (…)";

- l'art. 23 delle NTA del PALAV (Piano di Area per la Laguna e l'Area Veneziana), sopra richiamato, disciplina le aree ricadenti in ambito di 'riqualificazione ambientalè, quale quella di proprietà di Syndial S.p.A. Tale norma prevede, tra l'altro, quale prescrizione generale, che nelle aree soggette a riqualificazione ambientale "[…] È 'vietata la nuova edificazione. Sono consentiti interventi di adeguamento manutenzione e ampliamento delle infrastrutture tecnologiche e di servizio presenti nonché attrezzature pubbliche di servizio a raso adeguatamente alberate. Finché il comune non si adegua secondo quanto disposto dalle direttive del presente articolo, per gli immobili esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria";

- la vigenza di tali disposizioni urbanistiche sovraordinate al PRG del Comune di Venezia (che tra l'altro le ha richiamate nelle proprie NTA con rinvio espresso), pone un preciso divieto e vincolo che impedisce - allo stato, senza l'intervento di un'apposita variante urbanistica - di procedere ad una lottizzazione a fini residenziali dell'area in questione;

- è necessario pertanto procedere ad avviare i procedimenti urbanistici volti all'adozione ed approvazione di apposite varianti agli strumenti urbanistici vigenti, al fine di poter approvare, successivamente, con procedura ordinaria, il progetto presentato da Syndial S.p.A e, conseguentemente di permettere l'esecuzione dell'Accordo di Programma del 31 Marzo 2008 ;

Tutto ciò premesso e considerato

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2004, n. 3383 e ss.mm. e ii;

Visto l'art. 32 della Legge Regionale 29 Novembre 2001, n. 35;

Vista la delibera della Giunta Regionale del Veneto del 29 dicembre 2004, n. 4531;

Vista la delibera della Giunta Regionale del Veneto del 22 maggio 2007, n. 1448;

Visto l'Accordo di Programma del 31 Marzo 2008, reso esecutivo con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 82/2009, pubblicato sul Bollettino regionale del 2 Giugno 2009;

Visti gli artt. 7 e 48, comma 1, della Legge Regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii.;

Visto il P.R.G. vigente in Comune di Venezia;

Visto il PALAV

Tra

- Commissario Delegato per l'emergenza socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia
- Regione del Veneto
- Provincia di Venezia
- Comune di Venezia
- SIFA S.c.p.a.
- Syndial S.p.A.

Si conviene quanto segue

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore di patto.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo di Programma

Oggetto del presente Accordo di Programma è l'adozione ed approvazione della variante agli strumenti urbanistici vigenti

in Comune di Venezia, in modo tale da garantire il trasferimento di capacità edificatoria relativa ad immobili di proprietà di SIFA S.c.p.a., presenti nell'area "Moranzani A", nella nuova area, di proprietà Syndial, indicata in allegato sub "B".

I volumi edificatori trasferiti sono di proprietà Syndial.

Art. 3 - Volumetrie in area "Moranzani A"

Nell'area "Moranzani A" sono presenti tre corpi di fabbricati di proprietà SIFA S.c.p.a. che interferiscono con la discarica per rifiuti speciali, non pericolosi, la cui realizzazione è prevista nell' Accordo di Programma del 31 Marzo 2008.

Syndial S.p.a. ha avviato l'iter volto al trasferimento di tale capacità edificatoria e a tale fine:

(i) è stato presentato in data 13.1.2010, con nota ASSI prot. n. 06/2010, - al Presidente della Giunta Regionale del Veneto e per conoscenza al Comune di Venezia, al Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia e a SIFA S.c.p.a. l'istanza con cui viene richiesta la convocazione di una Conferenza di Servizi istruttoria volta all'approvazione di un Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001 finalizzato all'adozione e approvazione della variante urbanistica per lo spostamento dei volumi edificatori dalla zona in cui sono attualmente ubicati, alla nuova area identificata ad ovest dell'"Area Moranzani A" nonchè alla conseguente approvazione, sempre in Conferenza di Servizi, del piano di lottizzazione;

(ii) Il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, con nota prot. n. 23677/5700 del 18.1.2010 ha comunicato a Syndial S.p.A. e, per conoscenza, al Comune di Venezia, al Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia e a SIFA s.c.p.a., l'accettazione della richiesta sopra detta, incaricando della predisposizione degli atti conseguenti la Direzione Regionale Progetto Venezia;

(iii) la Regione del Veneto - Direzione Progetto Venezia, con nota prot. n. 37948/57.08 del 22.1.2010, ha convocato una Conferenza di Servizi istruttoria, invitando a partecipare Syndial S.p.a., Comune di Venezia, Commissario Delegato, Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, Sovrintendenza ai Beni Archeologici, Provincia di Venezia, Genio civile di Venezia, SIFA S.c.p.a.;

(iv) la Conferenza di Servizi sopra citata ha esaminato la documentazione presentata da Syndial S.p.a., chiedendo integrazioni, le quali sono state presentate con nota GEPAT n. 40/11 del 5 Aprile 2011;

(v) Con nota mail del 23 Giugno 2011, Syndial S.p.a. ha comunicato, alla Direzione Regionale Progetto Venezia, l'interesse ad acquisire l'approvazione della sola variante urbanistica per l'area oggetto di futura lottizzazione;

(vi) In data 21 Luglio 2011 è stato stipulato l'atto di compravendita con il quale le aree "Moranzani A" e "Moranzani B", di proprietà Syndial, sono state acquisite da SIFA S.c.p.a.

(vii) Con tale atto di compravendita, Syndial ha ceduto a SIFA S.c.p.a. anche i volumi edificatori presenti nell'area "Moranzani A";

(viii) la Conferenza di Servizi decisoria del 29 Luglio 2011 ha esaminato la sola richiesta di variante urbanistica presentata da Syndial S.p.a., costituita dal presente documento e da elaborati grafici, esprimendo parere favorevole alla adozione e approvazione, ai sensi delle procedure previste in materia dalla legge regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii., della variante agli strumenti urbanistici, necessaria al fine di consentire a Syndial S.p.a., o aventi causa, la presentazione, al Comune di Venezia, del Piano di Lottizzazione dell'area più volte citata ed esprimendo, altresì, consenso unanime dei soggetti interessati in ordine alla natura e contenuti del presente Accordo di Programma;

(ix) La stessa Conferenza di Servizi decisoria, peraltro, ha ritenuto necessario che Syndial adegui gli elaborati grafici di progetto alle indicazioni fornite dal Comune di Venezia nel corso della riunione;

(x) Gli elaborati adeguati da Syndial sono stati trasmessi al Comune di Venezia, il quale, con nota n. PG 366407 del 7.09.2011, li ha inviati alla Regione del Veneto - Direzione Progetto Venezia e sono allegati al presente atto a formarne parte integrante;

(xi) In conformità a quanto previsto dall'Art. 7, comma 3 della L.R. 11/2004, l'Accordo di Programma è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Venezia dal 3.10.2011 al 2.11.2011 e, entro tali termini, è pervenuta una sola osservazione, della ditta SIFA S.c.p.a.

(xii) Con tale osservazione viene comunicato "che la proprietà delle aree in oggetto è stata trasferita dalla Società Syndial S.p.A. alla Società SIFA S.c.p.a.. Resta inteso che le volumetrie relative al trasferimento dei volumi edificatori di cui all'Accordo di Programma rimangono in capo a Syndial S.p.a.."

(xiii) In data 1 Dicembre 2011, la Regione del Veneto ha convocato una Conferenza di Servizi decisoria, nel corso della quale si è contro dedotto alla osservazione presentata da SIFA S.c.p.a., accettandola.

(xiv) Ai sensi dell'Art. 7, comma 4 della L.R. 11/2004, tale Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole al testo del presente Accordo di Programma.

Art. 4 - Procedure amministrative

Il presente Accordo di Programma viene promosso dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto, su istanza di Syndial S.p.a., ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale del 29 Novembre 2001, n. 35, acquisisce il consenso unanime dei soggetti interessati e sarà reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto.

Sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali, comporta la variazione agli strumenti urbanistici del Comune di Venezia, senza necessità di ulteriori adempimenti, secondo quanto riportato e descritto negli elaborati di variante allegati sub C.

Ai fini della approvazione successiva del Piano di Lottizzazione, Syndial S.p.a., o aventi causa, presenterà istanza al Comune di Venezia.

Art. 5 - Demolizione edifici esistenti

Gli edifici esistenti in area "Moranzani A" saranno demoliti a cura e spese di Syndial S.p.a.

L'area di cui trattasi sarà consegnata libera da ogni residuo della demolizione, entro un anno dalla richiesta formale di SIFA S.c.p.a. a Syndial S.p.a.

Art. 6 - Ratifiche dell'Accordo di Programma

Il presente Accordo di Programma sarà ratificato, secondo le rispettive procedure stabilite, dagli organi deliberanti dei vari soggetti sottoscrittori.

Gli atti di ratifica saranno prontamente notificati alla Direzione Regionale Progetto Venezia.

Allegati:

A Nota Syndial prot. AMDE/38 del 28.01.2009

B Planimetria ubicazione nuova area di trasferimento volumi edificatori

C
- RT: Relazione Tecnica e calcolo delle consistenze urbanistiche;
- Tav. 01: Estratto dal P.R.G. con l'indicazione dei fabbricati oggetto di intervento
  Estratto dalla C.T.R. con l'indicazione dei fabbricati oggetto di intervento;
- Tav. 02: Estratto di mappa catastale;
- Tav. 03: Estratto dalla cartografia dell'Accordo di Programma
  Legenda dell'Accordo di Programma;
- Tav. 04: Planimetria dello stato di fatto;
- Tav. 05: Planimetria delle consistenze massime ammissibili;
- Tav. 06: Sezioni dello Stato di Fatto;
- Tav. 07: Planimetria con i coni ottici del rilievo fotografico vista aerea dell'area di intervento;
- TAV. 08: Visure catastali dei terreni e dei fabbricati oggetto d'intervento e copia planimetrie catastali dei fabbricati oggetto di demolizione e ristrutturazione;
- Tav. 09: Documentazione fotografica;
- Tav. 10: Estratto dalla tavola 7 "Ricomposizione ambientale" allegata all'Accordo di Programma;
- Tav. 11: Inserimento dell'intervento nella cartografia del piano di area della laguna e dell'area veneziana;
- Tav. 12: Foto panoramiche dello stato di fatto;
- Tav. 13: Viste aeree dello stato di fatto;
- Tavola UNICA: Individuazione ambito da assoggettare a strumento attuativo C2-135;
- Estratto Tabelle

Mestre - Venezia 1 Dicembre 2011

Commissario Delegato per l'emergenza socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia - Ing. Roberto Casarin

Regione del Veneto - Dott. Giovanni Artico

Provincia di Venezia - Ass. Paolo Dalla Vecchia

Comune di Venezia - Ass. Ezio Micelli

SIFA S.c.p.a. - P.I. Guerrino Cravin

Syndial S.p.A. - Geom. Maurizio Ridolfi

DECRETI DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE n. 7 del 19 aprile 2012

Nomina a seguito avvicendamento in corso d'esercizio del Dirigente Titolare dei Budget Operativi della Direzione Affari Generali - dott. Loriano Ceroni.

[Bilancio e contabilità regionale]

Il Segretario

Vista la deliberazione n. 380 del 16/03/2012 con la quale vengono assegnati i Budget Operativi a favore del dott. Giancarlo Boaretto Dirigente della Direzione Affari Generali, ed in caso di sua assenza o impedimento, al sostituto rag. Ezio Libralesso, sui capitoli e per gli importi sottoelencati.

- Cap. 100483:	Spese per il noleggio degli automezzi e natanti (Lr 04/02/1980, n. 6 e s.m.i).:	€	60.000,00
- Cap. 5172:	Spese per l'acquisto di carburante e manutenzione automezzi e natanti:	€	130.000,00

Attesa la necessità di dar corso sollecitamente al pagamento di spese di natura operativa, dettagliatamente descritte nell'elenco allegato "A" del provvedimento in parola;

Considerato che al Segretario Generale della Programmazione è demandata l' individuazione con proprio atto del nuovo Dirigente titolare subentrante e dell'eventuale suo sostituto, qualora si determinino avvicendamenti in corso d'esercizio dei Dirigenti titolari di budget operativi, al fine di consentire la prosecuzione della gestione amministrativa e contabile dei budget assegnati;

Visto il collocamento in esonero del dott. Giancarlo Boaretto ai sensi dell'art. 43, comma 1 della L.R. n. 11/2011 - che ha recepito l'art. 72 della Legge n. 112/2008 - con decorrenza dal 01/04/2012, rendendo in tal modo vacante l'incarico di Dirigente regionale responsabile della Direzione Affari Generali;

Vista la Dgr n. 491 del 3.04.2012 con la quale è stato conferito l'incarico interinale della Direzione Affari Generali al dott. Loriano Ceroni, con decorrenza dal 01/04/2012;

Atteso che si rende ora necessario procedere con l'atto in esame all'individuazione del Dirigente Titolare dei Budget Operativi subentrante nella persona del dott. Loriano Ceroni e del suo sostituto nella persona del rag. Ezio Libralesso;

Preso atto che per la rendicontazione delle spese effettuate con i budget operativi fino alla data del 31/03/2012 viene redatto apposito verbale da allegarsi al rendiconto finale secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 49 della Legge regionale 29.11.2001, n. 39;

Vista la Dgr n. 380 del 16/03/2012;

Vista la Dgr n. 491 del 3.04.2012;

Vista la Lr n. 39 del 29.11.2001;

Vista la Lr n. 1/1997;

decreta

1) di nominare Titolare dei Budget Operativi per l'anno 2012 il dott. Loriano Ceroni, Dirigente ad interim della Direzione Affari Generali, e in caso di sua assenza o impedimento suo sostituto il rag. Ezio Libralesso sui capitoli e per gli importi sottoelencati:

-	Cap. 100483:	Spese per il noleggio degli automezzi e natanti (Lr 04/02/1980, n. 6 e s.m.i).:	€ 60.000,00
-	Cap. 5172:	Spese per l'acquisto di carburante e manutenzione automezzi e natanti:	€ 130.000,00

2) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 49, comma 4, della Lr 39/2001.

Tiziano Baggio

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI BELLUNO

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI BELLUNO n. 15 del 8 febbraio 2012

D.Lg. 3.4.2006 n. 152 (ex legge 18.5.1989 n. 183) - Bacino del Piave - annualità 2003. Progetto n. 753 "Lavori di manutenzione del torrente Bordina alla confluenza con il torrente Cordevole in Comune di La Valle Agordina (Bl)". Incarico per lo svolgimento delle attività di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori. Integrazione incarico a seguito perizia suppletiva e di variante. CUP: H76E06000010001. CIG: Z100292882.
[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. - Si approva il seguente quadro economico, rimodulato alle voci B4b e B5 alla luce della riformulazione dell'offerta presentata dal Professionista in data 19.09.2011 attinente all'incarico per lo svolgimento delle attività di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione del torrente Bordina alla confluenza con il torrente Cordevole in Comune di La Valle Agordina (Bl)":

A	Lavori	€ 185.800,00	
A1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.500,00	
	Totale lavori	€ 197.300,00	€ 197.300,00
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B1	Oneri fiscali IVA 20%	€ 39.460,00	
B2	Spese tecniche per rilievi	€ 11.462,48	
B3	Spese tecniche (art. 92 D.Lvo 163/2006)	€ 2.966,13	
B4	Incarico per coordinamento della sicurezza	€ 4.634,18	
B4b	Accantonamento per integrazione incarico coordinatore per la sicurezza	€ 737,85	
B5	Imprevisti	€ 1.667,81	
	Totale somma a disposizione dell'Amm.ne	€ 60.928,45	€ 60.928,45
	Totale generale		€ 258.228,45

2. - Ai maggiori oneri di cui alla voce B4b del quadro economico soprariportato, pari a complessivi € 737,85, si farà fronte con i fondi già impegnati dal Dirigente della Direzione Difesa del Suolo con decreto n. 401 del 28.12.2009. Soggetto beneficiario, come da convenzione n. 2964 rep. del 22.07.2010 in premessa richiamata, è il geom. Roberto Rossi con studio a Cencenighe Agordino (Bl) Via Attilio Tissi n. 1 (*(omissis)* e part. IVA 00958180259).

3. - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Amministrazione Regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

4. - Il presente decreto sarà affisso all'Albo di questo Ufficio per 10 gg. ai sensi dell'art. 2 della Lr 01.09.1993 n. 43.

Nicola Salvatore

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 124 del 18 aprile 2012

Ordinanza n. 3090/2000 e successive.- Lavori urgenti per l'assetto funzionale della tratta terminale in destra del fiume Adige tra le progressive Km 406 - 409 in Comune di Rosolina. Perizia di Variante e Suppletiva. Importo complessivo: € 2.995.450,01. Affidamento incarico professionale per la progettazione di attività finalizzate alla compensazione ambientale al dott. Leonardo Ghirelli di Padova (Ro). Rettifica Decreto Dirigenziale n. 164 del 15.06.2011.
[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1 - Di rettificare il proprio precedente decreto n. 164 in data 15.06.2011 stabilendo che l'importo dell'onorario spettante al dott. Leonardo Ghirelli per la progettazione in oggetto ammonta ad € 8.808,80, I.V.A., oneri previdenziali e fiscali compresi, cui si farà fronte con i fondi impegnati mediante il Decreto del Dirigente Regionale della Difesa del Suolo n. 361 del 25.11.2009, sul capitolo 100791 del bilancio regionale per l'anno 2009.

Art. 2 - Di mantenere inalterati tutti gli altri punti precedentemente stabiliti;

Art. 3 - Di pubblicare il presente decreto sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge 24.12.2007, n. 244.

Art. 4 - Di pubblicare altresì il presente decreto all'Albo dell'Ufficio Regionale del Genio civile di Rovigo per 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di adozione ai sensi dell'art. 2 della Lr n. 43/1993.

Adriano Camuffo

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 129 del 24 aprile 2012

Programma Triennale 2011-2013 ed elenco annuale dei lavori pubblici di competenza regionale da realizzarsi nel 2011 (C.R. n. 61 del 21.06.2011). Capitolo 100482 - Esercizio finanziario 2011. Lavori di manutenzione ordinaria per le competenze d'area dell'Ufficio del Genio civile di Rovigo. CUP H88G11000930002. Affidamento incarico per le attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dell'opera. Rettifica Decreto Dirigenziale n. 45 del 27.02.2012.

[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1 - Di rettificare il punto 3 del dispositivo del Decreto del Dirigente Responsabile dell'U.P. Genio civile di Rovigo n. 45 in data 27.02.2012 stabilendo di assegnare l'importo complessivo di € 4.152,72, sul capitolo 100482 del bilancio di previsione per il 2011 che presenta sufficiente disponibilità, a favore del seguente beneficiario: geom. Giovanni Antonio Lazzari con sede in Via D. Gallani, 86 di Rovigo - (omissis) e P. IVA 01326020292;

Art. 2 - Di mantenere inalterati tutti gli altri punti precedentemente stabiliti;

Art. 3 - Di pubblicare il presente decreto sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge 24.12.2007, n. 244.

Art. 4 - Di pubblicare altresì il presente decreto all'Albo dell'Ufficio Regionale del Genio civile di Rovigo per 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di adozione ai sensi dell'art. 2 della Lr n. 43/1993.

Adriano Camuffo

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 132 del 26 aprile 2012

Lr 27.02.2008 n. 1 - Lr 16.02. 2010 n. 11. Lavori di manutenzione ordinaria di alcuni tratti della arginature del fiume Canalbianco nel Comune di Adria. Importo finanziato € 190.000,00. affidamento incarico per la verifica impianto ai sensi del dpr 462/01. aggiornamento del quadro economico di progetto.

[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. Di affidare ad Ellisse srl con sede legale in Torino - strada dei Ronchi n. 1540 (P.IVA 08427870012) l'incarico per la verifica dell'impianto di terra ai sensi del Dpr n. 462/01 nella sede distaccata denominata "Impianto Idrovoro di Chiavegoni" per l'importo netto di € 1.363,40.

2. Di aggiornare ed approvare il nuovo quadro economico di progetto, come in premessa riportato, a seguito della sopraggiunta necessità di affidare l'incarico di cui al punto 1 del presente provvedimento.

3. Di quantificare in € 1.649,71 (di cui € 286,31 per IVA 21%) l'importo complessivo della prestazione professionale relativa alla verifica dell'impianto di terra della sede distaccata denominata "Impianto Idrovoro Chiavegoni".

4. Alla spesa di € 1.649,71 si farà fronte con i fondi già impegnati con Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 412 datato 17.11.2011 sul capitolo n. 101589 del bilancio regionale - esercizio finanziario 2011.

5. Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione dei corrispettivi, risulterà da successiva lettera d'ordine.

6. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo di questa Struttura ai sensi dell'art. 2 della Lr 01.09.1993 n. 43 per 10 gg decorrenti dalla data di adozione.

Adriano Camuffo

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 480 del 3 aprile 2012

N° 22 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 502 del 3 aprile 2012

Assistenza per le persone gravemente disabili con bisogno di prestazioni ad alta intensità sanitaria e/o assistenza ventilatoria.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene riconosciuto a favore degli ospiti del centro di servizi RSA "Casa Breda" di Padova il contributo di rilievo sanitario per prestazioni ad alta intensità sanitaria in analogia a quanto previsto dalla DGR 2537/2000

L'Assessore Remo Sernagiotto di concerto con l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con le deliberazioni n 751 del 10 marzo 2000 e n. 2537 del 4 agosto 2000 è stata prevista nella programmazione regionale in materia di residenzialità extraospedaliera di tipo estensivo la possibilità di offrire assistenza intensiva prolungata ad

ospiti con grave disabilità presenti all'interno di alcuni particolari centri di servizio residenziali in grado di assicurare assistenza lungo residenziale con tutela medica e nursing dedicato nei confronti di ospiti particolarmente impegnativi in termini di complessità e di durata dell'intervento. Tali centri di servizio, denominati "Grandi Strutture", sono stati oggetto di una attività di valutazione e verifica da parte di un gruppo di lavoro costituito con DGR n. 1161 del 26 luglio 2011, le cui risultanze saranno prossimamente portate all'approvazione della Giunta regionale.

Con nota del Segretario Regionale per la Sanità n. 582931 del 14 dicembre 2011 è stato inoltre costituito un gruppo di lavoro incaricato di eseguire una ricognizione e proposta di nuove tariffe di rilievo sanitario per la residenzialità extraospedaliera temporanea e permanente, che sta predisponendo una relazione in vista di una possibile rideterminazione del valore delle quote di rilievo sanitario nell'ambito della non autosufficienza.

Nelle more dell'approvazione di questi provvedimenti, si rende urgente determinare la modalità di risposta fornita agli ospiti del centro di servizi RSA "Casa Breda" di Padova che, per l'elevata complessità assistenziale, non rientrano nelle modalità ordinarie determinate dalla programmazione regionale, da ultimo con la DGR n. 4589 del 28 dicembre 2007 "Indirizzi per la determinazione dei livelli di assistenza alle persone con disabilità accolte nei servizi residenziali (…)". A tale scopo si richiama la disposizione contenuta nella DGR n. 2537 del 4 agosto 2000, che ha definito maggiori standard di personale in servizio che devono essere autonomamente assicurati da ciascuno dei centri di servizio in essa previsti, al fine di erogare prestazioni di elevata attività sanitaria.

Per la remunerazione di questo maggiore impegno assistenziale è stata definita una quota di rilievo sanitario di importo più elevato rispetto a quelle applicate per l'assistenza residenziale delle persone con disabilità, importo che è stato aggiornato ad € 97,29 pro capite pro die con DGR n. 1673 del 22 giugno 2010.

Il centro di servizi per disabili RSA "Casa Breda" è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione regionale Servizi sociali 484 del 14 dicembre 2009 per una capacità ricettiva di 30 posti di RSA e 10 posti di Centro Diurno ai sensi della LR 22/2002 ed è in itinere il procedimento relativo all'accreditamento istituzionale.

Presso il centro di servizi, inoltre, è stata costituita la sede del Centro regionale per la Sclerosi multipla, in adempimento all'articolo 40 della LR 1/2004 e all'articolo 8 della LR 2/2006, attuato con deliberazioni della Giunta regionale n. 472 del 28 febbraio 2006 e n. 3263 del 16 ottobre 2007. A seguito di questi provvedimenti è stata definita una progettualità comprendente la stipula di una convenzione tra la Fondazione "VS Breda" e l'Azienda ULSS 16 per la gestione diretta della RSA "Casa Breda" da parte dell'Azienda ULSS 16.

In forza della specificità legata all'assistenza di persone affette da gravi patologie neuromuscolari, presso "Casa Breda" sono attualmente ospitati 24 pazienti affetti da Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e Sclerosi Multipla (SM), i cui profili di autonomia sono associati a carichi assistenziali estremamente gravosi, inclusa, per alcuni di essi, la necessità di assistenza ventilatoria. Nelle more della applicazione della Scheda Valutazione Multidisciplinare Disabili (SVaMDi), questi ospiti sono stati valutati con la Scheda per la Valutazione Multidimensionale dell'Adulto e dell'Anziano (SVaMA) e classificati all'interno del profilo SVaMA 15, descritto come "paziente confuso o stuporoso, dipendente, con elevata necessità di cure" aggravato in questa realtà dalla ulteriore necessità di presenza di personale medico e infermieristico.

La risposta a tale bisogno assistenziale è perciò assimilabile ai citati standard previsti dalla DGR n. 2537/2000 e pertanto si propone di riconoscere a partire dal 1° marzo 2012 agli ospiti del centro di servizi "Casa Breda" l'impegnativa di residenzialità con la quota di rilievo sanitario pari a € 97,29 al posto della quota di rilievo sanitario di 1° livello per disabili, attualmente pari a € 56,00, fino alla concorrenza di 25 impegnative/anno.

Si dà atto che la copertura degli oneri di cui al presente atto è assicurata nell'ambito del fondo regionale per la non autosufficienza (risorse provenienti dal Fondo Sanitario Regionale) che sarà assegnato, ad ogni singola Azienda sanitaria, con il provvedimento della Giunta Regionale di determinazione delle risorse finanziarie per l'esercizio 2012. Con il medesimo provvedimento viene demandato a singoli decreti del competente dirigente regionale l'impegno e la liquidazione, secondo la vigente procedura, delle quote mensili spettanti a ciascuna Azienda sanitaria, come risultanti dal provvedimento medesimo.

Si da atto, altresì, che gli oneri di cui al punto precedente non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la DGR n. 751 del 10/03/2000;
- Vista la DGR n. 2537 del 4/08/2000;
- Viste la DGR n. 472 del 28/02/2006 e n. 3263 del 16/10/2007;
- Vista la DGR n. 4589 del 28/12/2007;
- Vista la DGR n. 1673 del 22/06(2010
- Vista la DGR n. 1161 del 26/07/2011;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere agli ospiti del centro di servizi RSA "Casa Breda" l'impegnativa di residenzialità per la quota di rilievo sanitario pari a € 97,29 pro capite pro die a partire dal 1° marzo 2012, fino alla concorrenza di 25 impegnative/anno;
3. di dare atto che la copertura degli oneri di cui al presente atto è assicurata nell'ambito del fondo regionale per la non autosufficienza (risorse provenienti dal Fondo Sanitario Regionale) che sarà assegnato, ad ogni singola Azienda sanitaria, con il provvedimento della Giunta Regionale di determinazione delle risorse finanziarie per l'esercizio 2012;
4. di dare atto che con il provvedimento di cui al punto

3. viene demandato a singoli decreti del competente dirigente regionale l'impegno e la liquidazione, secondo la vigente procedura, delle quote mensili spettanti a ciascuna Azienda sanitaria, come risultanti dal provvedimento medesimo;

5. di dare atto che gli oneri di cui al punto 3. non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 564 del 3 aprile 2012

L.R. n. 11/2010 art. 31. Fondazione "Città della Speranza" - ONLUS. Acquisto porzione di immobile in Padova Corso Stati Uniti. Richiesta di parere alla Prima Commissione Consiliare su DGRV n. 4/CR del 31.01.2012. Presa atto parere n. 213 del 27 marzo 2012 Adempimenti conseguenti.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:

Con Deliberazione n. 4/CR del 31/01/2012, in attuazione dell'art. 31 della L.R. n. 11/2010, che prevede l'acquisizione di porzione di fabbricato da concedere in uso gratuito alla Fondazione "Città della Speranza" sono stati sottoposti al parere della Prima Commissione Consiliare l'atto aggiuntivo di modifica ed integrazione del preliminare sottoscritto in data 31 dicembre 2010 e lo schema del contratto di comodato che prevede l'assegnazione in uso dell'immobile in questione a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per la possibile allocazione delle strutture del Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca Scientifica sulle malattie Infettive nell'Interfaccia uomo/animale.

Con la presente deliberazione si tratta di prendere atto del parere favorevole della Prima Commissione Consiliare riservando a successivo provvedimento l'approvazione dello schema del contratto di acquisizione definitiva del bene.

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con legge regionale n. 11/2010 all'articolo art. 31 è stato disposto "1. Nell'ambito del sostegno assicurato dalla Regione del Veneto alla Fondazione Città della Speranza ONLUS, in materia di ricerca scientifica onco-ematologico pediatrica, ai sensi della convenzione del 6 maggio 2008 tra Fondazione Città della Speranza, Università degli Studi di Padova, Azienda ospedaliera di Padova e Regione del Veneto, la Giunta Regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione Consiliare, ad acquisire porzione dell'edificio di cui all'articolo 3 della citata convenzione, sito in Padova, al fine di concedere il medesimo, in uso gratuito, alla Fondazione per la finalità prioritaria di laboratorio di ricerca sulle malattie pediatriche. A tal fine la spesa massima prevista è pari ad euro 3.000.000,00. L'acquisto avviene con le modalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 - Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0025 "Beni e opere immobiliari" del bilancio di previsione 2010."

La Giunta Regionale ha, quindi, attivato il percorso amministrativo, impegnando la relativa somma, adottando più provvedimenti e, precisamente, le DGRV n. 3331 in data 30.12.2010, la n. 2197 in data 20.12.2011 e la n. 4/CR in data 31.01.2012, in ordine a cui si è espressa in modo favorevole la Prima Commissione Consiliare con parere n. 213 in data 27 marzo 2012 allegato A al presente provvedimento.

L'acquisenda porzione immobiliare, corrispondente ai piani 8° e 9° dell'edificio, sito in Padova. Corso stati Uniti 4, verrà attribuita in disponibilità immediata alla Fondazione Città della Speranza che dovrà, quindi, perfezionare un rapporto bilaterale d'uso dei predetti locali con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per la possibile allocazione delle strutture del Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca Scientifica sulle malattie Infettive nell'Interfaccia uomo/animale, attualmente diretto dalla dr.ssa Ilaria Capua.

La Regione del Veneto, infatti, intende potenziare le attività di ricerca relative al Centro ponendole a stretto contatto con settori scientifici operanti nell'ambito della sanità umana, consentendo così di valorizzare anche i servizi di diagnostica svolti routinariamente dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nella sede centrale e nelle sezioni periferiche.

A tal fine si prevede che detto rapporto contrattuale d'uso sia gratuito e di durata pari almeno ad anni trenta senza che ciò comporti oneri gestionali a carico regionale.

Si dà atto che preventivamente al trasferimento, sarà fatta una valutazione da parte di esperti nominati dalla Regione, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e dalla Fondazione Città della Speranza sulla congruità delle possibili attività dell'equipe della dr.ssa Capua e quelle presenti nei laboratori di ricerca medica.

La Fondazione Città della Speranza provvederà ad eseguire tutte le opere necessarie al fine della messa in sicurezza dell'intero sistema ivi compresa la realizzazione di un eventuale laboratorio BL3: eventuali maggiori oneri verranno concordati con la Segreteria Regionale alla Sanità.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, comma 2° - dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. 39/2001;

Vista la L.R. 11/2010 art. 31;

Vista DGRV n. 3331 in data 30 dicembre 2010;

Visto l'atto aggiuntivo di modifica e integrazione al contratto preliminare di vendita stipulato in data 31 dicembre 2010 al n. 6726 di Repertorio dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto;

Vista DGRV 2197 in data 20 dicembre 2011;

Vista la propria Deliberazione/CR n. 4 del 31/01/2012;

Visto il parere della Prima Commissione Consiliare n. 213 del 27 marzo 2012.

delibera

1. di prendere atto del parere favorevole n. 213 del 27 marzo 2012 reso dalla Prima Commissione Consiliare che allegato al presente provvedimento (Allegato A) di questo ne è parte integrante e sostanziale;
2. di riservarsi di approvare lo schema di contratto di acquisto definitivo;
3. di riservare il trasferimento a preventiva valutazione positiva degli esperti di cui in premessa;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Allegato A

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prima Commissione consiliare

Consiglio Regionale del Veneto
N del 29/03/2012 Prot.: 0005934 Titolario 2.14
CRV CRV spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio Regionale

SEDE

IX LEGISLATURA

oggetto: **Parere alla Giunta regionale n. 213:** "Fondazione 'Città della Speranza' onlus. Acquisto porzione di immobile in Padova Corso Stati Uniti. Atto aggiuntivo di modifica ed integrazione di preliminare sottoscritto in data 31 dicembre 2010 e approvazione schema di contratto di comodato per assegnazione di parte di immobile"

Per il successivo inoltro alla Giunta regionale, si comunica che la Prima Commissione consiliare, nella seduta del 27 marzo 2012, ha esaminato il provvedimento in oggetto ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, esprimendo parere favorevole a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL, PDV, IDV, Unione Nordest, Federazione della Sinistra veneta-PRC e l'astensione del rappresentante del gruppo consiliare UDC.

Distinti saluti.

Il Presidente
Costantino TONIOLO

Programmazione - Bilancio
Enti locali
Affari istituzionali e generali
Controlli - Personale

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701322 *tel*
+39 041 5256322 *fax*
com.com1.segreteria@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 569 del 3 aprile 2012

Ridefinizione competenze e funzioni e riallocazione di alcune strutture regionali. L.R. n. 1/1997.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:

Si tratta, con il presente provvedimento, di ridefinire competenze e funzioni e di riallocare alcune strutture regionali. L.R. n. 1/1997.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

con il presente provvedimento, nell'ambito di un'azione generale di ottimizzazione e razionalizzazione del personale di natura dirigenziale e delle relative strutture, si ritiene opportuno definire più compiutamente le modalità di gestione delle azioni legate all'attività delle strutture strategiche di vertice operanti a stretto supporto del Presidente della Regione.

In particolare, si ritiene di poter raggiungere tale obiettivo allocando la "Direzione Coordinamento Strategico", attualmente incardinata nella Segreteria Generale della Programmazione, nell'ambito della Segreteria della Giunta regionale, riconoscendo alla stessa una funzione di collaborazione e di supporto contemporaneamente al Gabinetto del Presidente e alla Segreteria Generale della Programmazione. Si ricorderà come ad inizio legislatura la struttura "Direzione Rapporti Stato Regioni" fosse stata incardinata, con DGR n. 2299 del 28 settembre 2010, nell'ambito del Gabinetto del Presidente con le seguenti competenze: "Coordinamento dei rapporti tra la Giunta regionale e la Conferenza delle Regioni, la Conferenza unificata e la Conferenza Stato-Regioni, assicurando l'idonea presenza e partecipazione, sia politica che tecnica, alle conferenze e alle loro articolazioni".

Tale Direzione, "…al fine di meglio definire gli ambiti d'azione delle strutture strategiche a supporto del Presidente della Regione e della Giunta regionale…", veniva poi traslata, con DGR n. 2653 del 2 novembre 2010, dal Gabinetto del Presidente alla Segreteria Generale della Programmazione assumendo la nuova denominazione di "Direzione Coordinamento Strategico" e assommando in sé oltre alle competenze della Direzione soppressa anche quelle deputate a fornire alla Segreteria medesima adeguato supporto nell'attività volta a garantire "l'attuazione strategica del programma del Presidente…" nei termini e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della Legge regionale 1/97.

Ad oltre un anno da tale modifica organizzativa si può da un lato rilevare come le competenze inerenti i "Rapporti Stato Regioni" siano "trasversali" al Gabinetto del Presidente, alla Segreteria della Giunta regionale e alla Segreteria generale della Programmazione, operanti a stretto supporto del Presidente della Regione e/o della Giunta regionale, e, dall'altro, come l'attuazione strategica del programma del Presidente richieda adeguato supporto alle tre strutture di vertice come sopra individuate, nell'assicurare l'attuazione del programma medesimo.

Ciò premesso, risulta opportuno, come da intese fra Segretario generale della Programmazione, Capo di Gabinetto del Presidente e Segretario della Giunta regionale, rimodulare, rispetto a quanto fissato nella DGR n. 2653 del 2 novembre 2010, le competenze della struttura "Direzione Coordinamento Strategico" nei seguenti termini: "la struttura opera, alle dirette dipendenze della Segreteria della Giunta regionale e in collaborazione con il Gabinetto del Presidente e la Segreteria Generale della Programmazione, al fine di assicurare loro adeguato supporto negli interventi la cui realizzazione necessita di un'azione comune da parte delle medesime, nell'ambito dell'attuazione strategica del programma del Presidente. Il tutto nel rispetto e nei termini di quanto previsto dall'art. 9 della succitata legge. Coordina i rapporti tra la Giunta regionale e la Conferenza delle Regioni, la Conferenza unificata e la Conferenza Stato-Regioni, assicurando l'idonea presenza e partecipazione, sia politica che tecnica, alle conferenze e alle loro articolazioni".

Inoltre, a seguito del presente provvedimento si propone che vengano incardinati nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione il "Servizio Studi e Analisi" ed il "Servizio Affari Generali".

Tutto ciò premesso

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;
- Vista la legge regionale n. 1/1997;
- Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2298/2010, n. 2299/2010 n. 2653/2010, n. 2815/2010;

delibera

1. di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;
2. di apportare alla DGR n. 2653 del 2 novembre 2010 le modificazioni meglio indicate in premessa con riferimento alla struttura "Direzione Coordinamento Strategico" la quale:
   - viene incardinata nella Segreteria della Giunta regionale garantendo, nel contempo, al Gabinetto del Presidente e alla Segreteria generale della Programmazione, adeguato supporto negli interventi la cui realizzazione richieda un'azione comune da parte delle medesime, nell'ambito dell'attuazione strategica del programma del Presidente;
   - svolge la propria attività nel rispetto e nei termini di cui all'art. 9 della L.R. 1/97;
   - coordina i rapporti tra la Giunta regionale e la Conferenza delle Regioni, la Conferenza unificata e la Conferenza Stato-Regioni, assicurando l'idonea presenza e partecipazione, sia politica che tecnica, alle conferenze e alle loro articolazioni";
3. di assegnare alla citata Direzione la nuova denominazione "Direzione Rapporti Stato Regioni e supporto all'attuazione del Programma strategico del Presidente" il cui codice struttura viene modificato da n. 40.00.26.00.00 a n. 51.00.05.00.00;
4. di stabilire che rimangono incardinate nella citata Direzione la P.O. "Rapporti con lo Stato e le Regioni" e la P.O. "Gestione amministrativa";
5. di incardinare nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione, in posizione di staff, il "Servizio Studi e Analisi", il "Servizio Affari Generali" e, nell'ambito

di quest'ultimo, la P.O. "Coordinamento Attività generali" e la P.O. "Organizzazione";

6. di stabilire che alla conseguente assegnazione del relativo personale provvederà, con proprio atto, il Segretario Generale della Programmazione;

7. di individuare, quale decorrenza delle disposizioni di cui ai precedenti punti, la data di presa d'atto dell'implementazione, di cui al presente provvedimento, delle strutture nelle quali si articola la Segreteria della Giunta regionale;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 572 del 3 aprile 2012

Assemblea ordinaria e straordinaria della società Veneto Nanotech S.C.p.A. del 16 aprile 2012 alle ore 10.30.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'assemblea dei soci della Veneto Nanotech S.C.p.A. del 16 aprile 2012 alle ore 10.30 avente all'ordine del giorno, per la parte ordinaria: l'approvazione del bilancio al 31/12/2011, la presentazione del Piano industriale 2012-2015, il rinnovo degli organi sociali e l'attribuzione dell'incarico di revisione legale, mentre per la parte straordinaria l'approvazione di provvedimenti sul capitale sociale ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Con nota del 12 marzo 2012 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci di Veneto Nanotech S.C.p.A., di cui la Regione Veneto detiene il 36,23 % del capitale sociale, che si terrà presso la sede sociale, il giorno 28 marzo 2012 alle ore 10.00 in prima convocazione e il giorno 16 aprile 2012 alle ore 10.30, presso la sede del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Aula BLU - a Padova - Corso Stati Uniti n. 4 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2011;
2. Presentazione del Piano industriale 2012-2015 con budget previsionale;
3. Nomina dell'Organo Amministrativo;
4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione della relativa retribuzione;
5. Attribuzione dell'incarico di revisione legale;
6. Varie ed eventuali.

Parte straordinaria:

1. Approvazione dei provvedimenti sul capitale sociale ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. e specificatamente di:
   a) procedere anzitutto all'integrale utilizzo delle riserve esistenti in bilancio a parziale copertura delle perdite conseguenti ammontanti a complessivi € 386.225,00;
   b) procedere all'azzeramento dell'attuale capitale sociale, sempre a parziale copertura delle perdite conseguite, e successivo suo reintegro sino all'importo di € 395.150,00, aumento inscindibile, assegnando agli azionisti un termine di 40 giorni per l'esercizio del diritto di opzione;
2. Aumento capitale sociale a € 2.500.000,00, da eseguirsi solo dopo l'integrale sottoscrizione dell'aumento di cui al punto 1 lett. b).

Considerato che tra gli argomenti all'ordine del giorno vi è l'approvazione del bilancio d'esercizio, si rappresenta che, secondo quanto previsto dalla DGR n. 2951 del 14/12/2010, l'organo amministrativo della società, è tenuto ad illustrare, in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione e il rispetto delle direttive fornite dalla Giunta regionale del Veneto. Il Consiglio di Amministrazione a tal proposito ha predisposto un documento specifico, che si allega (Allegato A).

Da un'analisi della documentazione pervenuta si osserva preliminarmente che la procedura interna adottata, con riferimento alle modalità, ai limiti e alle procedure da eseguire per l'esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e di servizi, appare non essere pienamente aderente al dettato del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare dell'art. 125. Con riferimento, invece, alle direttive in materia di personale, si rileva che la società non ha ancora adottato il regolamento per il reclutamento del medesimo.

Si rappresenta, inoltre, che nel corso dell'anno 2011 la Società ha derogato ai limiti previsti dalle citate direttive con l'assunzione di alcuni ricercatori per la messa a regime dei laboratori ECSIN e LaNN, previa comunicazione alla Regione. Anche per il 2012 è previsto l'inserimento ulteriori risorse umane specializzate, che saranno assunte in parte a tempo determinato, in parte a tempo indeterminato ed in parte con contratto a progetto di durata triennale. Tali professionalità saranno adibite principalmente allo sviluppo delle attività previste all'interno dei laboratori.

Con riferimento alle spese per relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza, la Società non ha fornito alcuna indicazione in merito. Tali spese erano state oggetto di specifica deroga nel 2011, mentre non sono state fornite informazioni per il 2012.

Per quanto riguarda le "spese di altra natura", si rappresenta che la Società per l'anno 2012 intende confermare le attuali quattro collaborazioni di natura tecnico-scientifica, nonché attivare due ulteriori contratti di consulenza collegati a progetti finanziati.

I maggiori importi relativi al 2012 e concernenti i limiti di spesa previsti dalle direttive (personale, consulenze, collaborazioni a progetto, etc.) dovranno comunque formare oggetto di specifica comunicazione alla Regione Veneto.

Con riferimento alle direttive in materia di comunicazione alla Regione, la Società ha fornito le informazioni richieste per quanto riguarda le società partecipate e, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2007, una relazione sull'attività svolta nell'ambito del progetto "EuroNanoMed", agli atti degli uffici regionali.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia comunque alla documentazione allegata.

Si propone, pertanto, di prendere atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella relazione allegata, comprese le deroghe effettuate nel 2011 e quelle ivi previste per il 2012 relativamente ai limiti imposti dalla DGR

n. 2951/2010 e dalla DGR 1075/2011 e di invitare la Società a rendere la propria procedura interna per l'esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e di servizi, maggiormente aderente al dettato del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare dell'art. 125, nonchè di dotarsi quanto prima di un Regolamento per l'assunzione del personale.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società, composta di bilancio al 31 dicembre 2011 redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c., nota integrativa, relazione del Collegio Sindacale (Allegato B), si evince che Veneto Nanotech S.C.p.A. ha chiuso l'esercizio con una perdita di € - 1.572.287,00.

Tale risultato è stato determinato in buona parte dal manifestarsi nel corso del 2011 di una serie di eventi non prevedibili tra cui:

- la mancata approvazione da parte del Ministero per l'Istruzione l'Università e la Ricerca (MIUR), comunicata a dicembre 2011, di un progetto denominato "economie riprogrammabili CIVEN" del valore di circa € 1.000.000,00, con un impatto negativo sul bilancio della società per circa € 500.000,00;
- la contrazione del fatturato, anche a seguito della negativa situazione congiunturale in atto che ha determinato l'avvio con ritardo, e in alcuni casi, l'annullamento di parte delle attività di ricerca previste nel corso dell'anno;
- il mancato riconoscimento di un contributo in conto gestione per l'anno 2011 da parte di Banca Intesa;
- il manifestarsi di ritardi e problematicità per il progetto "NanoMax";
- la revoca del contributo per la realizzazione del laboratorio LaNN da parte della Provincia di Padova.

Da un'analisi dei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della produzione" è diminuito del 9,20% rispetto al 2010, attestandosi a € 3.849.886,00. Tale contrazione va individuata principalmente nei "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", passati da € 1.542.900,00 ad € 1.386.494,00, relativi, per € 355.399,00, a ricavi derivanti dall'organizzazione di convegni e consulenze, e, per € 1.031.095,00, a ricavi da contratti di ricerca e/o commesse.

Anche gli "Altri ricavi e proventi" sono diminuiti del 8,66 %, per un valore a bilancio di € 2.463.392,00 e si riferiscono, in parte a contributi in conto esercizio (€ 1.393.387,00) e, in parte, a quote di contributi in conto capitale (€ 907.442,00).

I "Costi della produzione" registrano un incremento del 12,33% rispetto al 2010 per complessivi € 5.058.771,00, per lo più generati dalla crescita dei "Costi per servizi" del 13,66 %, con un valore a bilancio di € 2.182.841,00, dai "Costi per il personale", incrementati del 12,80 %, con una somma a bilancio di € 554.809,00 e dalle "Svalutazioni crediti attivo circolante" con un valore a bilancio di € 259.284,00 riconducibile per € 225.000,00 alla svalutazione del credito vantato nei confronti della Provincia di Padova, in conseguenza al contenzioso aperto con quest'ultima per la revoca di contributi dell'esercizio 2008.

Per quanto concerne le voci di spesa più rilevanti relative ai "Costi per servizi" si evidenziano "compensi per collaboratori a progetto e occasionali" per € 521.898,00, "compensi per consulenze scientifiche, tecniche e gestionali" per € 245.635,00, "contratti di ricerca" per € 122.499,00 e "spese per organizzazione e per partecipazione a convegni" per € 123.281,00.

La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo negativo di € -1.208.885,00, con un netto decremento rispetto all'esercizio precedente quando lo stesso era stato pari ad € -263.512,00.

La gestione finanziaria registra un saldo negativo di € -106.537,00 imputabile sostanzialmente agli "Oneri finanziari" che, seppur in parte diminuiti rispetto al 2010, registrano la somma di € 106.500,00 (valore nell'esercizio precedente di € 111.926,00) e si riferiscono a interessi passivi verso banche per crediti ordinari.

Dal prospetto economico si rilevano, inoltre, "Rettifiche di valore di attività finanziarie" per € -131.250,00, relative alla svalutazione delle partecipazioni in Nanto Protective Coating s.r.l. e Krystalia s.r.l., per la parte considerata come perdita durevole di valore.

Anche la posta dei "Proventi e oneri straordinari" ha subìto una significativa variazione, registrando un risultato di € -125.475,00, a fronte di quello dell'esercizio precedente pari ad € 457.716,00; tale andamento è stato generato dagli oneri passivi che sono riconducibili principalmente a rettifiche di contributi iscritti in precedenza, note di accredito da emettere e altri costi riferiti a precedenti esercizi e non rilevati, in parte compensato da sopravvenienze attive per € 43.745,00, derivanti dallo stralcio di debiti registrati in esercizi precedenti e non più dovuti.

Le imposte sostenute nell'esercizio sono state pari a € 140,00.

Per quanto concerne, invece, l'andamento patrimoniale-finanziario della Società, si riscontra un decremento delle "Immobilizzazioni" del 8,69%, per un valore complessivo di € 4.554.802,00; tale variazione negativa va individuata principalmente nella diminuzione delle "Immobilizzazioni immateriali", il cui valore è passato da € 1.814.010,00 ad € 1.522.335,00. Anche le "Immobilizzazioni materiali" hanno subito una contrazione da € 3.036.797,00 ad € 2.848.782,00.

L'"Attivo circolante", pari ad € 6.986.833,00, evidenzia un decremento rispetto all'esercizio precedente del 8,51%, attribuibile ad una diminuzione dei "Crediti" del 2,55 % (valore a bilancio pari ad € 6.702.116,00) e delle "Disponibilità liquide" passate da € 744.704,00 a € 253.404,00.

Il "Patrimonio Netto", infine, presenta un valore negativo pari ad € - 275.150,00 e registra un notevole decremento rispetto al 2010 quando lo stesso era stato pari ad € 1.297.491,00.

Per quanto riguarda l'attività svolta nel 2011, i risultati operativi evidenziano una crescita dei ricavi provenienti da commesse e progetti, con un aumento rilevante delle attività derivanti da progettualità a livello nazionale ed europeo. Tra le principali attività si ricorda il progetto di ricerca finanziato nell'ambito del 7^ Programma Quadro e denominato "PANNA", per il quale Veneto Nanotech riveste il ruolo di coordinatore e il cui obiettivo è di mettere a punto una tecnologia e uno strumento per il restauro e la conservazione di beni culturali.

Altri progetti significativi, dai quali la Commissione Europea e la comunità scientifica ed economica attendono importanti risultati, sono "NanoValid" e "NanoSustain", entrati nel 2011 nella fase operativa ed entrambi riferiti all'area della valutazione dell'impatto delle nanotecnologie su salute e ambiente. È invece in fase di strutturazione il progetto "NANoREG", che si prefigge lo sviluppo di standard nella valutazione dei nano materiali e per il quale Veneto Nanotech è stato investito del ruolo di coordinatore scientifico da parte del Ministero della Salute.

Il complesso delle attività realizzate nel corso dell'esercizio 2011 si completa con la realizzazione della business competition, denominata "Nanochallenge", che finanzia dal 2005 l'avvio di un'iniziativa imprenditoriale high tech attraverso una partecipazione alla fase di start up d'impresa. Si segnala inoltre lo svolgimento della terza edizione di "NanotechItaly", workshop internazionale dedicato alle nanotecnologie, realizzato in collaborazione con i più importanti soggetti che operano a livello nazionale nel settore delle nanotecnologie.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia comunque alla documentazione allegata.

Ciò considerato, a condizione che la relazione al bilancio della Società di Revisione esprima il proprio giudizio positivo all'approvazione dello stesso, nella prospettiva della continuità aziendale, si propone di approvare il bilancio d'esercizio 2011 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di procedere:

- all'integrale utilizzo delle riserve esistenti in bilancio a parziale copertura delle perdite conseguite ammontanti a complessivi € 386.225,00, che sarà oggetto di specifica proposta di autorizzazione nell'ambito del successivo punto 1.a) parte straordinaria;
- all'azzeramento dell'attuale capitale sociale, a parziale copertura delle perdite conseguite, e successivo suo reintegro sino all'importo di € 395.150,00, mediante un aumento inscindibile, assegnando agli azionisti un termine di 40 giorni per l'esercizio del diritto di opzione dalla data di sottoscrizione al registro delle imprese dell'offerta di opzione, che sarà oggetto di specifica proposta di determinazione nell'ambito del successivo punto 1.b) parte straordinaria.

Nel contempo si propone di invitare la Società a perseguire, nel prossimo futuro, l'equilibrio economico-finanziario.

Il punto 2) all'ordine del giorno della parte ordinaria è relativo alla presentazione del Piano industriale 2012-2015 con budget previsionale (Allegato C). In esso la Società ha rappresentato, tra l'altro, gli obiettivi ed i risultati raggiunti dal 2004 al 2011, un piano scientifico, un piano di marketing e un piano di sviluppo degli investimenti per il futuro, che viene di seguito sintetizzato, ma a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

Per quanto riguarda i risultati ad oggi conseguiti a livello di Distretto Veneto per le Nanotecnologie con riferimento alla realizzazione di infrastrutture all'avanguardia internazionale:

- 3 laboratori di ricerca (Nanofab, Ecsin, LaNN) con focus scientifici diversi e sinergici realizzati e avviati alle attività di Ricerca e sviluppo;
- 41 progetti di ricerca regionali, nazionali ed europei avviati;
- 55 ricercatori impiegati a fine 2010;
- 18 brevetti depositati.

L'obiettivo di trasferire le applicazioni delle nanotecnologie alle imprese è stato così raggiunto:

- Quasi 300 progetti di trasferimento tecnologico avviati con imprese prevalentemente del Veneto;
- Oltre 15 milioni di investimenti privati realizzati nel Distretto.

In merito allo Sviluppo di nuova imprenditorialità tecnologica:

- 7 edizioni realizzate di Nanochallenge & Polymerchallenge, la business plan compatition nata per finanziare le migliori start-up nano;
- 10 start-up avviate e insediate nel Distretto con 15 persone impiegate;
- Attività di advisor per conto del Fondo di Venture Capital di Veneto Sviluppo e relazioni con tutti i principali fondi di Venture Capital.

Per quanto concerne la capacità di attrarre e formare talenti nel settore nanotech:

- 6 edizioni realizzate del Master internazionale in Nanotechnologie con oltre 65 inserimenti professionali realizzati;
- Organizzazione di attività didattiche per le scuole superiori, sia per diffondere la conoscenza delle nano che per promuovere l'iscrizione alle facoltà scientifiche;
- Organizzazione di una serie di eventi di diffusione e divulgazione delle nanotecnologie e dei risultati raggiunti nei progetti del Distretto (NanoWeek, Nanotech@school, NanotechItaly).

Le iniziative del Distretto hanno avuto un impatto anche sul versante occupazionale, tanto che secondo uno studio recentemente condotto da Veneto Lavoro, sono circa 200 i lavoratori direttamente coinvolti nel settore delle nanotecnologie in Veneto, mentre sarebbero più di 50 le aziende interessate, per effetto soprattutto di alcune iniziative di formazione professionale tra cui l'INM - International Master on Nanotechnologies, le attività di formazione legate alla L.297/98 sui Distretti.

Il Piano prevede per il quadriennio 2012-2015 di consolidare il ruolo del Distretto Veneto Nanotech quale realtà di riferimento per le imprese manifatturiere del territorio nel trasferimento tecnologico e nell'innovazione di prodotto collegato all'uso delle nanotecnologie.

Intende altresì rafforzare un network di collaborazioni, industriali e scientifiche, a livello nazionale ed internazionale per includere Veneto Nanotech come un attore importante nello scenario complessivo e sviluppare una capacità di attrazione di imprese, ricercatori, competenze, tali da contribuire al miglioramento competitivo della Regione Veneto.

Le linee di sviluppo sulla base delle quali saranno strutturate le future attività sono riconducibili a:

- Progetti strategici di ricerca a cura di Veneto Nanotech tra cui progetti di interesse regionale (sanità, ambiente e ricerca) e progetti avviati con il coinvolgimento di partner quali grandi aziende, Università, centri di ricerca, per applicare i progetti a bandi nazionali e internazionali - VII° Programma Quadro e progetto Horizon 2020;
- Progetti di trasferimento tecnologico: tra cui il bando Distretti Nord e il progetto Smart Cities; Azioni di promozione sul territorio connesse a bandi regionali (POR Misura 1.1.3) e nazionali; consolidamento di partnership con aziende già clienti; certificazione volontaria con standard a doppio marchio; sviluppo di misure e caratterizzazioni;
- Attività di sviluppo dei brevetti industriali e di trasferimento dei risultati della ricerca mediante avvio delle produzioni: messa a punto di prodotti della ricerca ovvero di tecnologie ready to market licenziabili (ad es: cold spray, plasma atmosferico e in vuoto, trattamenti per il settore tessile); creazione di iniziative di produzione industriale; spin off produttivi.

Sul piano infrastrutturale la Società prevede di sviluppare i laboratori esistenti.

È inoltre prevista la realizzazione di nuove strutture di supporto alle imprese, mediante l'offerta di spazi e servizi di

ricerca ad hoc in outsourcing a grandi imprese con programmi di ricerca continuativi e l'offerta di spazi di ricerca e produzione dedicati alla realizzazione di start-up industriali e nuove imprese, che si integreranno con gli incubatori esistenti.

Il fabbisogno stimato di nuovi investimenti per il periodo 2012-2015 è di oltre 6 milioni di euro, principalmente concentrati nel triennio 2013-2015 e con una suddivisione tra i tre laboratori del 39% per Nanofab, del 26% per ECSIN e del 34% per LaNN.

Tale piano di investimenti si realizzerà mediante due fasi.

La prima fase troverà il supporto finanziario derivante dalle risorse apportate con il previsto aumento di capitale fino a € 2.500.000,00 e in parte mediante ricorso all'indebitamento anche a medio-lungo termine, per un totale di nuovi investimenti pari a circa € 3.250.000,00.

Questi primi interventi riguarderanno l'ampliamento degli spazi con la realizzazione di ulteriori 500 mq del laboratorio Nanofab di Venezia per € 700.000,00, il potenziamento degli impianti di prototipazione industriale relativo alle tecnologie Cold spray con la realizzazione di un "cold spray center", di impianti per plasma in vuoto e in ambiente per € 1.500.000,00 e l'adeguamento degli strumenti di caratterizzazione per € 200.000,00.

Per quanto concerne il laboratorio LaNN di Padova la Società intende procedere all'acquisizione di strumentazione per € 500.000,00.

Mentre, con riferimento al laboratorio Ecsin di Rovigo è previsto il potenziamento della strumentazione con l'acquisizione di strumentazione per € 500.000,00.

La seconda fase degli investimenti previsti riguarderà lo sviluppo dei laboratori ECSIN e LANN e l'acquisizione di ulteriore strumentazione, la quale potrà avvenire solo previo reperimento di nuove risorse finanziarie.

Nel business plan presentato dalla società, relativo al periodo 2012-2015, che è stato redatto con riferimento alla prima fase di investimenti per un importo di circa 3,2 milioni di euro, sono previsti ricavi crescenti per un importo che passa da € 5.093.169,00 del 2012 a € 7.113.187,00 del 2015. La società prevede di realizzare un risultato operativo positivo lungo tutto il periodo considerato, con un importo che passa da € 715.522,00 del 2012 a € 1.157.394,00 del 2015, garantendo copertura agli ammortamenti stimati. La gestione finanziaria evidenzia importi relativi a oneri per € 60.000,00 nel 2012 ed € 80.000,00 negli anni successivi fino al 2015.

A seguito delle azioni previste e meglio dettagliate nel medesimo Piano, è previsto un risultato ante imposte che viene stimato attorno a € 32.628,00 nel 2012, ed è via via crescente fino a raggiungere un importo di circa € 393.066,00 nel 2015, facendo emergere, nel medio periodo, un buon andamento della gestione reddituale.

Lo Stato patrimoniale previsionale e la gestione dei flussi finanziari rappresentati dalla Società riflettono l'impatto degli investimenti e delle attività programmate per lo sviluppo del Distretto Veneto Nanotech, evidenziando gli effetti degli apporti di capitale proprio e del ricorso all'indebitamento in fase prospettica, pur a fronte di una diminuzione complessiva delle passività finanziarie, con una conseguente incidenza sui flussi finanziari, i quali potranno subire oscillazioni nel medio-lungo periodo.

La valutazione d'azienda evidenzia un valore attualizzato di circa € 2.700.000,00 che risente, però, dell'influenza sulla gestione finanziaria collegata all'entità degli investimenti da sostenere i quali risultano, comunque, essenzialmente riconducibili ai settori dell'Alta tecnologia e della Ricerca avanzata.

Ciò considerato si propone di prendere atto di quanto illustrato con riferimento al punto 2 in sede assembleare, relativo al piano industriale 2012-2015, invitando, nel contempo, la società a perseguire nel medio-lungo periodo gli equilibri finanziari, dando adeguata copertura all'indebitamento anche attraverso le ulteriori risorse derivanti dall'autofinanziamento, secondo i prospettati risultati positivi della gestione, al fine di evitare ulteriori ricapitalizzazioni per perdite.

Per quanto riguarda il punto 3) e 4) della parte ordinaria, si rappresenta che gli attuali organi societari operano in regime di prorogatio a far data dall'approvazione del bilancio societario al 31/12/2008.

Con riferimento all'organo amministrativo, si fa presente che lo Statuto della società, all'art. 21, prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque a quindici membri, secondo la determinazione dell'assemblea che provvede alla relativa nomina. L'art. 4 dei Patti Parasociali approvati con DGR n. 816 del 14 giugno 2011 e sottoscritti dalla maggioranza dei Soci prevede inoltre in capo a determinati Soci o gruppi di Soci un potere di designazione dei componenti dell'organo. In forza di tale articolo la Regione del Veneto ha la facoltà di indicare tre componenti, di cui uno farà parte del Comitato esecutivo, nel caso tale organo ulteriore venga attivato.

Il Consiglio regionale, ai sensi della L.R. 27/1997 e sulla base degli avvisi n. 13 del 8/9/2008 e n. 78 del 24/8/2010, con propria deliberazione n. 104 del 21 dicembre 2011, (Allegato D) ha provveduto pertanto a designare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società Veneto Nanotech S.C.p.A. i signori:

- VENCATO Gabriele, nato a Valdagno (VI) il 24 luglio 1958;
- MALASOMA Paola, nata a Badia Polesine (RO) il 22 dicembre 1966;
- MERCHIORI Fausto, nato a Bologna il 9 febbraio 1942;

e a designare quale eventuale componente del Comitato esecutivo il signor MERCHIORI Fausto, nato a Bologna il 9 febbraio 1942.

Tali designazioni devono essere comunicate, secondo quanto prescritto dall'art. 3 dei Patti Parasociali, alla Presidenza del Patto, fino al giorno precedente previsto per l'assemblea affinché questa possa poi procedere alle conseguenti nomine.

Si propone, pertanto, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare quali componenti del Consiglio di Amministrazione le persone che il Presidente del Patto avrà verificato essere state indicate correttamente secondo le previsioni degli artt. 3 e 4 dei Patti Parasociali, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla natura dell'incarico.

Per quanto riguarda i compensi, si rappresenta che attualmente solo l'Amministratore Delegato ha diritto ad un compenso che è pari ad € 137.500,00.

Dal combinato disposto del nuovo art. 22 statutario e dell'art. 4 dei Patti Parasociali i consiglieri hanno diritto ad un gettone di presenza di € 200,00 e al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Si propone, pertanto, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare a favore dell'attribuzione del gettone di presenza e del rimborso spese come sopra indicato.

In merito al punto 4) della parte ordinaria, si rappresenta

che, in base al combinato disposto dell'art. 29 dello statuto e dell'art. 4 dei Patti Parasociali, il Collegio Sindacale è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, e che un membro effettivo ed uno supplente sono indicati dalla Regione del Veneto.

Il Consiglio regionale, ai sensi della L.R. 27/1997 e sulla base degli avvisi n. 14 del 8/9/2008 e n. 78 del 24/8/2010, con propria deliberazione n. 105 del 21 dicembre 2011, (Allegato E) ha provveduto pertanto a designare:

- il signor CASTRO Franco, nato a Mestre (VE) il 14 gennaio 1970, quale componente effettivo del Collegio Sindacale;
- il signor MARCHETTO Adriano, nato a Gambellara (VI) il 22 aprile 1956, quale componente supplente.

Anche tali designazioni devono essere comunicate, secondo quanto prescritto dall'art. 3 dei Patti Parasociali, alla Presidenza del Patto, affinché l'assemblea possa procedere alle conseguenti nomine.

Si propone, pertanto, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare quali componenti del Collegio Sindacale le persone che il Presidente del Patto avrà verificato essere state indicate correttamente secondo le previsioni degli artt. 3 e 4 dei Patti Parasociali, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla natura dell'incarico.

Per quanto riguarda la retribuzione dell'organo si informa che attualmente essa viene conferita sulla base dei minimi tariffari previsti per i dottori commercialisti, e che l'importo complessivo lordo del compenso assegnato all'intero organo per l'anno 2011, come riportato a bilancio, è stato pari ad € 11.560,00.

Tenuto conto che la DGR 2951/2010 ha stabilito che "al momento del primo rinnovo dell'organo di controllo delle società, successivo alla data di adozione della presente direttiva, l'assemblea stabilisce un tetto massimo al compenso annuo lordo attribuito all'organo pari al 90 per cento del compenso annuo lordo effettivamente attribuito nell'ultima annualità", si propone di corrispondere a ciascun componente effettivo, un compenso annuo lordo, determinato in ragione dei minimi tariffari previsti dai rispettivi ordini professionali di appartenenza, in relazione alle funzioni esplicate ed alle attività svolte, e di fissare un tetto massimo al compenso annuo lordo attribuito all'intero organo pari ad € 10.404,00.

In merito al punto 5) iscritto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, si rappresenta che ai sensi dell'art. 30 dello statuto societario, l'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico triennale della revisione legale dei conti ad un revisore o ad una società di revisione.

Considerato quanto motivato nella proposta del Collegio Sindacale che si allega (Allegato F), si propone di conferire l'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 alla società di revisione Audirevi s.r.l., secondo la sua offerta, per un compenso annuo lordo pari ad € 12.285,00.

Con riferimento al punto 1 della Parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione della Società sottopone ai soci la proposta di approvazione dei provvedimenti sul capitale sociale ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.

In particolare, al punto 1.a) viene richiesto ai soci di deliberare l'integrale utilizzo delle riserve esistenti in bilancio a parziale copertura delle perdite conseguite e ammontanti a complessivi € 386.225,00.

Per quanto già esposto al punto 1 della parte ordinaria, relativo all'approvazione del bilancio e alla proposta del Consiglio di Amministrazione della Società di copertura della perdita d'esercizio, si propone di votare favorevolmente all'integrale utilizzo delle riserve esistenti in bilancio a parziale copertura delle perdite sopra menzionate, a condizione che la richiamata relazione della Società di revisione, in corso di adozione, esprima un giudizio positivo all'approvazione del bilancio.

Riguardo al punto 1.b), l'organo amministrativo della società propone di procedere all'azzeramento dell'attuale capitale sociale, sempre a parziale copertura delle perdite conseguite, e al successivo suo reintegro per l'importo di € 395.150,00, sino al raggiungimento del minimo legale, mediante un aumento inscindibile del capitale sociale, assegnando agli azionisti un termine di 40 giorni per l'esercizio del diritto di opzione.

Giova ricordare che l'art. 6 c. 19 del D.L. 78/2010 prevede che le "amministrazioni pubbliche… (tra cui le Regioni, per le quali tali disposizioni costituiscono principi ai fini del coordinamento della finanza pubblica) non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti."

Nella situazione in esame, si tratta di sottoscrivere un aumento di capitale per una fattispecie derogabile in quanto ricadente nelle ipotesi di cui all'art. 2447 c.c.

Ciò considerato, si rappresenta che con l'art. 31 della legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012, la Giunta regionale è stata autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della società Veneto Nanotech s.c.p.a., fino all'importo di € 1.500.000,00 elevando ad euro 1.830.000,00 il limite di sottoscrizione del capitale previsto dall'articolo 2 comma 1, lett. a) L.R. 20 novembre 2003 n. 32.

L'evidente finalità della norma, come rappresentato nella relazione di accompagnamento alla stessa, considerato il ruolo della società, partecipata dalla Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 20 novembre 2003, n. 32, è rafforzare il ruolo di tale soggetto quale coordinatore del Distretto Veneto per le Nanotecnologie. Dopo aver sostenuto ingenti investimenti nell'ultimo quinquennio e aver favorito lo start up di PMI innovative operanti nel settore, la Società prevede di realizzare una nuova fase di sviluppo per consolidare gli interventi nelle nanotecnologie a favore della ricerca, l'aggiornamento delle conoscenze, lo sviluppo di nuove progettualità, il supporto alla fase di trasferimento tecnologico delle attività di ricerca volta all'applicazione industriale su nuovi prodotti o su nuovi processi nel sistema delle imprese venete.

È stato inoltre approvato, con legge di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, uno stanziamento di competenza correlato a detta operazione che però non prevede una copertura di cassa.

Tuttavia si rappresenta che sottoscrizione e versamento avranno termine di 40 giorni e richiedono la possibilità di impegnare e liquidare le somme a valere sul bilancio regionale. Attività che, come noto, sono subordinate, prima alla Delibe-

razione di Giunta Regionale di assegnazione delle risorse ai centri di responsabilità e al successivo atto di impegno, nonché alla disponibilità di cassa, possibile solo con un provvedimento di Giunta di variazione della stessa, nonché alla liquidazione delle somme impegnate a favore della Società.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra menzionato, la Regione Veneto esprime il proprio voto favorevole all'aumento di capitale inscindibile fino alla ricostituzione del minimo legale, per un apporto regionale di € 143.153,00 nell'esercizio del diritto di opzione e fino all'importo massimo eventuale di € 395.150,00 esercitando il diritto di prelazione sul capitale inoptato, subordinando la sottoscrizione delle azioni all'atto di impegno contabile, nonché il versamento degli importi alla disponibilità effettiva di cassa, da realizzarsi con successivi atti inerenti e conseguenti.

Per quanto concerne il punto 2 all'o.d.g. della Parte Straordinaria, l'assemblea è chiamata a deliberare sulla proposta di aumento scindibile del capitale sociale fino a € 2.500.000,00, da eseguirsi solo dopo l'integrale sottoscrizione dell'aumento di cui al punto 1 lett. b) sopra menzionato.

In proposito si richiama nuovamente il disposto dell'art. 6 c.19 D.L. n. 78/2010 che prevede, tra le altre ipotesi di deroga, la sottoscrizione di aumenti di capitale finalizzati alla realizzazione di investimenti.

Come evidenziato al punto 2 parte ordinaria, la Società dovrà sostenere importanti nuovi investimenti nel prossimo quadriennio al fine di assicurare continuità e consentire un'ulteriore fase di sviluppo a quanto già realizzato in termini di laboratori, strumentazioni e macchinari all'avanguardia, attività di ricerca applicata e nuovi start-up, finalizzati ad accrescere la qualità delle produzioni industriali, mediante il trasferimento tecnologico dei prodotti della ricerca sulle nanotecnologie.

Tali interventi determinano ingenti esborsi finanziari per la Società nel breve periodo, le cui ricadute nel contesto economico produttivo nonché gli effetti positivi, saranno pienamente riscontrabili solo nel medio-lungo periodo.

Del resto, le ragioni a sostegno dell'aumento di capitale, non si possono limitare alle sole valutazioni di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, bensì trattandosi di investimenti nel settore delle nanotecnologie, dell'Alta tecnologia e della Ricerca avanzata, occorre valutare come tali iniziative, potranno favorire lo sviluppo del distretto veneto delle nanotecnologie, potenziando l'azione di impulso alla diffusione della ricerca scientifica e del progresso tecnico in diversi settori produttivi della Regione, necessari a sostenere la crescita del sistema economico regionale.

Ciò premesso, tenuto conto di quanto sopra esposto e dell'esborso regionale complessivo di cui al punto 1.b) parte straordinaria, si propone di aderire alla proposta di aumento di capitale sociale scindibile a € 2.500.000,00 con la sottoscrizione delle azioni spettanti nell'esercizio del diritto di opzione e di esercitare la prelazione sulle eventuali azioni inoptate, sino a concorrenza dell'importo di € 1.500.000,00 stanziato a bilancio regionale di previsione 2012, a sostegno dei richiamati programmi di sviluppo e degli investimenti da realizzare nel prossimo periodo 2012-2015, subordinando la sottoscrizione delle azioni all'atto di impegno contabile, nonché il versamento degli importi alla effettiva disponibilità di cassa, da effettuarsi con successivi atti inerenti e conseguenti.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Legge Regionale 20 novembre 2003, n. 32;

Vista la DGR n. 2951/2010;

Visto lo Statuto della società Veneto Nanotech S.C.p.A.;

Visti i Patti Parasociali sottoscritti dalla maggioranza dei Soci;

Vista la relazione sull'applicazione delle direttive regionali ex DGR n. 2951/2010 e n. 1075/2011 (Allegato A);

Visto il bilancio al 31/12/2011 della Società, la nota integrativa, la relazione ex art. 2446 e 2447 c.c., la relazione del collegio sindacale (Allegato B);

Visto il Piano industriale 2012-2015, con budget previsionale (Allegato C);

Vista la deliberazione CR n. 104 del 21 dicembre 2011, (Allegato D);

Vista la deliberazione CR n. 105 del 21 dicembre 2011, (Allegato E);

Vista la proposta del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 (Allegato F);

delibera

1. di prendere atto di quanto illustrato dalla Società nella relazione sullo stato di attuazione delle direttive di cui alla DGR 2951/2010 e DGR 1075/2011, comprese le deroghe effettuate nel 2011 e quelle ivi previste per il 2012 relativamente ai limiti imposti dalle succitate Delibere di Giunta e di invitare la Società a rendere la propria procedura interna per l'esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e di servizi, maggiormente aderente al dettato del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare dell'art. 125, nonché di dotarsi quanto prima di un Regolamento per l'assunzione del personale;

2. per quanto riguarda il punto 1) all'ordine del giorno, a condizione che la relazione della Società di Revisione esprima il proprio giudizio positivo all'approvazione dello stesso, di approvare il bilancio d'esercizio 2011 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di procedere:

- all'integrale utilizzo delle riserve esistenti in bilancio a parziale copertura delle perdite conseguite ammontanti a complessivi € 386.225,00, che sarà oggetto di specifica di autorizzazione nell'ambito del successivo punto 1.a) parte straordinaria;
- all'azzeramento dell'attuale capitale sociale, a parziale copertura delle perdite conseguite, e successivo suo reintegro sino all'importo di € 395.150,00, mediante aumento di capitale sociale inscindibile, che sarà oggetto di specifica autorizzazione nell'ambito del successivo punto 1.a) parte straordinaria;
- nel contempo di invitare la Società a perseguire, nel prossimo futuro, l'equilibrio economico-finanziario;

3. in merito al punto 2 all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto illustrato con riferimento al piano industriale 2012-2015, invitando, nel contempo, la società a perseguire nel medio-lungo periodo gli equilibri finanziari, dando adeguata copertura all'indebitamento, anche attraverso le ulteriori risorse derivanti dall'autofinanziamento, secondo i prospettati risultati positivi della gestione, al fine di evitare ulteriori ricapitalizzazioni per perdite;

4. in merito al punto 3) all'ordine del giorno, concernente la nomina del Consiglio di Amministrazione, di comunicare al Presidente del Patto le designazioni effettuate dal Consiglio regionale e di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare quali componenti del Consiglio di Amministrazione le persone che il Presidente del Patto avrà verificato essere state indicate correttamente secondo le previsioni degli artt. 3 e 4 dei Patti Parasociali, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla natura dell'incarico;

5. in merito al compenso da attribuire all'organo amministrativo, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare affinché venga riconosciuto ai consiglieri il diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e ad un gettone di presenza pari ad € 200,00;

6. in merito al punto 4) all'ordine del giorno, concernente la nomina del Collegio Sindacale, di comunicare al Presidente del Patto le designazioni effettuate dal Consiglio regionale e di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare quali componenti del Collegio Sindacale le persone che il Presidente del Patto avrà verificato essere state indicate correttamente secondo le previsioni degli artt. 3 e 4 dei Patti Parasociali, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla natura dell'incarico;

7. di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare affinché venga attribuito a ciascun componente effettivo, un compenso annuo lordo, determinato in ragione dei minimi tariffari previsti dai rispettivi ordini professionali di appartenenza, in relazione alle funzioni esplicate ed alle attività svolte, e di fissare un tetto massimo al compenso annuo lordo attribuito all'intero organo pari ad € 10.404,00;

8. in merito al punto 5), di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare affinché l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012, 2013, 2014 sia conferito alla società di revisione Audirevi s.r.l., secondo la sua offerta, per un compenso annuo lordo pari ad € 12.285,00;

9. per quanto riguarda il punto 1.a) parte straordinaria, di votare favorevolmente all'integrale utilizzo delle riserve esistenti in bilancio a parziale copertura delle perdite sopra menzionate, a condizione che la richiamata relazione della Società di revisione esprima un giudizio positivo all'approvazione del bilancio;

10. con riferimento al punto 1.b) parte straordinaria, di votare favorevolmente all'aumento di capitale sociale inscindibile fino alla ricostituzione del minimo legale, per un apporto regionale di € 143.153,00 nell'esercizio del diritto di opzione e fino all'importo massimo eventuale di € 395.150,00 esercitando il diritto di prelazione sul capitale inoptato, subordinando la sottoscrizione delle azioni all'atto di impegno contabile, nonché il versamento degli importi alla disponibilità effettiva di cassa, da realizzarsi con successivi atti inerenti e conseguenti;

11. per quanto riguarda il punto 2) parte straordinaria, di aderire, tenuto conto dell'esborso regionale complessivo di cui al punto 1.b) parte straordinaria, alla proposta di aumento di capitale sociale scindibile a € 2.500.000,00 con la sottoscrizione delle azioni spettanti nell'esercizio del diritto di opzione e di esercitare la prelazione sulle eventuali azioni inoptate, sino a concorrenza dell'importo di € 1.500.000,00 stanziato a bilancio regionale di previsione 2012, a sostegno dei richiamati programmi di sviluppo e degli investimenti da realizzare nel prossimo periodo 2012-2015, subordinando la sottoscrizione delle azioni all'atto di impegno contabile, nonché il versamento degli importi alla effettiva disponibilità di cassa, da effettuarsi con successivi atti inerenti e conseguenti;

12. di incaricare l'Assessore Roberto Ciambetti, o, in caso di sua assenza o impedimento, il Dott. Tiziano Baggio, con procura speciale del Presidente della Giunta Regionale, di rappresentare la Regione del Veneto in sede di partecipazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria della società Veneto Nanotech s.c.p.a. secondo quanto indicato nel presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 576 del 17 aprile 2012

Assegnazione di budget operativo per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 39/2001, sul capitolo 5132 "Spese postali e telegrafiche". Prima assegnazione. Direzione Affari Generali, P.O. Protocollo informatico, Flussi documentali ed Archivi. - Revoca della deliberazione della Giunta Regionale n. 475 del 3/04/2012.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza: In relazione all'intervenuta approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, si rende necessario assegnare un budget operativo, ai sensi della Legge Regionale n. 39/2001, pari ad € 500.000,00, al Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali, per il pagamento di spese postali e telegrafiche sul relativo capitolo 5132 "Spese postali e telegrafiche". Contestualmente si revoca la deliberazione n. 475 del 3/4/2012 di assegnazione di analogo budget operativo, con riferimento all'esercizio provvisorio, alla quale non è stato dato corso.

Il Vice Presidente On. le Marino Zorzato riferisce quanto segue:

La Legge Regionale 29/11/2001, n. 39, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", all'art. 49 contempla la facoltà da parte della Giunta Regionale di autorizzare budget operativi presso il Tesoriere, a favore di Dirigenti Regionali, per dar corso sollecitamente al pagamento di spese di natura operativa, quando non sia possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione della spesa;

Si ritiene che tale facoltà debba essere esercitata nei confronti delle spese postali e telegrafiche, sostenute per il pagamento delle spese per la spedizione della corrispondenza

regionale, per altri oneri postali e per gli invii tramite corriere espresso, come sotto meglio specificate, ricomprese nello specifico capitolo di bilancio 5132 "Spese postali e telegrafiche", che, per propria natura ed obbligatorietà escludono qualsiasi discrezionalità negli interventi;

La Giunta Regionale, infatti, con propria deliberazione n. 475 in data 3 aprile 2012, aveva assegnato, con riferimento all'esercizio provvisorio, autorizzato da Legge Regionale n. 6 del 31/01/2012, un budget operativo di € 230.000,00 al Dirigente della Direzione Affari Generali per il pagamento delle spese postali e telegrafiche indifferibili e urgenti connesse all'attività della Posizione Organizzativa Protocollo Informatico, Flussi documentali e Archivi della Direzione medesima;

Ora, nelle more dell'attivazione e conseguente operatività del budget operativo di cui alla richiamata DGR n. 475 del 3/04/2011, è intervenuta la Legge Regionale 6/04/2012, n. 14 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014" con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

Essendo, dunque, venuti meno i presupposti per l'attivazione del budget operativo collegato alla gestione provvisoria del bilancio ed essendo, pertanto, la predetta deliberazione n. 475 del 3/04/2012 rimasta priva di effetti giuridici, è possibile procedere alla sua revoca, disimpegnando l'impegno ivi disposto ed autorizzando, contestualmente, il budget operativo a carico del capitolo di bilancio 5132 "Spese postali e telegrafiche", per l'esercizio finanziario 2012, a favore del Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali e, in caso di sua assenza o impedimento, al Responsabile della Posizione Organizzativa Protocollo Informatico, Flussi Documentali ed Archivi, per l'importo di € 500.000,00=;

Mediante il budget operativo, potrà farsi fronte al pagamento delle seguenti spese:
- versamenti a Poste Italiane S.p.a. per conti intestati a macchine affrancatrici;
- spese per l'invio di raccomandate, assicurate, pacchi, posta prioritaria e varie;
- spese per spedizioni celeri a mezzo corriere espresso;
- spese per i servizi contemplati nei contratti attuativi dell'Accordo Quadro per la fornitura e gestione integrata di servizi postali, di cui alla DGR n. 152 del 22/02/2011, come modificata e integrata dalla DGR n. 450 del 12/04/2011;
- altre varie inerenti il capitolo di spesa;

L'utilizzo del budget operativo sarà realizzato attraverso ordinativi di pagamento e buoni di prelevamento, da trarsi presso gli sportelli del tesoriere regionale secondo le modalità indicate dalla L.R. 39/2001. Il Dirigente titolare di budget operativo o il suo sostituto sono autorizzati all'emissione di buoni di prelevamento fino all'importo massimo di € 3.000,00, al fine di provvedere al pagamento in contanti di determinati tipi di spesa;

Si ritiene, inoltre, che le spese di cui si dispone l'impegno, concernenti la tipologia spese postali e telegrafiche, non siano soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011;

Si dà atto, altresì, che per la liquidazione e la rendicontazione delle spese effettuate con il budget operativo assegnato, il Dirigente titolare dovrà attenersi alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 49 della Legge Regionale 29/11/2001, n. 39;

Peraltro, con DGR n. 491 del 3/04/2012, è stato conferito al dott. Loriano Ceroni l'incarico ad interim della Direzione Affari Generali, di cui è necessario prendere atto;

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

- Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la Legge Regionale 04/02/1980, n. 6;
- Vista la Legge Regionale 10/01/1997, n. 1;
- Vista la Legge Regionale 29/11/2001, n. 39;
- Vista la Legge Regionale 24/12/2004, n. 36;
- Vista la Legge Regionale 06/04/2012, n. 14;
- Richiamata la propria DGR n. 475 del 3/04/2012;

delibera

1. di autorizzare, per le finalità individuate in premessa, a favore del dott. Loriano Ceroni - Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali e, in caso di sua assenza o impedimento, al sostituto dott.ssa Elisabetta Scarpa - Responsabile della Posizione Organizzativa Protocollo Informatico, Flussi Documentali ed Archivi, il budget operativo sul capitolo 5132 "Spese postali e telegrafiche" del bilancio di previsione 2012, per l'importo, quale prima assegnazione, di € 500.000,00=, per il pagamento delle seguenti spese:
- versamenti a Poste Italiane S.p.a. per conti intestati a macchine affrancatrici;
- spese per l'invio di raccomandate, assicurate, pacchi, posta prioritaria e varie;
- spese per spedizioni celeri a mezzo corriere espresso;
- altre spese per i servizi previsti nell'Accordo Quadro per la fornitura e gestione integrata di servizi postali, di cui alla DGR n. 152 del 22/02/2011, come modificata e integrata dalla DGR n. 450 del 12/04/2011;
- altre varie inerenti il capitolo di spesa;

2. di revocare, per i motivi esposti in premessa, la deliberazione di Giunta Regionale n. 475 del 3/4/2012 "Assegnazione del budget operativo per l'anno 2012, con riferimento all'esercizio provvisorio per il pagamento delle spese postali e telegrafiche indifferibili e urgenti, connesse all'attività della Posizione Organizzativa Protocollo informatico, flussi documentali e archivi della Direzione Affari Generali", disponendo conseguentemente il disimpegno della somma di € 230.000,00, ivi effettuata;

3. di impegnare, a copertura del budget operativo di cui punto 1. l'importo di € 500.000,00 sul capitolo 5132 "Spese postali e telegrafiche"del bilancio di previsione 2012, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di autorizzare pagamenti in contanti, mediante ricorso a buoni di prelevamento di importo massimo di € 3.000,00= ciascuno;

5. di far obbligo al Dirigente Regionale, come sopra individuato, di produrre il rendiconto, nei modi e tempi previsti dall'art. 49 della Legge Regionale 29/11/2001, n. 39, in

originale alla Direzione Ragioneria e Tributi per il controllo di regolarità contabile, previsto dal comma 2 dell'art. 36 della più volte citata Legge Regionale n. 39/2001 e, in copia al Segretario Generale della Programmazione per la definitiva approvazione del medesimo;

6. di dare atto che le spese postali e telegrafiche di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

7. di demandare al Segretario Generale della Programmazione, l'individuazione con proprio atto del nuovo Dirigente titolare subentrante e dell'eventuale suo sostituto, qualora si determinino avvicendamenti in corso d'esercizio dei Dirigenti titolari di budget operativi, al fine di consentire la prosecuzione della gestione amministrativa e contabile dei budget assegnati;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 577 del 17 aprile 2012

Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 7 cause instaurate avanti il Tar Veneto, il Tribunale di Vicenza, la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso e Venezia, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e il Consiglio di Stato. Ratifica D.P.G.R. n. 63 del 23.03.2012.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 578 del 17 aprile 2012

Autorizzazione a proporre ricorso per regolamento di giurisdizione, ex art. 41 c.p.c., avanti la Suprema Corte di Cassazione nel procedimento promosso avanti il Tribunale di Venezia da Nuova Astoria s.r.l. ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 579 del 17 aprile 2012

N° 17 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 580 del 17 aprile 2012

N° 9 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa ed avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 581 del 17 aprile 2012

Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: avanti il Tribunale di Venezia - Sezione di Mestre n. 13747/10 R.G.N.R., il Tribunale di Venezia - Sezione di San Donà di Piave n. 13324/10 R.G.N.R.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 582 del 17 aprile 2012

Non costituzione in giudizio in numero 3 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 583 del 17 aprile 2012

Ratifiche DPGR n. 58 del 19.02.2012; n. 60 del 19.03.2012; n. 62 del 23.03.2012; n. 56 del 14.03.2012 e n. 45 del 28.02.2012, relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 584 del 17 aprile 2012

Tentativi facoltativi di conciliazione avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Padova ex art. 410 c.p.c. proposti da Piceni Maurizio, Nesci Damiano, Felicetta Luca, Lovison Simone e Gottardo Gianrino.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 585 del 17 aprile 2012

Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto e contenimento della spesa per il personale. Preventiva autorizzazione all' "Istituto Regionale per le Ville Venete" in ordine a provvedimenti sottoposti alla D.G.R. 8 novembre 2011, n. 1841.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si dà applicazione alle disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti strumentali della Regione del Veneto, emanate con deliberazione del 8 novembre 2011, n. 1841, relativamente ad alcune richieste trasmesse dall' "Istituto Regionale per le Ville Venete" per la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Premesso che in data 8 novembre 2011 è stata adottata la D.G.R. n. 1841, relativa alla razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto e al contenimento della spesa pubblica, che ha assoggettato ad autorizzazione preventiva della Giunta Regionale i seguenti atti degli enti strumentali, tra i quali rientra l'Istituto Regionale per le Ville Venete (I.R.V.V.):

- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

Con nota n. 534540 del 15 novembre 2011, il Segretario Generale della Programmazione ha provveduto ad inviare copia della deliberazione della Giunta Regionale n. 1841 del 8.11.2011 a tutti gli enti strumentali e alle aziende interessate, invitandoli ad attenersi agli indirizzi impartiti dai Segretari regionali, per gli ambiti di propria competenza, al fine dello svolgimento dell'istruttoria dei provvedimenti posti all'adozione della Giunta Regionale.

Con successiva nota n. 37038 del 25 gennaio 2012, il Segretario Regionale per la Cultura ha dettato, in riferimento all'I.R.V.V., ente strumentale di propria competenza, le istruzioni operative a cui dovrà attenersi la Direzione Beni Culturali per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla predetta deliberazione.

A tal fine l'Istituto è tenuto a motivare la richiesta giustificandone l'eventuale l'urgenza e precisando l'invarianza o la riduzione di spesa.

In particolare la necessità di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, deve inoltre essere dimostrata in relazione alla necessità di assicurare le funzionalità dell'Istituto, senza soluzioni di continuità derivanti dalla carenza delle specifiche mansioni di cui si chiede l'inserimento.

L'I.R.V.V. ha formulato le seguenti richieste di autorizzazione preventiva:

- richiesta di autorizzazione preventiva per l'integrazione del fondo risorse decentrate anno 2011 (comparto), nonché per l'integrazione del fondo retribuzione di posizione e di risultato anno 2011 (area dirigenza) (n. prot. 3341 del 7.12.2011),
- richiesta di autorizzazione preventiva per la copertura dei posti che si renderanno vacanti a seguito del trasferimento presso la Regione del Veneto di n. 4 dipendenti, nell'ambito di uno specifico procedimento di mobilità interistituzionale, motivato dallo spostamento della nuova sede operativa dell'IRVV, da Venezia a Villa Venier Contarini di Mira (n. prot. 3343 del 7.12.2011);
- richiesta di autorizzazione preventiva per l'attivazione di un comando di un dipendente di altra amministrazione per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili (n. prot. 3479 del 23.12.2011).
- richiesta di autorizzazione preventiva per la definizione della data di trasferimento del Dott. Sergio Gallo in qualità di dirigente del Servizio Amministrativo, attualmente in comando dal Comune di Vittorio Veneto (n. prot. 3342 del 7.12.2011);

Riguardo quest'ultimo punto, è da rilevare che il dott. Gallo presta da tempo servizio presso l'Istituto, in posizione di comando dal Comune di Vittorio Veneto. Infatti, con deliberazione del C.d.A. del 16.5.2007 n. 11, veniva attivato il comando in entrata in sostituzione del precedente dirigente amministrativo, prevedendo fin da allora che si dovesse successivamente procedere al suo trasferimento definitivo nei ruoli dell'Istituto. Protrattosi, per varie ragioni, il periodo transitorio di proroga del comando, è da segnalare che, essendosi determinata l'esigenza di trasferimento definitivo all'I.R.V.V., l'Istituto ha disposto con delibera del C.d.A. n. 25 del 16.12.2011, l'ulteriore proroga del comando del dirigente amministrativo fino al 15.5.2012.

Permanendo la temporanea previsione della DGR 1841/2011 che riduce ai soli casi eccezionali le possibilità di assunzione, risulta preferibile non procedere, per il momento, all'autorizzazione preventiva per il trasferimento del dirigente, riservando una successiva eventuale valutazione in merito sulla base delle disposizioni vigenti alla scadenza del periodo transitorio previsto dalla DGR n. 1841/2011.

L'orientamento esposto su tale punto è peraltro condiviso dalla Direzione Risorse Umane nel parere espresso dalla stessa con nota n. prot. 101701 del 2.03.2012.

In ordine alla richiesta di autorizzazione preventiva per l'integrazione del fondo risorse decentrate anno 2011 (comparto), nonché per l'integrazione del fondo retribuzione di posizione e di risultato anno 2011 (area dirigenza), la Direzione Risorse Umane con la predetta medesima nota del 2.03.2012, si è espressa nel merito. In adesione a quanto espresso dalla predetta Direzione, si ritiene di chiedere chiarimenti sulla determinazione dell'ammontare degli importi ad integrazione dei fondi integrativi, procrastinando pertanto il provvedimento autorizzatorio, acquisite e valutate le predette integrazioni.

Relativamente alla richiesta di autorizzazione preventiva per la copertura dei posti che si renderanno vacanti a seguito del trasferimento presso la Regione del Veneto di n. 4 dipendenti, nell'ambito di uno specifico procedimento di mobilità interistituzionale, motivato dallo spostamento della nuova sede operativa dell'IRVV, da Venezia a Villa Venier Contarini di Mira, la Direzione Risorse Umane, con la medesima nota ha espresso parere favorevole in merito alla copertura dei posti che si renderanno vacanti con dipendenti di pari categoria rispetto a quelli che hanno presentato domanda di mobilità, precisando però che nella eventuale ipotesi di copertura dei posti vacanti con dipendenti di categoria superiore, ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa, vi dovrà essere una corrispondente riduzione nella dotazione organica dei posti di categoria inferiore. In ragione di ciò si ritiene di esprimere parere favorevole, nel rispetto delle precisazioni formulate dalla Direzione Risorse Umane.

Infine, in ordine alla richiesta di autorizzazione preventiva per l'attivazione di un comando di un dipendente di altra amministrazione per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili, si ritiene di procedere alla preventiva autorizzazione, visto il parere favorevole della Direzione Risorse Umane, salvo il rispetto dell'invarianza della spesa di cui alla citata nota 37038 del 25.1.2012 del Segretario Regionale per la Cultura.

Il relatore conclude la propria relazione, proponendo

all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il D. L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

Vista la D.G.R. n. 1841 del 8 novembre 2011 ad oggetto: "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva";

Vista la L.R. n. 63 del 24 agosto 1979 ad oggetto: "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete -I.R.V.V.";

Vista la L.R. n. 53 del 18 dicembre 1993 ad oggetto: "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali";

Vista la L.R. n. 15 del 28 gennaio 1985 ad oggetto: "Organizzazione amministrativa, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Istituto regionale per le Ville Venete";

Vista la nota del Segretario regionale per la Cultura n. prot. 37038 del 25 gennaio 2012;

Visti i pareri espressi con nota n. 101701 del 2.03.2012 dalla Direzione Risorse Umane;

delibera

1. di concedere l'autorizzazione preventiva per il comando di un dipendente di altra amministrazione, per un periodo di sei mesi eventualmente prorogabili, purchè sia rispettato il limite dell'invarianza di spesa.
2. di autorizzare, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate in premessa, la copertura dei posti che si renderanno vacanti a seguito del trasferimento presso la Regione del Veneto di n. 4 dipendenti, nell'ambito di uno specifico procedimento di mobilità interistituzionale, motivato dallo spostamento della nuova sede operativa dell'IRVV, da Venezia a Villa Venier Contarini di Mira;
3. di non procedere all'autorizzazione preventiva per il trasferimento del dirigente amministrativo attualmente in posizione di comando dal Comune di Vittorio Veneto fino al 15.5.2012, riservando una successiva ed eventuale valutazione in merito sulla base delle disposizioni vigenti alla scadenza del periodo transitorio previsto dalla DGR n. 1841/2011;
4. di chiedere, in ordine all'integrazione del fondo risorse decentrate anno 2011 (comparto), nonché per l'integrazione del fondo retribuzione di posizione e di risultato anno 2011 (area dirigenza), chiarimenti sulla determinazione dell'ammontare degli importi ad integrazione dei fondi integrativi, procrastinando pertanto il provvedimento autorizzatorio a seguito di acquisizione della predetta documentazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare il Dirigente della Direzione Beni Cultuali dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 586 del 17 aprile 2012

Approvazione dello studio per la Valutazione di Incidenza relativo al progetto definitivo per la realizzazione del nuovo Distretto Sanitario n. 2 del Lido di Venezia. (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articolo 5; D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006.)

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Approvazione dello studio per la Valutazione di Incidenza relativo al progetto definitivo per la realizzazione del nuovo Distretto Sanitario n. 2.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE, finalizzata a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri, prevede l'adozione di opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché le perturbazioni, suscettibili di avere conseguenze significative, sulle specie per cui i siti della rete Natura 2000 sono stati individuati. L'art. 6, commi 3 e 4, della succitata direttiva comunitaria riconosce la Valutazione di Incidenza come uno strumento a disposizione dello Stato membro per garantirne una sua corretta applicazione; esso infatti prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve essere oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

A tal riguardo, con i provvedimenti di recepimento della summenzionata direttiva comunitaria (DD.PP.RR. 357/97 e 120/03), lo Stato Italiano ha riconosciuto, per quanto di competenza, l'autonomia disciplinare in merito alla procedura di Valutazione di Incidenza alle Regioni e alle Province Autonome.

In considerazione di ciò la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 740 del 14 marzo 2006, ha trattenuto in capo a sé la competenza all'approvazione dello studio per la Valutazione di Incidenza per le opere di competenza statale ed ha affidato al Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, il compito di esprimere il parere sugli elaborati che costituiscono lo studio. Successivamente, con la deliberazione di G.R. n. 3227 del 21 dicembre 2010, l'incarico di Autorità competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale è stato attribuito al Segretario Regionale per le Infrastrutture, anche per quanto riguarda il compito di

esprimere alla Giunta Regionale il proprio parere obbligatorio sugli studi di incidenza riguardanti opere dello stato o nei casi di contenzioso, il quale si avvale per l'istruttoria tecnica del Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV).

Nell'ambito delle iniziative finalizzate alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, art. 13, individua per l'isola del Lido di Venezia la realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi di Venezia, provvedendo in tal modo a dar una prima attuazione al Protocollo d'Intesa stipulato a Venezia il 9 maggio 2007 fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Veneto, il comune di Venezia e l'Azienda ULSS 12 Veneziana. Con il precitato Protocollo d'Intesa i sottoscriventi si impegnano a concorrere alla riqualificazione dell'isola del Lido attraverso la valorizzazione delle aree dell'"Ex Ospedale al Mare", il rilancio delle attività congressuali e culturali con la realizzazione del nuovo Palazzo del cinema e dei congressi. In tale contesto, una successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3791/09, art. 11, riconosce le medesime finalità di cui sopra anche per ogni altro intervento nella medesima Isola del Lido territorialmente, urbanisticamente, ambientalmente o funzionalmente correlato alla riqualificazione, anche su proposta di soggetti privati previa approvazione da parte di apposita Conferenza di Servizi presieduta dal Segretario all'Ambiente e Territorio della Regione Veneto, alla quale sono chiamate a partecipare tutte le Amministrazioni pubbliche coinvolte.

Pertanto, in riferimento agli obblighi previsti dalla Direttiva Comunitaria 92/43/CEE, art. 6, il Commissario Delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo studio per la Valutazione di Incidenza relativo al progetto definitivo per la realizzazione del nuovo Distretto Sanitario n. 2 del Lido di Venezia con nota n. 38/COMM/2012 del 29 febbraio 2012, acquisita dall'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con prot. n. 98208 del 29/02/2012, ad integrazione del precedente studio trasmesso dal medesimo Commissario delegato n. 874/COMM/2011 del 15 novembre 2011. Il progetto prevede nello specifico la realizzazione di due nuove strutture funzionali allo spostamento degli attuali servizi sanitari dell'isola del Lido di Venezia, concentrati attualmente nel Padiglione Rossi del complesso denominato "Ex Ospedale al Mare", in aree già interessate da complessi immobiliari esistenti La prima struttura funzionale, destinata ai servizi di riabilitazione, è collocata nel complesso denominato "Istituto Carlo Steeb", in località Alberoni al Lido di Venezia; la seconda struttura funzionale, destinata ad ospitare i rimanenti servizi dell'attuale Distretto Sanitario (Punto di Primo Intervento; Servizio di Radiologia, assistenza domiciliare infermieristica e ambulatorio infermieristico; Anagrafe Sanitaria, Sportello Integrato, CUP, Servizio Prelievi e Servizio Sociale; Poliambulatori; Servizio Dialisi; Servizi UOFEE e Servizio di prevenzione e riabilitazione dell'età evolutiva; Servizio di Riabilitazione Cardiologia; Servizi amministrativi e di direzione del Distretto), è collocata nei padiglioni "Maternità" e "Isolamento" del complesso denominato "Ex Ospedale al Mare". Gli interventi previsti dal progetto definitivo in argomento sono localizzati in aree esterne ai siti della rete Natura 2000 del Veneto ad eccezione dell'intervento di posa del manufatto scatolare del sistema di alimentazione delle piscine con acqua di mare che ricade all'interno del sito SIC/ZPS IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei".

Lo studio per la Valutazione di Incidenza in argomento, redatto ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006, ha quindi verificato che per tali interventi non si riconoscono effetti significativi negativi rispetto ad habitat, o specie, anche prioritari, segnalati nella scheda dei formulari standard dei siti medesimi. Pertanto, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale dello studio di incidenza relativo agli interventi di cui sopra, l'Autorità Competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale, acquisito il verbale di istruttoria tecnica del 22/03/2012, n. 51, relativo al progetto in oggetto, ha espresso in data 26/03/2012 parere favorevole con prescrizioni in ordine al citato studio, costituente allegato A al presente provvedimento.

Ritenuto di confermare quanto disposto dal citato parere, si ritiene di approvare, ai soli fini della tutela e dell'attuazione della rete ecologica europea Natura 2000 individuata nel Veneto, lo studio per la Valutazione di Incidenza, Selezione Preliminare (Screening), relativo al progetto definitivo per la realizzazione del nuovo Distretto Sanitario n. 2 del Lido di Venezia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste le Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

Visti i D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e 12 marzo 2003, n. 120;

Viste le D.G.R. 31 gennaio 2006, n. 192 e 14 marzo 2006, n. 740;

Vista la D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173;

Vista la D.G.R. 21 dicembre 2010, n. 3227;

delibera

1. di approvare lo studio di Selezione Preliminare (Screening) per la Valutazione di Incidenza relativo al progetto definitivo per la realizzazione del nuovo Distretto Sanitario n. 2 del Lido di Venezia, secondo quanto riportato nel parere (Allegato A) del Segretario Regionale per le Infrastrutture, espresso in data 26/03/2012;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
3. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 587 del 17 aprile 2012

Autorizzazione all'avvio delle trattative per alienazione/permuta di terreni afferenti la linea ferroviaria Adria - Mestre in Comune di Piove di Sacco.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si propone di autorizzare l'avvio delle trattative con la società RRG Immobiliare srl per la permuta di terreni pertinenti la linea ferroviaria Adria - Mestre, al fine di acquisire la volontà dell'Ente a negoziare con la società richiedente.

I terreni oggetto di negoziazione si trovano in Comune di Piove di Sacco in prossimità della stazione ferroviaria lungo la via S. Nicolò, ed hanno una estensione complessiva di circa mq 577.

Trattandosi di permuta di terreni aventi superfici differenti, dovrà essere predisposta perizia di stima per la determinazione del valore e del relativo conguaglio a favore dell'Amministrazione Regionale, al fine di proporre l'alienazione mediante trattativa privata.

Trattandosi di porzione di bene di recente acquisizione e di patrimonio disponibile di modesta entità si può procedere indipendentemente dall'attuazione dell'art. 16 della L.r. 7/2011, perseguendo le medesime finalità.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. n. 422 del 19.11.1997 in attuazione della Legge 15.03.1997, n. 59 ha conferito alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione inerenti i servizi ferroviari d'interesse regionale e locale fissando, altresì, i criteri di organizzazione del trasporto pubblico locale.

Con accordo di programma sottoscritto ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 19.11.1997 n. 422 in data 08.02.2000, tra il Ministero dei Trasporti e la Regione del Veneto, sono state definite le modalità di trasferimento delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti tutti i servizi di trasporto ferroviario a qualunque titolo svolti dalla Gestione Commissariale Governativa "Ferrovie Venete", per il ramo aziendale relativo alla linea ferroviaria Adria - Mestre, nonché il trasferimento dei beni, degli impianti e delle infrastrutture in uso alla suddetta gestione.

Con deliberazione n° 1002 del 12.07.2011 la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi a sottoscrivere tutti gli atti necessari al trasferimento dei beni immobili, in nome e per conto dell'Amministrazione Regionale, da porre in essere in base a quanto disposto dall'art. 3 dell'accordo di programma e dell'art. 4 comma 6 del DPCM 16.11.2000; successivamente con verbale di trasferimento sottoscritto in data 6.10.2011 e in seguito trascritto in data, 18/10/2011, 21/10/2011, 28/10/2011, 31/10/2011 presso le competenti Conservatorie dei RR.II. di Venezia, Padova, Rovigo e Chioggia, ora Servizio di pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, i beni immobili afferenti la linea ferroviaria Adria - Mestre, sono stati definitivamente acquisiti al demanio e patrimonio della Regione del Veneto.

Nelle more della definizione del processo di trasferimento dei beni immobili succitato è pervenuta alla Direzione Demanio Patrimonio e Sedi, la richiesta di acquisizione/permuta di terreni in Comune di Piove di Sacco da parte della società R.R.G. Immobiliare SRL, relativi a terreni riguardanti la linea ferroviaria in argomento.

Con la richiesta in epigrafe la società chiede di poter acquisire un terreno identificato, catastalmente, con porzione del mappale 140 del foglio 20 del Comune di Piove di Sacco per una superficie di circa 500 mq, al fine di annetterlo al terreno di proprietà identificato dal mappale 13; il terreno oggetto di alienazione si configura come pertinenza, non utilizzata da tempo per scopi ferroviari, che si insinua all'interno delle proprietà private, un tempo utilizzato come raccordo ferroviario per linea ferroviaria diretta verso Padova oggi dismessa. La società propone, inoltre, di compensare parte dell'acquisto con una porzione di terreno del mappale 13 di circa mq 77 di proprietà della società, ubicata ad est del mappale stesso, di fatto annessa all'area al casello ferroviario e quindi di maggior interesse per la Regione del Veneto. Per una migliore identificazione dei terreni oggetto di acquisto/permuta si allega planimetria (allegato A), con una indicazione sommaria delle superfici.

Al fine di verificare la fattibilità della richiesta presentata e nell'attesa della conclusione del trasferimento dei beni, la Direzione Demanio Patrimonio e Sedi, ha avviato una pre - istruttoria, col fine di acquisire i pareri tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Trasporti Impianti fissi per il Veneto, l'Emilia Romagna ed il Friuli V.G., competente in materia di sicurezza per l'esercizio ferroviario e della società Sistemi Territoriali Spa, concessionaria del servizio ferroviario.

Con nota prot. 719/B241-d in data 24.03.2011 il competente ufficio del Ministero dei Trasporti ha espresso parere favorevole all'alienazione rappresentando che il bene oggetto di alienazione non risulta necessario a garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario; analogo parere favorevole è stato espresso dalla società Sistemi Territoriali Spa, con nota prot. 1649 in data 30.07.2011, con la puntualizzazione che il terreno oggetto di alienazione/permuta identificato da porzione del mappale 140, non risulta strumentale all'esercizio ferroviario e non ne risulta prevedibile una sua utilizzazione in futuro, mentre evidenzia che porzione del mappale 13, di proprietà della società R.R.G. Immobiliare s.r.l., risulta di fatto pertinenza del casello n. 2 di Piove di Sacco e, quindi, funzionale al casello stesso, e pertanto risulta opportuna l'acquisizione.

Accertata la compatibilità tecnica della richiesta presentata con la necessità di garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario, e, di fatto, potendo solo ora la Regione del Veneto disporre dei beni poiché proprietaria degli stessi, necessita ora autorizzare il Dirigente Regionale della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi, coadiuvato dall'U.C. Demanio e Patrimonio a condurre le trattative per alienare/permutare i terreni ponendo in essere tutti gli atti necessari per poter conoscere il valore dei beni da trasferire da proporre alla ditta richiedente, acquisendo perizia di stima da parte degli uffici regionali e congruità sulla medesima dall'Agenzia del Territorio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito Il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento

in questione, ai sensi dell'art. 33 comma 2, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D.Lgs 19.11.1997, n. 422 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15.03.1997, n. 59;

Visto l'Accordo di Programma sottoscritto in data 08.02.2000 per l'attuazione della delega prevista dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 422/1997;

Visto il DPCM. 16.11.2000 - Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 9 e 12 del D.Lgs 19.11.1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale;

Vista la L.R. n. 1/1997;

Visto il verbale di trasferimento definitivo dei beni immobili della ferrovia Adria - Mestre sottoscritto in data 6.10.2011;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Trasporti Impianti fissi per il Veneto, l'Emilia Romagna ed il Friuli V.G, con nota prot. 719/B241-d in data 24.03.2011.

Visto il parere favorevole espresso Ministero dalla società Sistemi Territoriali Spa, con nota prot. 1649 in data 30.07.2011.

delibera

1. di prendere atto della richiesta di alienazione/permuta presentata dalla ditta R.R.G. Immobiliare Srl tesa ad acquisire la disponibilità di una porzione del mappale 140 foglio 20 del Comune di Piove di Sacco, col fine di annetterlo al terreno di proprietà identificato dal mappale 13, secondo lo schema planimetrico allegato A alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, coadiuvato dall'U.C. Demanio e Patrimonio, ad avviare le trattative con la società R.R.G. Immobiliare Srl, nonché a porre in essere tutti gli atti necessari per conoscere il valore dei beni oggetto di alienazione/permuta, acquisendo apposita perizia di stima da parte degli uffici regionali e conseguente congruità dell'Agenzia del Territorio;
3. di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta Regionale saranno ratificati gli accordi raggiunti con la società in merito all'alienazione/permuta dei beni;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 589 del 17 aprile 2012

Comune di Casaleone (VR). Piano di Assetto del Territorio Ratifica ai sensi del 6° comma - Art. 15 - Legge Regionale 23.04.2004, n. 11.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Si tratta della ratifica della Conferenza dei Servizi di approvazione di un Piano di Assetto del Territorio, interessante il Comune di Casaleone (VR), redatto ai sensi dell'Art. 15 della L.R. 23.04.2004, n. 11.

Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

"Con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Casaleone (VR) n. 154 del 14.09.2005 e successiva di modifica G.C. n. 133 del 7.01.2007 esecutive entrambe a tutti gli effetti, è stato approvato il documento preliminare e schema di accordo di pianificazione per la stesura del Piano di Assetto del Territoriale, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 23.04.2004 n. 11.

Il Comune ha predisposto la Relazione Ambientale al Documento Preliminare e provveduto ad acquisire il parere n. 105 del 18.12.2007, con prescrizioni, della Commissione Regionale VAS in merito alla "Relazione ambientale al Documento Preliminare del Piano di Assetto del Territorio".

In data 15.01.2008 è stato sottoscritto l'accordo di pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 23.04.2004, n. 11 tra la Regione Veneto, la Provincia di Verona e il Sindaco del Comune di Casaleone.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimenti di Giunta del Comune di Casaleone n. 67 del 16.04.2008.

In data 11.01.2010 è stato redatto il verbale di sottoscrizione degli elaborati del P.A.T. del Comune di Casaleone.

Con deliberazione di Consiglio Comunale di Casaleone n. 4 del 27.01.2010 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune hanno adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.).

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta: Albo Pretorio del Comune di Casaleone dal 11/02/2010 al 12/03/2010 - Albo Pretorio della Provincia di Verona dal 16/02/2010 al 18/03/2010 - sito internet del Comune di Casaleone dal 11/02/2010 ad oggi - quotidiano L'Arena del 14/02/2010 - quotidiano Il Gazzettino del 17/02/2010 - Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 26.02.2010. A seguito della pubblicazione, sono pervenute complessivamente al Comune, n. 17 osservazioni al PAT delle quale due attinenti a questioni inerenti al Rapporto Ambientale.

La commissione regionale V.A.S. con nota del 10.05.2011 prot. 223614, ha trasmesso il provvedimento n. 2 del 15.04.2011, con il quale ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni, ai sensi della DGR n. 791/2009.

Alla Regione risulta pervenuta una osservazione.

Il dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio con proprio Decreto n. 90 del 24.10.2011 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12.12.2006.

Il PAT del Comune di Casaleone, è stato sottoposto all'esame del Comitato previsto ai sensi del II comma dell'art. 27 della L.R. 11/2004 in data 25.01.2012, arg. 6, con esito favorevole ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, con alcune precisazioni e prescrizioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 6

del 25.01.2012 del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

In data 14.03.2012, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, si è riunita, presso gli Uffici della Direzione Urbanistica della Regione del Veneto in Venezia, la conferenza di servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Casaleone (VR), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 4 del 27.01.2010, con le seguenti precisazioni:

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n. 6 del 25/01/2012 e agli atti in essa richiamati;

2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della VTR, che viene allegato al presente verbale;

3. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, adottati con deliberazione di Consiglio sopraccitata ed aggiornati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni accolte e delle integrazioni apportate a seguito del parere della VTR, con le precisazioni sopraesposte e della Commissione regionale VAS, costituenti il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Casaleone;

- Tav. 1: "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale";
- Tav. 2: "Carta delle invarianti";
- Tav. 3: "Carta delle fragilità";
- Tav. 4: "Carta della trasformabilità";
- Relazione Tecnica;
- Relazione Sintetica;
- Norme Tecniche Generali;
- Norme di Attuazione ATO;
- Relazione del Quadro Conoscitivo e Banche Dati;
- VAS Rapporto Ambientale;
- VAS Sintesi non Tecnica;
- VAS Dichiarazione di Sintesi;
- Quadro Conoscitivo e elaborati del PAT su supporto informatico (n. 1 DVD contenente la documentazione di analisi, Valutazione di Incidenza Ambientale, Indagine Agronomica, Indagine Geologica, ecc)."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'alt. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Casaleone (VR), a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 14.03.2012, il cui verbale costituisce l'Allegato A alla presente deliberazione;

2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3) di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;

4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

5) ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e smi, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione, oggetto di istruttoria, presso l'Ufficio Tecnico del Comune interessato, presso la Regione Veneto - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) e Direzione Urbanistica e Paesaggio, Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

Allegato *(omissis)*



L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 590 del 17 aprile 2012

Comune di Crespadoro (VI). Piano Regolatore Generale - Variante parziale n. 8. Adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24.02.2005. Rettifica Parere VTR n. 57 del 22.03.2010 e n. 178 del 14.10.2010, nonché delle DGR n. 1333 del 11.05.2010 e DGR n. 2692 del 16.11.2010
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Approvazione della rettifica della variante al Piano Regolatore del Comune di Crespadoro (VI), adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24.02.2005, e approvata ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 con n. 1333 del 11.05.2010 e definitivamente con DGR n. 2692 del 16.11.2010.

Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Crespadoro (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2165 in data 27.04.1982 e successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 2 del 24.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale n. 8 al P.R.G., trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 6546 in data 28.12.2005, acquisita agli atti della Regione in data 29.12.2005 con n. prot. 876380/47.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 18 osservazioni di cui n. 15 nei termini e n. 3 fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 21.12.2005.

Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

Il Comune, con nota del 11.09.2008, prot. 4344, ha trasmesso quanto richiesto dalla Direzione Urbanistica Regionale.

L'Ufficio Regionale del Genio civile di Vicenza, con nota del 2.01.2009 prot. 61/57.00, in base alla DGR n. 3637 del 13.12.2002, ha espresso parere favorevole alla variante urbanistica. Sempre l'Unità periferica del Genio civile di Vicenza, in merito alla variante in argomento, in base a quanto dispone l'art. 13 della L. 64/1974, ha espresso il proprio parere in data 30.12.2008 prot. 691310.

Il Comune con nota del 12.01.2009 prot. 124, pervenuta alla Direzione Urbanistica Regionale tramite fax il 12.01.2009 prot. 14246, ha integrato la documentazione inviata con il parere geomorfologica e al parere reso ai sensi della DGR n. 1322/2006.

La variante parziale n. 8 al Piano Regolatore Generale del Comune di Crespadoro (VI), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24.02.2005, è stata esaminata dal Comitato previsto ai sensi del 2° comma dell'art. 27 della L.R. 11/2004, nella seduta del 22.03.2010, Arg. n. 57, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, successivamente approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1333 del 11.05.2010 con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 22.07.2010 ha controdedotto entro i termini alle proposte di modifica e in data 27.07.2010 con nota prot. 3644, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta Regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 29.07.2010 prot. 412063.

La Giunta Regionale con delibera n. 1333 del 11.05.2010, ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante al Piano Regolatore Generale, con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica Regionale n. 57 del 22.03.2010.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 22.07.2010 ha controdedotto entro i termini alle proposte di modifica e in data 27.07.2010 con nota prot. 3644, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta Regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 29.07.2010 prot. 412063.

La Giunta Regionale con propria Delibera n. 2692 del 16.11.2010, ha ritenuto meritevole di approvazione definitiva la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Crespadoro (VI), facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica Regionale n. 178 del 14.10.2010.

Il Comune con nota del 29.11.2011 prot. 4726, pervenuta alla Struttura Regionale Urbanistica il 06.12.2011 prot. n. 570694, ha chiesto che contrariamente a quanto espresso dalla VTR sulle Zone Agricole, venga mantenuta la classificazione urbanistica delle aree agricole previgente alla variante al P.R.G. n. 8, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24.02.2005, atteso che il PRG vigente del Comune prevedeva la suddivisione del territorio agricolo in sottozone.

Ciò premesso, al fine di garantire la dovuta certezza amministrativa, si rende necessario provvedere alla rettifica del parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. n. 11/2004, n. 57 del 22.03.2010 e n. 178 del 14.10.2010 nonché delle deliberazioni di Giunta Regionale Regionale n. 1333 del 11.05.2010 e n. 2692 del 16.11.2010, ripristinando la previgente destinazione urbanistica delle zone.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11, e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare la rettifica al Parere espresso dal Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. n. 11/2004, n. 57 del 22.03.2010 e n. 178 del 14.10.2010, nel senso di fare proprio il contenuto del Parere della VTR n. 31 del 29.03.2012, che sostituisce per le aree agricole interessate i due precedenti pareri del Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale sopracitati così come esposto in premessa, riguardanti la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Crespadoro (VI), adottata con delibera di C.C. n. 2 del 24.02.2005, e approvata deliberazioni di Giunta Regionale n. 1333 del 11.05.2010 e n. 2692 del 16.11.2010 ai sensi della L.R. 61/1985, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 31 del 29.03.2012, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento;

2) di dare atto che gli elaborati costituenti il progetto sono quelli elencati nella precedente deliberazione di Giunta Regionale n. 1333 del 11.05.2010 e n. 2692 del 16.11.2010., con l'inserimento delle modifiche allora proposte.

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4) di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 31 del 29.03.2012

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n. 11, art. 27, II comma, si è riunito in data 29.03.2012;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando la rettifica alla variante ai sensi dell'art. 44 della L.R. 27.06.1985, n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 142605/62.02, in data 26.03.2012, ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 29.03.2012, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la DGR n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art. 27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 31 del 29.03.2012 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la rettifica alla Variante al Piano Regolatore Generale n. 8 del Comune di Crespadoro (VI), adottata con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24.02.2005, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, ai sensi della L.R. 61/1985.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parerere del Comitato. Argomento n. 31 in data 29.03.2012

PREMESSE

- Il Comune di Crespadoro (VI) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2165 in data 27.04.1982 e successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio n. 2 del 24.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale n. 8 al P.R.G., trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 6546 in data 28.12.2005, acquisita agli atti della Regione in data 29.12.2005 con n. prot. 876380/47.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 18 osservazioni di cui n. 15 nei termini e n. 3 fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 21.12.2005.

- Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

- Il Comune, con nota del 11.09.2008 prot. 4344, ha trasmesso quanto richiesto dalla Direzione Urbanistica Regionale.

- L'Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza, con nota del 02.01.2009 prot. 61/57.00, in base alla DGR n. 3637 del 13.12.2002, ha espresso parere favorevole alla variante urbanistica. Sempre l'Unità periferica del Genio Civile di Vicenza, in merito alla variante in argomento, in base a quanto dispone l'art. 13 della L. 64/1974, ha espresso il proprio parere in data 30.12.2008 prot. 691310.

- Si sottolinea che sul territorio del Comune di Crespadoro (VI) è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta Regionale n. 1522 del 7.6.2002 ai sensi del DPR 8.9.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE "; più precisamente il SIC in argomento riguarda: IT 3210040 (Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine). A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza.

- Il Comune con nota del 12.01.2009 prot. 124, pervenuta alla Direzione Urbanistica Regionale tramite fax il 12.01.2009 prot. 14246, ha integrato la documentazione inviata con il parere geomorfologica e al parere reso ai sensi della DGR n. 1322/2006.

- La variante parziale n. 8 al Piano Regolatore Generale del Comune di Crespadoro (VI), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24.02.2005, è stata esaminata dal Comitato previsto ai sensi del 2° comma dell'art. 27 della L.R. 11/2004, nella seduta del 22.03.2010 Arg. n. 57 con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, successivamente approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1333 del 11.05.2010 con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.

- Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 22.07.2010 ha controdedotto entro i termini alle proposte di modifica e in data 27.07.2010 con nota prot. 3644, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta Regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 29.07.2010 prot. 412063.

- La Giunta Regionale con delibera n. 1333 del 11.05.2010, ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante al Piano Regolatore Generale, con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica Regionale n. 57 del 22.03.2010.

- Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 22.07.2010 ha controdedotto entro i termini alle proposte di modifica e in data 27.07.2010 con nota prot. 3644, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta Regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 29.07.2010 prot. 412063.

- La Giunta Regionale con propria Delibera n. 2692 del 16.11.2010, ha ritenuto meritevole di approvazione definitiva la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Crespadoro (VI), facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica Regionale n. 178 del 14.10.2010.

- Il Comune con nota del 29.11.2011 prot. 4726, pervenuta alla Struttura Regionale Urbanistica il 06.12.2011 prot. n. 570694, ha chiesto che contrariamente a quanto espresso dalla VTR sulle Zone Agricole, venga mantenuta la classificazione urbanistica delle aree agricole previgente alla variante al P.R.G. n. 8, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24.02.2005, atteso che il PRG vigente del Comune prevedeva la suddivisione del territorio agricolo in sottozone.

VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI

Oggetto del presente parere risulta essere solo ed esclusivamente il parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. n. 11/2004 n. 57 del 22.03.2010 e n. 178 del 14.10.2010, ove, relativamente alla suddivisione del territorio agricolo in ZTO E1, E2 ed E4, vista la carenza della documentazione presentata, come previsto dalla L.R. 61/1985, venivano stralciate le previsioni delle ZTO E1, ed E2 con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, precisando che il "Comune provveda, in sede di controdeduzioni, a predisporre apposita indagine agronomica. Qualora il Comune non controdeduca, con esclusione delle E4, l'intero territorio prenderò a classificazione di ZTO E1."

Il Comune, al riguardo delle zone Agricole, non ha provveduto a contro dedurre alle proposte di modifica introdotte, per cui in sede di approvazione definitiva, la VTR con proprio parere n. 178 del 14.10.2010, si era così espressa: "Rilevato che la documentazione relativa alla suddivisione delle zone agricole non era stata adottata in origine nella deliberazione consiliare di adozione della variante, e nemmeno lo è stata ora in sede di controdeduzioni, non si condivide quanto controdedotto, riconfermando il precedente parere."

Rilevato che la cartografia del PRG del Comune di Crespadoro prevedeva già la suddivisione del territorio agricolo

in ZTO E1 ed E2, come da parere della Commissione Tecnica Regionale n. 32 del 04.02.1981, contenuto nella DGR n. 2165 in data 27.04.1982

Ciò premesso, al fine di garantire la dovuta certezza amministrativa, si rende necessario provvedere alla rettifica del parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. n. 11/2004, n. 57 del 22.03.2010 e n. 178 del 14.10.2010 nonché delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1333 del 11.05.2010 e n. 2692 del 16.11.2010, ripristinando la previgente destinazione urbanistica delle zone.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere

1) di rettificare il parere della VTR n. 57 del 22.03.2010 e n. 178 del 14.10.2010, relativi alla variante parziale n. 8/2005 del Comune di Crespadoro adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24.02.2005, ripristinando la previgente destinazione urbanistica delle zone agricole;

2) di proporre alla Giunta Regionale di rettificare le proprie Deliberazioni n. 1333 del 11.05.2010 e DGR n. 2692 del 16.11.2010;

3) di dare atto che gli elaborati costituenti il progetto sono quelli elencati nelle precedenti deliberazioni di Giunta Regionale n. 1333 del 11.05.2010 e DGR n. 2692 del 16.11.2010.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 591 del 17 aprile 2012

Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI). Piano Regolatore Generale - Variante ai sensi del DPR 8 giugno 2001, n. 327 per progetto definitivo relativo ad ampliamento scuola media ad uso spogliatoi. DCC n. 40 del 30.11.2010.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Ampliamento della scuola media ad uso spogliatoi in attesa della realizzazione del polo scolastico integrato.

Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 7197 in data 16.12.1991, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 40 del 30.11.2010, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, 2° comma del DPR 327/01, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 4037 del 11.05.2011.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni come certificato con DCC n. 8 in data 07.04.2011.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 21 del 14.03.2012, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11, il DPR 8.6.2001, n. 327 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1. di approvare ai sensi del DPR 327/01, la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 21 del 14.03.2012, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

Allegato n. 1 - Relazioni e asseverazione;
Allegato n. 2 - Documentazione fotografica;
Allegato n. 3 - Planimetria e sistemazione esterna scale varie;
Allegato n. 4 - Stato di fatto: piante scala 1:200;
Allegato n. 5 - Stato di fatto: Prospetti e sezioni scala 1:200;
Allegato n. 6 - Progetto: Piante scale varie;
Allegato n. 7 - Progetto: Prospetti e sezioni scala 1:200;
Allegato n. 8 - Sovrapposizione stato di fatto e progetto: Piante, prospetti e sezione scala 1:200;
Allegato n. 9 - Planimetria con disegno scarichi scala 1:200;
Allegato n. 10 - Computo metrico estimativo;
Allegato n. 11 - Studio di inserimento urbanistico scala 1:2000.

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 21 del 14.03.2012

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 14.03.2012;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando la variante in oggetto ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/01;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata per le vie brevi ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 14.03.2012, per la discussione dell'argomento in oggetto;

Il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;

- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la DGR n. 1131 del 18.03.2005;
- Visto il D.P.R. n. 327 del 8.06.2001;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 21 del 14.03.2012 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 19 comma 4 del DPR 327/01.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 21 in data 14.03.2012

PREMESSE:

• Il Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 7197 in data 16.12.1991, successivamente modificato;

• Con deliberazione di Consiglio n. 40 del 30.11.2010, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, 2° comma del DPR 327/01, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 4037 in data 11.05.2011, acquisita agli atti della Regione in data 24.05.2011 al n. 250019, e successivamente integrata con nota n. 6176 del 26.07.2011 in quanto mancava il progetto;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni come certificato con DCC n. 8 in data 07.04.2011;

• Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni;

• Il Genio Civile, con note n. 668115 del 23.12.2010, e n. 137962 del 22.03.2011, ha rispettivamente espresso parere favorevole con condizioni per quanto riguarda la compatibilità idraulica, ed ha certificato che per quanto attiene l'aspetto di carattere sismico, il Comune è classificato zona 3 secondo l'OPCM n. 3274/2003 e pertanto non è soggetto agli obblighi e prescrizioni della DGR 3308 del 4.11.2008;

• Il territorio del Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI) non è interessato dalla presenza di SIC - ZPS;

ELABORATI TRASMESSI

- n. 2 copie del progetto definitivo;

IL PROGETTO

Il comune, nell'intento di realizzare il polo scolastico integrato, ha scelto di rendere residenziali le aree ove sono ubicati gli edifici scolastici esistenti al fine di reperire le risorse necessarie mediante l'alienazione degli stessi. La scuola media pertanto è classificata ZTO C2 residenziale soggetta a Piano Urbanistico Attuativo di previsione. L'ampliamento da realizzarsi ha una superficie coperta di mq. 102,96 ed un volume di mc. 360,36 e consiste nell'adeguamento dei servizi e spogliatoi esistenti che avviene con l'installazione di monoblocchi modulari prefabbricati previa realizzazione del piano d'appoggio da porsi sopra la pavimentazione in asfalto esistente.

La spesa complessiva presunta è stata quantificata in Euro 50.000,00.

VALUTAZIONI E PROPOSTE

La variante non segue le vie brevi del comma 4 lett. f) dell'art. 50 della LR 61/85, in quanto l'edificio si trova a circa 100 mt. dalla chiesa di Grumolo delle Abbadesse che è bene tutelato dal D.Lgs. n. 42/2004, e pertanto si configura la fattispecie del comma 5 dell'art. 50 della legge sopracitata secondo la quale l'approvazione della variante urbanistica è in capo alla Regione.

Dal punto di vista urbanistico non si ravvisano elementi di contrasto e pertanto si ritiene l'opera ammissibile in deroga alla ZTO C2/16, in attesa dell'attuazione del nuovo polo scolastico previsto dal PRGC. L'adeguamento normativo e funzionale dell'attuale scuola media con annessa palestra, sarà pertanto possibile con ampliamento della superficie di mq. 110 e del volume pari a mc. 395.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI) descritta in premessa, sia meritevole di approvazione e che pertanto non sussistono motivi di dissenso ai sensi dell'art. 19 comma 4 del DPR 327/01 come composta da:

- Allegato n. 1 - Relazioni e asseverazione
- Allegato n. 2 - Documentazione fotografica
- Allegato n. 3 - Planimetria e sistemazione esterna scale varie
- Allegato n. 4 - Stato di fatto: piante scala 1:200
- Allegato n. 5 - Stato di fatto: Prospetti e sezioni scala 1:200
- Allegato n. 6 - Progetto: Piante scale varie
- Allegato n. 7 - Progetto: Prospetti e sezioni scala 1:200
- Allegato n. 8 - Sovrapposizione stato di fatto e progetto: Piante, prospetti e sezione scala 1:200
- Allegato n. 9 - Planimetria con disegno scarichi scala 1:200
- Allegato n. 10 - Computo metrico estimativo
- Allegato n. 11 - Studio di inserimento urbanistico scala 1:2000.

Vanno vistati n. 11 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 592 del 17 aprile 2012

Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI). Piano Regolatore Generale - Variante ai sensi del DPR 8 giugno 2001, n. 327 per progetto definitivo relativo alla sistemazione area antistante la chiesa di via Rasega DCC n. 39 del 30.11.2010.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Realizzazione di un piccolo edificio polivalente nell'area antistante la chiesa di via Rasega della superficie di circa 90 mq.

Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 7197 in data 16.12.1991, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 39 del 30.11.2010, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, 2° comma del DPR 327/01, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 4036 del 16.05.2011.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni come certificato con DCC n. 7 in data 07.04.2011.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 20 del 14.03.2012, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11, il DPR 8.6.2001, n. 327 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1. di approvare ai sensi del DPR 327/01, la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 20 del 14.03.2012, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

Relazione Variante al PRGC;
Tavola A02 - Variante al PRG scale varie;
Tavola A02b - Relazione Variante al PRGC;
Relazione Tecnica - Progetto definitivo;
Tavola A01 - Stato di fatto Inquadramento Generale scale varie;
Tavola A03 - Stato di fatto Rilievo scala 1:200;
Tavola A04 - Stato di fatto Rilievo fotografico scala 1:200;
Tavola A05 - Progetto Planimetria Generale scala 1:200;
Tavola A06 - Progetto Pianta seminterrato scala 1:50;
Tavola A07 - Progetto pianta terrazza praticabile scala 1:50;
Tavola A08 - Progetto sezioni scala 1:50;
Tavola A09 - Progetto prospetti scala 1:50;
Tavola A10 - Progetto eliminazione barriere architettoniche scala 1:50;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 20 del 14.03.2012

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 14.03.2012;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando la variante in oggetto ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/01;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata per le vie brevi ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 14.03.2012, per la discussione dell'argomento in oggetto;

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la DGR n. 1131 del 18.03.2005;
- Visto il D.P.R. n. 327 del 8.06.2001;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 20 del 14.03.2012 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 19 comma 4 del DPR 327/01.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 20 in data 14.03.2012

PREMESSE:

• Il Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 7197 in data 16.12.1991, successivamente modificato;

• Con deliberazione di Consiglio n. 39 del 30.11.2010, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, 2° comma del DPR 327/01, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 4036 in data 16.05.2011, acquisita agli atti della Regione in data 24.05.2011 al n. 250026, e successivamente integrata con nota n. 6175 del 26.07.2011 in quanto mancava il progetto;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni come certificato con DCC n. 7 in data 07.04.2011;

• Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni;

• Il Genio Civile, con note n. 670938 del 27.12.2010, e n. 137970 del 22.03.2011, ha rispettivamente espresso parere favorevole con condizioni per quanto riguarda la compatibilità idraulica, ed ha certificato che per quanto attiene l'aspetto di carattere sismico, il Comune è classificato zona 3 secondo l'OPCM n. 3274/2003 e pertanto non è soggetto agli obblighi e prescrizioni della DGR 3308 del 4.11.2008;

• Il territorio del Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI) non è interessato dalla presenza di SIC - ZPS;

ELABORATI TRASMESSI

- n. 2 copie del progetto definitivo e 2 copie della variante urbanistica;

IL PROGETTO

La variante urbanistica consiste essenzialmente nella traslazione del parcheggio pubblico P31 nella zona ad est del compendio della "Chiesetta Rasega", e nella individuazione di una attrezzatura di carattere religioso SP/3(9) disciplinata dall'art. 4.bis delle NTA del PRGC, all'interno della ZTO F pertinente all'antica chiesa.

La sistemazione dell'area prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale, aree di sosta, ed un piccolo edificio polivalente collegato al parcheggio che sorgerà nel lato est del sito. Per rendere l'intervento poco impattante, il nuovo volume in progetto tiene conto delle differenze di quota presenti nell'area in modo che lo sbancamento sia minimo e che sia possibile posizionare il solaio di copertura allo stesso livello dello spazio antistante la chiesa. L'edificio seminterrato è costituito da 4 ambienti principali che si identificano in una sala polivalente di 45 mq., un piccolo magazzino di 25 mq. e i bagni a servizio della chiesa per 15 mq.

La spesa complessiva presunta è stata quantificata in Euro 395.000,00.

VALUTAZIONI E PROPOSTE

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con provvedimento n. 20951 del 11.08.2010 ha rilasciato l'Autorizzazione ai sensi degli artt. 21 comma 4 e 22 del D.Lgs 42/2004 e s.m. e i.

Dal punto di vista urbanistico non si ravvisano elementi di contrasto e pertanto si ritiene l'opera ammissibile con gli elementi e le indicazioni del progetto definitivo.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI) descritta in premessa, sia meritevole di approvazione e che pertanto non sussistono motivi di dissenso ai sensi dell'art. 19 comma 4 del DPR 327/01 come composta da:

- Relazione Variante al PRGC;
- Tavola A02 - Variante al PRG scale varie;
- Tavola A02b - Relazione Variante al PRGC;
- Relazione Tecnica - Progetto definitivo;
- Tavola A01 - Stato di fatto Inquadramento Generale scale varie;
- Tavola A03 - Stato di fatto Rilievo scala 1:200;
- Tavola A04 - Stato di fatto Rilievo fotografico scala 1:200;
- Tavola A05 - Progetto Planimetria Generale scala 1:200;
- Tavola A06 - Progetto Pianta seminterrato scala 1:50;
- Tavola A07 - Progetto pianta terrazza praticabile scala 1:50;
- Tavola A08 - Progetto sezioni scala 1:50;
- Tavola A09 - Progetto prospetti scala 1:50;
- Tavola A10 - Progetto eliminazione barriere architettoniche scala 1:50.

Vanno vistati n. 13 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 593 del 17 aprile 2012

Comune di Romano d'Ezzelino (VI). Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi del 6° comma - Art. 15 - Legge Regionale 23.04.2004, n. 11.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Si tratta della ratifica della Conferenza dei Servizi di approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Romano d'Ezzelino (VI), redatto ai sensi dell'Art. 15 della L.R. 23.04.2004, n. 11.

Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

"Con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Romano d'Ezzelino (VI) n. 193 del 19.11.2009, esecutiva a tutti gli effetti, è stato approvato il documento preliminare e lo schema di accordo di pianificazione per la stesura del Piano di Assetto del Territoriale, ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Il Comune ha predisposto la Relazione Ambientale al Documento Preliminare e provveduto ad acquisire il parere n. 95 del 16.11.2009 della Commissione Regionale VAS in merito alla "Relazione ambientale al Documento Preliminare del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale".

Con atto n. 422 del 24.11.2009, la Giunta Provinciale di Vicenza ha deliberato sull'accordo di copianificazione tra Comune di Romano d'Ezzelino, Provincia di Vicenza e Regione del Veneto.

In data 09.12.2009, è stato sottoscritto l'accordo di pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 23.04.2004, n. 11, tra la Regione Veneto, la Provincia di Vicenza ed il Comune di Romano d'Ezzelino.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta del Comune di Romano d'Ezzelino n. 234 del 30.12.2009.

In data 05.04.2011, con delibera n. 74, la Giunta Provinciale di Vicenza ha espresso le proprie considerazioni in merito agli elaborati del P.A.T.

In data 06.04.2011, è stato redatto il verbale di sottoscrizione degli elaborati del P.A.T. del Comune di Romano d'Ezzelino.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20.04.2011, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Romano d'Ezzelino ha adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.). La comunicazione dell'adozione del PAT è stata inviata dal Comune con nota n. 5475 del 3.05.2011.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, all'Albo pretorio del Comune di Romano d'Ezzelino, nonché albo pretorio della Provincia di Vicenza dal 05.05.2011 al 04.07.2011 - sito internet del Comune di Romano d'Ezzelino dal 05.05.2011 ad oggi - quotidiano Il giornale di Vicenza del 5.05.2011 - quotidiano Il Gazzettino del 5.05.2011 - bollettino Ufficiale della Regione n. 35 del 13.05.2011.

A seguito della procedura di pubblicazione e deposito, sono pervenute complessivamente al Comune, n. 61 osservazioni al PAT, delle quali n. 53 entro i termini e n. 8 fuori termine e nessuna osservazione al Rapporto Ambientale.

Con nota del 5.07.2011, prot.n. 47807, l'Amministrazione Provinciale ha comunicato che gli elaborati del PAT ed il rapporto ambientale sono stati pubblicati all'albo pretorio provinciale dal 05.05.2011 al 04.07.2011 e che è pervenuta la copia di un'osservazione già trasmessa al Comune.

La commissione regionale V.A.S. con nota del 7.03.2012, prot. n. 111136, pervenuta alla Direzione Urbanistica e Paesaggio il 12.03.2012, ha trasmesso il provvedimento n. 1 del 8.02.2012, con il quale ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni ai sensi della DGR n. 791 del 31.03.2009.

Il dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio con decreto n. 26 del 29.03.2012, ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12.12.2006.

La Provincia di Vicenza, ha espresso il proprio parere con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 330 del 5.12.2011.

Il PAT del Comune di Romano d'Ezzelino, è stato sottoposto all'esame del Comitato previsto ai sensi del II comma dell'art. 27 della L.R. 11/2004 in data 29.03.2012, arg. 33, con esito favorevole ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, con alcune precisazioni e prescrizioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 33 del 29.03.2012 del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

In data 04.04.2012, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, si è riunita, presso gli Uffici della Direzione Urbanistica della Regione del Veneto in Venezia, la conferenza di servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Romano d'Ezzelino (VI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 10 del 20.04.2011, facendo proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale (VTR) n. 33 del 29.03.2012 e gli atti in essa richiamati. Per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si è conformata integralmente al parere della VTR, con un'unica precisazione. Il parere favorevole è stato espresso sugli elaborati, adottati con la deliberazione di Consiglio sopraccitata, da aggiornarsi a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute e delle integrazioni apportate a seguito della Valutazione Tecnica Regionale e del parere della Commissione regionale VAS, costituenti il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Romano d'Ezzelino. La Conferenza ha pertanto demandato al Sindaco l'onere di inviare alla Regione Veneto copia degli elaborati aggiornati alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi, per la ratifica di cui all'art. 15, comma 6, della LR 11/2004.

Con nota n. 4370 in data 10.04.2012, pervenuta alla Direzione Urbanistica e Paesaggio in data 10.04.2012, prot. n. 167350, il Sindaco del Comune di Romano d'Ezzelino, ha trasmesso la documentazione modificata conseguentemente alle decisioni assunte dalla conferenza di Servizi del 4.04.2012 come di seguito elencata:

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale.
- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale e relativa legenda (con veste grafica diversa).
- Tav. 2 - Carta delle invarianti.
- Tav. 2 - Carta delle invarianti e relativa legenda (con veste grafica diversa).
- Tav. 3 - Carta delle fragilità.
- Tav. 3 - Carta delle fragilità e relativa legenda (con veste grafica diversa)
- Tav. 4 - Carta della trasformabilità.
- Tav. 4 - Carta della trasformabilità e relativa legenda (con veste grafica diversa).
- Relazione.
- Norme tecniche.
- Norme tecniche - Carta della perequazione.
- Rapporto ambientale (VAS).
- Sintesi non tecnica del rapporto ambientale (VAS).
- Banca dati informatizzata del quadro conoscitivo e degli elaborati del PAT (n. 2 DVD) comprensiva degli elaborati di analisi in formato digitale.
- Dichiarazione di sintesi.

Per tutta la documentazione sopraelencata si precisa che, a fronte di eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi del 4.04.2012."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Romano d'Ezzelino (VI), a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 4.04.2012, il cui verbale costituisce l'Allegato A alla presente deliberazione;

2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3) di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;

4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

5) ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e smi può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione, oggetto di istruttoria, presso l'Ufficio Tecnico del Comune interessato, presso la Regione Veneto - Direzione Valutazione

Progetti e Investimenti, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) e Direzione Urbanistica e Paesaggio, Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 594 del 17 aprile 2012

Comune di Venezia. Accordo di Programma (Art. 32 L.R. 29 novembre 2001, n. 35) denominato "Attuazione del programma per la riqualificazione urbana dell'area Vaschette e della zona sud di Marghera - Porta sud di Venezia". Avvio del procedimento - DGR n. 2943 del 14.12.2010.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Avvio del procedimento di Accordo di Programma art. 32 della L.R. 35/2001 e delega al Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio per la sottoscrizione.

Il Vice Presidente Marino Zorzato riferisce quanto segue:
"L'articolo 32 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 prevede che, "per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un Accordo di Programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento".

La Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 2943 del 14 dicembre 2010, ha ritenuto utile definire uno schema procedurale di riferimento, in modo da disciplinare l'esercizio delle competenze regionali previste dall'art. 32 della LR 35/01 e la scansione delle diverse azioni necessarie.

Momento fondamentale della procedura costruita dalla citata DGR 2943/2010, è la dichiarazione di "interesse regionale" che viene incardinata in una deliberazione di Giunta Regionale, sentita la VTR.

È appena il caso di ricordare che l'"interesse regionale" sotteso al dettato legislativo, non è un semplice beneficio economico, quanto, piuttosto un insieme di valutazioni che inducono la Regione ad occuparsi, "in prima persona", di un determinato progetto o programma. In altre parole, l'interesse regionale non deve riferirsi (soltanto) a tornaconti economici, ma va riconosciuto nella rispondenza tra rango amministrativo della Regione e portata degli interventi.

Con nota del 8.08.2011 prot. 331676, acquisita al Protocollo regionale con n. 379590 del 11.08.2011, il Comune di Venezia, facendo seguito al protocollo d'intesa sottoscritto in data 17.11.2009 tra Regione Veneto, Comune di Venezia ed ATER di Venezia per la realizzazione di un programma di riqualificazione urbana dell'Area Vaschette e della zona sud di Marghera, ha trasmesso la documentazione relativa all'Accordo di Programma ai sensi dell'art.32 della L.R. 35/2001. in merito alla riqualificazione della medesima area.

Il trasferimento di proprietà in capo al Comune di Venezia del compendio denominato delle Vaschette ha dato avvio ad ipotesi di riqualificazione della zona sud di Marghera.

Tale ipotesi ha considerato il contesto territoriale in cui si inserisce l'area delle Vaschette, caratterizzato da una diffusa presenza di insediamenti E.R.P., da elevato degrado fisico, sociale e ambientale, e da una forte marginalità urbana rispetto a Marghera Nord (città giardino) e ha tenuto conto delle potenzialità derivanti da previsioni urbanistiche, infrastrutturali e di servizi nelle zone limitrofe.

In data 17.11.2009 è stato sottoscritto tra Regione Veneto (in forza della D.G.R.V. n. 2490 del 4.08.2009) Comune di Venezia (in forza della D.G.C. n. 451 del 6.08.2009) e dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER della Provincia di Venezia (in forza della deliberazione del C.d.A. n. 123 del 26.08.2009) un "Protocollo d'intesa per la condivisione dei ruoli, degli obiettivi e degli impegni preliminari alla sottoscrizione di un Accordo di Programma per la riqualificazione socio-economica ed ambientale della zona sud di Marghera".

Il programma di Riqualificazione è prioritariamente finalizzato ad abbattere il complesso delle Vaschette, fatiscente e non recuperabile, a riqualificare e riconnettere gli spazi pubblici al resto del quartiere di Marghera ed alla città-giardino, a diversificare le tipologie residenziali oggi prevalentemente incentrate sull'E.R.P., a potenziare la dotazione di servizi e le funzioni a scala urbana, connesse in particolare all'interscambio gomma-tram, e a ristrutturare il patrimonio esistente di E.R.P.

Con DGR 2943 del 14.12.2010, è stata incaricata la Direzione Urbanistica e Paesaggio di effettuare una valutazione complessiva sugli aspetti urbanistici ed i benefici economici degli Accordi che pervengono in Regione, qualora questi elementi siano rilevati.

La proposta di Accordo di Programma evidenzia un interesse regionale e pubblico in generale in quanto gli interventi previsti, ponendosi in sinergia con altri programmi/progetti in corso di realizzazione od in fase di elaborazione nelle aree limitrofe, daranno luogo ad una significativa ed estesa operazione di riqualificazione ambientale ed urbana di Marghera, che mira ad invertire il processo di degrado e di abbandono, a rivitalizzare il quartiere e a contrastare l'esclusione sociale attraverso l'intreccio di interventi infrastrutturali ed ambientali, la bonifica dei suoli, l'insediamento di nuove residenze e nuove funzioni diversificate, il potenziamento della dotazione di servizi, la crescita del tessuto sociale.

La Valutazione Tecnica Regionale, è positiva in conformità al parere n. 16 del 7.03.2012, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 e attesta l'interesse Regionale sotteso all'Accordo."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, D. Lgs 18.08.2000, n. 267, art. 34, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.4.2004, n. 11, 29.11.2001, n. 35, art. 32, 16.02.2010, n. 11, art. 6 e le loro modifiche ed integrazioni.

delibera

1. di dare avvio al procedimento relativo all'Accordo di Programma tra Comune di Venezia, Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER della Provincia di Venezia e Regione del Veneto per l'attuazione del programma per la riqualificazione urbana dell'area Vaschette e della zona sud di Marghera - Porta sud di Venezia, dato atto che è stato verificata la sussistenza dell' interesse regionale, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 16 del 7.03.2012, unitamente al parere del sopracitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di delegare il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio alla sottoscrizione dell'Accordo.
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 16 del 7.03.2012

Premesso che:
- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 07.03.2012;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, dichiarando l'interesse regionale dell'Accordo di programma;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 102334/62.02, in data 02.03.2012, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 7.03.2012, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:
- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la L.R. 29.11.2001, n. 35, art. 32;
- Vista la DGR n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 16 del 7.03.2012 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che

• l'Accordo di Programma tra Comune di Venezia, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER della Provincia di Venezia e la Regione del Veneto per l'attuazione del programma per la riqualificazione urbana dell'area Vaschette e della zona sud di Marghera - Porta sud di Venezia rivesta un evidente interesse regionale;

• la Giunta regionale possa dare avvio al procedimento, delegando, nel contempo, il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio alla sottoscrizione dell'Accordo.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 16 in data 07.03.3012

PREMESSE
- Il Comune Venezia (VE) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2141 del 29.06.2008 e successivamente modificato.
- Con nota del 8.08.2011 prot. 331676, acquisita al Protocollo regionale con n. 379590 del 11.08.2011, il Comune di Venezia, facendo seguito al protocollo d'intesa sottoscritto in data 17.11.2009 tra Regione Veneto, Comune di Venezia ed ATER di Venezia per la realizzazione di un programma di riqualificazione urbana dell'Area Vaschette e della zona sud di Marghera, ha trasmesso la documentazione relativa all'Accordo di Programma ai sensi dell'art.32 della L.R. 35/2001. in merito alla riqualificazione della medesima area.
- La Giunta Comunale del Comune di Venezia con deliberazione n. 70 del 24.02.2012 ha fatto propria la documentazione redatta sulla base del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 17.11.2009 tra Regione Veneto, Comune di Venezia ed ATER di Venezia ed ha dato mandato al Sindaco di inoltrare alla Segreteria Generale della Programmazione della Regione la formale richiesta di attivazione della procedura stabilita con deliberazione della Giunta regionale n. 2943 del 14.12.2010 per gli accordi programma ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 35/2001.
- In conformità alla DGR 2943 del 14.12. 2010, attraverso la conferenza di screening svoltasi il giorno 01.03.2012, è stato verificato che la proposta di Accordo comporta implicazioni ed adempimenti di natura urbanistica ed ambientale, e che pertanto l'istruttoria e la gestione delle Conferenze di Servizi successive, sono di competenza della Direzione Urbanistica e Paesaggio.

CONTENUTI PROGETTUALI DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

Il programma trae origine dal trasferimento da parte del Demanio al Comune di Venezia del Compendio delle "Vaschette", costituito da 10 fabbricati per complessivi 110 alloggi, sorti all'inizio degli anni cinquanta per accogliere la comunità dei profughi Giuliano-Dalmati, in parte detenuti in locazione a canone sociale in parte a titolo di proprietà per intervenuto riscatto.

Il trasferimento di proprietà del compendio ha dato avvio ad ipotesi di riqualificazione della zona sud di Marghera.

Tale ipotesi ha considerato il contesto territoriale in cui si inserisce l'area delle Vaschette, caratterizzato da una diffusa presenza di insediamenti E.R.P., da elevato degrado fisico, sociale e ambientale, e da una forte marginalità urbana rispetto a Marghera Nord (città giardino) e ha tenuto conto delle potenzialità derivanti da previsioni urbanistiche, infrastrutturali e di servizi nelle zone limitrofe (servizio del Tram, Accordo per il Vallone Moranzani, realizzazione della rotonda BLO,

rafforzamento di via dell'Elettricità per il traffico pesante, riclassificazione a funzione urbana di via Fratelli Bandiera, recupero dell'area POS).

In data 17.11.2009 è stato sottoscritto tra Regione Veneto (in forza della D.G.R.V. n. 2490 del 4.08.2009) Comune di Venezia (in forza della D.G.C. n. 451 del 6.08.2009) e dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER della Provincia di Venezia (in forza della deliberazione del C.d.A. n. 123 del 26.08.2009) un "Protocollo d'intesa per la condivisione dei ruoli, degli obiettivi e degli impegni preliminari alla sottoscrizione di un Accordo di Programma per la riqualificazione socio-economica ed ambientale della zona sud di Marghera".

L'ambito del Programma di riqualificazione include terreni ed immobili, per la quasi totalità di proprietà del Comune ed un terreno di proprietà della Regione, oltre ad alcuni terreni ed immobili di piccole dimensioni messe a disposizioni da enti diversi o da singoli privati.

Il programma di Riqualificazione è prioritariamente finalizzato ad abbattere il complesso delle Vaschette, fatiscente e non recuperabile, a riqualificare e riconnettere gli spazi pubblici al resto del quartiere di Marghera ed alla città-giardino, a diversificare le tipologie residenziali oggi prevalentemente incentrate sull'E.R.P., a potenziare la dotazione di servizi e le funzioni a scala urbana, connesse in particolare all'interscambio gomma-tram, e a ristrutturare il patrimonio esistente di E.R.P.

Lo strumento urbanistico vigente classifica gli ambiti interessati dagli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica per destinazioni non del tutto conformi, pertanto, il Programma comporta variante allo strumento urbanistico generale in funzione delle destinazioni previste negli ambiti suddetti.

L'ambito del Programma di riqualificazione interessa un'area di circa 300.000 mq., di cui circa 94.500 mq. sono soggette a variante al PRG.

I principali interventi previsti possono essere sintetizzati come segue.

A- La porta sud di Venezia

La zona Sud di Marghera è attualmente sottoposta a rilevanti investimenti infrastrutturali, già programmati ed in parte realizzati (completamento della linea tramviaria, la variante di Via dell'Elettricità prevista dall'Addendum all'Accordo Moranzani, le altre opere viabilistiche approvate con particolare evidenza alla rotonda della BLO sulla SS 309).

Il programma in esame fa sintesi di tale insieme di interventi individuando tra le vie Avena, Bottenigo/Cafasso ed il lato ovest dell'area verde di via Pasini, una zona di soglia urbana, dedicata all'interscambio tra il traffico su gomma e la fermata più a sud della rete del tram.

La variante connessa alla proposta di Accordo adegua il PRG alle nuove esigenze al fine di:

- consentire una migliore accessibilità all'interscambio senza interessare la viabilità interna di Marghera;
- connotare anche visivamente il ruolo di soglia tra la città ed il territorio limitrofo;
- dimensionare adeguatamente il parcheggio al ruolo di interscambio tra i flussi provenienti dai comuni limitrofi e dalle direttrici più lontane, cerniera tra mezzo pubblico e privato a favore di una mobilità urbana sostenibile;
- utilizzare l'interscambio come occasione per l'insediamento di attività multifunzionali tipiche delle soglie moderne (commercio al dettaglio, artigianato di servizio alle cose ed alle persone, luoghi di ritrovo, terziario, ricettivo ecc.).

B - L'estensione della spina verde centrale di via della Rinascita

Il programma di riqualificazione ripensa Marghera Sud come parte integrante della città-giardino e prevede l'estensione della spina centrale lungo tutta via della Rinascita fino al giardino di Via Pasini, da re-interpretare alla luce delle attuali esigenze:

- di dare continuità della rete degli spazi pubblici dedicati all'utenza pedonale e ciclabile;
- L di connotare a spina centrale come spazio prevalentemente verde non specializzato, nel quali si possono svolgere fluidamente molteplici attività (passeggio, ritrovo, iniziative temporanee, gioco, pratiche sportive di base);
- Di porre il giardino ex Pasini in continuità con la nuova edificazione delle "Vaschette"; la soppressione della strada potrà garantire uno spazio verde di dimensioni generose protetto dalle automobili, da re-interpretare con adeguato progetto architettonico alla luce del suo riconquistato ruolo urbano.

C - La ricostruzione del tessuto abitativo e sociale nell'ambito della parrocchiale di Gesù Lavoratore

L'area delle "Vaschette" si colloca nel contesto territoriale di Marghera Sud, caratterizzato da altri insediamenti a canone sociale la cui proprietà fa oggi capo interamente al Comune di Venezia, la cui gestione è in parte a carico dell'ATER di Venezia ed in parte a carico di Insula SPA, società del Comune. L'area presenta una diffusa obsolescenza dei fabbricati e delle annesse urbanizzazioni.

La demolizione dei fabbricati delle Vaschette risulta necessaria per l'accertata deficienza strutturale degli edifici e risolverà nell'immediato il degrado sociale e fisico legato alle occupazioni abusive, ma potrebbe portare a breve ad un aggravamento del quadro locale derivante dall'allontanamento delle poche famiglie residenti che presidiano a tutt'oggi la zona.

Vi è dunque la necessità di ricostruire il tessuto abitativo e sociale attraverso la realizzazione di un nuovo quartiere nell'ambito sud di Marghera, volto ad una diversificazione sociale e reddituale dei residenti ed il cui baricentro può essere individuato sull'asse Vaschette-Parrocchiale di Gesù Lavoratore.

Il nuovo quartiere sarà informato ai seguenti principi ed obiettivi:

- la nuova edificazione sarà rivolta ad una molteplicità di soggetti (nuclei di medio reddito, giovani coppie, singoli, studenti, anziani autosufficienti, ecc.) con una consistente componete di alloggi da cedere in proprietà o locazione calmierata (social housing) senza aumentare il numero già rilevante di alloggi ERP., allo scopo di riequilibrare la composizione degli abitanti e contrastare fenomeni sociali degenerativi.
- Il progetto re-interpreta la città giardino, declinando la spina centrale nella rete degli spazi locali fino alle pertinenze della parrocchiale: l'attuale via Murialdo assumerà nuovo peso entro il quartiere, diventando un viale alberato i cui fronti saranno definiti dagli affacci dei nuovi edifici.
- Riqualificazione ed adeguata connessione con il quartiere

degli spazi intorno alla chiesa. L'area rappresenta uno degli snodi del sistema dei luoghi di relazione del quartiere, parte della stessa ospiterà attività sportive o ricreative. Questo sistema di spazi centrali potrà ospitare i nuovi servizi di quartiere, da dedicare a completamento ed integrazione delle attività della parrocchia ed ad attività commerciali da collocare ai piani terra degli edifici residenziali.

- Il declassamento a strada urbana locale di Via Fratelli Bandiera, conseguente ad altro accordo di programma che prevede la diretta confluenza di via dell'Elettricità sulla SR 11, consentirà la creazione di un nuovo fronte urbano sulla medesima via quale primo stralcio della riqualificazione dell'intero asse stradale.

D - La riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale sociale esistente

Oltre agli alloggi delle Vaschette, esistono a Marghera sud, nelle vie del Lavoratore, Correnti, della Rinascita e Don Orione, altri 355 alloggi di edilizia residenziale sociale realizzati tra gli anni '50 e '60.

Le aree, sebbene non interessate da alcuna variante al PRG, vengono interessate dall'Accordo di Programma prevedendone la riqualificazione del patrimonio edilizio attraverso interventi tra loro coordinati, consistenti in sintesi:

- Nella realizzazione di nuovi edifici per consentire il trasferimento dei locatari di alloggi sociali fisicamente più compromessi;
- Nella valorizzazione fondiaria dei terreni liberati attraverso l'operazione precedente, al fine di reperire dalla loro vendita risorse da impiegare per l'implementazione del programma di ristrutturazione del patrimonio di edilizia pubblica esistente;
- nell'attivazione per fasi, con altre risorse pubbliche e con proventi della vendita delle aree del Comune di Venezia, di programmi di ristrutturazione per quegli edifici ove risulterà più conveniente intervenire sull'esistente.

La proposta di accordo prevede che la fase attuativa sia preceduta da interventi di bonifica delle aree interessate dagli interventi nell'ambito del programma di riqualificazione, che in parte ricadono nell'ambito del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Porto Marghera, istituito con legge 426/1998. È inoltre previsto che anche le aree esterne al SIN saranno oggetto di un'investigazione preliminare, a seguito della quale si procederà alla predisposizione del Piano di caratterizzazione solo nel caso di riscontri analitici positivi.

Gli elementi conoscitivi acquisiti in fase di caratterizzazione, nonché la definizione delle destinazioni d'uso renderanno possibili le bonifiche ed il ripristino ambientale delle aree entro e fuori il Sito d'Interesse Nazionale (SIN) di Porto Marghera consentendo, altresì, l'utilizzo dei contributi comunitari concessi dalla Regione con DGRV 1193 del 23 marzo 2010 "Por Parte Fesr 2007-2013" e del finanziamento sul fondo di rotazione per l'anno 2011 di cui alla DGRV 2404 del 29.12.2011.

Il programma si fonda sull'equilibrio economico finanziario utilizzando risorse reperibili, come prima indicazione, da:

- contributi regionali conseguenti l'accordo e finalizzati all'ERP;
- contributi regionali accordati all'interno di programmi fruenti di contributi comunitari;
- eventuali contributi per bonifiche extra SIN;
- investimenti PMV connessi con il progetto del tram;
- cofinanziamento da parte del Comune per opere di urbanizzazione e infrastrutture, manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell'ERP, ecc. da creare attraverso risorse derivanti da alienazioni patrimoniali all'interno dell'ambito di programma;
- autofinanziamenti dell'ATER per eventuali interventi edilizi fuori ERP;
- proventi di oneri di urbanizzazione o da monetizzazioni derivanti da programmi in aree limitrofe;
- investimenti privati per l'acquisizione di aree di proprietà comunale e per l'edificazione.

BENEFICIO PUBBLICO

La Variante riconfigura urbanisticamente una delle zone maggiormente degradate di Marghera e valorizza economicamente i terreni di proprietà Comunale, la cui vendita potrà generare dei proventi da utilizzare per la realizzazione di nuove infrastrutture e servizi a sostegno dell'intero Programma di Riqualificazione

Con i proventi delle alienazioni delle aree di proprietà comunale, valorizzate dalla variante urbanistica, si prevede inoltre la manutenzione straordinaria ovvero la ristrutturazione edilizia del patrimonio ERP di proprietà comunale (circa 355 alloggi) interno all'ambito del Programma di Riqualificazione, ma non soggetto a variazione urbanistica.

La proposta di Accordo prevede inoltre la permuta tra Regione e Comune di un'area regionale con attuale destinazione a verde pubblico da bonificare di 2.745 mq di superficie con un'area di circa 2000 mq di superficie, da individuarsi precisamente mediante PUA, che il comune cederà bonificata e nella quale il programma prevede la realizzazione di un volume urbanistico di 11.000 mc (3.667 mq SP) destinato a residenza ed eventuali attività commerciali/direzionali.

INTERESSE REGIONALE

La proposta di Accordo di Programma evidenzia un esplicito interesse regionale e pubblico in generale in quanto gli interventi previsti, ponendosi in sinergia con altri programmi/progetti in corso di realizzazione od in fase di elaborazione nelle aree limitrofe, daranno luogo ad una significativa ed estesa operazione di riqualificazione ambientale ed urbana di Marghera, che mira ad invertire il processo di degrado e di abbandono, a rivitalizzare il quartiere e a contrastare l'esclusione sociale attraverso l'intreccio di interventi infrastrutturali ed ambientali, la bonifica dei suoli, l'insediamento di nuove residenze e nuove funzioni diversificate, il potenziamento della dotazione di servizi, la crescita del tessuto sociale.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che

- l'Accordo di Programma denominato "Attuazione del programma per la riqualificazione urbana dell'area Vaschette e della zona sud di Marghera - Porta sud di Venezia" rivesta un evidente interesse regionale.
- la Giunta regionale possa dare avvio al procedimento, delegando, nel contempo, il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio alla sottoscrizione dell'Accordo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 595 del 17 aprile 2012

Approvazione della schema di Accordo tra Regione del Veneto, UPI Veneto ed ANCI Veneto per la modifica delle quote massime di cofinanziamento previste nel 4° e 5° programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con la firma dello schema di Accordo che si propone di approvare con la presente deliberazione, le parti concordano sull'opportunità di richiedere al competente Ministero la modifica delle quote massime di cofinanziamento previste nel 4° e 5° programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Le parti parimenti concordano sui motivi che hanno condotto a tale proposta e sui miglioramenti che ne deriveranno.

L'assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

In data 15.07.2010 è stata sottoscritta, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del Veneto, una Convenzione per il Programma attuativo per il trasferimento dei fondi relativi al 4° e 5° programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.) che ammontano ad € 6.103.406,30. Tale convenzione era stata approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 1546 del 8.06.2010.

La Regione del Veneto è in procinto di emanare, sulla falsariga del Bando Tipo predisposto dal Ministero, il Bando riservato ai Comuni ed alle Province del territorio per l'allocazione delle risorse di cui sopra.

Il Bando Tipo predisposto dal Ministero prevede che gli importi e le quote massime di cofinanziamento vengano determinate in base alla fascia di danno sociale in cui rientrerà l'Amministrazione, o il raggruppamento di Amministrazioni che parteciperà al Bando Regionale, secondo la tabella sotto riportata:

Amministrazioni o raggruppamenti di Amministrazioni che rientrano nella:	Cofinanziamento	
	Massimale di cofinanziamento statale	Quota massima di cofinanziamento statale
Fascia di danno sociale AA	€ 600.000,00	40%
Fascia di danno sociale A	€ 400.000,00	45%
Fascia di danno sociale B	€ 300.000,00	50%
Fascia di danno sociale C	€ 200.000,00	55%

Sempre il Bando Tipo predisposto dal Ministero, prevede che la Regione, previa concertazione con le rappresentanze di Comuni e Province e sottoscrizione di apposito Accordo, possa modificare i massimali e le quote massime di cofinanziamento sulla base di un'analisi delle condizioni di contesto nella quale si evidenzino i motivi che hanno condotto a tale scelta ed i risultati migliorativi che tale modificazione consentirà di raggiungere.

Lo stesso Bando Tipo prevede altresì che tale analisi e la relativa proposta di modifica saranno trasmesse al Ministero per ottenerne il parere.

La Regione del Veneto ha avviato la sopracitata concertazione richiedendo ad UPI Veneto e ad ANCI Veneto, con nota n. 109043/62.01.03 del 4.03.2011, un parere in merito alla possibile modifica della quota massima di cofinanziamento statale per ogni intervento che verrà proposto dalle Amministrazioni o raggruppamenti di Amministrazioni che parteciperanno al Bando Regionale.

Con note n. 146/urpvTV del 3.06.2011 e n. 00000928 del 22.03.2012 rispettivamente, UPI Veneto ed ANCI Veneto hanno espresso parere favorevole alla modifica.

Con la firma dell'Accordo di cui trattasi, il cui testo si riporta all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le parti concordano sull'opportunità di richiedere al competente Ministero la modifica delle quote massime di cofinanziamento, secondo la tabella di confronto sotto riportata:

Amministrazioni o raggruppamenti di Amministrazioni che rientrano nella:	Cofinanziamento previsto dal "Bando tipo" del 4° e 5° programma del Pnss		Cofinanziamento proposto	
	Massimale di cofinanz.to	Quota massima di cofinanz.to	Massimale di cofinanz.to	Quota massima di cofinanz.to
Fascia di danno sociale AA	€ 600.000,00	40%	€ 600.000,00	65%
Fascia di danno sociale A	€ 400.000,00	45%	€ 400.000,00	70%
Fascia di danno sociale B	€ 300.000,00	50%	€ 300.000,00	75%
Fascia di danno sociale C	€ 200.000,00	55%	€ 200.000,00	80%

Inoltre, con la firma dell'Accordo, le parti concordano sui contenuti dell'analisi delle condizioni di contesto predisposta dalla Direzione Infrastrutture della Regione del Veneto e che viene allegata al presente atto come Allegato A1. Tale analisi evidenzia i motivi che hanno condotto ad una diversa formulazione della quota massima di cofinanziamento a carico del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, ed i risultati migliorativi che tale modifica consentirà di raggiungere.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la DGR n. 1546 del 8.06.2010;
- Vista la nota della Regione del Veneto n. 109043/62.01.03 del 4.03.2011 indirizzata ad UPI Veneto ed ANCI Veneto;
- Viste le note n. 146/urpvTV del 3.06.2011 e n. 00000928 del 22.03.2012, di UPI Veneto ed ANCI Veneto rispettivamente;

delibera

1. di approvare, lo schema di Accordo "per la modifica delle quote massime di cofinanziamento previste nel 4° e 5° programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.)", tra Regione del Veneto, UPI Veneto ed ANCI Veneto, così come riportato nell'Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato alla firma dell'Accordo di cui al punto 1;
3. di prendere atto dei contenuti dell'"Analisi delle condizioni di contesto e dei risultati migliorativi che la modifica delle quote massime di cofinanziamento previste nel 4° e 5° programma annuale di attuazione consentirà di raggiungere",

così come riportato nell'Allegato A1 parte integrante dell'Allegato A di cui al punto 1 del presente provvedimento;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare la Direzione Regionale Infrastrutture dei conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi, tra i quali la presentazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della domanda di modifica delle quote massime di cofinanziamento previste nel 4° e 5° programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.).

Allegato A

Schema di Accordo tra Regione del Veneto, UPI Veneto ed ANCI Veneto per la modifica delle quote massime di cofinanziamento previste nel 4° e 5° programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.).

Premesso che:

- L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo agli accordi tra Amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- In data 15.07.2010 è stata sottoscritta, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del Veneto, una Convenzione per il Programma attuativo per il trasferimento dei fondi relativi al 4° e 5° programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.) che ammontano ad € 6.103.406,30.
- La Regione del Veneto è in procinto di emanare, sulla falsariga del Bando Tipo predisposto dal Ministero, il Bando riservato ai Comuni ed alle Province del territorio per l'allocazione delle risorse di cui sopra.
- Il Bando Tipo predisposto dal Ministero prevede che gli importi e le quote massime di cofinanziamento vengano determinate in base alla fascia di danno sociale in cui rientrerà l'Amministrazione, o il raggruppamento di Amministrazioni che parteciperà al Bando Regionale, secondo la tabella sotto riportata:

Amministrazioni o raggruppamenti di Amministrazioni che rientrano nella:	Cofinanziamento	
	Massimale di cofinanziamento statale	Quota massima di cofinanziamento statale
Fascia di danno sociale AA	€ 600.000,00	40%
Fascia di danno sociale A	€ 400.000,00	45%
Fascia di danno sociale B	€ 300.000,00	50%
Fascia di danno sociale C	€ 200.000,00	55%

- Sempre il Bando Tipo predisposto dal Ministero, prevede che la Regione, previa concertazione con le rappresentanze di Comuni e Province e sottoscrizione di apposito Accordo, possa modificare i massimali e le quote massime di cofinanziamento sulla base di un'analisi delle condizioni di contesto nella quale si evidenzino i motivi che hanno condotto a tale scelta ed i risultati migliorativi che tale modificazione consentirà di raggiungere.
- Lo stesso Bando Tipo prevede altresì che tale analisi e la relativa proposta di modifica saranno trasmesse al Ministero per ottenerne il parere.
- La Regione del Veneto ha avviato la sopracitata concertazione richiedendo ad UPI Veneto e ad ANCI Veneto, con nota n. 109043/62.01.03 del 04.03.2011, un parere in merito alla possibile modifica della quota massima di cofinanziamento statale per ogni intervento che verrà proposto dalle Amministrazioni o raggruppamenti di Amministrazioni che parteciperanno al Bando Regionale.
- Con note n. 146/urpvTV del 03.06.2011 e n. 00000928 del 22.03.2012 rispettivamente, UPI Veneto ed ANCI Veneto hanno espresso parere favorevole alla modifica di cui trattasi.
- La Regione del Veneto ha predisposto l'analisi delle condizioni di contesto di cui sopra da trasmettere al Ministero che viene allegata al presente atto come allegato n. A1.

Tutto ciò premesso e considerato, tra i Signori:

- _____ nato a _____ il __/__/____, il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza della Regione del Veneto - da qui innanzi chiamata "Regione" - con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279 nella sua veste di _____;
- _____ nato a _____ il __/__/____, il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza dell'Unione Regionale delle Province del Veneto - da qui innanzi chiamata "UPI Veneto" - con sede in Treviso, Via Cal di Breda n. 116, codice fiscale 921303380287, nella sua veste di _____;
- _____ nato a _____ il __/__/____, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Regionale Comuni del Veneto - da qui innanzi chiamata "ANCI Veneto" - con sede in Rubano (Pd), Via Rossi n. 35, codice fiscale 80012110245, nella sua veste di _____;

si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Le sopra esposte premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 2

1. Regione del Veneto, UPI Veneto ed ANCI Veneto, con la sottoscrizione del presente Accordo, concordano sull'opportunità di richiedere al competente Ministero la modifica delle quote massime di cofinanziamento, secondo la tabella di confronto sotto riportata:

Amministrazioni o raggruppamenti di Amministrazioni che rientrano nella:	Cofinanziamento previsto dal "Bando tipo" del 4° e 5° programma del Pnss		Cofinanziamento proposto	
	Massimale di cofinanz.to	Quota massima di cofinanz.to	Massimale di cofinanz.to	Quota massima di cofinanz.to
Fascia di danno sociale AA	€ 600.000,00	40%	€ 600.000,00	65%
Fascia di danno sociale A	€ 400.000,00	45%	€ 400.000,00	70%
Fascia di danno sociale B	€ 300.000,00	50%	€ 300.000,00	75%
Fascia di danno sociale C	€ 200.000,00	55%	€ 200.000,00	80%

2. Regione del Veneto, UPI Veneto ed ANCI Veneto, con la sottoscrizione del presente Accordo, concordano sui contenuti dell'analisi delle condizioni di contesto che evidenziano i motivi che hanno condotto ad una diversa formulazione della quota massima di cofinanziamento a carico del P.N.S.S., e parimente concordano sui risultati migliorativi che tale modifica consentirà di raggiungere.

ARTICOLO 3

Per il presente atto si invoca l'esenzione dal bollo ai sensi dell'art. 16 dalla tabella allegato B) al Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972 n. 642 ed ai sensi della Legge n. 210 del 17.05.1985.

Luogo, __/__/2012

Allegato A1: Analisi delle condizioni di contesto.

PER LA REGIONE DEL VENETO

_____
(…….)

PER L'UNIONE REGIONALE
DELLE PROVINCE DEL VENETO

_____
(…….)

PER L'ASSOCIAZIONE REGIONALE
COMUNI DEL VENETO

_____
(…….)

Allegato A1

Allegato A1 all'Accordo tra Regione del Veneto, UPI Veneto ed ANCI Veneto per la modifica delle quote massime di cofinanziamento previste nel 4° e 5° programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.).

"Analisi delle condizioni di contesto e dei risultati migliorativi che la modifica delle quote massime di cofinanziamento previste nel 4° e 5° programma annuale di attuazione consentirà di raggiungere".

PREMESSE

La legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e indica che questo viene attuato attraverso programmi annuali. La legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le risorse relative all'annualità 2007 sono state integralmente ripartite ed assegnate alle Regioni/Province autonome ognuna delle quali ha successivamente stipulato una relativa apposita Convenzione con il Ministero per l'attivazione del "3° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale".

Successivamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il "4° e 5° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale", da finanziarsi rispettivamente con le risorse rese disponibili dalla legge 296/06 per l'anno 2008 e 2009 e a tale fine ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le Province Autonome, l'UPI e l'ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per determinare contenuti e modalità applicative del suddetto programma.

In materia di sicurezza stradale il Ministero svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale, coordinamento, perequazione e di verifica generale complementari alle funzioni di regolamentazione, di programmazione operativa, di impulso e di verifica puntuale proprie delle Regioni e che in relazione al rapporto di sussidiarietà esistente tra i due livelli di governo è opportuno organizzare le azioni del 4° e 5° programma tenendo conto dei diversi e complementari ruoli dello Stato da un lato e delle Regioni e Province autonome dall'altro. La Conferenza Unificata, nella seduta del 18 dicembre 2008, ha espresso parere favorevole sul "4° e 5° programma" e sui criteri di riparto delle risorse previste dall'art. 1, comma 1035 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296 . Il CIPE, con delibera n. 108 del 18 dicembre 2008, ha approvato il "4° programma", anche in riferimento alla ripartizione regionale delle risorse finanziarie per l'annualità 2008 ed il 5° limitatamente all'impostazione programmatica nelle more del riparto delle disponibilità iscritte nel bilancio per l'annualità 2009.

Con Decreto n. 296 del 29/12/2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2009, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di ripartizione delle risorse finanziarie del 4° e 5° programma per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito le risorse finanziarie di cui al 4° programma, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2008. Con Decreto Dirigenziale n. 5331 del 30/12/2008, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio il 20/1/2009 e restituito con nota n. 712 del 27/5/2009, è stato disposto l'impegno delle risorse pari a 53 milioni di euro a favore di Regioni e Province autonome secondo gli importi indicati nella ripartizione del citato Decreto Ministeriale. Con Decreto n. 563 del 10 luglio 2009 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito le risorse relative all'esercizio finanziario 2009. Con Decreto Dirigenziale n. 4857del 29 dicembre 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 15 febbraio 2010 è stato disposto l'impegno delle risorse relative ai 5° Programma pari ad € 31.350.000,00 per l'anno 2009. In base a quanto sopra esposto, alla Regione Veneto risulta attribuita una risorsa finanziaria complessiva per il 4° e 5° programma pari ad € 6.103.406,30. Di queste risorse € 270.000,00 verranno direttamente utilizzati dalla Regione del Veneto per il funzionamento del Centro Regionale di Monitoraggio per la Sicurezza Stradale (CRMSS) come da DGR n. 1987 del 03.08.2010.

ESPERIENZE PRECEDENTI

Con riferimento ai programmi annuali attuativi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, istituito con la Legge 144/99, la Regione del Veneto ha fino ad ora predisposto i bandi regionali relativi al 1°, al 2° ed al 3° programma di attuazione del PNSS.

Gli interventi finanziati con il 1° ed il 2° programma sono ad oggi quasi tutti conclusi, mentre il 3° programma, per il quale la Regione del Veneto ha ripartito i contributi con DGR n. 4121 del 29.12.2009 si trova, a distanza di oltre due anni, in situazione di stallo a causa soprattutto delle note difficoltà finanziarie dovute al patto di stabilità cui sono soggette le Amministrazioni beneficiarie del bando. Alle sopra citate criticità finanziarie ancora in essere, si sono sommate ulteriori difficoltà economiche per alcune Amministrazioni venete legate agli eventi alluvionali

che hanno pesantemente colpito la Regione nella fine del 2010 e che hanno costretto alcune Amministrazioni a dirottare ogni sforzo economico su tale emergenza.

Tutte queste difficoltà, hanno fatto sì che non si siano ancora avviati molti dei progetti cofinanziati in quanto numerose Amministrazioni non riescono a reperire la quota necessaria per la copertura della parte eccedente il cofinanziamento statale. A tal proposito si evidenzia che ad oggi solamente 8 delle 27 Amministrazioni beneficiarie di contributo hanno avviato gli interventi previsti. Per alcune delle 19 Amministrazioni rimanenti è prevedibile un avvio entro alcuni mesi, ma la maggior parte di esse si sta ancora adoperando per reperire le risorse economiche necessarie a coprire la parte eccedente al cofinanziamento statale.

Di conseguenza, solamente nel luglio 2011 è stato possibile raggiungere la soglia fissata per l'attivazione di interventi per un importo pari ad almeno un terzo del finanziamento complessivo di € 3.568.423,00 assegnato alla Regione del Veneto con il 3° programma di attuazione. La suddetta condizione era vincolante affinché il Ministero potesse sbloccare il primo acconto pari al 20% del finanziamento.

Il tempo trascorso nell'attesa del raggiungimento della citata soglia ha portato nel 2010 alla perenzione dei fondi statali che erano stati impegnati nel 2007, con conseguente aggravamento delle procedure contabili dovute alla reiscrizione delle somme nel bilancio statale. Ed in effetti, ad otto mesi dalla richiesta effettuata, l'acconto del 20% non è ancora stato reso disponibile dal Ministero. Inoltre i tempi previsti per il trasferimento delle successive quote del finanziamento statale saranno altrettanto lunghi dovendo anche tali quote essere reiscritte nel bilancio statale.

OGGETTO DELLA RICHIESTA

Come detto nelle premesse, i fondi ministeriali relativi al 4° e 5° programma di attuazione del PNSS sono stati impegnati rispettivamente nelle annualità 2008 e 2009, e quindi andranno in perenzione rispettivamente nel 2011 e nel 2012.

Pertanto per l'incasso delle somme ministeriali previste per il 4° e 5° programma di attuazione del PNSS, sono prevedibili i medesimi tempi lunghi che si stanno riscontrando nell'incasso dei fondi ministeriali previsti a carico del 3° programma di attuazione del PNSS.

Le sopraesposte problematiche finanziarie, sempre attuali anche al giorno d'oggi, suggeriscono quindi di agevolare le Amministrazioni Locali provvedendo ad una revisione delle quote massime di finanziamento riportate al comma 3 dell'articolo 6 del documento 2/4 "Bando Tipo" del 4° e 5° programma di attuazione come da tabella di raffronto sotto esposta:

Amministrazioni o raggruppamenti di amministrazioni che rientrano nella:	Cofinanziamento previsto dal "Bando tipo" del 4° e 5° programma del Pnss		Cofinanziamento proposto	
	Massimale di cofinanz.to	Quota massima di cofinanz.to	Massimale di cofinanz.to	Quota massima di cofinanz.to
Fascia di danno sociale AA	€ 600.000,00	40%	€ 600.000,00	65%
Fascia di danno sociale A	€ 400.000,00	45%	€ 400.000,00	70%
Fascia di danno sociale B	€ 300.000,00	50%	€ 300.000,00	75%
Fascia di danno sociale C	€ 200.000,00	55%	€ 200.000,00	80%

MIGLIORAMENTI PREVISTI

Quantitativamente, l'aumento del 25% della quota massima di cofinanziamento (in termini assoluti) per ogni fascia di danno sociale, fermi restando il massimale di cofinanziamento possibile per ogni Ente e l'entità complessiva del finanziamento statale di cui al 4° e 5° programma di attuazione del PNSS (€ 6.103.406,30), porterà, in fase di riparto dei contributi a favore degli Enti, al cofinanziamento di un numero di interventi minore di quello possibile considerando "l'opzione zero".

Tuttavia, con il terzo programma di attuazione del PNSS, si è riusciti a finanziare 27 Enti, a fronte di una previsione ministeriale di un numero indicativo di progetti finanziabili pari ad 11 (Cfr. pag 19 del Doc. 1/4 "Relazione illustrativa" al 3° Programma del PNSS).

Pertanto la scelta di ridurre la quota massima di cofinanziamento porterà ad una maggiore congruenza con le previsioni ministeriali, oltre ad agevolare finanziariamente gli Enti beneficiari del contributo.

Da un punto di vista qualitativo, la struttura stessa del meccanismo di premialità previsto dal bando non viene alterata, pertanto saranno comunque cofinanziati gli interventi qualitativamente più meritevoli.

Il vero miglioramento ottenibile con la proposta di cui trattasi, non è tanto da vedersi in termini qualitativi o quantitativi, ma in termini di una maggiore celerità e certezza nell'avvio degli interventi, dato il minor onere economico a carico degli Enti beneficiari di contributo. Di conseguenza vi sarà una maggiore celerità e certezza nell'ottenimento dei risultati per i quali è istituito il PNSS in termini di riduzione del numero di vittime di incidenti stradali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 596 del 17 aprile 2012

Monitoraggio della qualità del servizio di trasporto ferroviario svolto da Trenitalia S.p.a. sul territorio regionale. Applicazione sanzioni 2012.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

In applicazione dei vigenti contratti per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale, la Giunta Regionale definisce l'importo delle sanzioni da irrogarsi nel 2012 al gestore del servizio Trenitalia S.p.a., in relazione a violazioni inerenti gli standard di qualità delle prestazioni, definendo nel contempo le modalità per riconoscere detto importo alla clientela-utenza del servizio regionale, sotto forma di indennizzo con sconti o bonus da applicarsi, a cura di Trenitalia S.p.A., sulla tariffa regionale degli abbonamenti ferroviari settimanali, mensili, trimestrali e annuali.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

Le sanzioni da applicare, correlate al mancato rispetto dei parametri di puntualità rilevati con il sistema informatico P.I.C. ed al mancato rispetto degli standard sulle soppressioni dei servizi, sono determinate nell'importo di € 1.424.347,90 per il Lotto 2 (di cui € 1.092.259,68 inerenti la puntualità ed € 332.088,22 relative alla soppressione di servizi) ed in € 37.450,00 per il Lotto 1 per complessivi € 1.461.797,90.

Inoltre, dai controlli effettuati dalla Direzione Mobilità, nell'esercizio del potere di vigilanza ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 25/1998 e ss.mm.ii., sono risultate ulteriori inadempienze contrattuali da parte di Trenitalia S.p.A. che comportano l'irrogazione di ulteriori sanzioni nella misura complessiva di € 58.600,00. Tali importi derivano dall'applicazione di quanto contrattualmente previsto e dei conseguenti conteggi agli atti della Direzione Mobilità, tenuto conto, per quanto attiene al Lotto 1, delle risultanze delle attività del Comitato di cui all'art. 17 del relativo contratto.

L'importo complessivo delle sanzioni applicabili per i due Contratti in argomento è pari quindi ad € 1.520.397,90.

Con il presente provvedimento si propone di stabilire, come avvenuto nei precedenti anni, che l'importo delle sanzioni, al netto delle spese generali necessarie per attuare l'iniziativa di seguito descritta, non sia introitato dalla Regione, ma sia riconosciuto alla clientela-utenza del servizio regionale, sotto forma di indennizzo con sconti o bonus da applicarsi a cura di Trenitalia S.p.A. sulla tariffa regionale degli abbonamenti ferroviari settimanali, mensili, trimestrali e annuali.

Alla luce delle segnalazioni pervenute dall'utenza, delle casistiche rilevate dal Servizio vendite e dalle biglietterie di Trenitalia, le modalità di valutazione ed erogazione dei bonus o sconti sono state rideterminate rispetto ai precedenti anni al fine di applicare parametri di equità e di prevenire situazioni di possibile abuso.

In termini generali e relativamente agli sconti applicati sugli abbonamenti ferroviari (con la esclusione dei titoli integrati e ES/AV) varrà il criterio che, a fronte della consegna in originale dei titoli di viaggio, nel numero e con la validità di seguito indicata per le diverse tipologie, l'utente - che dovrà essere il possessore dei titoli originari - potrà richiedere titoli di viaggio scontati, nel numero di seguito indicato, assolutamente della stessa tipologia e con la stessa percorrenza (in termini di fascia chilometrica) dei titoli originari ma riferiti anche a origini/destinazioni diversi da quelli originari.

Le operazioni di emissione di titoli scontati o bonus essendo subordinate al ritiro dei titoli originali non possono essere effettuate né tramite internet né presso emettitrici automatiche.

Per gli abbonamenti originariamente rilasciati via Internet, venendo meno la possibilità di presentare titoli in originale, è consentita la sola emissione di bonus.

Il riconoscimento di sconti o bonus avverrà così come specificato:

1. ai possessori di abbonamenti settimanali che consegnino, presso le biglietterie di stazione e i punti vendita in ambito regionale entro i termini che saranno stabiliti dal Gestore, titoli di viaggio di tale tipologia in originale fino al numero di tre emessi dal 30.04.2012 al 03.06.2012, verranno concessi sconti/bonus su un numero di titoli della stessa tipologia pari a due volte quelli presentati, titoli che devono essere utilizzati a partire dal mese di ottobre 2012 ed entro il mese di novembre 2012;
2. ai possessori di abbonamenti mensili che consegnino, presso le biglietterie di stazione e i punti vendita in ambito regionale entro i termini che saranno stabiliti dal Gestore, titoli di viaggio di tale tipologia emessi nel mese di maggio 2012, verranno concessi sconti/bonus per due mesi da utilizzarsi per ottobre e novembre 2012;
3. ai possessori di abbonamento trimestrale in corso di validità nel mese di maggio 2012 che presentino, presso le biglietterie di stazione in ambito regionale entro i termini che saranno stabiliti dal Gestore, titoli di viaggio di tale tipologia verranno concessi sconti, in caso di rinnovo immediato, da utilizzare entro il mese di dicembre 2012;
4. ai possessori di abbonamento annuale in corso di validità nel mese di maggio 2012 che presentino, presso le biglietterie di stazione in ambito regionale entro i termini che saranno stabiliti dal Gestore, titoli di viaggio di tale tipologia verranno concessi sconti, in caso di rinnovo immediato, o bonus, esclusivamente nel caso di impossibilità del rinnovo immediato, da utilizzare allo scadere dell'abbonamento annuale, ovvero per l'acquisto di qualsiasi altro titolo a tariffa regionale Veneto di importo pari o superiore al valore del bonus.

In particolare, saranno adottati i seguenti criteri:

- abbonamento settimanale da emettere:
  sconto del 50% sul prezzo dell'abbonamento;
- abbonamento mensile da emettere:
  sconto del 50% sul prezzo dell'abbonamento;
- abbonamento trimestrale da emettere
  sconto del 40% sul prezzo dell'abbonamento;
  in corso di validità;
- abbonamento annuale da emettere
  sconto del 12% sul prezzo dell'abbonamento;
  in corso di validità

Per quanto riguarda gli abbonamenti mensili integrati treno + bus mensili, relativi ad accordi tra Trenitalia S.p.A.-A.P.S. Holding S.p.A. di Padova la misura dello sconto è pari al 50% della tariffa Trenitalia S.p.A.

Gli sconti/bonus verranno applicati nei tempi e nei modi di cui al precedente punto 2 e nei termini preventivamente concordati tra i gestori del trasporto pubblico locale coinvolti nell'iniziativa.

Per quanto invece attiene gli indennizzi per gli abbonamenti mensili integrati Trenitalia S.p.A./La Marca S.p.A. validi sulla relazione di traffico Treviso/Portogruaro, che consentono di utilizzare indifferentemente il treno o il bus sulla stessa direttrice usufruendo di una tariffa unica seppur a zone, in considerazione della ripartizione dei ricavi la misura dello sconto è pari a 6%.

In tali casi la società La Marca S.p.A., concordando preventivamente con Trenitalia S.p.A. le relative modalità applicative, è sin da ora autorizzata ad applicare gli sconti sopra determinati e rivalersi nei confronti del gestore ferroviario all'atto della ripartizione dei ricavi e nei tempi di cui al precedente punto 2.

Per gli abbonati ai servizi IC, Eurostar o AV con estensione regionale previa maggiorazione del costo nella misura del 5% dell'abbonamento standard, che consentono quindi di utilizzare sia i treni regionali, sia IC e sia i servizi Eurostar o AV sulla tratta prescelta, la maggiorazione non sarà dovuta per un mese su presentazione di analogo titolo di viaggio, con le modalità e nei tempi sopra definiti.

Per quanto, invece, attiene gli abbonamenti relativi alla tariffa sovraregionale 40/AS, istituita a decorrere dal 01.11.2007, accertata sia la pratica impossibilità di individuare la clientela che usufruendo di treni gestiti contrattualmente dalla Regione Veneto abbiano realmente diritto allo sconto, sia

la difficoltà operativa in ordine alla gestione dei sistemi che governano l'emissione dei titoli il cui valore è determinato a livello nazionale, secondo un particolare algoritmo che prevede l'applicazione della somma delle tariffe chilometriche relative alle regioni interessate dallo spostamento, abbattuta della cosiddetta "bandiera media", cioè della media delle tariffe relative al 1° scaglione chilometrico delle (n-1) regioni coinvolte, si ritiene di escludere tale tariffa dalle agevolazioni di cui al presente provvedimento.

Sull'importo complessivo di € 1.520.397,90, derivante dall'applicazione delle penali per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali come su esposti, sarà riconosciuto a Trenitalia S.p.A., gestore del servizio, un importo del 4%, conformemente a quanto previsto anche all'art. 13 comma 4 nel contratto Lotto 1, pari ad € 60.815,92, di cui € 5.000,00 da corrispondere da parte di Trenitalia S.p.A. a La Marca S.p.A., a titolo di rimborso per le spese generali che gli stessi dovranno sostenere per la gestione delle attività correlate all'iniziativa di indennizzo che qui si dispone.

Le informazioni alla clientela riguardanti gli indennizzi di cui sopra dovranno essere diffuse, a cura di Trenitalia S.p.A., attraverso comunicati ed avvisi esposti in tutte le stazioni, le fermate ed i punti vendita del territorio regionale. Sul sito internet di Trenitalia S.p.A. ed in tutte le biglietterie e i punti vendita dovranno altresì essere rese disponibili le istruzioni e la modulistica necessaria per la richiesta dello sconto.

Trenitalia S.p.A. individuerà le forme più opportune per facilitare al massimo la gestione dell'operazione nei confronti della clientela.

Trenitalia S.p.A. deve provvedere a pubblicizzare espressamente tutti i casi di esclusione dall'applicazione dello sconto o bonus e ad informare la clientela sulla differenza tra tariffa regionale e nazionale, ciò al fine di evitare incomprensioni con la clientela.

Il Dirigente regionale della Direzione Mobilità provvederà agli adempimenti conseguenti all'applicazione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

• Vista la L.R. 30.10.1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni ed integrazioni;

• Visto il contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale tra la Regione del Veneto e sottoscritto tra la Regione del Veneto e Trenitalia S.p.A., quale mandataria dell'A.T.I. Trenitalia S.p.A. - Sistemi Territoriali S.p.A. per il periodo 11.12.2005-10.12.2011 la cui validità è stata prorogata al 3.12.2011;

• Visto il Contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale per il periodo 01.01.2009-31.12.2014 tra la Regione del Veneto e Trenitalia S.p.A.;

• Richiamata la D.G.R. n. 676 del 2011;

delibera

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che la società Trenitalia S.p.A., in relazione all'applicazione delle sanzioni di cui alle premesse, riconosca forme di indennizzo alla clientela, a mezzo di sconti o rimborsi da corrispondersi sotto forma di bonus da applicare sulle tariffe regionali relative agli abbonamenti ferroviari settimanali, mensili, trimestrali e annuali, sulla base dei criteri e con le forme di pubblicità riportati in premessa, fino all'ammontare massimo di € 1.520.397,90, con esclusione di quanto previsto al punto 4.;
3. di stabilire che la società La Marca S.p.A., in relazione all'applicazione delle sanzioni di cui alle premesse, riconosca, per gli abbonamenti mensili integrati Trenitalia S.p.A/La Marca S.p.A. validi sulla relazione di traffico Treviso/Portogruaro, sconti sulla base dei criteri riportati in premessa;
4. di riconoscere a Trenitalia S.p.A. un importo di € 60.815,92 pari al 4% dell'ammontare delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali relativi al periodo 12.12.2010-31.12.2011 Lotto 2 e per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2011 Lotto 1, di cui € 5.000,00 da corrispondere da parte di Trenitalia S.p.A. a La Marca S.p.A., da dedurre dal medesimo ammontare, a titolo di rimborso per le spese generali necessarie per la gestione dell'operazione di indennizzo all'utenza;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione regionale Mobilità dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 599 del 17 aprile 2012

Attribuzione delle risorse del bilancio 2012 ai centri di responsabilità (art. 9 L.R. 39/2001).

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Ai fini dell'amministrazione e gestione del bilancio di previsione, la legge regionale di contabilità (art. 9, L.R. 39/2001) prevede che la Giunta regionale provveda all'assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per dare attuazione a quanto disposto dalla L.R. 1/1997, in materia di responsabilità gestionale

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'ordinamento di bilancio e contabilità, introdotto con la L.R. n. 39/2001 dispone l'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione articolato in unità previsionali di base (UPB).

Ai fini dell'amministrazione e gestione del bilancio, la legge regionale di contabilità prevede che le unità previsionali di base siano ripartite in capitoli e che tali capitoli vengano attribuiti dalla Giunta regionale ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per dare attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 1/1997, in materia di responsabilità gestionale.

Il Consiglio regionale, nelle more dell'approvazione dei progetti di legge numero 227 e 228 rispettivamente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" e "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014", ha approvato la legge regionale n. 6 del 31 gennaio 2012 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2012 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno".

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della L.R. n. 39/2001 la Giunta regionale, contestualmente all'approvazione della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio, con D.G.R. n. 164 del 7 febbraio 2012, ha assegnato i capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità.

Nel B.U.R. n. 28 del 10 aprile 2012 sono state pubblicate la "Legge finanziaria regionale 2012" (L.R. n. 13 del 6 aprile 2012) e la legge di "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014" (L.R. n. 14 del 6 aprile 2012), pertanto, come previsto dalla D.G.R. n. 614 del 7 febbraio 2012, si provvede ad attribuire le risorse del bilancio 2012 ai centri di responsabilità ai fini della gestione ordinaria.

La tabella che si propone in allegato (allegato A) alla presente delibera, evidenzia l'attribuzione, a ciascun centro di responsabilità, dei capitoli di entrata e di spesa individuati in corrispondenza degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2012 oltre che dei capitoli che presentato una gestione in conto residui o che hanno registrato attività di gestione nel biennio 2010-2011.

L'attività relativa alla gestione delle spese e delle entrate da parte delle strutture titolari, dovrà avvenire oltre che in conformità della legge anche sulla base di direttive che verranno emanate prossimamente per la gestione del bilancio 2012.

Nel caso in cui in corso d'esercizio, con provvedimento di variazione di bilancio, venissero creati nuovi capitoli o dovessero essere attivati per la gestione capitoli esistenti ma non inseriti nell'allegato A), il medesimo provvedimento darà indicazione della struttura titolare del budget.

Eventuali modifiche nella titolarità della gestione dei capitoli di entrata e di spesa, verranno disposte dal Dirigente della Direzione Bilancio con proprio Decreto previa acquisizione di specifica e motivata comunicazione da parte del Segretario o dei Segretari competenti per materia che, com'è noto, nell'ambito del budget hanno funzioni di coordinamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 10/01/1997, n. 1;
Vista la L.R. 29/11/2001, n. 39;
Vista la L.R. 27/12/2011, n. 29;
Vista la L.R. 06/04/2012, n. 13;
Vista la L.R. 06/04/2012, n. 14;

delibera

1. di approvare l'allegato A) che evidenzia l'attribuzione, a ciascun centro di responsabilità, dei capitoli di entrata e di spesa individuati in corrispondenza di stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2012 oltre che dei capitoli che presentato una gestione in conto residui o che hanno registrato attività di gestione nel biennio 2010-2011.
2. di autorizzare il Dirigente della Direzione Bilancio, ad apportare con proprio atto, eventuali modifiche della titolarità nella gestione dei capitoli, secondo le specifiche esposte in narrativa;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 600 del 17 aprile 2012

Programma UE di Cooperazione interregionale Interreg IVC 2007-2013. Esito della quarta procedura ad evidenza pubblica internazionale per la chiamata di progetti, avvio progetto Smart Europe.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dà conto della valutazione dei progetti presentati al quarto bando del Programma Interreg IV C. Tre proposte a partecipazione regionale sono state approvate condizionatamente ad alcune modifiche. Per due di queste, una volta assolte le prescrizioni, è stato dato avvio con la DGR n. 495 del 3 aprile 2012. Anche per il terzo progetto, SMART EUROPE, di cui è partner la Direzione Industria e Artigianato, risultano ora assolte le prescrizioni assegnate. Per assicurarne un pronto avvio, l'atto dà mandato alla citata direzione di porre in essere tutti gli adempimenti formalmente necessari. Si tratta di risorse aggiuntive comunitarie e nazionali, che non necessitano di cofinanziamento da parte del bilancio regionale.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

La Commissione europea ha adottato l'11 settembre 2007 con decisione C (2007) 4222 il Programma operativo Interreg IVC (codice CCI n. 2007 CB 16 3 PO 046) - relativo al periodo di programmazione 2007-2013, finanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Nell'ambito dell'obiettivo comunitario "Cooperazione territoriale europea", questo Programma di Cooperazione interregionale si propone di mettere a frutto l'esperienza maturata con la precedente programmazione 2000-2006 (Interreg III C) e consolidare le reti di partenariato nate in tale contesto. Mira dunque a migliorare l'efficacia delle politiche e degli strumenti utilizzati per lo sviluppo regionale e la coesione in modo strutturale, mediante lo scambio di informazioni su

vasta scala e la condivisione di esperienze, capitalizzando i risultati precedentemente ottenuti.

Con riferimento al quarto avviso pubblico del Programma Interreg IV C 2007-2013, in data 3 aprile 2012, con deliberazione n. 495, la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione condizionata da parte del Monitoring Committee dei tre progetti che coivolgono strutture regionali (MESSE, CHARTS e SMART EUROPE), dando mandato ai dirigenti delle strutture interessate di procedere con atti e attività necessarie alla realizzazione dei due progetti (MESSE e CHARTS) per i quali risultavano allora già assolte le condizioni poste dal MC.

Anche per il progetto SMART EUROPE, il cui dettaglio è riportato nell'Allegato A al presente atto, sono stati recepiti gli aggiustamenti richiesti ed è finalmente pervenuta formale notifica da parte dell'Autorità di gestione.

Si tratta ora di consentire l'avvio del progetto di cui si illustrano sinteticamente di seguito i contenuti.

Al progetto "Smart Europe", il cui capofila transnazionale è la Provincia di Flevoland (Paesi Bassi), la Regione partecipa come partner con la Direzione Industria e Artigianato. Le attività previste mirano allo sviluppo congiunto di strategie e strumenti per individuare e scegliere gli "innovation anchors" regionali. Le scelte SMART intendono ottimizzare lo sviluppo economico regionale e la competitività nell'ambito delle limitate risorse delle regioni. Questo progetto ha una durata prevista di trentasei mesi. Il suo budget complessivo ammonta a euro 1.858.015,54, di cui la quota a disposizione della Regione del Veneto è pari a euro 86.875,60. Gli altri partner sono: Veneto Innovazione, la Provincia di Bologna, l'Assemblea delle Regioni d'Europa (Francia), l'Università metropolitana di Manchester (Regno Unito), l'Agenzia di Sviluppo Regionale Eszak-Alföld (Ungheria), la Contea di Maramures (Romania), Almi Företagspartner (Svezia), il Parco scientifico di Patrasso (Grecia), la Contea di Sor-Trondelag (Norvegia), l'Istituto finnico del Baltico (Finlandia), e la Giunta provinciale di Avila (Spagna).

Per quanto attiene ai compiti della struttura regionale partner del progetto, oltre alle attività tecniche, da sviluppare come stabilito nei documenti di candidatura (application form e partnership agreement), essa dovrà monitorare gli avanzamenti fisici e finanziari della propria parte di competenza ed inviare al lead partner, con cadenza semestrale, dei report per la successiva integrazione con i contributi degli altri partner, la loro rielaborazione in termini di risultati complessivi del progetto ed il successivo inoltro al Segretariato tecnico congiunto transnazionale (JTS). Analogamente, i singoli partner dovranno inoltre raccogliere la documentazione di spesa ed ogni altro documento necessario a provare lo svolgimento delle attività di propria competenza ed inviare il tutto - previa certificazione - al capofila, affinché proceda a richiedere il rimborso delle quote FESR all'Autorità di certificazione del Programma. Una volta ottenuto il rimborso della quota FESR, i partner italiani potranno chiedere il rimborso anche della corrispondente contropartita statale, garantita dal Fondo di rotazione nazionale. Le modalità di certificazione delle spese sostenute dai partner italiane sono stabilite nell'accordo Stato-Regioni del 29.10.2009, relativo alla definizione del sistema di controllo e gestione dei Programmi di cooperazione transnazionale e interregionale.

In base al piano finanziario del progetto l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a cui la struttura è chiamata è di euro 86.875,60. I pagamenti, dunque, in prima istanza vengono affrontati dalla struttura su specifici capitoli direttamente ad essa assegnati, e poi, in base alla corretta rendicontazione, il fondo comunitario e quello nazionale rimborsano al 100% delle spese sostenute.

Le attività operative, compresa la gestione del budget, la funzione di monitoraggio e rendicontazione, sono svolte dalla struttura regionale partner di progetto nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Laddove l'intensità delle attività progettuali da realizzare richieda un più ampio e professionale impegno rispetto alle competenze istituzionali ordinariamente svolte e comporti attività aggiuntive e innovative rispetto alle normali mansioni di servizio, potrà risultare necessario supportare la citata struttura regionale con personale a tempo determinato e/o consulenze o collaborazioni esterne ad hoc.

La specificità di alcune fasi della ricerca previste dal progetto, il coordinamento manageriale e finanziario o divulgazione dei risultati che dovranno essere sviluppati nel progetto approvato potranno rendere inoltre necessaria l'acquisizione, a termini di legge, di competenze tecnico-scientifiche da delegare ad enti strumentali regionali o "in house" competenti nelle materie specifiche. Il costo di ciascun tipo di spese gestionale o prestazionale andrà verificato in base alle voci di spesa ammissibili del progetto, e sostenuto nel rispetto della normativa vigente per il Programma IVC.

Per quanto premesso, si tratta di incaricare il dirigente della struttura regionale titolare della realizzazione del progetto nella veste di partner, del perfezionamento e della firma della documentazione necessaria a dare avvio alle attività progettuali ed ai conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa. Il budget di competenza della Regione per l'attuazione del progetto approvato sarà stanziato su specifici capitoli da costituire a carico del bilancio di previsione 2012 e pluriennale attingendo da capitoli-fondo a titolarità dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera e da assegnare alla struttura regionale coinvolta nel progetto.

L'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera mantiene un ruolo di informazione, coordinamento e supporto tecnico alla struttura regionale coinvolta, nonché di contatto e collaborazione con gli organi nazionali e transnazionali di gestione del Programma, in particolare rappresentando la Regione nel Comitato nazionale del Programma, previsto dalla delibera CIPE n. 158 del 21.12.2007 "Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Obiettivo di Cooperazione territoriale europea".

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visti i regolamenti CE n. 1083/06 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e il regolamento CE n. 1080/06 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento CE n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione dei regolamenti di cui sopra e la decisione del Consiglio 2006/702/CE sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione, e s.m.i.;

- Vista la Decisione C (2007) 4222 del 11 settembre 2007 della Commissione europea che approva il Programma operativo di cooperazione interregionale "Interreg IVC" per il periodo 2007-2013 (codice CCI n. 2007 CB 16 3 PO 046);

- Viste la delibera CIPE n. 36 del 15.06.2007 che ripartisce le risorse FESR italiane per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" e determina il cofinanziamento a carico del Fondo nazionale di rotazione, e la delibera CIPE del 21.12.2007 n. 158 che prevede, fra l'altro, l'istituzione di un Comitato nazionale dedicato al coordinamento della partecipazione italiana al Programma "Interreg IVC";

- Richiamata la DGR n. 336 del 29 marzo 2011 con cui la Giunta aveva, fra l'altro, stabilito la partecipazione delle varie strutture regionali alla quarta procedura di evidenza pubblica internazionale di selezione di progetti;

- Visto l'esito del Comitato di sorveglianza del citato Programma, tenutosi a Varsavia in data 15 e 16 dicembre 2011, e delle conseguenti notifiche effettuate dalla Autorità di gestione ai capofila internazionali dei progetti approvati;

- Vista la legge regionale 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione, art. 22.

- Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto espresso in premessa

delibera

1. di prendere atto dell'approvazione, nell'ambito del quarto avviso pubblico internazionale del Programma Interreg IV C 2007-2013, del progetto interregionale: "SMART EUROPE" al quale la Regione del Veneto - Direzione Industria e Artigianato - partecipa in qualità di partner, come notificato dall'Autorità di gestione al capofila, la Provincia di Flevoland (Paesi Bassi); i dettagli del progetto sono riportati nell'Allegato A, parte integrante del presente atto.

2. di dare mandato al dirigente regionale della struttura titolare delle parti di competenza del progetto approvato di sottoscrivere i documenti necessari ad avviare e a svolgere le attività tecniche e di gestione del progetto descritte in premessa e di adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa.

3. di demandare alla Direzione Bilancio l'iscrizione dei capitoli di spesa necessari all'attuazione del progetto "SMART EUROPE", da costituire a carico del bilancio di previsione 2012 e pluriennale, attingendo dai capitoli fondo a titolarità dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera, e da assegnare alla Direzione Industria e Artigianato, determinando in euro 86.875,60 l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa.

4. di prescrivere che ogni eventuale modifica tecnica ai contenuti o al piano finanziario del progetto venga valutata congiuntamente dalla struttura titolare e dall'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera, restando al capofila transnazionale il compito di provvedere conseguentemente.

5. di confermare in capo all'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera l'incarico delle attività di informazione e supporto tecnico alla direzione partner del progetto, nonché di contatto e collaborazione con gli organi nazionali e transnazionali di gestione del Programma, rappresentando altresì la Regione nel Comitato nazionale del Programma; a questo scopo la struttura regionale citata al punto 3 garantirà il flusso di informazioni e di monitoraggio, atto a consentire un costante aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto.

(segue allegato)

Allegato A

PROGRAMMA OPERATIVO INTERREG IVC - 2007-2013

RISULTATI DEL 4° CALL – PROGETTO PARTNER VENETI – PROGRAMMA INTERREG IVC

TITOLO DEL PROGETTO/ ACRONIMO	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	LEAD PARTNER	PARTNER	STRUTTURA REGIONALE COINVOLTA	ALTRI SOGGETTI VENETI COINVOLTI	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	BUDGET REGIONE VENETO (UE E STATO)
SMART EUROPE	Sviluppo congiunto di strategie e strumenti per individuare e scegliere gli "*innovation anchors*" regionali. Le scelte *SMART* intendono ottimizzare lo sviluppo economico regionale e la competitività nell'ambito delle limitate risorse delle regioni	Provincia di Flevoland (Paesi Bassi)	Provincia di Bologna, Assemblea delle Regioni d'Europa (Francia), Università metropolitana di Manchester (Regno Unito), Agenzia di Sviluppo Regionale Eszak-Alföld (Ungheria), Contea di Maramures (Romania), Almi Företagspartner (Svezia), Parco scientifico di Patrasso (Grecia), Contea di Sor-Trondelag (Norvegia), Istituto finnico del Baltico (Finlandia), Giunta provinciale di Avila (Spagna)	Regione del Veneto – Direzione Industria e Artigianato	Veneto Innovazione	1.858.015,54 euro	86.875,60 euro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 601 del 17 aprile 2012

POR - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", parte FESR (2007-2013). Asse 5. Linea di intervento 5.2., Azione 5.2.1. Cooperazione Transregionale. Approvazione schema di Accordo di cooperazione tra la Regione del Veneto e la Regione Basilicata.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Approvazione schema di Accordo di cooperazione tra la Regione del Veneto e la Regione Basilicata nell'ambito dell'attuazione dell'Azione 5.2.1 di Cooperazione transregionale del POR FESR.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare lo schema di Accordo di Cooperazione tra la Regione del Veneto e la Regione Basilicata (Allegato A) finalizzato alla cooperazione nel campo del sostegno allo sviluppo delle reti di PMI e delle innovazioni per la sostenibilità e l'efficienza energetica delle aree di sviluppo industriale;
2. di incaricare l'Autorità di Gestione del POR CRO FESR 2007/2013 - Dirigente Regionale della Direzione Programmazione, alla sottoscrizione del suddetto Accordo di cooperazione;
3. di incaricare la Direzione regionale Programmazione dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 603 del 17 aprile 2012

Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale Veneto PTORV. Commissione Tecnica Regionale. Modifica ed integrazione dei componenti. Regolamentazione delle presenze.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Integrazione della Commissione Tecnica Regionale per l'aggiornamento del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (PTORV) con nuove professionalità e esclusione di due componenti e nuova regolamentazione delle presenze.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

Con iniziale delibera n. 1024 del 23.03.1976 la Giunta Regionale aveva approvato l'adozione nella Regione Veneto di un prontuario terapeutico ospedaliero, costituito da un elenco di farmaci di comprovata attività terapeutica, da utilizzarsi da parte degli enti ospedalieri operanti nella regione al fine

di razionalizzare l'uso dei farmaci all'interno degli stessi nonché la costituzione di una apposita Commissione Tecnica Regionale, composta da esperti in medicina e farmacologia, con il compito di predisporre il citato prontuario e di curarne gli aggiornamenti.

Con successivi provvedimenti la Giunta Regionale ha provveduto alla nomina, alle sostituzioni ed integrazioni, dei componenti della citata Commissione Tecnica Regionale.

L'attuale Commissione Tecnica Regionale per il PTORV è stata nominata con DGR n. 4255 del 29 dicembre 2009 per il periodo 2010 - 2012 e successivamente integrata con DGR n. 72 del 27.1.2011.

Nel corso degli anni la Commissione Terapeutica ha esteso le proprie valutazioni oltre che ai farmaci usati in regime di ricovero, anche ai farmaci impiegati nella continuità assistenziale ospedale- territorio, ivi inclusi i farmaci classificati in A- PHT.

Alla luce delle nuove competenze della Commissione, delle articolate attività che ad essa fanno capo, ed al fine di favorire una stretta sinergia tra valutazioni tecniche e attività di programmazione e controllo regionale, si ritiene necessario integrare la Commissione.

Si rende in particolar modo necessario integrare la composizione con esperti di oncologia, direzione medica ospedaliera, epidemiologia, economia sanitaria, assistenza farmaceutica territoriale nonché con rappresentanti di Uffici Regionali afferenti alla Segreteria per la Sanità.

Inoltre, in virtù del nuovo assetto dirigenziale a livello regionale a seguito del quale la dr.ssa Mara Vezzani non risulta più essere Dirigente del Servizio Farmaceutico regionale, nonché preso atto che la dr.ssa Flavia Dal Bosco, già responsabile del Centro Regionale Acquisti per la Sanità, ha rassegnato le sue dimissioni dalla Commissione in oggetto, si rende necessario modificare la composizione della citata Commissione escludendo i due nominativi sopra citati.

Si propone quindi:

1. di integrare la composizione della Commissione Tecnica Regionale e di nominare quali componenti della stessa le seguenti professionalità:
   - dr. Mauro BONIN - Dirigente Unità Sistemi di Management - Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) del Veneto;
   - dr. Francesco DEL ZOTTI - Medico di Medicina Generale - Azienda ULSS n. 20 di Verona;
   - dr. Felice PASINI - Oncologia - Ospedale di Rovigo, Azienda ULSS n. 18;
   - prof. Paolo PERTILE - Esperto in economia sanitaria - Ricercatore presso la Facoltà di Economia, Università degli studi di Verona;
   - dr. Mario SAUGO - Epidemiologo - Responsabile del Coordinamento del Sistema Epidemiologico della Regione Veneto (SER);
   - dr. Michele TESSERIN - Direttore Sanitario dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso;
2. di modificare la composizione della Commissione con l'esclusione dei seguenti nominativi:
   - dr.ssa Flavia Dal Bosco, già responsabile del Centro Regionale Acquisti per la Sanità
   - dr.ssa Mara Vezzani, già Dirigente del Servizio Farmaceutico regionale
3. i componenti non potranno farsi sostituire e dovranno comunicare per iscritto (tramite fax o e-mail) la loro assenza
4. di prevedere la decadenza d'ufficio qualora un componente sia assente alla metà più uno delle sedute effettuate in ciascun anno

Inoltre, per eventuali ulteriori approfondimenti si propone di autorizzare la Commissione ad avvalersi della collaborazione di esperti nelle specifiche materie in discussione.

Tenuto conto della complessità della materia, ai nuovi componenti (esterni all'Amministrazione regionale) verrà corrisposta un'indennità per ogni presenza alle sedute della Commissione quantificata in € 67,50 in ottemperanza a quanto stabilito dalla DGR n. 742 del 7.06.2011, applicativa della legge 7 gennaio 2011 n. 1, oltre al rimborso delle spese di viaggio, se spettanti, nella misura prevista dalla normativa vigente.

Tale indennità è corrisposta ai componenti esterni all'Amministrazione regionale solo se la partecipazione alle sedute avviene al di fuori dell'orario di servizio.

Si propone quindi di autorizzare il Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico a provvedere, con proprio decreto, all'impegno contabile per l'anno 2012, di un importo massimo di euro 6.000,00 sul capitolo 3002 del bilancio di previsione 2012, in considerazione del fatto che la Commissione (nominata con DGR n. 4255 del 29.12.2009) dura in carica fino al 31.12.2012.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

- Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
- Visto il proprio provvedimento n. 1024 del 23.03.1976;
- Visto il proprio provvedimento n. 4255 del 29.12.2009, esecutivo;
- Vista la Legge 23.12.1978, n. 833;
- Visto il D.Lvo 30.12.1992, n. 502;
- Visto il D.Lvo 2006, n. 219;
- Vista la L.R. 7.3.1980, n. 13;
- Vista la L.R. 31.5.1980, n. 78, art. 18, comma 2°;
- Vista la L.R. 14.9.1994, n. 56;
- Vista la L.R. 10.6.1991, n. 12;
- Vista la L.R. 16 agosto 2007, n. 22;
- Visto il proprio provvedimento n. 4255 del 29.12.2009;
- Vista la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
- Vista la L.R. 18 marzo 2011, n. 7;
- Visto il proprio provvedimento n. 742 del 7 giugno 2011;

delibera

1. di nominare, quali nuovi componenti della Commissione Tecnica Regionale per gli aggiornamenti del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale Veneto, i dottori:

- dr. Mauro BONIN - Dirigente Unità Sistemi di Management - Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) del Veneto;
- dr. Francesco DEL ZOTTI - Medico di Medicina Generale - Azienda ULSS n. 20 di Verona;

- dr. Felice PASINI - Oncologia - Ospedale di Rovigo, Azienda ULSS n. 18;
- prof. Paolo PERTILE - Esperto in economia sanitaria - Ricercatore presso la Facoltà di Economia, Università degli studi di Verona;
- dr. Mario SAUGO - Epidemiologo - Responsabile del Coordinamento del Sistema Epidemiologico della Regione Veneto (SER);
- dr. Michele TESSERIN - Direttore Sanitario dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso.

2. di escludere dalla Commissione Tecnica in oggetto i seguenti nominativi:

dr.ssa Flavia Dal Bosco, già responsabile del Centro Regionale Acquisti per la Sanità

dr.ssa Mara Vezzani, già Dirigente del Servizio Farmaceutico regionale.

3. la Commissione è presieduta dal Segretario Regionale per la Sanità o da suo delegato.

4. i componenti non possono farsi sostituire e devono comunicare per iscritto (tramite fax o e-mail) la loro assenza.

5. di prevedere la decadenza d'ufficio dei componenti che risultino assenti a più del 50% delle sedute effettuate in ciascun anno.

6. la Commissione dura in carica fino al 31.12.2012.

7. di corrispondere ai componenti di cui al punto 1., esterni all'Amministrazione Regionale, l'indennità per ogni partecipazione alle sedute, rideterminata in euro 67,50 oltre al rimborso delle spese di viaggio se spettanti, solo se la partecipazione avviene al di fuori dell'orario di servizio.

8. di determinare in euro 6.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3002 del bilancio di previsione per l'anno 2012 "Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza le indennità di missione e i rimborsi spese (art. 187, L.R. 10/6/1991, n. 12 - art. 4, C.1, L.R. 07/11/1995, n. 43 - art. 2, C.2, L.R. 23/08/1996, n. 28)".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 604 del 17 aprile 2012

Programma pluriennale di investimenti in sanità, ex art. 20 legge 67/88. D. Lgs 254 del 28/07/2000. Potenziamento delle strutture per l'attività libero professionale. DGR 2345/2001. Approvazione intervento Azienda ULSS n. 22.

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:

Approvazione del progetto definitivo di "Acquisizione e alloggiamento Risonanza Magnetica Nucleare" presso l'Ospedale di Bussolengo dell'Azienda ULSS n. 22.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2345 del 14/09/2001, la Giunta Regionale approvava lo studio di fattibilità e il collegato riparto del contributo ex art. 20 L. 67/1988 tra le Aziende Sanitarie del Veneto per il potenziamento delle strutture per l'attività libero professionale.

Con successiva deliberazione n. 77 del 22/01/2011 la Giunta Regionale riprogrammava due interventi delle Aziende ULSS nn. 17 e 22 come segue, approvando altresì il progetto dell'ULSS 17:

Scheda tecnica	Intervento	Importo finanziato
n. 24 (sostituita)	Azienda ULSS n. 17: Ospedale di Monselice "Realizzazione poliambulatori - Ristrutturazione fabbricato "palazzina neurologia" da adibire a centro polifunzionale ambulatoriale presso l'ospedale di Monselice"	981.268,11
n. 49 (nuova)	Azienda ULSS n. 17: Ospedale di Monselice "Lavori di ristrutturazione del fabbricato denominato "Pettine 2" da adibire a centro polifunzionale ambulatoriale"	517.750,00
n. 50 (nuova)	Azienda ULSS n. 22: Ospedale di Bussolengo "Acquisizione e alloggiamento Risonanza Magnetica Nucleare"	463.518,11

Il Ministero della Salute, con Decreto Dirigenziale del 7 marzo 2011, ha provveduto a riassegnare il finanziamento conformemente a quanto richiesto dalla Regione con la deliberazione della Giunta n. 77/2011.

La Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, con nota prot. n. 177533 del 12 aprile 2011 esaminava favorevolmente, anche ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004, il progetto preliminare dell'Azienda ULSS n. 22, dell'importo complessivo di € 1.204.000,00; il suddetto parere è stato contestualmente inviato alla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza la quale, entro i termini previsti dalla legge, non ha rilasciato alcun parere negativo in merito.

Il Responsabile Unico del Procedimento, con nota n. 54654 del 13/09/2011 ha dichiarato che i lavori previsti nel progetto di cui trattasi verranno collaudati entro il termine del 31/12/2012 previsto dalla L. n. 189/2008.

Il Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 22, con delibera n. 14 del 19 gennaio 2012, approvava il progetto definitivo per la fornitura chiavi in mano di una risonanza magnetica presso l'Ospedale di Bussolengo dell'importo complessivo di € 1.204.000,00 finanziato quanto a € 400.000,00 con un contributo della Fondazione Cariverona, quanto a € 463.518,11 con oneri a carico dello Stato (D. Lgs 254/2000) e per la rimanente parte di € 340.481,89 con fondi propri di bilancio dell'Azienda ULSS n. 22. come di seguito ripartito:

Lavori	€ 245.000,00
Apparecchiatura RM	€ 753.333,00
Somme a disp.ne dell'Amm.ne	€ 205.667,00
Totale Complessivo	€ 1.204.000,00

La Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, con nota prot. n. 103330 del 2/03/2012 esaminava favorevolmente il suddetto progetto definitivo.

Il disposto di cui all'art. 25, 1° comma, della L.R. n. 27/2003 ss.mm.ii. stabilisce che "L'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici di competenza regionale, purché realizzati con risorse totalmente o parzialmente a carico del bilancio regionale, spetta al dirigente della struttura

regionale competente per materia, salvi i casi in cui la relativa competenza sia attribuita alla Giunta regionale da specifiche disposizioni di legge, acquisito, ove necessario, il parere dell'organo tecnico consultivo regionale competente nonché la determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi, quando convocata".

La circolare prot. n. 633915 del 27 novembre 2008 della Segreteria Regionale per la Programmazione definisce gli indirizzi applicativi del procedimento regionale di approvazione dei progetti di lavori pubblici relativi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;

Visto D.Lgs. 254 del 28/07/2000;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2008 n. 154 convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n. 189;

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

richiamate le proprie deliberazioni n. 2345 del 14/09/2001, n. 4456 del 28 dicembre 2005 e n. 77 del 22 gennaio 2011;

delibera

1. di approvare, nel quadro della riprogrammazione della Regione e dell'Azienda interessata, il seguente intervento:

- A.U.L.S.S. n. 22 - Ospedale di Bussolengo "Acquisizione e alloggiamento Risonanza Magnetica Nucleare" dell'importo complessivo di € 1.204.000,00 finanziato quanto a € 400.000,00 con un contributo della Fondazione Cariverona, quanto a € 463.518,11 con oneri a carico dello Stato (D. Lgs 254/2000) e per la rimanente parte di € 340.481,89 con fondi propri di bilancio dell'Azienda ULSS n. 22.

2. di approvare, ai sensi dell'art. 25, 1° comma, della L.R. n. 27/2003 ss.mm.ii., alla luce delle motivazioni illustrate nelle premesse del presente provvedimento, il progetto di cui al precedente punto 1, anche dal punto di vista ambientale ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, e la relativa copertura finanziaria;

3. di avviare le procedure ex art. 20 della legge 67/88 trasmettendo al Ministero della Salute il presente provvedimento e la richiesta di ammissione a finanziamento per l'importo indicato al punto 1 di euro 463.518,11 a carico dello Stato, a valere sul programma previsto dal D.Lgs. n. 254/2000;

4. di dare atto che l'intervento di cui trattasi, conformemente al Decreto Legge 7 ottobre 2008 n. 154 convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n. 189, dovrà essere collaudato entro il 31 dicembre 2012; di incaricare le Direzioni regionali degli aggiornamenti contabili conseguenti al presente provvedimento ed al successivo Decreto ministeriale di ammissione a finanziamento;

5. di determinare in euro 463.518,11 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà la Direzione Controlli e Governo SSR disponendo la copertura finanziaria sul capitolo 100167 del bilancio regionale esercizio 2012 "Programma di realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria (art. 1 D.Lgs n. 254/2000).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 605 del 17 aprile 2012

Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014".

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Recepimento dell'Accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni che approva il documento di riferimento in materia vaccinale per la riduzione o l'eliminazione delle malattie infettive prevenibili da vaccino. La presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) che individuano tra le attività di prevenzione le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate. L'articolo 1, Allegato 1. B del suddetto DPCM prevede tra le fonti LEA gli accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale (PSN).

Successivamente nel 2005 è stato sancito l'Accordo sul "Piano Nazionale Vaccini 2005-2007" nel quale si individuano gli obiettivi da raggiungere, le aree prioritarie di intervento e le azioni necessarie per migliorare l'offerta delle vaccinazioni sul territorio nazionale.

Nel 2010 è stato stipulato un Accordo sul "Piano Nazionale per la Prevenzione 2010-2012", che individua tra gli obiettivi di salute prioritari la prevenzione delle malattie infettive e con riferimento alle malattie prevenibili mediante vaccinazione sottolinea la necessità di continuare a perseguire gli obiettivi già fissati elaborando strategie efficaci per i nuovi vaccini (anti -HPV, anti-meningococco C, anti-pneumococco, anti-varicella).

In considerazione di quanto sopra, la Regione Veneto nel proprio Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2010-2012, approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 3139 del 14/12/2010, ha finanziato progetti di prevenzione al fine di contrastare la diffusione di malattie infettive prevenibili con vaccino.

In sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome del 23/03/2011 è stato sancito l'Accordo relativo al "Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2010-2015", che ridefinisce le Linee guida attuative nazionali, fissando come termine il 2015 per il raggiungimento dell'obiettivo di eliminazione delle suddette malattie infettive-diffusive.

Con Intesa del 22 settembre 2011 è stato approvato il PSN 2011-2013 che dedica un capitolo alle malattie infettive e alle vaccinazioni, in coerenza con gli obiettivi di salute adottati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Ritenendosi necessario aggiornare le strategie per il raggiungimento dei suddetti obiettivi e armonizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale per garantire equità e parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini, si è pervenuti in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome all'Accordo del 22 febbraio 2012 recante il "Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014".

L'Accordo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012.

Alla luce di queste considerazioni si ritiene di recepire l'Atto di Accordo contenuto nell'Allegato "A" al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'articolo 4 della L.R. 1/1997;

Visto il DPCM del 29/11/2001

Vista la DGR 3139/2010

Vista la Conferenza Permanente Stato-Regioni del 23/03/2011 e del 22/02/2012;

delibera

1. di recepire l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante il "Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014" del 22/02/2012, allegato al presente provvedimento (Allegato A) di cui costituisce parte integrante;
2. di stabilire che le Aziende Sanitarie provvedano alle azioni previste nel Piano Nazionale, congiuntamente agli obblighi e agli obiettivi disciplinati in materia dalla programmazione regionale;
3. di disporre che la Direzione Prevenzione-Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica provveda a verificare sul territorio regionale lo stato di avanzamento delle azioni previste nel Piano;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di demandare tutti gli adempimenti amministrativi successivi e conseguenti alla gestione della presente iniziativa a successivi provvedimenti del Dirigente della Direzione Prevenzione.

(segue allegato)

Allegato A

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014".

Rep. Atti n. 54/CSR del 22 febbraio 2012

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 22 febbraio 2012:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA la nota in data 14 novembre 2011 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di Intesa indicata in oggetto;

VISTA la lettera in data 21 novembre 2011 con la quale il documento in parola è stato diramato alle Regioni e Province autonome;

VISTA la lettera del 23 gennaio 2012 con la quale il Ministro della salute ha confermato, ai fini della prosecuzione del relativo iter, il documento di cui trattasi;

CONSIDERATO che, nel corso dell' incontro tecnico svoltosi in data 16 febbraio 2012, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome ed il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze hanno espresso assenso sulla bozza di Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2012-2014 di cui all'oggetto;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome sulla proposta in esame;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome nei termini di seguito riportati

CONSIDERATI:

- il proprio Atto Rep. n. 2240 del 3 marzo 2005, con il quale si è sancito accordo sul "Piano Nazionale Vaccini 2005-2007", nel quale si individuano gli obiettivi da raggiungere, le aree prioritarie di intervento e le azioni necessarie per migliorare l'offerta delle vaccinazioni sul territorio nazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, confermati dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, nel livello essenziale "assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro- punto I- F", tra le attività di prevenzione rivolte alla persona, individua le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate;

- l'art. 1, Allegato 1.B, del predetto D.P.C.M. 29 novembre 2001 che prevede tra le fonti LEA anche gli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni per il raggiungimento degli obiettivi del PSN, secondo quanto disposto dall'art.4 del D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281 e che le prestazioni individuate dagli Accordi fanno parte dei LEA nei limiti previsti dal grado di cogenza degli Accordi medesimi, desumibile da quanto in esso convenuto;

- il proprio Atto Rep. n. 264 del 20 dicembre 2007, concernente "Strategia per l'offerta attiva del vaccino contro l'infezione da HPV in Italia". nel quale è previsto che ogni Regione dovrà assicurare la realizzazione della attività di propria competenza per la messa in atto dell'offerta attiva del vaccino contro l'infezione da HPV al fine del raggiungimento entro il 2012 della copertura vaccinale superiore o uguale al 95% della categoria target;

- che la predetta Intesa prevede, in maniera cogente, l'obbligo delle Regioni di attivare la vaccinazione gratuita HPV delle dodicenni;

- il proprio Atto Rep. n. 63 del 29 aprile 2010, con il quale si è sancito accordo sul "Piano Nazionale per la Prevenzione 2010-2012", che individua, tra gli obiettivi di salute prioritari, sui quali è opportuno elaborare progetti specifici, la prevenzione delle malattie infettive;

- che il predetto Accordo, in merito alle malattie prevenibili mediante vaccinazione, sottolinea la necessità di continuare a perseguire gli obiettivi già fissati e di elaborare strategie efficaci per i cosiddetti nuovi vaccini (anti-HPV, anti-meningococco C, anti-pneumococco, anti-varicella);

- il proprio Atto Rep. n. 66 del 23 marzo 2011, con il quale si è sancita intesa sul documento recante "Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015", in cui vengono ridefinite le Linee guida attuative nazionali per il raggiungimento dell'obiettivo di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita entro il 2015, come raccomandato dall'OMS;

- il Piano Sanitario Nazionale per il triennio 2011-2013, approvato con Intesa del 22 settembre 2011 (rep. atti n.88/CU), che dedica uno specifico capitolo alle malattie infettive e alle vaccinazioni che " rappresentano lo strumento per eccellenza a disposizione della sanità pubblica e rendono il metodo più innocuo, più specifico, più efficace e con un minor margine di errore per il contrasto

delle malattie infettive", in coerenza con gli obiettivi adottati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

- che, grazie alla vaccinazioni, si prevengono patologie che hanno costi umani e socio-sanitari elevati e che l'attuazione delle strategie vaccinali presenta profili di costi-benefici estremamente favorevoli;

- che si ritiene necessario aggiornare le strategie per il perseguimento degli obiettivi di salute stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ed indicati nel Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 per quanto riguarda le malattie prevenibili con vaccinazioni;

- che si ritiene necessario armonizzare le strategie vaccinali in atto sul territorio nazionale al fine di garantire equità nella prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione assicurando parità di accesso alle prestazioni vaccinali da parte di tutti i cittadini;

SI CONVIENE

sul documento recante il "Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014", Allegato sub A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi

Allegato A

Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2012 - 2014

INDICE DEL PIANO

- Prefazione
- Introduzione
- Il contesto
- Gli obiettivi del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014
- Superamento delle differenze territoriali
- Obbligatorietà vaccinale: percorso per il superamento dell'obbligo vaccinale e certificazione
- Criteri e percorsi per l'introduzione di nuove vaccinazioni tra le strategie di prevenzione
- Valutazione dei programmi di vaccinazione
- Calendario delle vaccinazioni attivamente offerte
- Le vaccinazioni per i soggetti ad alto rischio
- Le vaccinazioni per gli operatori sanitari
- Indicazioni per l'emanazione di atti e documenti attuativi

Prefazione

Questo documento vuole costituire uno strumento tecnico di supporto operativo all'accordo tra Stato e Regioni in tema di diritto alla prevenzione di malattie per le quali esistono vaccini efficaci e sicuri, diritto che deve essere garantito a tutti i cittadini del Paese, indipendentemente dalla regione di residenza, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione.

Esso è frutto di un'ampia e lunga consultazione che ha coinvolto il Consiglio Superiore di Sanità esperti dell'Istituto Superiore di Sanità e della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, ed è stato condiviso con l'Agenzia Italiana per il Farmaco e il Coordinamento Interregionale della Prevenzione.

E' stata, effettuata un'analisi e revisione della letteratura scientifica disponibile sui vaccini e un'approfondita consultazione della documentazione prodotta dagli organi tecnici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (ECDC).

Necessariamente, il testo non è esaustivo e deve esser considerato continuamente aggiornabile alla luce delle conoscenze di volta in volta disponibili. Tuttavia, esso rappresenta una base di riferimento perché le Regioni possano garantire in modo uniforme il diritto alla prevenzione vaccinale.

Il documento non entra nel merito delle modalità organizzative dell'offerta vaccinale, di competenza delle Regioni, ma delinea gli schemi ottimali per un'offerta di servizi vaccinali sicuri, efficaci ed efficienti.

Introduzione

La vaccinazione rappresenta uno degli interventi più efficaci e sicuri a disposizione della Sanità Pubblica per la prevenzione primaria delle malattie infettive. Tale pratica comporta benefici non solo per effetto diretto sui soggetti vaccinati, ma anche in modo indiretto, inducendo protezione ai soggetti non vaccinati (*herd immunity*).
I vaccini hanno cambiato la storia della medicina e si sono affermati come strumento fondamentale per la riduzione della mortalità e morbosità, modificando profondamente l'epidemiologia delle malattie infettive. L'impiego dello strumento vaccinale ha portato a risultati spesso clamorosi come la scomparsa del Vaiolo – dichiarato, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), eradicato l'8 maggio 1980 – e della Poliomielite – dichiarata, dall'OMS, eliminata nella Regione Europea dal Giugno 2002. Tuttavia lo stato di area *polio-free* è stato messo in discussione nel 2010 per la segnalazione di circa 500 casi confermati di poliomielite da virus selvaggio di tipo 1 verificatisi in quattro paesi della Regione Europea dell'OMS (Kazakhstan, Russia, Tajikistan e Turkmenistan),.In Italia, le malattie per le quali sono state condotte vaccinazioni di massa sono pressoché eliminate (Difterite, Poliomielite) o ridotte ad un'incidenza molto bassa (Tetano, Epatite B, *Haemophilus influenzae* tipo b); per altre malattie, tipiche dell'infanzia, si è pervenuti ad una veloce e costante diminuzione dell'incidenza grazie all'aumento delle coperture vaccinali (Pertosse, Morbillo, Rosolia, Parotite). Queste vaccinazioni, insieme alla vaccinazione anti-influenzale per i soggetti considerati a rischio, sono incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ed offerte attivamente in tutto il Paese anche se i livelli di copertura assicurati nelle diverse realtà geografiche sono eterogenei e non tutti gli obiettivi di controllo delle malattie prevenibili sono stati raggiunti.
Negli ultimi anni sono stati registrati vaccini che hanno dimostrato elevata efficacia nel prevenire malattie infettive con un grave decorso clinico (meningiti ed altre infezioni invasive da Meningococco C e da *Streptococcus pneumoniae*), o malattie che, pur decorrendo nella maggior parte dei casi senza complicanze, hanno un'elevata incidenza (varicella).
La riforma del Titolo V della Costituzione, realizzata con Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, ha modificato l'assetto dei rapporti istituzionali tra Stato, Regioni ed Enti Locali, introducendo un quadro di devoluzione delle competenze e delle responsabilità in materia sanitaria.
Con questa riforma le Regioni hanno la responsabilità, pressoché esclusiva, dell'organizzazione e gestione del servizio sanitario, mentre lo Stato ha la responsabilità di stabilire quali sono le prestazioni sanitarie "essenziali" (LEA) che tutte le Regioni devono offrire ai cittadini, ovunque residenti.
Nel panorama sanitario italiano, l'offerta di prestazioni sanitarie, ed in particolare di quelli vaccinali, si configura ad oggi come un mosaico estremamente variegato. Le politiche vaccinali sono caratterizzate da forte eterogeneità territoriale, con la stessa vaccinazione offerta gratuitamente a tutti i nuovi nati in alcune Regioni e solo ad alcuni soggetti a rischio in altre o, addirittura, con differenze all'interno della stessa Regione, per i diversi comportamenti delle singole Aziende Sanitarie Locali.
Inoltre manca spesso nei cittadini, proiettati verso una cultura dell'assistenza sanitaria nei confronti della malattia, la consapevolezza dell'importanza dell'intervento vaccinale.
Contestualmente, si constata uno scarso livello di informazione degli stessi professionisti sanitari che porta ad un forte scetticismo nei confronti dell'efficacia e della sicurezza di alcune vaccinazioni e, quindi, ad una diffusa sotto utilizzazione. Tale atteggiamento di diffidenza si è manifestato chiaramente durante la recente pandemia influenzale in cui gli stessi operatori sanitari hanno manifestato una scarsissima adesione alle campagne di vaccinazione.

Ciò che va sempre tenuto come riferimento per lo Stato è il dovere di garantire indistintamente la tutela della salute a tutti i cittadini, come sancito dall'Art. 32 della Costituzione che recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti". E' d'obbligo, quindi, salvaguardare l'individuo malato che necessita di cure, ma anche tutelare l'individuo sano.

Il contesto

Le vaccinazioni in Italia furono introdotte verso la fine del 1800 sulla spinta delle esperienze acquisite in Europa e nel nostro Paese con il vaccino contro il vaiolo e le ricerche sui batteri di Pasteur e Koch.
La prima ad essere introdotta fu, appunto, quella antivaiolosa, resa obbligatoria dalla legge Crispi-Pagliani (1888). Nel 1939 venne resa obbligatoria la vaccinazione antidifterica entro i primi due anni di vita.
I criteri che da allora fino all'inizio del XXI secolo hanno indirizzato gli interventi dell'Autorità Sanitaria sono stati: a) disponibilità di un vaccino efficace e sicuro; b) situazione epidemiologica e rilevanza sanitaria e sociale della malattia che si intendeva prevenire.
Su questa base si sono successivamente introdotte, come programmi di immunizzazione universale dei nuovi nati, le vaccinazioni contro le seguenti malattie: Difterite, Tetano, Poliomielite, Pertosse, Rosolia, Morbillo, Parotite, Epatite B, *Haemophilus influenzae* b.
Le vaccinazioni contro Difterite, Tetano, Poliomielite ed Epatite B sono state introdotte come obbligatorie, e l'obbligatorietà permane tuttora.

In questa evoluzione un'azione importante è stata svolta dal Governo centrale nel periodo 2000-2005 con una combinazione di misure finanziarie, da parte del Ministero dell'Economia, e sanitarie, da parte del Ministero della Salute, culminate con il varo del Piano Nazionale della Prevenzione attiva 2004-2006, quello del Piano della Prevenzione 2005-2007 e del Piano Nazionale Vaccini 2005-2007. Per quanto attiene l'ambito specifico delle malattie prevenibili con i vaccini va ricordato anche il Piano Nazionale per l'Eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita (PNEMoRc - approvato come Accordo Stato-Regioni nel 2003 e il suo aggiornamento, approvato come Intesa Stato-Regioni il 23 marzo 2011), che prevede entro il 2015 l'eliminazione del Morbillo endemico (incidenza inferiore a un caso per milione di popolazione), l'eliminazione della Rosolia endemica (incidenza inferiore a un caso per milione di popolazione) e la riduzione dell'incidenza della Rosolia congenita a meno di un caso per 100.000 nati vivi.

Da un punto di vista istituzionale, l'anno 2001 segna un momento storico per il nostro Paese con l'approvazione, con referendum confermativo, della modifica del Titolo V della Costituzione ed il conferimento alle Regioni di poteri molto più forti del passato in una serie di settori, in primis la Sanità.

E' per questo che, per quanto concerne la prevenzione, assumono grande rilevanza i seguenti atti programmatici e legislativi intervenuti tra Stato e Regioni:

- Accordo di Cernobbio 2004
- Piano Prevenzione Attiva 2004-2006
- Intesa Stato-Regioni del marzo 2005
- Piano Nazionale Prevenzione 2005-2007
- Piano Nazionale Vaccinazioni 2005-2007
- Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012.

Per quanto concerne il primo atto, l'accordo "sulle linee di intervento necessarie per garantire servizi sanitari in modo efficiente e soddisfacente ai cittadini" impegnava Stato e Regioni ad attivarsi concretamente per la "prevenzione attiva" relativamente a: rischio cardiovascolare complicanze del diabete, screening oncologici, vaccinazioni.
Nell'accordo, la prevenzione attiva veniva definita come un insieme articolato di interventi offerti attivamente alla popolazione generale o a gruppi a rischio nei confronti di malattie di rilevanza

sociale, con un coinvolgimento integrato dei vari soggetti del Servizio Sanitario Nazionale impegnati nelle attività di prevenzione primaria e secondaria.
Rispetto ai tradizionali interventi di prevenzione, si puntava non sull'obbligatorietà e sul controllo, ma sulla promozione ed adesione consapevole da parte del cittadino e sul coinvolgimento di tutte le strutture sanitarie e articolazioni organizzative delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, pur con diversi livelli di responsabilità ed operatività: a partire dai Dipartimenti di Prevenzione, ma anche con il coinvolgimento di medici di medicina generale, strutture ospedaliere e specialistiche e servizi socio-sanitari.

Le aree di intervento inserite nel Piano della Prevenzione venivano individuate in base ad un duplice criterio:

1. Il rapporto costo/efficacia favorevole anche nel medio periodo;
2. la semplice identificabilità di una popolazione bersaglio o di un problema di salute bersaglio, rispetto ai quali poter chiamare alla comune mobilitazione le diverse componenti strutturali e professionali del Servizio Sanitario Nazionale.

Con l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, avente per oggetto il finanziamento del Piano Nazionale di Prevenzione attiva, il Ministero della Salute e le Regioni convennero poi di vincolare alla sua realizzazione l'utilizzo del 20% delle risorse finalizzate per gli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale, per un importo annuo di circa 240 milioni di euro con un ulteriore cofinanziamento per un importo annuo di 200 milioni, in modo da consolidare un finanziamento triennale complessivo rilevante, come mai prima si era verificato.

Per la certificazione di verifica degli adempimenti interveniva un nuovo organismo, il Centro Nazionale per il Controllo delle malattie (CCM), istituito con la Legge n. 138 del 26 maggio 2004 "Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica" e avente, tra i suoi compiti istituzionali, il coordinamento con le Regioni dei Piani di sorveglianza e di prevenzione attiva e la promozione, aggiornamento e formazione, funzionali all'attuazione dei programmi annuali per i quadri nazionali e regionali.

Nel frattempo, il percorso di innovazione culturale avviato con l'esperienza del Piano Nazionale Prevenzione 2005-07, in termini di modalità di programmazione regionale e di governance del sistema, sta proseguendo, in una forma più matura e radicata, con il Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012 (Intesa Stato-Regioni del 29 aprile 2010) in cui gli ambiti di intervento si sono ulteriormente ampliati, interessando anche argomenti solo marginalmente affrontati nel passato.

Obiettivi

Gli obiettivi per la Prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione sono indicati dal Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012 che ha, in proposito, integrato tra i suoi obiettivi generali, fondamentali interventi che riguardano: il mantenimento delle coperture vaccinali per le malattie per le quali è posto l'obiettivo dell'eliminazione o del significativo contenimento, il miglioramento delle coperture vaccinali nei soggetti ad alto rischio, la definizione di strategie vaccinali per i nuovi vaccini, l'informatizzazione delle anagrafici vaccinali, il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e del monitoraggio delle coperture vaccinali, l'implementazione della sorveglianza laboratoristica per la tipizzazione degli agenti causali di malattie prevenibili, la realizzazione di iniziative di informazione e comunicazione.

Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2012-2014 costituisce il documento di riferimento ove si riconosce, come priorità di Sanità Pubblica, la riduzione o l'eliminazione del carico delle malattie infettive prevenibili da vaccino, attraverso l'individuazione di strategie efficaci e omogenee da implementare sull'intero territorio nazionale. Il Piano si prospetta, inoltre, come guida alla pianificazione delle strategie di Sanità Pubblica per la promozione della salute.

Alla luce di quanto descritto, nel presente PNPV, oltre **l'obiettivo generale** dell'armonizzazione delle strategie vaccinali in atto nel nostro Paese, al fine di garantire equità nella prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione superando i ritardi e le insufficienze presenti e assicurando parità di accesso alle prestazioni vaccinali da parte di tutti i cittadini, **si definiscono, gli obiettivi vaccinali specifici da raggiungere nella popolazione generale e nei gruppi a rischio**, obiettivi che costituiscono impegno prioritario per tutte le Regioni e PPAA, diritto esigibile per tutti i cittadini, e che verranno verificati annualmente nell'ambito del monitoraggio dei **Livelli Essenziali di Assistenza.**

Gli obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2012-2014 sono:

1. Mantenere e sviluppare le attività di sorveglianza epidemiologica delle malattie suscettibili di vaccinazione, anche tramite il potenziamento e collegamento con le anagrafi vaccinali, al fine di determinare le dimensioni dei problemi prevenibili e per valutare l'impatto degli interventi in corso.
2. Potenziare la sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione collegando i flussi informativi con le anagrafi vaccinali e integrando la sorveglianza epidemiologica con le segnalazioni provenienti dai laboratori diagnostici.
3. Garantire l'offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni prioritarie per la popolazione generale al fine del raggiungimento e del mantenimento dei livelli di copertura sotto indicati necessari a prevenire la diffusione delle specifiche malattie infettive:
    - Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali ≥ 95% per le vaccinazioni anti DTPa, Poliomielite, Epatite B, Hib, nei nuovi nati e delle vaccinazioni anti DTPa e Poliomielite a 5-6 anni;
    - Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali ≥ 90% per la vaccinazione dTpa negli adolescenti all'età di 14-15° anni (5° dose), (range 11-18 anni);
    - Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali per 1 dose di MPR ≥ 95% entro i 2 anni di età;
    - Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali per 2 dosi di MPR ≥ 95% nei bambini di 5-6 anni di età e negli adolescenti (11-18 anni);
    - Riduzione della percentuale delle donne in età fertile suscettibili alla rosolia a meno del 5%;

- Raggiungimento di coperture per la vaccinazione antinfluenzale del 75% come obiettivo minimo perseguibile e del 95% come obiettivo ottimale negli ultrasessantacinquenni e nei gruppi a rischio;
- Raggiungimento e mantenimento nei nuovi nati di coperture vaccinali ≥ 95% per la vaccinazione antipneumococcica
- Raggiungimento e mantenimento nei nuovi nati e negli adolescenti (11-18 anni) di coperture vaccinali ≥ 95% per la vaccinazione antimeningococcica;
- Offerta attiva della vaccinazione antivaricella agli adolescenti suscettibili (11 – 18 anni) e alle donne suscettibili in età fertile e ai soggetti a elevato rischio individuale e professionale;
- Raggiungimento di coperture vaccinali per 3 dosi di HPV ≥ 70% nelle dodicenni a partire dalla coorte del 2001, ≥ 80% nelle dodicenni a partire dalla coorte del 2002, ≥ 95% nelle dodicenni a partire dalla coorte del 2003.
- Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali per 1 dose di vaccinazione antivaricella ≥ 95% entro i 2 anni di età, a partire dalla coorte 2014.
- Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali per 2 dosi di vaccinazione antivaricella ≥ 95% nei bambini di 5-6 anni di età e negli adolescenti, a partire dalla coorte 2014.

4. Garantire l'offerta attiva e gratuita nei gruppi e rischio delle vaccinazioni prioritarie (dettagliate nei capitoli dedicati) e sviluppare iniziative per promuovere le vaccinazioni agli operatori sanitari e ai gruppi difficili da raggiungere.
5. Ottenere la completa informatizzazione delle anagrafi vaccinali (potenziando così il monitoraggio delle coperture vaccinali negli adolescenti, negli adulti e negli anziani e nelle categorie a rischio) e verificare lo stato vaccinale del bambino in tutte le occasioni di contatto con le strutture sanitarie regionali.
6. Raggiungere standard adeguati di sicurezza e qualità nel processo vaccinale.
7. Garantire la disponibilità, presso i servizi vaccinali delle ASL degli altri vaccini (da somministrare in co-payment) per le indicazioni d'uso e al costo che saranno definiti ed emanati con apposito provvedimento regionale.
8. Progettare e realizzare azioni per potenziare l'informazione e la comunicazione al fine di promuovere l'aggiornamento dei professionisti sanitari e per diffondere la cultura della prevenzione vaccinale come scelta consapevole e responsabile dei cittadini.

Varicella

Un maggior approfondimento merita l'introduzione di una strategia di vaccinazione universale attiva contro la varicella, poiché tale strategia appare giustificata solo se adottabile su scala nazionale al fine di ottenere una marcata riduzione della morbosità e delle complicazioni della malattia.
Un tale obiettivo richiede, però, il raggiungimento di livelli di performance vaccinale che non sono oggi uniformemente garantiti dalle Regioni e che occorre ancora migliorare, secondo le priorità definite dal presente Piano, innanzitutto dedicandosi al raggiungimento degli obiettivi riguardanti le altre vaccinazioni.
Sono in atto nel nostro Paese alcune esperienze regionali di introduzione della vaccinazione universale e sono in corso, in sede europea, studi di valutazione dell'impatto potenziale di queste strategie.
Si posticipa l'introduzione della vaccinazione universale per la varicella in tutte le Regioni al 2015 *quando saranno stati raggiunti tutti gli altri obiettivi e saranno* disponibili i risultati delle valutazioni e i dati di monitoraggio provenienti dai programmi vaccinali pilota (Basilicata, Calabria, PA Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto).

Superamento delle differenze territoriali

La presenza sul territorio nazionale di differenze nella prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione rappresenta una grave limitazione del diritto costituzionale alla salute che occorre rapidamente superare.
Tale situazione origina da diversità nelle strategie di offerta adottate nelle realtà regionali, da differenti standard di qualità assicurati dai servizi vaccinali, dall'insufficienza ed eterogeneità nei livelli di performance raggiunti dalle campagne di vaccinazione.
Al fine di raggiungere l'obiettivo generale di armonizzazione delle strategie vaccinali in atto nel Paese il presente Piano adotta speciali strumenti finalizzati al superamento delle differenze territoriali.

1. Monitoraggio dei LEA

Gli obiettivi previsti dal Piano vengono verificati annualmente attraverso uno o più indicatori per ciascun obiettivo vaccinale specifico nell'ambito del sistema ordinario di monitoraggio dei Livelli Essenziali. Il raggiungimento dei livelli stabiliti dagli obiettivi verrà verificato nelle sedi ordinarie e verrà formulato un giudizio specifico sull'adempimento di tali obiettivi.
Le Regioni dichiarate inadempienti per questi obiettivi assumono l'impegno di presentare, entro un massimo di 90 giorni, uno specifico piano di avvicinamento agli obiettivi stabiliti dal PNPV.

2. Rispetto degli obiettivi del Piano

In considerazione del fatto che il mancato rispetto di obiettivi vaccinali da parte anche di una sola Regione può avere ripercussioni sulla salute complessiva della popolazione nazionale, le Regioni dichiarate inadempienti, anche per un solo obiettivo vaccinale specifico, devono presentare entro un limite massimo di 90 giorni un apposito piano contenente la descrizione degli interventi che la Regione intende adottare per rispettare l'adempimento.
I piani dovranno, in particolare, indicare gli interventi di provata efficacia atti a ridurre lo scostamento descrivendo per ciascun intervento: la popolazione oggetto dell'intervento, la natura dell'intervento stesso, i tempi di attuazione, gli effetti previsti e gli indicatori prescelti per la valutazione del risultato. Il piano potrà essere articolato anche in più azioni e prevedere un impegno temporale scandito su più anni (in questo caso occorrerà indicare gli effetti previsti alla fine di ciascun anno). Il piano dovrà contenere l'indicazione strutturale delle modalità operative con cui s'intende far fronte ai costi dell'intervento. Occorrerà pertanto che tali piani siano valutati circa la loro coerenza e fattibilità con particolare attenzione.

3. Solidarietà tra Regioni

Al fine di assicurare maggior efficacia alle azioni previste dai piani di avvicinamento e facilitare il superamento delle differenze territoriali, le Regioni che hanno difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi vaccinali potranno avvalersi dell'esperienza di altre Regioni.
Le azioni previste dal Piano di avvicinamento potranno assumere svariate forme e contenuti e saranno dettagliatamente indicate nel Piano stesso.
Al fine di garantire il rispetto delle indicazioni formulate nel presente documento e di non introdurre ulteriori differenze, le Regioni s'impegnano a concordare con il Ministero eventuali modifiche o integrazioni delle strategie vaccinali nazionali quando queste siano motivate dalla specifica situazione epidemiologica regionale.

Obbligatorietà vaccinale: percorso per il superamento dell'obbligo vaccinale e certificazione

Il Piano Nazionale per le Vaccinazioni 1997-2000 aveva affrontato l'argomento del superamento dell'obbligo vaccinale sottolineando l'importanza dell'offerta attiva delle vaccinazioni, indipendentemente dal loro stato giuridico di obbligatorietà. Il successivo Piano Nazionale Vaccini 2005-2007 ha individuato alcuni indicatori e obiettivi di cui una Regione dovrebbe dotarsi per iniziare il percorso, in via sperimentale, di sospensione dell'obbligo vaccinale, e precisamente:

- un sistema informativo efficace che abbia come base anagrafi vaccinali ben organizzate –
- un'adeguata copertura vaccinale;
- un adeguato sistema di sorveglianza delle malattie trasmissibili;
- un buon sistema di monitoraggio degli eventi avversi a vaccino, in grado di assicurare anche il follow up dei casi.

A questo si aggiunge, ovviamente, un'adeguata e continua formazione del personale dei servizi vaccinali e degli operatori, generalmente non coinvolti direttamente nell'esecuzione materiale delle vaccinazioni, quali i Pediatri.

Il Piano Nazionale di Prevenzione 2010-12 indica, tra gli obiettivi da assumere per la prevenzione delle malattie infettive suscettibili di vaccinazione:

- raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per le quali è prevista l'eliminazione o il significativo contenimento per altre;
- verificare l'informatizzazione delle anagrafi vaccinali, come strumento fondamentale per la politica vaccinale.

La Regione Veneto ha promulgato una Legge regionale (Legge 7/2007) che ha permesso l'attivazione del percorso per la sospensione dell'obbligo vaccinale a partire dai nati della coorte 2008.

Tale percorso intrapreso dal Veneto comprende, tra l'altro, un Piano di Monitoraggio semestrale del Sistema Vaccinale, condiviso con il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità. Questo strumento ha per obiettivo la verifica di tutti i parametri, in particolare le coperture vaccinali, per evidenziare immediatamente eventuali effetti sfavorevoli del provvedimento.

Altre realtà regionali hanno avviato percorsi per passare gradualmente dall'obbligatorietà alla adesione consapevole, come la Regione Piemonte, che a partire dal 2000 ha avviato un ampio e articolato processo di riordino dei servizi vaccinali che ha portato ad un comprovato e significativo miglioramento dell'organizzazione e della qualità degli stessi secondo gli obiettivi e gli indicatori sopra citati. Attualmente con Circolare Regionale del 2006 è stata prevista la sospensione delle sanzioni amministrative nei casi di rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie e introdotto un protocollo per la gestione dei soggetti inadempienti. Anche la regione Lombardia ha avviato lo stesso percorso per passare dall'obbligo alla raccomandazione.

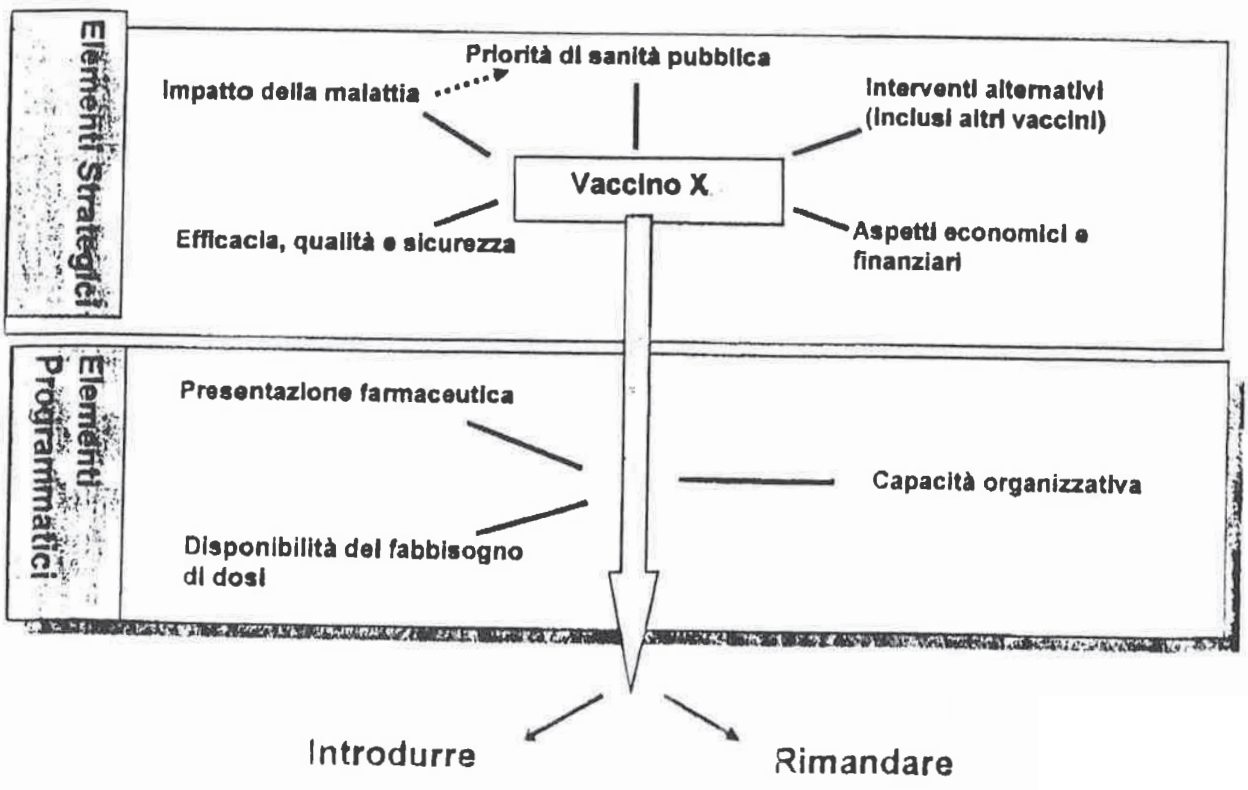
Il Ministero valuterà la situazione delle altre Regioni, in particolare il grado di maturità dei sistemi vaccinali e solo dopo potrà concertare un percorso che porti ad un progressivo superamento prevedendo anche con un iter legislativo ben preciso. Solo se i tempi saranno maturi per tutte le Regioni, si potrà prendere in considerazione la possibilità di concertare un percorso operativo, affiancato da un iter amministrativo, che porti progressivamente tutte le Regioni, in maniera sincrona, verso il superamento dell'obbligo vaccinale. Tale percorso presuppone una capillare opera formativa degli operatori sanitari coinvolti nelle attività vaccinali ed educativa/informativa della popolazione generale, in merito ai benefici della vaccinazione quale misura di prevenzione individuale e collettiva.

Criteri e percorsi per l'introduzione di ulteriori nuove vaccinazioni tra le strategie di prevenzione

La crescente disponibilità di nuove tecnologie vaccinali, pone la necessità di operare delle scelte al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse disponibili e massimizzare i risultati in termini di salute, garantendo alla collettività un'adeguata protezione per le malattie prevenibili tramite vaccinazione.
Alla luce di ciò, appare evidente l'esigenza di stabilire criteri chiari, robusti e condivisi, al fine di guidare i processi decisionali relativi all'introduzione di una vaccinazione tra i programmi di prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

L'OMS ha pubblicato nel 2005 un documento che rappresenta un punto di riferimento per i governi in merito alle decisioni da prendere sull'introduzione di nuovi vaccini. (1)
Lo schema riportato in figura 1 illustra gli elementi chiave che secondo le Linee Guida OMS devono essere considerati nel processo decisionale. Tali elementi sono suddivisi in due importanti aree di valutazione: le problematiche di politica vaccinale e le questioni di carattere programmatico.
La prima area pone l'accento sulla necessità di investigare il profilo di efficacia, sicurezza e sostenibilità economica del vaccino per appurare se esso rappresenti una priorità di Sanità Pubblica.
Ove le valutazioni al primo punto risultino positive all'introduzione, si procederà con la valutazione della fattibilità del programma di vaccinazione, da un punto di vista tecnico e logistico.
Alla luce di tutte le valutazioni effettuate in tali fasi, si deciderà se introdurre la nuova vaccinazione in uno specifico programma di utilizzo, oppure rimandarne l'offerta a tempi successivi.

Figura 1. Elementi del processo decisionale per l'introduzione dei vaccini (adattato da 'Vaccine Introduction Guidelines'; WHO/IVB/05.18).



L'approccio che meglio ripercorre i criteri proposti dall'OMS è l'Health Technology Assessment (HTA), procedura la cui validità nel valutare le tecnologie sanitarie esistenti o di nuova introduzione è internazionalmente riconosciuta.

L'HTA è un processo multidisciplinare e indirizzato a supportare le scelte politiche che si propone come ponte tra il mondo scientifico e quello politico, trasferendo le migliori evidenze scientifiche disponibili ai decisori istituzionali.

Il metodo operativo, riassunto nella tabella 1, si articola nelle seguenti fasi:

1. Valutazione epidemiologica del carico della/e patologia/e prevenibile/i tramite vaccinazione, attraverso la raccolta dei dati disponibili in letteratura;
2. Analisi dell'impatto dell'infezione/malattia in termini di ricorso ai servizi sanitari, tramite la valutazione delle risorse e dei costi associati alla patologia/e prevenibile/i con vaccinazione;
3. Valutazione delle attuali strategie di controllo/trattamento della patologia, mediante revisione della letteratura scientifica;
4. Definizione dell'efficacia e della sicurezza del vaccino in oggetto, attraverso la revisione sistematica della letteratura e, ove possibile, la meta-analisi;
5. Valutazione economica dell'intervento vaccinale: tale analisi potrà essere condotta con diversi approcci come quello della revisione della letteratura scientifica, dell'analisi costo-efficacia, dell'analisi costo-utilità, dell'analisi di minimizzazione dei costi e della budget impact analysis;
6. Modellizzazione matematica dell'impatto clinico ed economico dell'intervento vaccinale, mediante simulazione dell'evoluzione dell'infezione/malattia in seguito alla realizzazione dello stesso;
7. Valutazione degli aspetti etici, legislativi e sociali, che viene effettuata tenendo presenti i principi di equità, giustizia distributiva e solidarietà e perseguendo il principio ippocratico del "primum non nocere";
8. Disamina dell'impatto organizzativo dell'introduzione/implementazione della tecnologia vaccino con la valutazione delle ripercussioni sul SSN in termini di sostenibilità economico-finanziaria, accesso alle cure, dinamiche e percorsi organizzativo/assistenziali.

Tabella 1 - Elementi per valutare l'introduzione di un vaccino.

Per tutte le patologie oggetto di strategie vaccinali sono presi in esame i seguenti elementi:	1. Quadro epidemiologico dell'infezione/malattia. 2. Impatto dell'infezione/malattia in termini di mortalità, morbosità, disabilità e ricorso ai servizi sanitari. 3. Valutazione dei competitor. 4. Sicurezza e efficacia dell'intervento vaccinale in oggetto.
Per i vaccini di più recente disponibilità, sono considerati, ove disponibili, anche i seguenti elementi:	5. Modellizzazione matematica dell'evoluzione dell'infezione/malattia in seguito alla realizzazione dell'intervento vaccinale. 6. Valutazione economica del programma vaccinale. 7. Disamina degli aspetti etici, legali e sociali, con particolare riguardo alla percezione della popolazione sulla gravità della malattia, all'accettabilità ed all'adesione all'intervento. 8. Valutazione delle ripercussioni organizzative e degli aspetti operativi.

Elemento fondamentale della valutazione HTA è il coinvolgimento di tutte le professionalità e gli *stakeholders* interessati all'attuazione dell'intervento vaccinale.

Le valutazioni omnicomprensive svolte alla luce di tutti gli elementi descritti permettono di avere un quadro chiaro ed *evidence-based* sulla tecnologia-vaccino in assessment utile al fine di decidere

quali vaccinazioni debbano essere garantite ed incluse nei LEA a fronte delle risorse economiche disponibili.

Percorso decisionale

Al fine di rendere operativa l'applicazione dei criteri sopra descritti è necessario identificare il percorso decisionale utile per l'introduzione di nuovi vaccini tra le strategie di prevenzione.
Le decisioni in ordine agli obiettivi generali di prevenzione nel nostro Paese vengono adottate nell'ambito del Piano Nazionale di Prevenzione approvato con atto di intesa tra lo Stato e le Regioni e PA e periodicamente aggiornato.
La scelta, in tale sede, deriva da considerazioni di priorità relativa tra i problemi di salute prevenibili tra i quali rientrano, a pieno titolo, anche quelle malattie suscettibili di vaccinazione per le quali esiste un vaccino che rispetta i criteri generali per la sua introduzione nelle strategie di prevenzione.
A tal fine gli organi tecnici incaricati dal Ministero della Salute e dalle Regioni effettuano il reperimento e l'analisi delle informazioni necessarie a completare le valutazioni indicate negli 8 punti del metodo operativo sopra descritto verificando l'attendibilità e l'indipendenza delle fonti utilizzate. L'istruttoria si conclude con la proposta di un giudizio finale che viene sottoposto all'esame del Coordinamento Interregionale della prevenzione e del Ministero della Salute..

(1) Vaccine Introduction Guidelines. Adding a vaccine to a national immunization programme: decision and implementation. WHO, 2005. Disponibile online da: www.who.int/vaccines-documents/).

Valutazione dei programmi di vaccinazione

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda che i programmi di immunizzazione siano sistematicamente valutati in termini di adeguatezza, efficienza ed efficacia.
La valutazione e la verifica dei programmi vaccinali costituiscono, infatti, momenti fondamentali per la programmazione delle politiche e strategie vaccinali. In particolare, la valutazione di un programma di vaccinazione deve includere i punti di forza e di debolezza, l'efficienza e l'efficacia, L'impatto sull'incidenza delle malattie prevenibili con vaccino.
L'indicatore più importante è senz'altro quello di salute in termini di casi di malattia prevenuta. In tal senso ogni programma di vaccinazione deve essere strettamente connesso con le attività di sorveglianza epidemiologica e l'effetto del programma deve essere misurabile in termini di incidenza delle malattie prevenibili. Nel contempo la sorveglianza epidemiologica delle malattie prevenibili da vaccinazione dovrebbe porre particolare attenzione ad identificare eventuali fallimenti vaccinali verificando la storia vaccinale dei singoli casi.
Nel corso degli ultimi anni è aumentato il ricorso alla pianificazione di studi di tipo osservazionale per valutare l'efficacia dei programmi vaccinali. Un approccio comune è quello di valutare sia gli esiti specifici della malattia che gli effetti del programma vaccinale nella popolazione target.

Gli studi osservazionali permettono infatti di confrontare l'efficacia di un programma vaccinale prima e dopo l'introduzione, in particolare di :

- confrontare l'incidenza della malattia prevenibile con vaccino prima e dopo l'avvio delle vaccinazioni;
- quantificare per le malattie a trasmissione inter-umana la riduzione dell'incidenza delle malattie prevenibili da vaccino in popolazioni e/o classi di età non incluse nel programma vaccinale;
- verificare per vaccini ad elevata efficacia e per infezioni a trasmissione inter-umana, se la riduzione dell'incidenza sia maggiore di quanto atteso solo in base alla proporzione di soggetti vaccinati,
- quantificare la riduzione delle ospedalizzazioni, delle sequele e dei decessi dovuti alla malattia prevenibile da vaccino;
- osservare eventuali cambiamenti nella distribuzione per fascia di età delle malattie prevenibili da vaccino;
- valutare l'eventuale aumento delle infezioni e delle malattie causate da agenti etiologici di tipi/gruppi non contenuti nei vaccini.
- Identificare eventuali fallimenti vaccinali e fattori ad essi associati
- Confermare nel tempo l'efficacia vaccinale attesa in base ai dati di registrazione

La valutazione della copertura vaccinale (la proporzione di popolazione target vaccinata completamente in un anno di calendario o in una stagione) va effettuata regolarmente secondo metodi standardizzati, a diversi livelli (distretti, ASL, Regioni, Italia) per evidenziare le aree con "bassa performance" che necessitano di supporto o attenzione addizionale.
Solo un monitoraggio costante e l'utilizzo di dati routinari di buona qualità permette agli operatori sanitari a tutti i livelli di intraprendere tempestive azioni correttive. E' da notare che, per le malattie prevenibili da vaccino, è importante disporre della stima cumulativa annuale di soggetti suscettibili nella popolazione generale che, di fatto, sostengono la circolazione delle infezioni e causano malattie prevenibili in soggetti a maggior rischio.
Per le malattie oggetto di programmi di eliminazione vanno stabilite le soglie "epidemiche" di numero cumulativo di soggetti suscettibili (calcolate in base alla proporzione di soggetti vaccinati nella popolazione target e efficacia vaccinale attesa). La stima dei soggetti suscettibili accumulati

va calcolata almeno a scadenza annuale per decidere di avviare una campagna straordinaria di recupero "catch-up" ed rischio di epidemie.

Strumento essenziale di queste valutazioni è l'anagrafe vaccinale informatizzata collegata all'anagrafe sanitaria degli assistiti e a quella comunale dei residenti.
Tale anagrafe è inoltre uno strumento essenziale per definire le dimensioni della popolazione vaccinata e calcolare l'incidenza di eventi avversi che si verificano in soggetti vaccinati rispetto ai non vaccinati. Da tale confronto vengono stimati eventuali rischi associati alla vaccinazione.

Periodicamente il dato di copertura vaccinale ottenuto con metodi routinari va validato con indagini campionarie che utilizzano metodi diversi. In particolare, deve essere prestata attenzione alla presenza di persone che sfuggono alla registrazione in anagrafe (es. migranti) e che quindi vengono sistematicamente esclusi dalle rilevazioni ufficiali, ma che possono contribuire a sostenere la circolazione di patogeni controllabili con la vaccinazione.

In particolare, si raccomanda ad ogni Regione, al momento di adottare il presente Piano, di effettuare un'analisi di contesto in cui stimare, per ogni anno di calendario, la quota di malattia prevenibile localmente, le dimensioni della popolazione target da raggiungere (essenziale per valutare l'adeguatezza delle risorse presenti), la copertura vaccinale da raggiungere per l'anno e la descrizione delle risorse (strutture, personale, fondi) messe a disposizione.

Si sottolinea inoltre come la valutazione debba essere accompagnata da attività periodiche di aggiornamento del personale sanitario che si occupa di vaccinazione al fine di facilitare la raccolta dei dati e l'implementazione di interventi aggiuntivi o di modifiche organizzative, ove opportune.

Si allega a titolo esemplificativo un elenco di indicatori da utilizzare a livello di ogni ASL a scadenza almeno annuale per auto-valutazione delle attività di vaccinazione. Una sintesi della situazione e delle criticità riscontrate dovrà essere predisposta dalle autorità regionali competenti e trasmessa al Ministero della Salute, al Coordinamento Interregionale Prevenzione e all'ISS.

Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014

- Aspetti e indicatori per la valutazione annuale a livello locale del Programma di vaccinazione

Aspetti da valutare	Indicatori
1. Aspetti organizzativi relativamente all'analisi iniziale della dimensione della popolazione target e alla logistica necessaria [per tutte le vaccinazioni]	-Censimento completo delle sedi vaccinali - Presenza dei requisiti strutturali ed impiantistici richiesti per le strutture ambulatoriali che erogano prestazioni vaccinali [inserire referenza dove sono i requisiti] -Presenza di anagrafe vaccinale informatizzata correlata all'anagrafe assistiti e in grado di interfacciarsi con le anagrafi delle Asl della stessa regione -Aggiornamento periodico del personale dedicato alle vaccinazioni
2. Valutazione di processo [indicatori specifici per ogni vaccinazione]	- Dimensioni della popolazione target -Capacità di individuare soggetti a rischio per vaccinazioni offerte selettivamente - Proporzione di persone nella popolazione target attivamente invitate alla vaccinazione -Accesso alla segnalazione di eventi avversi successivi alla vaccinazione e feed-back periodici -Proporzione di soggetti che rifiutano la vaccinazione -Capacità di stimare i soggetti suscettibili accumulatisi nella popolazione generale o i gruppi a rischio -di Disponibilità di feedback periodici agli operatori sanitari sulle coperture e sull'incidenza delle malattie prevenibili -Qualità percepita dei servizi vaccinali da parte della popolazione.
3. Valutazione dei risultati rispetto agli obiettivi specifici [specifico per ogni vaccinazione)	-Coperture vaccinali (ciclo primario) entro i 24 mesi di età -Coperture vaccinali per 2 dosi di MPR a 5-6 anni e negli adolescenti (13-18 anni di età)Coperture vaccinali per successivi richiami di polio, DTPa o dTpa, a 6 anni e a 13-18 anni -Copertura vaccinale per 3 dosi di HPV nelle dodicenni (per anno di nascita a partire dalla coorte del 1997) -Copertura vaccinale per la vaccinazione antinfluenzale negli ultrasessantacinquenni e per i gruppi a cui è raccomandata -Incidenza delle malattie prevenibili da vaccino (dati di notifica o sistemi di sorveglianza dedicati) -N. di ricoveri per malattie prevenibili da vaccino -N. di decessi per malattie prevenibili da vaccino -N. di casi di malattia prevenibile da vaccino precedentemente vaccinati Indagini su eventuali casi di fallimento vaccinale

Nota: Solo per alcuni Indicatori è riportato tra parentesi il valore standard.
La valutazione compete sia al livello centrale che al livello locale (Regione-provincia autonoma/AUSL/Distretto).

Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014

Calendario delle vaccinazioni attivamente offerte

Per Calendario delle vaccinazioni si intende la successione cronologica con cui vanno effettuate le vaccinazioni.
Esso costituisce un'utile guida per gli operatori sanitari dei servizi vaccinali, i pediatri e i medici di medicina generale, e anche per i genitori, ma rappresenta, soprattutto, lo strumento per rendere operative le strategie vaccinali
Con l'ampliarsi delle indicazioni alla prevenzione vaccinale, diventa importante predisporre il calendario delle vaccinazioni da offrire attivamente e gratuitamente alla popolazione generale (nelle varie fasce di età) in conseguenza degli obiettivi di prevenzione del presente Piano e fornire le indicazioni per le vaccinazioni previste per i gruppi di popolazione a rischio e gli operatori sanitari.
Nel predisporre l'attuale Calendario Vaccinale si sono seguiti alcuni semplici principi:

- si è assunto come base il calendario vaccinale già in uso allo scopo di non stravolgere attività già consolidate e che hanno consentito di raggiungere elevati livelli di copertura vaccinale;
- sono stati concentrati, per quanto possibile, gli appuntamenti per le sedute vaccinali, utilizzando i vaccini combinati disponibili e le co-somministrazioni;
- si è garantito che le co-somministrazioni, quando proposte, non aumentino significativamente la frequenza o severità degli effetti collaterali e che non venga compromessa l'immunogenicità dei singoli vaccini. A questo riguardo si è tenuto conto delle evidenze disponibili nella letteratura scientifica e delle indicazioni fornite dal Produttore nello RCP (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) specifico per ciascun vaccino
- si è stabilito, per migliorare la compliance alle vaccinazioni, che in ogni seduta vaccinale non siano somministrati contemporaneamente più di due vaccini per via iniettiva, in sede diversa, anche se ciò non è correlato a problemi di immunogenicità e/o sicurezza e potrà essere adottato in situazioni di necessità o opportunità;
- per garantire la sostenibilità dell'offerta, il presente Calendario non richiede ulteriori accessi ai servizi vaccinali, rispetto a quanto già in atto in tutte le regioni.

Tabella 3 - Calendario nazionale delle vaccinazioni offerte attivamente a tutta la popolazione

Vaccino	Nascita	3° mese	5° mese	6° mese	11° mese	13° mese	15° mese	5-6 anni	11-18 anni	>65 anni	Ogni 10 anni
DTPa		DTPa	DTPa		DTPa			DTPa[1]	dTpa		dT[2]
IPV		IPV	IPV		IPV			IPV			
HBV	HBV[3]	HBV	HBV		HBV						
Hib		Hib	Hib		Hib						
MPR						MPR		MPR	MPR[4]		
PCV		PCV	PCV		PCV						
Men C						Men C[5]			Men C[5]		
HPV									HPV[6] (3 dosi)		
Influenza										Influenza	
Varicella									Var[7] (2 dosi)		

Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014

Interpretazioni delle indicazioni di offerta del calendario

Popolazione generale: il calendario si riferisce ai programmi vaccinali rivolti a tutta la popolazione; in questo schema non è considerata l'offerta rivolta a gruppi o categorie a rischio, trattata nei paragrafi successivi.
3° mese si intende dal 61° giorno di vita
5-6 anni (di età) si intende dal 5° compleanno (5 anni e 1 giorno) ai 6 anni e 364 giorni(7° compleanno)
12° anno si intende da 11 anni e 1 giorno (11° compleanno) fino a 11 anni e 364 giorni (12° compleanno)
11-18 anni si intende da 11 anni e un giorno (11° compleanno) fino ai 17 anni e 364 giorni (18° compleanno)

Legenda:
DTPa: vaccino antidifto-tetanico-pertossico acellulare
dTpa: vaccino antidifto-tetanico-pertossico acellulare per adolescenti e adulti
dT: vaccino antidifto-tetanico per adolescenti e adulti
IPV: vaccino antipolio inattivato
HBV: vaccino antiepatite B
Hib: vaccino contro le infezioni invasive da Haemophilus influenzae b
MPR: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia
PCV: vaccino antipneumococcico coniugato
Men C: vaccino antimeningococco C coniugato
HPV: vaccino antipapilloma virus
Var: vaccino antivaricella

Note:
1) Dopo il compimento dei 7 anni è necessario utilizzare la formulazione con vaccino antidifto-tetanico-pertossico acellulare di tipo adolescenziale-adulto (dTpa).
2) Gli adulti con anamnesi incerta per il ciclo primario di vaccinazione con dT devono iniziare o completare la vaccinazione primaria. Un ciclo primario per adulti è composto da 2 dosi di vaccino contenente tetano e difterite (dT) e una terza dose con vaccino dTpa. Le prime 2 dosi devono essere somministrate a distanza di almeno 4 settimane l'una dall'altra e la terza dose 6-12 mesi dopo la seconda. I successivi richiami devono essere effettuati ogni 10 anni (a partire dal completamento della serie primaria) e almeno una delle dosi booster di vaccino dT dovrebbe essere rimpiazzata da 1 dose di vaccino dTpa.
3) Per i bambini nati da madri positive per HBsAg: somministrare entro le prime 12-24 ore di vita, contemporaneamente alle immunoglobuline specifiche antiepatite B, la prima dose di vaccino anti-HBV; il ciclo andrà completato con una seconda dose a distanza di 4 settimane dalla prima, con una terza dose dopo il compimento della ottava settimana e con la quarta dose in un periodo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo mese di vita, anche in concomitanza con le altre vaccinazioni.
4) In riferimento ai focolai epidemici in corso, si ritiene opportuno, oltre al recupero dei soggetti suscettibili in questa fascia d'età (catch up) anche una ricerca attiva ed immunizzazione dei soggetti conviventi/contatto, non vaccinati (mop up).
5) Dose singola. La somministrazione a 11-18 anni va considerata nei soggetti non vaccinati nell'infanzia
6) Per il sesso femminile, nel corso del 12° anno di vita, seguendo una scheda a 3 dosi. Vaccino bivalente (contro i genotipi 16 e 18 di HPV): 0, 1 e 6 mesi; vaccino quadrivalente (contro i genotipi 6, 11, 16 e 18 di HPV): 0, 2 e 6 mesi.
7) Nei soggetti anamnesticamente negativi e non precedentemente vaccinati è prevista la somministrazione di due dosi a distanza di un mese l'una dall'altra.

Le vaccinazioni indicate per i soggetti ad alto rischio

Le vaccinazioni erano considerate fino a non molti anni fa misure preventive da riservare alla popolazione in età pediatrica, nella quale si verificavano tradizionalmente la maggior parte dei casi di malattie verso le quali l'immunizzazione era diretta.
Lo scenario epidemiologico è oggi radicalmente mutato. Mentre il mantenimento di elevate coperture nei bambini continua a garantire il controllo delle più pericolose malattie in età infantile, l'incremento della speranza di vita verificatosi nel nostro Paese negli scorsi decenni ha importanti conseguenze:
1) la più lunga sopravvivenza di pazienti con malattie croniche (cardiopatie, broncopneumopatie, patologie metaboliche, dell'apparato uropoietico, patologie neoplastiche e condizioni di immunosoppressione, etc.), i quali sono più soggetti a complicanze gravi da malattie infettive, e la cui cura in caso di complicanze infettive prevenibili rappresenta peraltro un notevole impegno anche in termini di risorse umane ed economiche;
2) la possibilità che, nelle età avanzate, si riduca progressivamente l'immunità acquisita nell'infanzia dopo infezioni contratte naturalmente o dopo vaccinazione, anche per la riduzione o la mancanza dei cosiddetti "booster naturali", conseguenza questa del successo delle vaccinazioni nel controllare la diffusione delle infezioni in età pediatrica;
3) l'estensione dell'età in condizioni di buona salute anche a soggetti che un tempo, solo raramente, potevano dedicarsi ad attività lavorative o di tempo libero molto al di là dell'epoca del pensionamento;

Per questi motivi, al fine di garantire alla popolazione generale condizioni di vita per quanto possibile in ottimo stato di salute fino ad età avanzate, e per consentire la protezione da gravi complicanze infettive in malati cronici, risulta opportuno fornire nel presente documento indicazioni univoche in merito alle vaccinazioni indicate in ogni età per i soggetti appartenenti a gruppi a maggior rischio di ammalare, di avere gravi conseguenze in caso di malattia oppure di trasmettere ad altri la malattia stessa.
Particolare attenzione va posta per il potenziamento della rilevazione delle coperture vaccinali nelle popolazioni a rischio con conseguente definizione dei denominatori da utilizzare per il calcolo di tali coperture.

Vaccinazione contro Morbillo, Parotite e Rosolia

In accordo con il Piano nazionale di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita, si raccomanda che la vaccinazione sia attiva e gratuita per tutti gli adulti non immuni anche per una sola delle tre malattie oggetto della vaccinazione. I soggetti adulti non immuni devono essere vaccinati in tutte le occasioni opportune.
Al fine di ridurre il rischio di casi di rosolia in gravidanza e di rosolia congenita, deve essere proposta la vaccinazione a tutte le donne in età fertile che non hanno una documentazione di vaccinazione o di sierologia positiva per rosolia (procrastinando la possibilità di intraprendere una gravidanza per 1 mese); nello specifico, devono essere approntati specifici programmi per vaccinare:

- le puerpere e le donne che effettuano una interruzione di gravidanza senza evidenza sierologica di immunità o documentata vaccinazione;
- tutte le donne suscettibili esposte ad elevato rischio professionale (scuole);
- tutti gli operatori sanitari suscettibili;

Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014

Vaccinazione contro la Varicella

Si raccomanda che la vaccinazione anti-varicella sia offerta ai seguenti gruppi di popolazione, elencati in ordine di priorità:

a. adolescenti suscettibili (11-18 anni)
b. persone suscettibili, che vivono con immunodepressi, quali persone con AIDS o altre manifestazioni cliniche dell'infezione da HIV, neoplasie che possano alterare i meccanismi immunitari con deficit dell'immunità cellulare, o con ipogammaglobulinemia, disgammaglobulinemia o in trattamento con farmaci immunosoppressori di lunga durata.
c. persone senza precedenti di varicella con patologie ad elevato rischio quali: leucemia linfatica acuta in remissione, insufficienza renale cronica, patologie per le quali è programmato un trapianto d'organo, infezione da HIV senza segni di immunodeficienza e con una proporzione di CD4 $\geq$ 200/μL).
d. donne in età fertile senza precedenti di varicella; la vaccinazione va praticata procrastinando la possibilità di intraprendere la gravidanza per 3 mesi.
e. persone suscettibili che lavorano in ambiente sanitario. Prioritariamente la vaccinazione dovrebbe essere eseguita dal personale sanitario che è a contatto con neonati, bambini, donne gravide o con persone immunodepresse.
f. lavoratori suscettibili che operano nei seguenti ambienti (in ordine di priorità): asili nido, scuole materne, scuole primarie, scuole secondarie.

Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014

Vaccinazione antinfluenzale.
È raccomandata per le categorie di soggetti indicate annualmente dalla Circolare emanata dal Ministero della Salute (vedi Tab.1).

Tabella 1. Elenco delle categorie per le quali la vaccinazione stagionale è raccomandata.

	Categoria	Dettaglio
1	Soggetti di età pari o superiore a 65 anni	
2	Bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti fino a 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza.	a) malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO) b) malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite c) diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con BMI >30 e gravi patologie concomitanti) d) insufficienza renale cronica e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie f) tumori g) malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosopressione indotta da farmaci o da HIV h) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici j) patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari) k) epatopatie croniche
3	Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale.	
4	Donne cha all'inizio della stagione epidemica si trovino nel secondo e terzo trimestre di gravidanza.	
5	Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti.	
6	Medici e personale sanitario di assistenza.	
7	Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio.	
8	Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori.	a) Forze di polizia b) Vigili del fuoco c) Altre categorie socialmente utili potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per motivi vincolanti allo svolgimento della loro attività lavorativa: a tale riguardo, è facoltà delle Regioni/PP.AA. definire i principi e le modalità dell'offerta a tali categorie. d) Infine, è pratica internazionalmente diffusa l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione antinfluenzale da parte dei datori di lavoro ai lavoratori particolarmente esposti per attività svolta e al fine di contenere ricadute negative sulla produttività.
9	Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani.	a) allevatori b) addetti all'attività di allevamento c) addetti al trasporto di animali vivi d) macellatori e vaccinatori e) veterinari pubblici e libero-professionisti

Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014

Vaccinazione contro l'Epatite A

Il vaccino anti-epatite A deve essere offerto alla popolazione adulta secondo indicazioni cliniche, epidemiologiche, comportamentali o occupazionali.

Indicazioni cliniche: Soggetti con epatopatia cronica e soggetti riceventi concentrati di fattori della coagulazione.

Indicazioni comportamentali: omosessuali maschi e soggetti che fanno uso di droghe.

Indicazioni occupazionali: soggetti che lavorano a contatto con primati infettati dal virus dell'Epatite A (HAV) o con HAV in strutture laboratoristiche,

Indicazioni epidemiologiche: Bambini da 0 a 6 anni, figli di immigrati, che si recano in Paesi endemici o residenti in aree a rischio endemico .

Vaccinazione contro Epatite B

Oltre alla vaccinazione di tutti i nuovi nati prevista nel calendario vaccinale, per la quale non vi sono dosi di richiamo (booster), si raccomanda l'offerta gratuita ai seguenti soggetti mai vaccinati:

- conviventi e contatti, senza limiti di età, di persone HBsAg positive;
- pazienti politrasfusi, emofilici,
- emodializzati e uremici cronici per i quali si prevede l'entrata in dialisi;
- vittime di punture accidentali con aghi potenzialmente infetti;
- soggetti affetti da lesioni croniche eczematose o psoriasiche della cute delle mani;
- detenuti negli Istituti di prevenzione e pena;
- persone HIV+
- Epatopatia cronica in particolare HCV correlata.
- persone che si rechino per motivi di lavoro in aree geografiche ad alta endemia di HBV;
- soggetti dediti alla prostituzione, tossicodipendenti, omosessuali maschi;
- personale sanitario di nuova assunzione nel Servizio sanitario nazionale e personale del Servizio sanitario nazionale già impegnato in attività a maggior rischio di contagio e segnatamente che lavori in reparti di emodialisi, rianimazione, oncologia, chirurgia generale e specialistica, ostetricia e ginecologia, malattie infettive, ematologia, laboratori di analisi, centri trasfusionali, sale operatorie, studi dentistici , medicina legale e sale autoptiche, pronto soccorso, assistenza sanitaria nelle carceri;
- soggetti che svolgono attività di lavoro, studio e volontariato nel settore della sanità;
- addetti al soccorso e al trasporto di infortunati e infermi;
- personale di assistenza in centri di recupero per tossicodipendenti;
- donatori di sangue appartenenti a gruppi sanguigni rari;
- al personale ed ospiti di istituti per portatori di handicap fisici e mentali
- personale addetto alla lavorazione degli emoderivati,
- personale religioso che svolge attività nell'ambito dell'assistenza sanitaria;.
- Personale della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo degli agenti di custodia, Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, Comandi Municipali dei Vigili Urbani;
- Addetti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti

Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014

Vaccinazione antimeningococcica

Oltre alla vaccinazione prevista nell'età evolutiva (a 13-15 mesi e nell'adolescenza), per la quale allo stato attuale non è prevista una dose di richiamo (booster), si raccomanda l'identificazione e l'immunizzazione, con vaccino antimeningococco coniugato , dei soggetti a rischio di infezione invasiva meningococcica perché affetti dalle seguenti patologie o per la presenza di particolari condizioni di vita:

- talassemia e anemia falciforme
- asplenia funzionale o anatomica
- condizioni associate a immunodepressione (come trapianto d'organo o terapia antineoplastica, compresa la terapia sistemica corticosteroidea ad alte dosi)
- diabete mellito tipo 1
- insufficienza renale con creatinina clearance <30 ml/min
- infezione da HIV
- immunodeficienze congenite
- malattie epatiche croniche gravi
- perdita di liquido cerebrospinale
- difetti congeniti del complemento (C5 – C9)
- difetti dei toll like receptors di tipo 4
- difetti della properdina

Vaccinazione anti meningoencefalite da zecca (TBE)

La vaccinazione è raccomandata per la popolazione residente in aree a rischio (valutando la situazione epidemiologica) e soggetti professionalmente esposti.

Vaccinazione anti pneumococcica

La vaccinazione antipneumococcica è consigliata ai soggetti di qualsiasi età a rischio di contrarre la malattia per la presenza di patologie o condizioni predisponenti:

- cardiopatie croniche
- malattie polmonari croniche
- cirrosi epatica, epatopatie croniche evolutive
- da alcoolismo
- diabete mellito, in particolare se in difficile compenso
- fistole liquorali
- anemia falciforme e talassemia,
- immunodeficienze congenite o acquisite,
- asplenia anatomica o funzionale,
- leucemie, linfomi, mieloma multiplo
- neoplasie diffuse
- trapianto d'organo o di midollo
- immunosoppressione iatrogena clinicamente significativa
- insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica
- HIV positivi,
- portatori di impianto cocleare.

Il vaccino polisaccaridico 23 valente non coniugato è sconsigliato al di sotto dei due anni di età per la scarsa capacità immunizzante di questo vaccino in tale fascia d'età .

Il vaccino 13 valente coniugato non è attualmente indicato al di sopra dei 5 anni di età, ma è attesa l'estensione all'età adulta.

Vaccinazione anti Haemophilus influenzae tipo b

La vaccinazione anti Haemophilus influenzae tipo b viene offerta attivamente a tutti i nuovi nati.
E' consigliata ai soggetti di qualsiasi età a rischio di contrarre forme invasise da HIB per la presenza di patologie o condizioni predisponenti:

- asplenia anatomica o funzionale
- soggetti trapiantati di midollo
- soggetti in attesa di trapianto di organo solido
- immunodeficienze congenite o acquisite (es. deficit di IgG2, deficit di complemento,immunosoppressione da chemioterapia, HIV positivi)

Le vaccinazioni per gli operatori sanitari

Gli operatori sanitari, a causa del loro contatto con i pazienti e con materiale potenzialmente infetto, sono a rischio di esposizione a malattie infettive prevenibili con vaccinazione.
L'obiettivo di un adeguato intervento di immunizzazione nel personale sanitario è fondamentale per la prevenzione ed il controllo delle infezioni.
Programmi di vaccinazione ben impostati possono, infatti, ridurre in modo sostanziale il numero degli operatori suscettibili ed i conseguenti rischi sia di acquisire pericolose infezioni occupazionali, sia di trasmettere patogeni prevenibili con la vaccinazione ai pazienti o ad altri operatori.
La base legislativa delle vaccinazioni negli operatori sanitari è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che all'articolo 279 recita:
1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
Il medico competente dell'azienda dalla quale l'operatore sanitario è dipendente è, pertanto, responsabile dell'identificazione e dell'esecuzione delle vaccinazioni che devono essere effettuate al personale sanitario.
In altri casi (es. vaccinazione anti-influenzale) l'immunizzazione attiva riveste un ruolo non soltanto di protezione del singolo operatore, ma soprattutto di garanzia nei confronti dei pazienti, ai quali l'operatore potrebbe trasmettere l'infezione determinando gravi danni e persino casi mortali.

Partendo da tali considerazioni, a tutti gli operatori sanitari e gli studenti dei corsi di laurea e di diploma dell'area sanitaria sono fortemente raccomandate le seguenti vaccinazioni

Vaccinazione anti-epatite B.

L'epatite B rappresenta l'infezione per la quale il rischio professionale per l'operatore sanitario è massimo, ed è quindi indispensabile che la vaccinazione sia effettuata a tutti, possibilmente prima di iniziare le attività a rischio.
Sono somministrate 3 dosi di vaccino ai tempi 0, 1 e 6-12 mesi.
Qualora si sia immediatamente esposti al rischio di infezione, è possibile effettuare la vaccinazione con una schedula rapida a 4 dosi (0, 1, 2, 12 mesi), che garantisce elevate probabilità di risposta protettiva già dopo le prime 3 dosi.

Si rammenta inoltre la necessità di verificare l'avvenuta sieroconversione (presenza di anticorpi anti-HBs) un mese dopo l'esecuzione dell'ultima dose (secondo quanto disposto dal D.M 20/11/2000, art.4), per avere certezza dell'instaurazione della memoria immunologica.
Agli studenti dei corsi dell'area sanitaria e agli operatori sanitari nati dal 1980 in poi, che si presume siano stati sottoposti a vaccinazione anti-epatite B al dodicesimo anno di età, si raccomanda l'esecuzione del test per verificare il livello di anti-HBs prima di iniziare le attività a rischio. Un risultato positivo testimonia la presenza della memoria immunologica e non necessita di ulteriori interventi. Al contrario, ai soggetti che risultano negativi al test si raccomanda l'effettuazione di una sola dose di vaccino ed un nuovo controllo anticorpale a distanza di un mese. La positività di anti-HBs indica la presenza di memoria immunologica, la sua persistente negatività indica la necessità di completare il ciclo vaccinale con ulteriori due dosi, seguite da un nuovo controllo sierologico a distanza di un mese.
Ai soggetti non rispondenti ad un ciclo vaccinale, è possibile somministrare fino a 3 ulteriori dosi (ai tempi 0, 1, 6 mesi) per tentare di conferire protezione all'operatore.
Recentemente è stato proposto un nuovo schema vaccinale per i non rispondenti, che prevede la somministrazione di 2 dosi simultaneamente nei due muscoli deltoidi, seguita da analoga somministrazione dopo 2 mesi, e controllo sierologico per verificare l'eventuale siero-conversione (anti-HBs ≥10 mUI/ml) a distanza di ulteriori due mesi.

Vaccinazione anti-influenzale.
Questa vaccinazione oltre la salvaguardia della salute del singolo ha il duplice scopo di proteggere i pazienti con cui l'operatore può venire a contatto ed ai quali può trasmettere l'infezione, e di evitare l'interruzione di servizi essenziali di assistenza in caso di epidemia influenzale. Per tale ragione è necessario che ogni azienda sanitaria promuova attivamente tutte le iniziative ritenute idonee ad incrementare l'adesione alla vaccinazione da parte dei propri operatori e degli studenti dei corsi durante l'annuale campagna vaccinale che si svolge nella stagione autunnale.

Vaccinazione anti-morbillo, parotite, rosolia (MPR).
L'età di incidenza di queste infezioni è progressivamente aumentata negli ultimi anni, tanto che sono sempre più frequenti le descrizioni di epidemie nosocomiali da tali agenti infettivi. La vaccinazione con MPR degli operatori sanitari suscettibili è indispensabile sia per evitare danni all'operatore stesso (basti rammentare la pericolosità del morbillo nell'adulto e della rosolia per le donne in età fertile), sia per evitare la possibile trasmissione di agenti infettivi ai pazienti e di sostenere pertanto epidemie nosocomiali. Si rammenta che la vaccinazione deve essere somministrata in due dosi distanziate di almeno 4 settimane, e che, per tutte queste malattie, il ricordo di aver avuto la malattia non può essere considerato affidabile. In particolare, per la rosolia è necessario avere documentazione sierologica di immunità. La vaccinazione può essere effettuata anche in caso di suscettibilità ad una soltanto delle 3 malattie prevenute dal vaccino MPR.

Vaccinazione anti-varicella.
La presenza di fasce di suscettibilità alla varicella tra gli adulti (età nella quale l'infezione può assumere caratteri di maggiore gravità) e la descrizione dell'insorgenza di diverse epidemie nosocomiali rende necessario proporre attivamente questa vaccinazione a tutti gli operatori sanitari suscettibili (in questo caso ci si può affidare al ricordo di aver già avuto la malattia in passato). La vaccinazione va effettuata in due dosi distanziate di almeno 4 settimane.

Vaccinazione anti-tubercolare (BCG).

Il DPR 465/2001 ha drasticamente limitato le indicazioni di uso di questa vaccinazione ai soli operatori sanitari ad alto rischio di esposizione a ceppi di bacilli tubercolari multi-farmaco-resistenti, oppure che operino in ambienti ad alto rischio e non possano, in caso di cuticonversione, essere sottoposti a terapia preventiva, perché presentano controindicazioni cliniche all'uso di farmaci specifici.

Vaccinazione anti-pertosse.

Per la protezione del neonato è consigliabile per gli operatori dei reparti ostetrici e del nido un richiamo con dTaP, così come lo è per tutte le altre figure che accudiscono il neonato.

Indicazioni per l'emanazione di atti e documenti attuativi

In attuazione del presente Piano è opportuno che vengano predisposti documenti informativi a contenuto tecnico utili ad orientare il lavoro dei servizi di prevenzione e a comunicare in modo appropriato con i destinatari degli interventi vaccinali.

A tal fine si elencano di seguito gli argomenti per i quali il Ministero provvederà all'emanazione di atti, d'intesa con le Regioni e le Province Autonome.

- Definizione operativa degli indicatori per la valutazione degli obiettivi del PNPV 2012-2014
- Requisiti per la qualità dei processi vaccinali
- Requisiti per la realizzazione delle anagrafi vaccinali
- Indicazioni d'uso per i vaccini disponibili da somministrare in co-payment presso i servizi vaccinali delle ASL
- Intervalli minimi e massimi fra le dosi e intervalli tra vaccini diversi, co-somministrazione di vaccini, eventi avversi a vaccini, controindicazioni e precauzioni
- Schede informative sulle singole malattie infettive, contenenti informazioni sul quadro epidemiologico, sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini disponibili e sulle strategie di prevenzione indicate dal presente Piano, sugli intervalli minimi e massimi fra le dosi e intervalli tra vaccini diversi, co-somministrazione di vaccini, eventi avversi a vaccini, controindicazioni e precauzioni
- Quadro sinottico delle raccomandazioni vaccinali per singolo vaccino
- Quadro sinottico delle raccomandazioni vaccinali per soggetti destinatari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 606 del 17 aprile 2012

Revisione prezzi d'appalto ex DGR n. 1579/11 con la Ditta Kedrion S.p.A. per il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma conferito dalle strutture trasfusionali delle Regioni e Province Autonome aderenti all'Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP), produzione, stoccaggio e consegna di emoderivati.

[Appalti]

Note per la trasparenza:

La delibera propone la revisione per l'anno 2012 dei prezzi d'appalto correlati alla convenzione con la ditta di plasmaderivazione (Kedrion Spa) che nell'ambito dell'Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP) garantisce la lavorazione e la trasformazione del sangue per 11 Regioni/PP.AA., secondo quanto disposto al punto 2 dalla DGR n. 1579/11.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Veneto ha, com'è noto, promosso sin dal 1998 un progetto di collaborazione interregionale per affrontare in termini di autosufficienza, qualità ed economicità di gestione, la raccolta del plasma e la produzione di emoderivati, progetto che è stato poi formalizzato con l'Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP, recepito dalla Regione del Veneto con la DGRV n. 3305 del 15 settembre 1998).

L'area organizzata in ambito AIP coinvolge attualmente 11 realtà territoriali per un totale di oltre diciannove milioni di abitanti: Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di Bolzano e Trento, Valle d'Aosta (dal 01.01.2000), Toscana (dal 01.01.2001), Basilicata e Liguria (dal 01.01.2002), Umbria (dal 01.01.2005).

Il servizio di cui trattasi prevede il ritiro ed il trasferimento nello stabilimento di lavorazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali delle Regioni e Province Autonome aderenti, al fine della produzione − quale risultato finale della lavorazione "in comune" del plasma − delle seguenti specialità medicinali: Albumina (Uman Albumin); Gammaglobuline e.v. (IG Vena); Fattore VIII (Emoclot); Fattore IX (Aimafix); Complesso Protrombinico (Uman Complex); Antitrombina III (AT III).

In attuazione del sopra citato Accordo, il Veneto, in qualità di Regione Capofila, ha stipulato con l'allora ditta Farma Biagini (poi Kedrion SpA), anche a nome e per conto delle altre Regioni e Province Autonome, una convenzione unica, di durata biennale (1999/2000), per il servizio di lavorazione plasma e produzione di emoderivati, in seguito rinnovata per gli anni 2001/2002 (DGR n. 407/01).

Successivamente, per il biennio 2003/2004, è stata indetta nuova gara di appalto (DGR n. 978/03), e stipulato un nuovo contratto con la ditta risultata aggiudicataria, la Kedrion SpA, registrato a Venezia in data 8 luglio 2003 al n. 2754 - Atti Privati. Tale rapporto convenzionale è stato quindi rinnovato per il biennio 2005/2006 (DDGR nn. 4305/04 e 752/05), ed ulteriormente prorogato, per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007 (DDGR nn. 2051/06 e 735/07) in attuazione di quanto disposto dalla Legge n. 219/05 ("Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati": in particolare, art. 27 comma 3), per il periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 (DDGR nn. 3815/07 e 840/08), in considerazione della normativa in essere e, in particolare, delle disposizioni dettate in materia dalla Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007), in modifica dell'art. 15 comma 6 della Legge n. 219/05, per il periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 (DDGR nn. 2189/08 e 748/09), per il periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010 (DDGR nn. 2330/09 e 853/10), per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011 (DDGR nn. 1619/10 e 1489/11) per le stesse motivazioni di cui alla proroga precedente, non essendoci stata un'evoluzione della normativa in materia.

Con deliberazione n. 1579 del 4 ottobre 2011, non risultando ancora pubblicati sulla GURI i decreti di cui alla Legge n. 219/05, sia per quanto riguarda l'elenco delle Aziende autorizzate alla stipula di convenzioni per il servizio in essere, sia rispetto allo schema tipo di convenzione, la Giunta regionale ha determinato l'ulteriore proroga, per il periodo 01.01.2012 - 30.06.2012, della convenzione con la ditta Kedrion SpA, relativa al servizio in oggetto, stabilendo di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione degli oneri derivanti dalla modifica dei prezzi di appalto, secondo la variazione dei prezzi 2011/12 determinata dagli indici ISTAT.

Con successiva deliberazione n. 510 del 3 aprile 2012 la Giunta regionale ha determinato l'ulteriore proroga, per il periodo 01.07.2012 - 31.12.2012, della convenzione con la ditta Kedrion SpA, relativa al servizio in oggetto, stabilendo anche per questa ulteriore proroga il rinvio a successivo provvedimento, la quantificazione degli oneri derivanti dalla modifica dei prezzi di appalto, secondo la variazione dei prezzi 2011/12 determinata dagli indici ISTAT.

È stato infatti confermato quanto previsto all'art. 15 del Capitolato Speciale in merito alla revisione dei prezzi rilevati ad inizio e fine vigenza del contratto (31.12.2010 - 31.12.2011), con impegno da parte della ditta di comunicare i nuovi valori economici ad avvenuta pubblicazione degli indici ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e con riserva di verifica, da parte della Regione Veneto, delle relative modalità di applicazione per il periodo di proroga.

In conclusione, avendo la Kedrion SpA comunicato con nota e-mail del 16 febbraio 2012, agli atti, che la variazione dei prezzi al consumo nel periodo 31/12/2010 − 31/12/2011 è risultata pari al 3,2% (G.U. n. 17 del 21 gennaio 2012), il conseguente adeguamento dei prezzi applicati nell'ambito del servizio di plasmaderivazione, per l'intero esercizio 2012 risulta essere nel dettaglio (valori espressi in euro):

Tabella I

		PLASMA DI CATEGORIA		
		A	B	C
1	Raccolta, controllo e magazzinamento	13.17	13.17	13.17
2	Frazionamento	55,08	55,08	55,08
3	Condizionamento, deposito e distribuzione prodotti finiti:			
	Albumina 20% 50ml	23,72	23,72	23,72
	Fattore VIII Cat. A	12,64		
	Fattore VIII Cat. B		9,80	
	Gammaglobulina endovenosa	20,85	20,85	20,85
	Fattore IX / Complesso Protrombinico	3,57		
	Totale per categoria	129,02	122,62	112,82
	Antitrombina III	37,43		
	Totale complessivo per categoria	166,45	122,62	112,82

I prodotti plasmaderivati, consegnati nelle confezioni indicate, vengono quindi valorizzati come descritto nella tabella riportata alla pagina seguente (Tabella II), rispetto alla quale i prezzi si intendono IVA 10% esclusa.

Tabella II

Albumina 20% 50ml	€	9,48
Fattore VIII 1.000UI	€	98,00
Gammaglobulina endovenosa 2,5 gr.	€	17,97
Gammaglobulina endovenosa 5 gr.	€	35,93
Complesso Protrombinico 500UI	€	8,93
Fattore IX 1.000UI	€	17,85
Antitrombina III 1.000UI	€	149,72

Si propone infine, come indicato al punto 3 della DGR n. 1579/11, di demandare a successivi Decreti l'assunzione dei relativi impegni sul cap. 60037 derivanti dal presente provvedimento per l'esercizio finanziario 2012.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art.33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la LR n. 65/94;

Viste le Leggi nn. 219/05 e 296/06;

Viste le proprie deliberazioni n. 3305/98, n. 407/01, n. 978/03, n. 2420/03, n. 4305/04, n. 752/05, n. 2051/06, n. 735/07, n. 3815/07, n. 4166/07, n. 840/08, n. 2189/08, n. 748/09, n. 2330/09, n. 853/10, n. 1619/10, n. 1579/11 e n. 510/12;

Visto il contratto in essere con la ditta Kedrion SpA, registrato a Venezia il 08.07.2003 al n. 2754 - Atti Privati;

Vista la nota e-mail della ditta Kedrion SpA del 16 febbraio 2012, agli atti;

Visto l'indice ISTAT relativo al mese di dicembre 2011 e, in particolare, la variazione annuale per il periodo 31/12/2010 - 31/12/2011, così come pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21.01.2012;

delibera

1. di riconoscere alla ditta Kedrion SpA la revisione dei prezzi di appalto per il periodo della proroga (dal 01/01/2012 al 31/12/2012) della convenzione in essere per il servizio di ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali delle Regioni e Province Autonome aderenti dell'AIP, produzione, stoccaggio e consegna di emoderivati;

2. di prendere atto che, in applicazione dell'art. 15 del Capitolato speciale relativo al servizio di cui trattasi, i nuovi valori in euro, così come di seguito indicati per singole voci di spesa (Tabella I e Tabella II), sono riferiti alla variazione dell'indice ISTAT nel periodo 31/12/2010 - 31/12/2011 e corrispondono ad un incremento pari a +3,2%;

Tabella I

		PLASMA DI CATEGORIA		
		A	B	C
1	Raccolta, controllo e magazzinamento	13.17	13.17	13.17
2	Frazionamento	55,08	55,08	55,08
3	Condizionamento, deposito e distribuzione prodotti finiti:			
	Albumina 20% 50ml	23,72	23,72	23,72
	Fattore VIII Cat. A	12,64		
	Fattore VIII Cat. B		9,80	
	Gammaglobulina endovenosa	20,85	20,85	20,85
	Fattore IX / Complesso Protrombinico	3,57		
	Totale per categoria	129,02	122,62	112,82
	Antitrombina III	37,43		
	Totale complessivo per categoria	166,45	122.62,81	112,82

Tabella II (prezzi IVA 10% esclusa)

Albumina 20% 50ml	€	9,48
Fattore VIII 1.000UI	€	98,00
Gammaglobulina endovenosa 2,5 gr.	€	17,97
Gammaglobulina endovenosa 5 gr.	€	35,93
Complesso Protrombinico 500UI	€	8,93
Fattore IX 1.000UI	€	17,85
Antitrombina III 1.000UI	€	149,72

3. di demandare, a conferma di quanto disposto al p. 3 della DGRV n. 1579/11, a successivi Decreti l'assunzione degli impegni derivanti dal presente provvedimento, imputandoli sul cap. 60037 del bilancio 2012;

4. l'Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 607 del 17 aprile 2012

Ditta Crivellari & Zebini s.p.a. Autorizzazione a aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "FORNA", sita in Comune di Bagnolo di Po (RO). (L.R. 44/82-D.Lgs. 117/08).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riguarda l'autorizzazione alla ditta Crivellari & Zebini s.p.a. per aprire una cava di argilla, denominata " FORNA", in Comune di Bagnolo di Po (RO).

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di autorizzare la ditta Crivellari & Zebini s.p.a. - P.I. 00040460297 - con sede in Via Roma n. 1451, Zelo di GIACCIANO CON BARUCHELLA (RO), a aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi denominata "FORNA" e sita in Comune di Bagnolo di Po (RO), sull'area censita catastalmente al mappale n. 11, fg. 20° del Comune medesimo e individuata con campitura verde chiaro sull'elaborato di progetto A03 - Estratto di mappa catastale, con le condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento e al parere della CTRAE (Allegato A), parte integrante del provvedimento medesimo, e in conformità alla documentazione progettuale costituita da n. 29 elaborati come di seguito elencati:

a) Documentazione acquisita al protocollo n. 666751/57.02 del 27.11.2007
   1) A01 - Relazione descrittiva e illustrativa
   2) A02 - Inquadramento territoriale
   3) A03 - estratto catastale
   4) A04 - visure catastali atti di compravendita
   5) A05 - certificazione destinazione urbanistica e estratto PRG
   6) A06 - memoria fotografica
   7) A07 - uso suolo
   8) A08 - Rilievo topografico dxf
   9) A09 - Microrilievo sdf
   10) B01 - Relazione geologica
   11) B02 - Relazione geotecnica
   12) B03 - Indagini in sito e prove di laboratorio geotecnico
   13) B04 - Carta geomorfologica
   14) B05 - Idrografia
   15) B06 - Sezione litologica
   16) B07 - Carta idrogeologica - sezione idrogeologica
   17) C01 - Fasce di rispetto
   18) C05 - Planimetria di cantiere e conci successivi di avanzamento
   19) D01 - Planimetria della ricomposizione ambientale
   20) D02 - Sezioni della ricomposizione ambientale
   21) D03 - Particolari delle opere di ingegneria naturalistica
   22) D04 - computo metrico estimativo delle opere di ripristino ambientale
   23) E01 - Relazione paesaggistica
b) Documentazione acquisita al protocollo n. 693675/57.02 del 14.12.2009
   24) Piano di Gestione Rifiuti di Estrazione.
c) Documentazione acquisita al protocollo n. 4822/57.02 del 5.01.2011
   25) A01.i - Relazione geologica integrativa
   26) A02.i - Sezioni litologiche
   27) A03.i - Planimetria stato di progetto
   28) A04.i - Sezioni comparate Stato di fatto - Stato di progetto.
d) Documentazione acquisita al protocollo n. 71213 del 14.02.2012
   29) Relazione integrativa con calcolo volumi;

2) di stabilire che il materiale utile estraibile, come risultante dalla documentazione di progetto, è determinato in circa mc 205.334;

3) di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione trasmesso dalla ditta e acquisito al protocollo della Regione n. 693655/57.02 del 14.12.2009, dando atto che dallo stesso emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

4) di stabilire le seguenti condizioni e prescrizioni:

1. è fatto obbligo alla ditta, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, di recintare con tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area della cava;
2. è fatto obbligo alla ditta, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, di apporre lungo il perimetro dell'area di cava cartelli ammonitori di pericolo;
3. è fatto obbligo alla ditta di porre in opera, entro tre mesi dall'inizio dei lavori di coltivazione, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
4. è fatto obbligo alla ditta, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, di provvedere al picchettamento della superficie di scavo;
5. è fatto obbligo alla ditta di trasmettere il rilievo dello stato di fatto al 31.12 di ogni anno agli Enti preposti alla vigilanza (Comune e Provincia), anche su supporto informatico, ove richiesto;
6. è fatto obbligo alla ditta di provvedere, prima dall'inizio dei lavori di coltivazione, alla installazione dei 3 piezometri di progetto (vedasi tavola a scala 1:4.000 allegata alla Relazione Geologica), dei quali il n. 3 dovrà essere spostato di un centinaio di metri verso il centro del lato sud-est dell'area della cava. Ai citati piezometri dovranno essere aggiunti due ulteriori piezometri da ubicarsi uno a monte e l'altro a valle della cava rispetto alla direzione di deflusso della falda. Il primo piezometro dovrà essere realizzato a nord dello scavo di progetto ed il secondo in prossimità del piezometro 2 di progetto della cava "Val Zampini". Gli stessi dovranno avere la finestra filtrante alla profondità, rispettivamente di circa 10 e di circa 15 metri da p.c. e comunque all'interno dell'acquifero confinato individuato nella Sezione Litologica di progetto;
7. è fatto obbligo alla ditta di provvedere al monitoraggio qualitativo sia delle acque sotterranee che della falda superficiale, mediante prelievi che dovranno essere effettuati prima dell'inizio dei lavori di coltivazione e, successivamente, con cadenza semestrale, trasmettendo l'esito delle analisi chimiche e batteriologiche, che dovranno riguardare anche la presenza di idrocarburi, al Comune ed alla Provincia;
8. è fatto obbligo alla ditta di eseguire, una volta che i lavori siano giunti in prossimità del fondo cava di progetto, il costante monitoraggio dell'integrità e funzionalità dello strato di separazione con l'acquifero in pressione, provvedendo, ove si manifestassero segnali di cedimento e/o insufficienza, alle conseguenti operazioni di rinforzo e/o consolidamento;
9. è fatto obbligo alla ditta di accantonare l'eventuale materiale di scarto (materiale associato), costituito da livelli sabbiosi, solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
10. è fatto obbligo alla ditta di provvedere, contestualmente all'inizio dei lavori, alla progressiva conversione delle colture a seminativo in prato polifita;

11. è fatto obbligo alla ditta di procedere ai lavori di ricomposizione ambientale delle sponde perimetrali del laghetto nonché delle aree perimetrali di rispetto, contestualmente ai lavori di estrazione, in modo da limitare l'attività estrattiva ad una fascia di lunghezza non superiore a 50 metri nella direzione di avanzamento dello scavo (vedasi tav. C5);
12. è fatto obbligo alla ditta di assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o nuova formazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava, mantenendo in efficienza il sistema di gestione delle acque meteoriche;
13. è fatto obbligo alla ditta di mettere a dimora, entro la prima stagione utile dall'inizio dei lavori di scavo, lungo il lato nord confinante con la strada e nel tratto di perimetro adiacente all'abitazione, la fascia boscata di progetto, integrata con piante delle specie appartenenti alla famiglia delle querce (rovere, farnia, roverella, etc..), da porre a dimora ad intervalli di 15 metri. È fatto obbligo altresì di mettere a dimora contestualmente, nelle formazioni boscate perimetrali di progetto, gruppi di almeno 2-3 piante delle medesime specie. Le piante forestali utilizzate nell'impianto dovranno avere un'altezza minima di 2,5 metri. La ditta s'impegnerà, con atto unilaterale d'obbligo registrato a favore del Comune, alla sostituzione delle fallanze e a mantenere in vita le piante fino a un'età in cui possano considerarsi piante monumentali;
14. è fatto obbligo alla ditta di non utilizzare piantine di pioppo nella creazione delle formazioni boscate di progetto;
15. è fatto obbligo alla ditta di effettuare eventuali trattamenti fitosanitari nelle quantità strettamente necessarie e previo adeguate analisi chimico-fisiche, secondo modalità che favoriscano il massimo assorbimento da parte delle piante e delle colture e con esclusione di concimazioni organiche tramite liquidi zootecnici, nonché di provvedere a trattamenti contro la diffusione della zanzara, qualora necessari;
16. è fatto obbligo alla ditta di presentare, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 117/08, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 100.000,00 (centomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, svincolerà il suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 117/08, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
17. è fatto obbligo alla ditta di stipulare con il Comune di Bagnolo di Po, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione, la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, e trasmetterla alla Regione. Decorso infruttuosamente detto termine, la ditta deve stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato B), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
18. fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di iniziare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;
19. è fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori in modo da non produrre danni a terzi e comunque di risarcire gli eventuali danni prodotti dall'attività di coltivazione;
20. è fatto obbligo alla ditta di presentare, prima della consegna o della notifica del presente provvedimento, i titoli di disponibilità dell'area di cava debitamente registrati;
21. è fatto obbligo alla ditta di concordare con il Comune consone modalità d'utilizzo della viabilità da e per la cava;

5) di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:

a) per la ricomposizione morfologica è previsto l'utilizzo del solo materiale associato della cava e, qualora nella ricomposizione venga impiegata anche terra ricavata dallo strato più superficiale, la stessa dovrà essere sottoposta ad indagine ambientale preventiva secondo le modalità operative previste dalla D.G.R. n. 2424 dell'08.08.2008 e dovrà avere i requisiti di compatibilità ambientale costituiti dal rispetto dei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
b) il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate alla Direzione Regionale Geologia e Georisorse ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008;
c) la predetta Direzione si riserva di apportare adeguamenti e modifiche al piano di gestione ai sensi della DGR n. 652/2007, anche in funzione degli indirizzi che saranno assunti in materia dalla Giunta regionale;

6) di stabilire che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) devono essere conclusi entro il 31.12.2019, facendo obbligo alla ditta di attivarsi adeguatamente ai fini del completamento dei lavori nella temporalità assegnata;

7) di stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. 652 del 20 marzo 2007 è costituito da "argilla per laterizi";

8) di applicare le disposizioni, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, stabilite con DGR 652/07 che si intende qui integralmente richiamata e trascritta;

9) di stabilire che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

10) di stabilire che la Regione Veneto si riserva espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;

11) di prescrivere alla ditta l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128 art. 104, 105 e 106, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

12) di stabilire che sono fatti salvi i diritti di terzi;

13) di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 300,00 (trecento/00);

14) di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di Euro 197,00 (centonovantasette/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria- 30)22 Venezia;

15) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

16) di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 608 del 17 aprile 2012

Ditta Bastian Beton s.p.a. Autorizzazione a coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata "Quaderni", sita in Comune di Villafranca di Verona (VR). (L.R. 44/82).
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:

Si tratta del rilascio dell'autorizzazione ad ampliare la cava di sabbia e ghiaia denominata "QUADERNI", sita in Comune di Villafranca di Verona (VR).

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di prendere atto e fare proprio parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni (allegato A);

2) di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, alla ditta Bastian Beton s.p.a. - P.IVA - 00720270230 - con sede in Villafranca di Verona (VR) via Borgo Milano 15, la coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata "QUADERNI" sita in Comune di Villafranca di Verona (VR), comprensiva dell'ampliamento di cui alla domanda in data 08.06.2006 pervenuta in Regione il 08.06.2006 e assunta al prot. n. 350485/57.02, all'interno dell'area individuata con retinatura a strisce verticali e quadrettata nella tavola n. 1 "Planimetrie Generale - Area di cava autorizzata e Area di cava in ampliamento" a scala 1:2.000, facente parte della documentazione allegata alla domanda di ampliamento datata 08.06.2006 prot. n. 350485/57.02 del 8.06.2006, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d'ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni sotto elencate. La documentazione di progetto, così come autorizzato, è costituita dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICA (elaborato n. A); (prot. n. 350485/57.02 del 8.06.2006);
- DOC. RELATIVA PROGETTO BASE (elaborato n. B); (prot. n. 350485/57.02 del 8.06.2006)
- PLANIMETRIA GENERALE - Area di cava autorizzata-Area di cava in ampliamento (tav. n. 01); (prot. n. 350485/57.02 del 8.06.2006);
- PLANIMETRIA CATASTALE - Area di cava autorizzata-Area di cava in ampliamento (scala 1:1000) (tav. n. 02) (prot. n. 350485/57.02 del 8.06.2006);
- PLANIMETRIA - Stato attuale-Rilievo topografico 24/01/2005 (tav. n. 03) (scala 1:1000) (prot. n. 350485/57.02 del 8.06.2006);
- PLANIMETRIA - Stato attuale-Rilievo topografico 24/01/2005 (tav. n. 04) (scala 1:500) (prot. n. 350485/57.02 del 8.06.2006);
- PLANIMETRIA - Piano di coltivazione autorizzato-Piano di coltivazione in ampliamento (tav. n. 05) (scala 1:1000) (prot. n. 350485/57.02 del 8.06.2006);
- PLANIMETRIA - Piano di ricomposizione autorizzato-Piano di ricomposizione in ampliamento (tav. n. 06) (scala 1:1000) (prot. n. 350485/57.02 del 8.06.2006);
- SPONDA - Sezione tipica di scavo e ricomposizione (tav. n. 07) (prot. n. 350485/57.02 del 8.06.2006);
- SEZIONE L1-L1 Piano di coltivazione autorizzato-Piano di coltivazione progetto in ampliamento-Piano di ricomposizione (scale 1:500 e 1:200) (tavola n. 08) (prot. n. 350485/57.02 del 8.06.2006);
- SEZIONE L2-L2 Piano di coltivazione autorizzato-Piano di coltivazione progetto in ampliamento-Piano di ricomposizione (scale 1:500 e 1:200) (tavola n. 09) (prot. n. 350485/57.02 del 8.06.2006);
- SEZIONE T1-T1 Piano di coltivazione autorizzato-Piano di coltivazione progetto in ampliamento-Piano di ricomposizione (scale 1:500 e 1:200) (tavola n. 10) (prot. n. 350485/57.02 del 8.06.2006);
- PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (prot. n. 443949 del 27.09.2011);

3) di stabilire, per le motivazioni in premessa esposte e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'azione amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce la precedente D.G.R. n. 3086 del 29.10.2002 di autorizzazione alla coltivazione della cava;

4) di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

a) recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area della cava così come individuata con retinatura a strisce verticali e quadrettata nella tavola n. 1 "Planimetrie Generale - Area di cava autorizzata e Area di cava in ampliamento" a scala 1:2.000 di progetto, apponendo, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro della medesima, cartelli ammonitori di pericolo;
b) porre in opera, entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
c) effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all'interno dell'area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;

d) accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo per i previsti lavori di sistemazione ambientale a condizione che le concentrazioni in esso presenti siano inferiori a quelle indicate alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006;
e) realizzare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
f) utilizzare prioritariamente, per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
   - sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se ottenuti in altri ambiti di cava;
   - terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno della cava;
   - sottoprodotti provenienti dall'esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia)

   a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente indicati. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo;
g) provvedere, in via prioritaria, nel corso della sistemazione ambientale, al fine di garantire e tutelare ulteriormente l'integrità della sottostante falda freatica, allo stendimento sul fondo cava di uno strato di 50 cm di limo proveniente dalla selezione e lavorazione del materiale di cava e conforme ai requisiti di cui alla precedente lettera f'), con successivo ricoprimento con il terreno vegetale di cui alla precedente lettera d);
h) ricomporre a prato l'intera area di cava, compreso in particolare il suo fondo, eseguendone la manutenzione per almeno tre anni dalla fine dei lavori di sistemazione ambientale, senza spargimento di liquami e senza trattamenti chimici;
i) mettere a dimora, entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo le fasce di rispetto, una quinta arborea-arbustiva, in linea con quella già presente lungo il perimetro della cava presente;
j) sagomare le scarpate finali di cava con inclinazione pari a 25°, mantenendo tale pendenza anche in fase di scavo;
k) mantenere, quale profondità massima di scavo, quella già autorizzata e contenuta nella prescrizione di cui al punto n. 2) lettera e) del provvedimento di autorizzazione n. 3086 del 29.10.2002;
l) adottare, al fine di abbattere la produzione di polveri sia in cava che lungo la viabilità vicinale interessata dal transito dei mezzi di trasporto, idonei accorgimenti (sistemi a pioggia ove necessario etc.) da realizzarsi all'interno dell'ambito del cantiere di cava;
m) effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);
n) assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
o) presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 232.105,87 (duecentotrentaduemilacentocinque/87), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
p) stipulare con il Comune di Villafranca di Verona, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione, la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, redatta secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema allegato (allegato B) e trasmetterlo a Comune e Regione;
q) non avviare, fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo, i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;
r) regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, mediante disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale, utilizzando però esclusivamente le strade comunali denominate "Canale" e "Del Solco" come peraltro già prescritto nell'autorizzazione in essere;
s) rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128 art. 104, 105 e 106, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

5) di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui alla lettera o) punto 4) del presente provvedimento, il deposito costituito dalla ditta Bastian Beton s.p.a. per l'importo complessivo di Euro 232.105,87 (duecentotrentaduemilacentocinque/87) (deposito n. PT0030054 del 6.11.2002 della Società Italiana Cauzioni, bolletta n. 0300237 del 28.05.2003 di € 200.000,00, bolletta n. 0500632 del 26.05.2005 di euro 8.200,00, bolletta n. 0801501 del 31.07.2008 di € 7.703,40, bolletta n. 0022714 del 25.05.2010 di € 11.874,69 e bolletta n. 1101739 del 12.07.2011 di € 4.327,78) in favore della Regione Veneto, a garanzia degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 3086 del 29.10.2002, nonché di restituire alla ditta Bastian Beton s.p.a. i relativi atti di fidejussione imputando la spesa al capitolo n. 92040 "restituzione depositi cauzionali diversi";

6) di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 2 (due) anni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, imponendo alla ditta medesima di attivarsi adeguatamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nella temporalità assegnata e di provvedere, entro tale termine, allo smantellamento delle eventuali strutture accessorie (box

adibiti ad uffici, pesa, impianti di pulizia mezzi operatori ed abbattimento polveri etc.) collocate all'interno dell'area della cava, per la restituzione all'uso agricolo dell'intera superficie o altri usi consentiti dalle vigenti norme e/o dagli strumenti urbanistici in vigore;

7) di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Geologia e Georisorse potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali alla coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evoluzione della situazione presente sull'area ovvero a intervenute esigenze ambientali e di sicurezza, anche disponendo, se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

8) di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell'ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia per la cava in oggetto che per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;

9) di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;

10) di dare atto e precisare che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 è costituito da sabbia e ghiaia e di applicare espressamente, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende qui richiamata e trascritta;

11) di approvare, in quanto conforme alle disposizioni contenute nel D.lgs n. 117 del 30.05.2008, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta Bastian Beton s.p.a., datato 05.09.2011 e pervenuto in Regione il 13.09.2011 prot. n. 443949 del 27.09.2011, dando atto che dal piano medesimo risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

12) di stabilire, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/08, che il piano di gestione dei rifiuti di cava sia nuovamente approvato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e che, comunque, il piano medesimo sia riesaminato dalla ditta almeno ogni 5 anni;

13) di fare obbligo alla ditta di rispettare le statuizioni di cui al citato D.lgs. 117/08 e correlato piano di gestione, dando atto che il deposito cauzionale è stabilito a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'attività di coltivazione, compresi quelli derivanti dal D.Lgs. 117/08;

14) di stabilire che il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha effetti sull'intera area della cava, compresi gli eventuali impianti di prima lavorazione, mentre ne sono esclusi gli eventuali impianti autorizzati che, pur collocati all'interno dell'ambito della cava, non appartengono alla prima lavorazione e le aree di pertinenza dei medesimi che dovranno essere delimitate o recintate;

15) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

16) di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

17) di stabilire l'importo per le spese di istruttoria della domanda in euro 400,00 (quattrocento/00) e, conseguentemente, di imporre alla ditta Bastian Beton s.p.a. il versamento alla Tesoreria Regionale, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, della somma di euro 297,00 (duecentonovantasette/00) a titolo di conguaglio, tramite il c/c postale n. 10264307 intestato a Regione Veneto -Rimborsi ed introiti diversi- Servizio di Tesoreria, 30122 Venezia;

18) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

19) di incaricare la Direzione Regionale Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 609 del 17 aprile 2012

Cava di sabbia e ghiaia denominata "Turchetti 2", sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR) - Ditta Rondelli Arrigo s.r.l. Variante sostanziale al progetto di coltivazione (L.R. 44/82).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:

Si tratta dell'approvazione di una variante al piano di coltivazione consistente nella diversa profilatura delle scarpate di cava in fase estrattiva senza incremento della superficie di scavo.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni (allegato A);

2) di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, alla ditta Rondelli Arrigo s.r.l. - C.F. e P.IVA - 00181000209 - con sede in S. Benedetto Po (MN) via Strada Argine Po Nord n. 73, la variante sostanziale al piano di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata "TURCHETTI 2" sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), di cui alla domanda in data 03.09.2008, nell'ambito del sito di cava già autorizzata con D.G.R. n. 2500 del 4.06.1996, secondo gli elaborati acqui-

siti agli atti d'ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni sotto elencate. La documentazione di progetto, come autorizzato, è costituita dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICA (elaborato n. 1); (prot. n. 475541/57.02 del 16.09.2008);
- ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE (scala 1:1000) (elaborato n. 2) (prot. n. 475541/57.02 del 16.09.2008);
- PLANIMETRIA DI COLTIVAZIONE (scala 1:1000) (elaborato n. 3); (prot. n. 475541/57.02 del 16.09.2008);
- PLANIMETRIA DI RIPRISTINO AMBIENTALE (scala 1:1000) (elaborato n. 4 (prot. n. 475541/57.02 del 16.09.2008);
- VERIFICA DI INCIDENZA (elaborato n. 5) (prot. n. 475541/57.02 del 16.09.2008);
- RELAZIONE INTEGRATIVA (prot. n. 569769/57.02 del 11.11.2008);
- RELAZIONE DI PRECISAZIONI DELL'ISTANZA DI VARIAZIONE IN AMPLIAMENTO DELLA CAVA "TURCHETTI 2" in data 29.05.2009 (prot. n. 301988/57.02 del 4.06.2009);

3) di stabilire che il presente atto, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce la precedente D.G.R. n. 2500 del 4.06.1996 di autorizzazione alla coltivazione della cava, anche in relazione a ogni eventuale incongruenza tra i provvedimenti;

4) di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

a) realizzare la recinzione dell'area di cava provvedendo, qualora mancante, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, alla posa in opera di rete metallica di altezza non inferiore a 1,5 metri lungo il perimetro dell'area della cava come individuata ed autorizzata con D.G.R. n. 2500 del 4.06.1996, apponendo, qualora mancanti, lungo il perimetro stesso, cartelli ammonitori di pericolo;
b) porre in opera, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, qualora non già esistenti, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento, al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
c) effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all'interno dell'area di cava ed utilizzarli esclusivamente per la sistemazione ambientale;
d) accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
e) realizzare lungo la recinzione, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, qualora non già provveduto, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
f) mettere a dimora, entro la prima stagione invernale successiva alla data della consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro settentrionale della cava di cui alla precedente lettera a), la prevista quinta arborea costituita da filari di essenze arbustive come da progetto, al fine di delimitare l'ambito di cava e di costituire una barriera atta a mitigare ogni eventuale rumore, contenere gli effetti dell'attività e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
g) mettere a dimora le essenze arboree ed arbustive come previste nel progetto di ricomposizione ambientale e quelle di cui alla precedente lettera f) nonché provvedere alla gestione delle colture sul sito di cava adottando esclusivamente modalità e tipologie di intervento di tipo biologico ed effettuando eventuali trattamenti fitosanitari allorquando indispensabili e concimazioni nelle quantità strettamente necessarie, con divieto di usare liquami zootecnici;
h) provvedere con cadenza semestrale alla pulizia e alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo arbustiva perimetrale;
i) effettuare la ricomposizione ambientale delle scarpate di cava contestualmente ai lavori di riprofilatura temporanea delle stesse, in modo tale che non risulti mai priva di ricomposizione una porzione di scarpata superiore a 70 metri lineari misurati al piede della medesima;
j) limitare l'uso di sottoprodotti (limi di lavaggio di materiale ghiaioso) alla sola ricostituzione a 25° delle scarpate di cava nella ricomposizione, mantenendo inalterato ogni altro aspetto della ricomposizione come già autorizzata con D.G.R. n. 2500 del 4.06.1996;
k) non realizzare, sulla scarpata Ovest della cava, ogni ulteriore riempimento sovrapposto alla profilatura finale a 25°, lasciando inalterata l'attuale posizione del ciglio superiore;
l) adottare accorgimenti atti all'abbattimento delle polveri (sistemi a pioggia etc.) nell'ambito del cantiere di cava e nella viabilità interessata dal transito dei mezzi di trasporto;
m) effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto, quali lavaggio delle ruote degli automezzi e simili;
n) assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o realizzazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
o) presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 200.000,00 (duecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
p) stipulare con il Comune di Valeggio sul Mincio la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione e trasmetterla alla Regione ovvero, qualora decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema allegato al provvedimento di autorizzazione e trasmetterlo al Comune e alla Regione (allegato B);

q) regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, mediante disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale;

r) rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare le disposizioni del D.P.R. 09.04.1959 n. 128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria sono in capo alla Provincia;

5) di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 4) lettera o), il deposito cauzionale costituito dalla ditta Rondelli Arrigo s.r.l. e relativo alla deliberazione n. 2500 del 4.06.1996, per l'importo di Euro 169.825,39 (centosessantanovemilaottocentoventicinque/39) di cui alla polizza n. 2102500178079 della Milano Assicurazioni s.p.a., a garanzia degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 2500 del 4.06.1996;

6) di restituire alla ditta Rondelli Arrigo srl gli atti di fidejussione relativi al deposito di cui al punto 5), imputando la spesa al capitolo n. 92040 "restituzione depositi cauzionali diversi";

7) di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro tre anni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, imponendo alla ditta medesima di attivarsi adeguatamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato prevedendo, entro tale termine, la restituzione all'uso agricolo dell'intera superficie di cava

8) di stabilire che, per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, possono essere utilizzati materiali limosi - sabbiosi derivanti dal lavaggio (prima lavorazione) di materiale ghiaioso naturale, anche proveniente da altre cave di sabbia e ghiaia, ed eventualmente, ove necessario, terre e rocce da scavo, nel rispetto delle normative vigenti in materia di cui alla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 - in particolare le disposizioni di cui alla lettera B) punto n. 13) e lettera C) punti n. 2) e 3) dell'allegato al provvedimento - e purché i materiali sopra indicati presentino valori di concentrazione inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006;

9) di stabilire che le scarpate a fine ricomposizione dovranno avere un angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale non superiore a 25°;

10) di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali alla coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evoluzione della situazione presente sull'area ovvero a intervenute esigenze ambientali e di sicurezza, anche disponendo, se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

11) di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell'ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia per la cava in oggetto che per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;

12) di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;

13) di dare atto e precisare che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 è costituito da sabbia e ghiaia e di applicare espressamente, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende qui richiamata e trascritta;

14) di approvare ai sensi del D.lgs.117/08 il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta Rondelli Arrigo s.r.l.datato 06.12.2011 e pervenuto in Regione il 17.01.2012 prot. n. 42242 del 27.01.2012, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

15) di stabilire, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/08, che il piano di gestione dei rifiuti di cava sia nuovamente approvato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e che, comunque, il piano medesimo sia riesaminato dalla ditta almeno ogni 5 anni;

16) di fare obbligo alla ditta di rispettare le statuizioni di cui al citato D.lgs. 117/08 e correlato piano di gestione, dando atto che il deposito cauzionale è stabilito a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione, compresi quelli derivanti dal D.lgs. 117/08;

17) di stabilire che il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha effetti sull'intera area della cava compresi gli eventuali impianti di prima lavorazione, mentre ne sono esclusi gli eventuali impianti autorizzati che, pur collocati all'interno dell'ambito della cava, non appartengono alla prima lavorazione e le aree di pertinenza dei medesimi che dovranno essere delimitate o recintate;

18) di stabilire che, fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo di cui al punto 4) lettera p), è fatto divieto alla ditta di avviare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;

19) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

20) di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

21) di determinare l'importo per le spese di istruttoria della domanda in euro 400,00 (quattrocento/00) e, conseguentemente, di imporre alla ditta Rondelli Arrigo s.r.l. il versamento alla Tesoreria Regionale, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, della somma di euro 297,00 (duecentonovantasette/00) a titolo di conguaglio, tramite il c/c postale n. 10264307 intestato a Regione Veneto -Rimborsi ed introiti diversi- Servizio di Tesoreria, 30122 Venezia;

22) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

23) di incaricare la Direzione Regionale Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 610 del 17 aprile 2012

A.I.A. Agricola Italiana Alimentare S.p.A. - Progetto di realizzazione di un impianto di depurazione con annesso impianto di digestione anaerobica - Comune di localizzazione: Nogarole Rocca (VR) - Procedura di V.I.A ai sensi del D.Lgs. 4/08 (DGR n. 308/09 e DGR n. 327/09). Giudizio favorevole di compatibilità ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni relativamente al progetto di realizzazione di un impianto di depurazione con annesso impianto di digestione anaerobica.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 17/07/2009 la ditta A.I.A. Agricola Italiana Alimentare S.p.A. ha presentato presso la Regione Veneto, per l'intervento in oggetto, richiesta procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 4/08 (DGRV n. 308/2009 e DGRV n. 327/2009), acquisita con prot. n. 393330.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 03/04/2010 sul quotidiano "Corriere del Veneto", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Verona e il Comune di Nogarole Rocca (VR). Il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 15/04/2010, presso la Sala Consiliare del Comune di Nogarole Rocca (VR).

In data 10/03/2010 gli Uffici dell'U.C. V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 134943, copia della relazione di incidenza ambientale alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi - Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità, al fine di acquisirne un parere in merito.

La Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi - Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità, con nota prot. n. 254439 del 6/05/2010 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 27/2010 nella quale si esprime parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

Il proponente ha presentato il progetto alla Commissione Regionale VIA durante la seduta del 26/05/2010.

In data 13/07/2010, il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento.

Fuori termine è pervenuto il parere, espresso dalla Provincia di Verona ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., teso a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, acquisito con prot. n. 411467 del 28/07/2010.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 4/08/2010 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

L'U.C. V.I.A., con nota prot. n. 592161/45.07 del 11/11/2010, ha comunicato al proponente che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 27/1997, la Commissione Regionale V.I.A. era decaduta in data 22/09/2010 e che, pertanto, l'istruttoria risultava sospesa sino alla nomina della nuova Commissione, avvenuta successivamente con DGR n. 274 del 15/03/2011.

Il proponente ha inoltre trasmesso documentazione aggiuntiva:

- in data 12/11/2010, prot. n. 594401;
- in data 11/02/2011, prot. n. 70138.

In data 10/06/2011 si è svolta, presso gli uffici della Regione Veneto, una riunione tecnica del gruppo istruttore per un approfondimento istruttorio.

In data 22/06/2011, il nuovo gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un secondo sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento, nel corso del quale ha verificato che parte delle opere previste nel progetto in valutazione risultavano già realizzate a seguito di autorizzazione rilasciata dal Comune di Nogarole Rocca (VR).

Si trattava in particolare di interventi di demolizione e ricostruzione di alcune vasche esistenti dell'impianto di depurazione che, da quanto emerso nel corso dell'istruttoria, lasciavano impregiudicata la quantità e la qualità del refluo conferito rispetto all'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'impianto stesso rilasciata nel 2002 e rinnovata nel 2010.

Gli interventi in parola, a parere del gruppo istruttorio, sono apparsi conformi al progetto presentato dal proponente nell'ambito della procedura dal medesimo attivata e tali da non costituire impedimento al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale.

Alla luce di quanto detto e considerato va ribadito che gli interventi di cui trattasi sono stati concessionati dal Comune di Nogarole Rocca in epoca antecedente alla presentazione della domanda (cioè a dire nel 2008), quando l'odierno proponente non aveva ancora formalizzato la proposta di completa rivisitazione dell'impianto esistente; fatto quest'ultimo di cui si ha piena conoscenza solo a seguito della presentazione della domanda di compatibilità ambientale in questione.

Inoltre va evidenziato come, nel frattempo, non siano stati segnalati pregiudizi di tipo ambientale in conseguenza della accertata realizzazione della parte di progetto che, nell'ambito della documentazione presentata nel luglio 2009 dal proponente viene definita "prima fase progettuale"; detta fase, peraltro, come è emerso a seguito dell'istruttoria della commissione VIA è risultata in linea con il progetto.

La Commissione Regionale V.I.A. ha richiesto, in data 20/07/2011, chiarimenti e integrazioni al proponente, il quale ha ottemperato trasmettendo la documentazione richiesta in data 02/11/2011, con nota ricevuta con prot. n. 507677 del 2/11/2011.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 328 del 7.12.2011, Allegato A del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di procedere alla conclusione del procedimento facendo proprio il citato parere n. 328 del 7.12.2011.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R.V. n. 3173/06;

Vista la DGRV n. 308 del 10.02.2009;

Vista la DGRV n. 327 del 17/02/2009;

Visto il parere n. 328 del 7/12/2011, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 328 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 7.12.2011, Allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto di depurazione con annesso impianto di digestione anaerobica in Comune di Nogarole Rocca (VR)e presentato dalla Società A.I.A. Agricola Italiana Alimentare S.p.A.;
2. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, secondo le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 328 del 7.12.2011, Allegato A al presente provvedimento;
3. di approvare le risultanze dello studio di Selezione Preliminare (Screening) per la Valutazione di Incidenza relativo al progetto in oggetto, secondo quanto riportato nel parere n. 328 del 7.12.2011, Allegato A al presente provvedimento;
4. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
5. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;
6. di notificare il presente provvedimento alla Società A.I.A. Agricola Italiana Alimentare S.p.A., con sede legale in Via San Antonio, 60 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Nogarole Rocca (VR), alla Provincia di Verona, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio, al Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV);
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Regionale Tutela Ambiente - UC VIA dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 611 del 17 aprile 2012

Approvazione della proposta di convenzione tra la Regione del Veneto, ARPAV e MAV (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia - Provveditoriato alle Opere Pubbliche per il Veneto) per la trasmissione di dati meteomarini.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva la proposta di convenzione tra la Regione del Veneto, ARPAV e MAV riguardante la trasmissione di dati meteomarini strettamente funzionali al MAV nell'ambito degli obiettivi di carattere ambientale connessi alla gestione ed al corretto funzionamento del MOSE.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Con DPCM 24 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 239/2002, dal giorno 1.10.2002, gli Uffici compartimentali, le sezioni staccate e l'Officina di Stra del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN) del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali - con esclusione della sezione dell'Ufficio compartimentale di Venezia - sono stati trasferiti, ai sensi del co. 4 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 112/1998, alle Regioni presso le quali hanno sede, per essere incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia, per l'esercizio, nell'ambito del territorio regionale, delle funzioni già svolte nell'ambito del predetto Servizio ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 85/1991.

A tale passaggio di funzioni, ha fatto seguito il trasferimento alla Regione del Veneto della rete di osservazione idrografica tradizionale e, a seguito del trasferimento delle competenze di gestione delle opere idrauliche classificate, la Regione del Veneto è titolare anche della rete di monitoraggio idropluviometrico in telemisura, finalizzata al servizio di piena sui corsi d'acqua principali della rete idrografica regionale.

Con DGRV n. 3501/2003, si é stabilito di avviare il processo di assegnazione ad ARPAV delle funzioni di cui all'art. 22 del DPR n. 85/1991, trasferendo a detta Agenzia il personale già trasferito dallo Stato e avente funzioni di monitoraggio idrologico, le attrezzature e i beni funzionali a dette incombenze (compresa la rete di osservazione tradizionale), nonché la rete di monitoraggio idropluviometrico in telemisura, finalizzata al servizio di piena.

Nell'ambito della costituzione del Centro Funzionale Decentrato del Veneto, organismo tecnico introdotto dalla L. n. 267/1998, al quale sono conferite le funzioni di protezione civile a livello locale connesse alla raccolta e interpretazione dei dati idropluviometrici e alla conseguente attivazione dello stato di allerta, la Regione del Veneto ha affidato ad ARPAV la prima area tecnica del Centro, inerente la raccolta e gestione dei dati rilevati.

Con L.R. n. 20/2007 la Regione del Veneto ha stabilito di assegnare ad ARPAV le funzioni in materia idrografica ed idrologica ed in particolare quelle indicate all'art. 22 del DPR n. 85/1991.

Il MAV, nell'ambito delle attività per la salvaguardia della Laguna di Venezia di propria competenza, sta completando la realizzazione del sistema di barriere mobili noto come MOSE, per la protezione di Venezia e degli altri centri abitati lagunari e, nel contempo, sta individuando le procedure e i programmi operativi per azionare dette paratoie tenendo conto delle previsioni meteomarine e delle misure disponibili in tempo reale.

Per l'avviamento della gestione operativa del sistema MOSE risultano di particolare interesse per il MAV i dati riguardanti:

- le precipitazioni ed i livelli idrometrici delle stazioni Venete;
- il vento in laguna e nelle aree limitrofe;
- i dati radar per la stima della precipitazione,

ovverossia tutte quelle informazioni afferenti alle reti meteo-idro-pluviometriche di ARPAV e della Regione del Veneto che, per l'appunto, sono strettamente funzionali al MAV nell'ambito degli obiettivi di carattere ambientale connessi al corretto funzionamento dell'intervento in parola.

Pertanto, in considerazione di quanto precede, si ritiene opportuno procedere alla sottoscrizione di una convenzione tra le Regione del Veneto, l'ARPAV ed il MAV (Allegato A), che regoli i rapporti tra i tre Enti per la trasmissione e l'utilizzo dei suddetti dati meteomarini.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'articolo 32 dello Statuto;
Visto il DPCM 24 luglio 2002;
Visto l'art. 22 del DPR n. 85/1991;
Vista la L. n. 267/1998;
Vista l'art. 3 della L. n. 798/1984;
Vista la L.R. n. 20/2007;
Vista la DGRV n. 3501/2003;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni e le finalità richiamate in premessa, la proposta di convenzione tra la Regione del Veneto, ARPAV e MAV, allegata al presente provvedimento (Allegato A), incaricando il Segretario regionale per l'Ambiente alla sottoscrizione del documento in parola e della successiva esecuzione;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 612 del 17 aprile 2012

Ditta DA.NA. s.a.s. di Patron Nadia & C. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto di produzione di energia elettrica da circa 990 kWe alimentato ad olio vegetale da realizzarsi in comune di Campodarsego (PD). D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001; D.Lgs 387/2003.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione delle emissioni in atmosfera di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di fonti rinnovabili.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La ditta, DA.NA. S.a.s. di Patron Nadia & C con sede legale in via Antoniana 158 in comune di Campodarsego (PD), in data 25 maggio 2010 ha presentato, alla Regione del Veneto, Unità Complessa Tutela Atmosfera, istanza ai sensi dell'art. 269 D.Lgs 152/2006 per l'autorizzazione alle emissioni per un impianto di cogenerazione alimentato a fonte rinnovabile del tipo olio vegetale, della potenza elettrica pari a 990 kW, da realizzare in comune di Campodarsego (PD).

Alla data di presentazione della richiesta in parola, il riferimento normativo per il rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonte rinnovabile, era esclusivamente il procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/03; non risultava pertanto possibile procedere col rilascio della sola autorizzazione alle emissioni secondo la richiesta della Ditta.

Successivamente le "linee guida per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili" approvate con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, hanno previsto che determinati interventi, tra i quali rientra l'impianto presentato dalla DA.NA. S.a.s. di Patron Nadia & C, siano assoggettati a denuncia di inizio attività (DIA), cui vanno allegate le eventuali autorizzazioni, tra cui appunto l'autorizzazione alle emissioni. Resta comunque ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per il procedimento unico.

La Ditta, in occasione della Conferenza di servizi istruttoria del 8 febbraio 2011, ha confermato la volontà di richiedere la sola autorizzazione alle emissioni, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006.

Il progetto verrà realizzato in via Antoniana n. 158, in comune di Campodarsego, su porzione di terreno concessa in comodato d'uso gratuito alla Ditta proponente e ricadente in ZTO classificata E/2 secondo il PRG vigente ed identificata catastalmente al fg 21 mapp 439. La centrale produrrà energia elettrica da cedere totalmente in rete. Parte dell'energia derivante dal recupero termico sarà fornita alle vicine serre con conseguente riduzione nel consumo del combustibile attualmente necessario.

L'impianto nel suo insieme si compone di un motore endotermico a ciclo diesel con potenza termica nominale di 2.401 kW accoppiato ad un alternatore sincrono per la produzione di 990 kWe lordi, la cui potenza cedibile in rete viene stimata in 940 kWe ovvero a 7.050.000 kWh/a essendo previsto l'utilizzo dell'impianto in continuo per circa 7.500 ore annue.

Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed

esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.

Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D.Lgs 152/2006 e la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11/07/2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In conformità alla DGR n. 1192 del 5/05/2009, la posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi è rappresentata dal parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (CTRA) sull'argomento e come tale viene riportato dal rappresentante regionale che opera all'interno della Conferenza stessa.

In accordo con quanto sopra detto, in data 8 febbraio 2011 si è tenuto un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi al quale, convocate dagli uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Campodarsego, della provincia di Padova, dell'ARPAV, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

In detta circostanza, alla ditta che ha illustrato l'iniziativa, sono state chieste precisazioni ed ulteriori documenti ad integrazione di quanto già presentato. Contestualmente il responsabile del procedimento ha reso noto:

- il parere dell'Enel Distribuzione S.p.A, intervenuto con nota del giorno 8 febbraio 2011 con le seguenti precisazioni:"l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto per la connessione alla rete elettrica esistente, dovrà essere rilasciata a favore di Enel Distribuzione SpA in quanto detta parte di impianto diverrà, a tutti gli effetti parte della rete di distribuzione elettrica nazionale. Inoltre per i motivi di cui sopra vi ricordiamo che dovrà essere richiesta anche la non messa in pristino dell'impianto di connessione (linea e cabina) in caso di dismissione dell'impianto di produzione". Inoltre la società informa che la ditta ha accettato il preventivo nel quale sono prescritti gli adempimenti necessari a suo carico, per la connessione alla rete esistente.
- l'autorizzazione paesaggistica n. PE-193/2010 del 30/09/2010 del comune di Campodarsego, con la quale per quanto concerne il vincolo di protezione dei beni paesaggistici, autorizza l'intervento in oggetto con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  a) "Al fine di mitigare l'impatto dell'intervento in oggetto, sia prevista la messa a dimora di una adeguata mascheratura mediante la piantumazione di alberature ed arbusti autoctoni ed ecologicamente adatti al sito;
  b) Vengano mascherati gli impianti a vista (tubazioni parte alta del prospetto nord) con elemento avente stesse caratteristiche del resto di impianto tecnologico".

La citata autorizzazione allega il parere Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Veneto Orientale di Venezia di cui alla nota prot. 23850 del 17/09/2010 con la quale è stato dichiarato quanto segue:"(omissis)..... le opere in progetto risultano solo in parte compatibili con i valori paesaggistici del sito tutelato, sarà pertanto necessario, al fine di mitigare l'impatto dell'intervento in oggetto, che sia prevista la messa a dimora di una adeguata mascheratura mediante la piantumazione di alberature ed arbusti autoctoni ed ecologicamente adatti al sito. Inoltre considerato che le opere in progetto, oltre che in un sito di interesse paesaggistico, ricadono in un ambito di interesse archeologico si evidenzia quanto segue: il territorio si configura a rischio archeologico in quanto contraddistinto da un diffuso popolamento di età romana, le cui testimonianze sono poste perlopiù a limitata profondità e quindi intercettabili anche da scavi di scarsa entità. Questa Soprintendenza ritiene dunque necessario che gli interventi che comportino manomissioni del terreno siano effettuati con assistenza archeologica continua, con la previsione di indagini archeologiche in estensione delle strutture antiche eventualmente emerse e la possibilità di emissione di ulteriori provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs 42/2044. Si fa presente che questo Ufficio, per carenze di risorse, non può provvedere a detta assistenza archeologica; di conseguenza la committenza dovrà rivolgersi ad operatori archeologici con adeguata professionalità con oneri non a carico di questa Soprintendenza. Resta inteso che a questa Soprintendenza compete comunque la vigilanza sull'esecuzione delle opere previste e quindi modalità e tempi di esecuzione dello scavo dovranno essere preventivamente concordati con questo Ufficio a cui dovrà essere consegnata a cura della ditta che fornirà assistenza archeologica, la documentazione che costituisce parte integrante dello scavo."

Alla luce della documentazione pervenuta, completa delle integrazioni richieste, il progetto è stato quindi esaminato dalla CTRA nella seduta del 10 ottobre 2011, la quale con parere n. 3746 si è espressa favorevolmente con prescrizioni; tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di allegato A.

In data 15 febbraio 2012 si è svolta, presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate dagli Uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Campodarsego, dell'ARPAV, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Nel corso dell'incontro il responsabile del procedimento ha reso noto:

- l'acquisizione del parere dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) relativo alla valutazione di incidenza ambientale - come prescritto al punto 10) del citato parere della CTRA, intervenuto con nota prot. n. 42568 del 27/01/12 ;
- la conclusione del procedimento autorizzativo, di competenza della Provincia di Padova, relativo alla connessione elettrica dell'impianto, intervenuto con determina del Dirigente del Servizio Ecologia n. 756/EL del 8/06/2011.

A conclusione dell'incontro, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta, nonchè dei pareri favorevoli degli Enti coinvolti e delle relative disposizioni, è stata approvata la realizzazione dell'impianto proposto con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della CTRA n. 3746/2011.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge n. 241 del 7.08.1990;
Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006;
Vista la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2166 del 11.07.2006;
Visto il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto il Parere n. 3746 espresso dalla CTRA nella seduta del 10.10.2011;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di rilasciare, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, alla ditta DA.NA. S.a.s. di Patron Nadia & C con sede legale in via Antoniana 158 in comune di Campodarsego (PD), l'autorizzazione alle emissioni dell'impianto di cogenerazione alimentato a fonte rinnovabile del tipo olio vegetale, della potenza elettrica pari a 990 kW, da realizzare in comune di Campodarsego (PD) nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere della CTRA n. 3746/2011 di cui all'allegato A al presente atto nonchè delle determinazioni della conferenza di servizi;
3. di prescrivere alla Ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Unità di progetto Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 8 bis della L. 13 del 27.02.09, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;
4. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta DA.NA S.a.s, al Comune di Campodarsego, alla Provincia di Padova, all'ARPAV, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 614 del 17 aprile 2012

Approvazione Programma di massima per l'individuazione delle zone a vulnerabilità specifica ai prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e in attuazione dell'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Proroga termini per la predisposizione della documentazione tecnica.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

A seguito della prima designazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, operata con l'articolo 14 del Piano regionale di Tutela delle Acque, con la presente deliberazione viene proposto di prorogare i termini per la predisposizione della documentazione tecnica per l'individuazione delle zone a vulnerabilità specifica a determinati prodotti fitosanitari nell'ambito delle quali introdurre limitazioni, divieti e dettare prescrizioni per l'utilizzo di determinati prodotti fitosanitari, ai fini della tutela delle risorse idriche.

L'Assessore Maurizio Conte di concerto con l'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue:

Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 152/2006, le Regioni individuano le aree in cui richiedere limitazioni o esclusioni d'impiego, anche temporanee, di prodotti fitosanitari, allo scopo di proteggere le risorse idriche e altre matrici rilevanti per la tutela sanitaria e ambientale.

La Regione del Veneto, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009, ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA) nel quale vengono individuate le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari; queste coincidono con le "zone di alta pianura", o "zone di ricarica degli acquiferi" e comprendono i 100 comuni ubicati nella fascia centrale della Regione, dove l'uso del territorio è prevalentemente agricolo e sono diffusamente presenti coltivazioni specializzate, come vite, melo, pesco, oltre a seminativi e orticole. Come riportato nello stesso articolo 14 delle norme tecniche di attuazione, si tratta della prima designazione operata ai sensi dell'Articolo 93 del D.Lgs. n. 152/2006.

La Giunta regionale con deliberazione n. 2070, del 3 agosto 2010, "Costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti per l'individuazione di elementi per valutare l'adozione di appropriate misure di tutela dell'ambiente acquatico, in applicazione del Piano di tutela delle acque, Allegato A3, art. 14 - zone vulnerabili da prodotti fitosanitari - approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 107, del 5 novembre 2009", ha attivato la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro al fine di individuare le misure e i tempi per la riduzione degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Il gruppo di lavoro è costituito da dirigenti o funzionari della Direzione regionale Agroambiente, della Direzione regionale Geologia e Georisorse, della Direzione regionale Prevenzione, dell'Unità Complessa Sistema Informativo Settore Primario e Controllo e dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, nonché responsabili dell'ARPAV Servizio Valutazioni Ambientali e degli Impatti sulla Salute, Servizio Acque Interne, Servizio Centro Meteorologico di Teolo e del Servizio Osservatorio Suoli.

Il gruppo di lavoro, che ha iniziato l'operatività con il primo incontro in data 17 settembre 2010, è anche incaricato di valutare gli indici di pericolosità dei rischi di utilizzo dei prodotti fitosanitari in relazione alle varie tipologie di suolo, ovvero predisporre una carta del suolo riferita alla vulnerabilità specifica ai prodotti fitosanitari.

Con successiva deliberazione n. 425 del 12 aprile 2011, la Giunta regionale ha dato atto che al fine di applicare i limiti, le prescrizioni e gli eventuali divieti all'uso dei prodotti fitosanitari a tutela dell'ambiente e in particolare delle acque superficiali e sotterranee, è necessario completare il processo di designazione delle aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari, così come stabilito nell'allegato 7, parte B, al D.Lgs. n. 152/2006, concernente la definizione della vulnerabilità specifica, considerando, tra gli altri, i fattori inerenti la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, la capacità di attenuazione del suolo e le caratteristiche chemio-dinamiche dei prodotti fitosanitari medesimi.

Al riguardo, con la deliberazione n. 827 del 14 giugno 2011, la Giunta regionale ha approvato il Programma di massima per l'individuazione delle zone a vulnerabilità specifica ai prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in attuazione dell'articolo 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

In proposito, il punto 3 del disposto della citata deliberazione n. 827/2011 prevedeva che la predisposizione della documentazione tecnica di individuazione delle zone a vulnerabilità specifica ai prodotti fitosanitari doveva concludersi entro il 31 marzo 2012, al fine di consentire alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

In ragione alla complessità scientifica dell'attività posta in essere, finalizzata a dare adempimento in ambito regionale alle prescrizioni e agli eventuali divieti sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari, nonché della necessità di approfondire le tematiche affrontate, con particolare riferimento all'individuazione delle misure per la riduzione dei rischi e degli impatti nell'utilizzo dei fitofarmaci, si propone di posticipare il termine per la conclusione delle attività definite con DGR n. 827/2011.

Infatti, in merito alla determinazione della vulnerabilità specifica il gruppo di lavoro ha utilizzato uno specifico software, denominato "SuSAP", predisposto dall'ERSAF Lombardia e dall'Università di Piacenza, che integrando le conoscenze ambientali e agronomiche può individuare gli scenari di vulnerabilità e definire alcune tematiche da valutare una volta trasferite nelle specifiche carte di vulnerabilità dei suoli a scala 1:25000.

In proposito, si deve altresì evidenziare che il modello "SuSAP", a causa di un intervento di revisione determinato dalla necessità di implementazione e modifica dei parametri utilizzati come "input" che hanno comportato la ristrutturazione e la completa riscrittura del software costituente l'originale applicativo, ha determinato un differimento nelle elaborazioni dei dati.

Considerate le motivazioni addotte a fondamento, si ritiene opportuno individuare nel 30 dicembre 2012 il termine ultimo per la presentazione da parte del gruppo di lavoro alla Giunta regionale della proposta di individuazione delle zone a vulnerabilità specifica ai prodotti fitosanitari.

Va, infine, rilevato che il citato gruppo di lavoro propone e condivide sotto l'aspetto tecnico il presente atto.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare gli artt. 92, 93 e l'allegato 7;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009 relativa all'approvazione del Piano di Tutela delle Acque;

Vista la Direttiva n. 2003/82/CE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari;

Visto il Regolamento n. 1107/2009/CE, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del consiglio 79/117/CE e 91/414/CE;

Vista la Direttiva n. 128/2009/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Vista la DGR n. 2070/2010 che ha costituito un gruppo di lavoro di tecnici ed esperti al fine di individuare le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari;

Visto il Decreto del dirigente regionale della Direzione Agroambiente n. 397/2010, che integra il gruppo di lavoro con la partecipazione del dirigente o dei funzionari della Direzione Prevenzione.

Vista la DGR n. 425/2011 che ha dato atto che al fine di applicare i limiti, le prescrizioni e gli eventuali divieti all'uso dei prodotti fitosanitari a tutela dell'ambiente e in particolare delle acque superficiali e sotterranee, è necessario completare il processo di designazione delle aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari, così come stabilito nell'allegato 7, parte B, al D.Lgs. n. 152/2006.

Vista la DGR n 827/2011 che ha approvato il Programma di massima per l'individuazione delle zone a vulnerabilità specifica ai prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e in attuazione dell'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque.

delibera

1. di prorogare al 30 dicembre 2012 il termine ultimo individuato al punto 3. del dispositivo della DGR n. 827/2011 per la predisposizione della documentazione tecnica di individuazione delle zone a vulnerabilità specifica ai prodotti fitosanitari, al fine di consentire alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 615 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "91^ Fiera Campionaria Internazionale di Padova" - edizione 91^ - Padova Fiere 18 maggio - 26 maggio 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "91^ Fiera Campionaria Internazionale di Padova" - edizione 91^ - Padova Fiere 18 maggio - 26 maggio 2013 relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere S.p.a. "91^ Fiera Campionaria Internazionale di Padova" - edizione 91^ - Padova Fiere 18 maggio - 26 maggio 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 616 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "Abitare il Tempo 100% Project - Meeting della distribuzione per le soluzioni di interni " - edizione 28^- Verona Fiere 20 ottobre - 22 ottobre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "Abitare il Tempo 100% Project - Meeting della distribuzione per le soluzioni di interni " - edizione 28^- Verona Fiere 20 ottobre - 22 ottobre 2013 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della

comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona "Abitare il Tempo 100% Project - Meeting della distribuzione per le soluzioni di interni " - edizione 28^- Verona Fiere 20 ottobre - 22 ottobre 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 617 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "Agrifood Club - Salone dell'agroalimentare di qualità" - edizione 7^- Verona Fiere 7 aprile - 10 aprile 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "Agrifood Club - Salone dell'agroalimentare di qualità" - edizione 7^- Verona Fiere 7 aprile - 10 aprile 2013 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona "Agrifood Club - Salone dell'agroalimentare di qualità" - edizione 7^- Verona Fiere 7 aprile - 10 aprile 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 618 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "Auto e moto d'epoca - Mostra dell'auto e della moto d'epoca e della ricambistica originale" - edizione 30^ - Padova Fiere 24 ottobre - 27 ottobre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "Auto e moto d'epoca - Mostra dell'auto e della moto d'epoca e della ricambistica originale" - edizione 30^ - Padova Fiere 24 ottobre - 27 ottobre 2013 relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere S.p.a. "Auto e moto d'epoca - Mostra dell'auto e della moto d'epoca e della ricambistica originale" - edizione 30^ - Padova Fiere 24 ottobre - 27 ottobre 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 619 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "Caccia, Pesca e Natura" - edizione 13^ - Longarone Fiere 3, 4 e 5 maggio 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "CACCIA, PESCA E NATURA" - edizione 13^ - Longarone Fiere 3, 4 e 5 maggio 2013 relativamente alla istanza presentata da Longarone Fiere S.r.l.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Longarone Fiere S.r.l..,

delibera

1) di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Longarone Fiere S.r.l. "CACCIA, PESCA E NATURA" - edizione 13^ - Longarone Fiere 3, 4 e 5 maggio 2013.;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 620 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "Casa su Misura - Mostra mercato arredo e complementi" - edizione 22^ - Padova Fiere 5 ottobre - 13 ottobre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti mi-

nimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "Casa su Misura - Mostra mercato arredo e complementi" - edizione 22^ - Padova Fiere 5 ottobre - 13 ottobre 2013 relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere S.p.a. "Casa su Misura - Mostra mercato arredo e complementi" - edizione 22^ - Padova Fiere 5 ottobre - 13 ottobre 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 621 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "Elettroexpo" - edizione 47^ - Verona Fiere 9 marzo - 10 marzo 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "Elettroexpo" - edizione 47^ - Verona Fiere 9 marzo - 10 marzo 2013 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,

delibera

1) di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona "Elettroexpo" - edizione 47^ - Verona Fiere 9 marzo - 10 marzo 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 622 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "Elettroexpo" - edizione 48^ - Verona Fiere 30 novembre - 1° dicembre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "Elettroexpo" - edizione 48^ - Verona Fiere 30 novembre - 1° dicembre 2013 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,

delibera

1) di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona "Elettroexpo" - edizione 48^ - Verona Fiere 30 novembre - 1° dicembre 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 623 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "Enolitech - Salone Internazionale delle tecniche per la viticoltura, l'enologia e delle tecniche olivicole ed olearie" - edizione 16^ - Verona Fiere 7 aprile-10 aprile 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "Enolitech - Salone Internazionale delle tecniche per la viticoltura, l'enologia e delle tecniche olivicole ed olearie" - edizione 16^ - Verona Fiere 7 aprile - 10 aprile 2013 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona "Enolitech - Salone Internazionale delle tecniche per la viticoltura, l'enologia e delle tecniche olivicole ed olearie" - edizione 16^ - Verona Fiere 7 aprile - 10 aprile 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 624 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "Expo Scuola - Salone prodotti e servizi per l'educazione e la formazione" - edizione 16^ - Padova Fiere 7 novembre - 9 novembre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità

del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "Expo Scuola - Salone prodotti e servizi per l'educazione e la formazione" - edizione 16^ - Padova Fiere 7 novembre - 9 novembre 2013 relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere S.p.a. "Expo Scuola - Salone prodotti e servizi per l'educazione e la formazione" - edizione 16^ - Padova Fiere 7 novembre - 9 novembre 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 625 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "ExpoBici - Fiera Internazionale della Bicicletta" - edizione 6^ - Padova Fiere 21 settembre - 23 settembre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "ExpoBici - Fiera Internazionale della Bicicletta" - edizione 6^ - Padova Fiere 21 settembre - 23 settembre 2013 relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere S.p.a. "ExpoBici - Fiera Internazionale della Bicicletta" - edizione 6^ - Padova Fiere 21 settembre - 23 settembre 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 626 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "Fieracavalli - International Horse Festival" - edizione 115^ - Verona Fiere 7 novembre - 10 novembre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "Fieracavalli - International Horse Festival" - edizione 115^ - Verona Fiere 7 novembre - 10 novembre 2013 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente

Autonomo per le Fiere di Verona "Fieracavalli - International Horse Festival" - edizione 115^ - Verona Fiere 7 novembre - 10 novembre 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 627 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "Flormart - Miflor - 64° Salone Internazionale Florovivaismo, Attrezzature e Giardinaggio" - edizione 64^ - Padova Fiere 12 settembre - 14 settembre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "Flormart - Miflor - 64° Salone Internazionale Florovivaismo, Attrezzature e Giardinaggio" - edizione 64^ - Padova Fiere 12 settembre - 14 settembre 2013 relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere S.p.a. "Flormart - Miflor - 64° Salone Internazionale Florovivaismo, Attrezzature e Giardinaggio" - edizione 64^ - Padova Fiere 12 settembre - 14 settembre 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 628 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "Job & Orienta - Orientamento, Scuola, Formazione e Lavoro" - edizione 23^ - Verona Fiere 21 novembre - 23 novembre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "Job & Orienta - Orientamento, Scuola, Formazione e Lavoro" - edizione 23^ - Verona Fiere 21 novembre - 23 novembre 2013 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,

delibera

1) di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona "Job & Orienta - Orientamento, Scuola, Formazione e Lavoro" - edizione 23^ - Verona Fiere 21 novembre - 23 novembre 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 629 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "Legno & Edilizia - Mostra professionale internazionale sull'impiego del legno nell'edilizia" - edizione 8^ - Verona Fiere 14 marzo - 17 marzo 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "Legno & Edilizia - Mostra professionale internazionale sull'impiego del legno nell'edilizia" - edizione 8^ - Verona Fiere 14 marzo - 17 marzo 2013 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona "Legno & Edilizia - Mostra professionale internazionale sull'impiego del legno nell'edilizia" - edizione 8^ - Verona Fiere 14 marzo - 17 marzo 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 630 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "Marmomacc - Mostra Internazionale di marmi, pietre, design e tecnologie" - edizione 48^ - Verona Fiere 25 settembre - 28 settembre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "Marmomacc - Mostra Internazionale di marmi, pietre, design e tecnologie" - edizione 48^ - Verona Fiere 25 settembre - 28 settembre 2013 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo

e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona "Marmomacc - Mostra Internazionale di marmi, pietre, design e tecnologie" - edizione 48^ - Verona Fiere 25 settembre - 28 settembre 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 631 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "Mig - Mostra Internazionale del Gelato Artigianale" - edizione 54^ - Longarone Fiere 1° dicembre - 4 dicembre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "MIG - MOSTRA INTERNAZIONALE DEL GELATO ARTIGIANALE" - edizione 54^ - Longarone Fiere 1° dicembre - 4 dicembre 2013 relativamente alla istanza presentata da Longarone Fiere S.r.l.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Longarone Fiere S.r.l.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Longarone Fiere S.r.l. "MIG - MOSTRA INTERNAZIONALE DEL GELATO ARTIGIANALE" - edizione 54^ - Longarone Fiere 1° dicembre - 4 dicembre 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 632 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "ModelExpo Italy" - edizione 9^ - Verona Fiere 9 marzo - 10 marzo 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "ModelExpo Italy" - edizione 9^ - Verona Fiere 9 marzo - 10 marzo 2013 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,

delibera

1) di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona "ModelExpo Italy" - edizione 9^ - Verona Fiere 9 marzo - 10 marzo 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 633 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "MondoMare - Salone dedicato alla nautica, alla pesca e alla subacquea" - edizione 3^ - Padova Fiere 8 marzo - 11 marzo 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "MondoMare - Salone dedicato alla nautica, alla pesca e alla subacquea" - edizione 3^ - Padova Fiere 8 marzo - 11 marzo 2013 relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere S.p.a. "MondoMare - Salone dedicato alla nautica, alla pesca e alla subacquea" - edizione 3^ - Padova Fiere 8 marzo - 11 marzo 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 634 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "MotorBikeExpo" - edizione 5^ - Verona Fiere 18 gennaio - 20 gennaio 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "MotorBikeExpo" - edizione 5^ - Verona Fiere 18 gennaio - 20 gennaio 2013 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona "MotorBikeExpo" - edizione 5^ - Verona Fiere 18 gennaio - 20 gennaio 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 635 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "Passione Moto - Salone Internazionale della motocicletta" - edizione 18^ - Padova Fiere 2 marzo - 3 marzo 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "Passione Moto - Salone Internazionale della motocicletta" - edizione 18^ - Padova Fiere 2 marzo - 3 marzo 2013 relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere

S.p.a. "Passione Moto - Salone Internazionale della motocicletta" - edizione 18^ - Padova Fiere 2 marzo - 3 marzo 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 636 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "Pulire - Fiera Internazionale della produzione e della fornitura per i servizi di pulizia professionale" - edizione 21^ - Verona Fiere 21 maggio - 23 maggio 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "Pulire - Fiera Internazionale della produzione e della fornitura per i servizi di pulizia professionale" - edizione 21^ - Verona Fiere 21 maggio - 23 maggio 2013 relativamente alla istanza presentata da AFIDAMP Servizi S.r.l.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da AFIDAMP Servizi S.r.l.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da AFIDAMP Servizi S.r.l. "Pulire - Fiera Internazionale della produzione e della fornitura per i servizi di pulizia professionale" - edizione 21^ - Verona Fiere 21 maggio - 23 maggio 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 637 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "SEP - International Eco-Tecnologies Exhibition" - edizione 24^ - Padova Fiere 19 marzo - 22 marzo 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "SEP - International Eco-Tecnologies Exhibition" - edizione 24^ - Padova Fiere 19 marzo - 22 marzo 2013 relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere S.p.a. "SEP - International Eco-Tecnologies Exhibition" - edizione 24^ - Padova Fiere 19 marzo - 22 marzo 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 638 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "Siab - International Techno-Bake-Exhibition" - edizione 10^ - Verona Fiere 25 maggio - 29 maggio 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "Siab - International Techno-Bake-Exhibition" - edizione 10^ - Verona Fiere 25 maggio - 29 maggio 2013 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della

comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona "Siab - International Techno-Bake-Exhibition" - edizione 10^ - Verona Fiere 25 / 29 maggio 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 639 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "SOL - Salone Internazionale dell'olio d'oliva extravergine di qualità" - edizione 19^ - Verona Fiere 7 aprile - 10 aprile 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "SOL - Salone Internazionale dell'olio d'oliva extravergine di qualità" - edizione 19^ - Verona Fiere 7 aprile - 10 aprile 2013 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona "SOL - Salone Internazionale dell'olio d'oliva extravergine di qualità" - edizione 19^ - Verona Fiere 7 aprile - 10 aprile 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 640 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "Termoidraulica Clima - Mostra professionale del riscaldamento, idrosanitaria, trattamento acque, isolamento, energia alternativa, complementi bagno" - edizione 18^ - Padova Fiere 10 aprile - 13 aprile 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "Termoidraulica Clima - Mostra professionale del riscaldamento, idrosanitaria, trattamento acque, isolamento, energia alternativa, complementi bagno" - edizione 18^ - Padova Fiere 10 aprile - 13 aprile 2013 relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere S.p.a. "Termoidraulica Clima - Mostra professionale del riscaldamento, idrosanitaria, trattamento acque, isolamento, energia alternativa, complementi bagno" - edizione 18^ - Padova Fiere 10 aprile - 13 aprile 2013

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 641 DEL 17 APRILE 2012

Manifestazione fieristica: "Tuttinfiera - Fiera Mercato dell'hobby e del tempo libero" - edizione 30^ - Padova Fiere 7 dicembre - 8 dicembre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "TUTTINFIERA - Fiera Mercato dell'hobby e del tempo libero" - edizione 30^ - Padova Fiere 7 dicembre - 8 dicembre 2013 relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere S.p.a. "TUTTINFIERA - Fiera Mercato dell'hobby e del tempo libero" - edizione 30^ - Padova Fiere 7 dicembre - 8 dicembre 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 642 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "Ven Mec - Salone biennale della meccanica e subfornitura" - edizione 14^ - Padova Fiere 22 novembre - 25 novembre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 no-

vembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "Ven Mec - Salone biennale della meccanica e subfornitura" - edizione 14^ - Padova Fiere 22 novembre - 25 novembre 2013 relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere S.p.a. "Ven Mec - Salone biennale della meccanica e subfornitura" - edizione 14^ - Padova Fiere 22 novembre - 25 novembre 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 643 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "Verdecasa - Idee verdi per casa, giardino, benessere" - edizione 5^ - Padova Fiere 29 marzo - 31 marzo 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "Verdecasa - Idee verdi per casa, giardino, benessere" - edizione 5^ - Padova Fiere 29 marzo - 31 marzo 2013 relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere S.p.a. "Verdecasa - Idee verdi per casa, giardino, benessere" - edizione 5^ - Padova Fiere 29 marzo - 31 marzo 2013.

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 644 del 17 aprile 2012

Manifestazione fieristica: "Vinitaly - Salone Internazionale del vino e dei distillati - edizione 47^ - Verona Fiere 7 aprile - 10 aprile 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012 la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "Vinitaly - Salone Internazionale del vino e dei distillati - edizione 47^ - Verona Fiere 7 aprile - 10 aprile 2013 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2013;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona: "Vinitaly - Salone internazionale del vino e dei distillati - edizione 47^ - Verona Fiere 7 aprile - 10 aprile 2013;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale

Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 645 del 17 aprile 2012

Contributo della Regione alla manifestazione "Festival Regionale delle Scuole di Ristorazione", ai sensi della L.R. 10/90 e della L.R. 3/2009.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento propone, ai sensi della L.R. 10/90 e della L.R. 3/2009, la promozione da parte della Regione Veneto del "Festival Regionale delle Scuole di Ristorazione" in programma per il mese di aprile 2012. Il Festival si configura quale occasione per la valorizzazione dei prodotti tradizionali del Veneto e quale importante occasione formativa rivolta agli studenti degli Istituti Professionali di Stato per i Servizi Alberghieri e di Ristorazione (I.P.S.S.A.R.) del Veneto e dei Centri di Formazione Professionale (CFP) di Ristorazione del Veneto.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto è da tempo interessata ad iniziative volte alla promozione della formazione professionale dei giovani nel settore agroalimentare. Una grande ricchezza che possiamo consegnare ai nostri giovani sta nella nostra tradizione e nella forza di innovazione che ogni generazione ha saputo innestare su di essa; la più efficace promozione di un prodotto è rappresentata dalla formazione dei giovani all'utilizzo dello stesso e alla divulgazione che questi giovani, una volta entrati nel mondo del lavoro, ne faranno con la loro attività professionale.

I percorsi di conoscenza e familiarizzazione con i prodotti "Made in Veneto" possono trovare una naturale prosecuzione in progetti che, agendo in un'ottica regionale, operano una selezione di prodotti veneti; le stesse iniziative, coinvolgendo scuole alberghiere e centri di formazione professionale in un'azione di promozione e rinnovamento del prodotto tipico, sviluppano una cultura della degustazione del prodotto tradizionale, diffondendo il valore della tutela del consumatore, promuovendo il territorio veneto e inserendosi nell'attività intrapresa da enti regionali e locali per la diffusione del patrimonio del prodotto tradizionale.

Con nota Prot. n. 149682 del 29 marzo 2012 è pervenuta all'Assessorato all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro, da parte della Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto (che unisce cinque Camere di Commercio del Veneto, Aziende, Associazioni Imprenditoriali, Enti pubblici e singole persone interessate allo sviluppo economico), una richiesta di contributo pari a € 51.000,00 relativa ad una proposta progettuale, avente per oggetto la terza edizione del Festival Regionale delle Scuole della Ristorazione e dei prodotti agroalimentari tradizionali del Veneto nell'ottica della tutela del consumatore (in programma nel mese di aprile) che, in coerenza con quanto sopra esposto, si propone di concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- coinvolgere le scuole alberghiere e i centri di formazione in un'azione di promozione e di rinnovamento;
- sviluppare una cultura della degustazione del prodotto tradizionale, tramite un coinvolgimento dei futuri chef e ristoratori frequentanti le scuole superiori e di ristoranti presenti nel territorio;
- rinnovare l'immagine del prodotto tipico proponendolo in nuove "vesti" gastronomiche;
- diffondere il valore della tutela del consumatore come caratteristica peculiare del prodotto tipico e tradizionale;
- promuovere le aziende produttrici e farle conoscere ad un pubblico regionale e nazionale;
- promuovere il territorio veneto incentivando la presenza turistica e l'accoglienza da parte degli operatori del turismo.

La proposta progettuale si esplica attraverso le seguenti fasi operative:

- presentazione dell'iniziativa alle scuole, ai centri di formazione e alle aziende produttrici;
- selezione delle scuole e dei prodotti tradizionali;
- gemellaggio tra Istituti alberghieri veneti e prodotti tipici locali;
- percorso didattico sul prodotto tradizionale;
- Festival dei prodotti tradizionali veneti;
- comunicazione e divulgazione del progetto e pubblicazione finale.

L'iniziativa è rivolta al coinvolgimento degli Istituti Professionali di Stato per i Servizi Alberghieri e di Ristorazione (I.P.S.S.A.R.) del Veneto e dei Centri di Formazione Professionale (CFP) di Ristorazione del Veneto; ognuno di questi è gemellato con uno dei 368 Prodotti Agroalimentari Tradizionali riconosciuti dalla Regione del Veneto (Estratto dal Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 giugno 2011 "Undicesima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali") e potenzialmente coinvolti insieme alle rispettive Aziende Produttrici e agli operatori delle stesse. Un aspetto fondamentale del percorso di ricerca è l'approfondimento degli aspetti legati alla tutela del consumatore, in particolare gli ingredienti, la presenza di additivi o conservanti, il luogo, la ditta produttrice, le modalità di conservazione e la durata. L'intenzione è quella di rendere consapevole della qualità e unicità del prodotto l'acquirente finale che avrà modo di degustare un menù basato sull'ingrediente tipico veneto in occasione dell'evento, che sarà accompagnato anche da una pubblicazione che sintetizza le ricette e le informazioni raccolte dai vari istituti su ogni prodotto. L'attività didattica, pertanto, si concluderà con un evento formativo della durata di due giorni a cui parteciperanno, inoltre, autorità e nomi della ristorazione.

In considerazione della particolare rilevanza dell'evento per il settore dell'orientamento, della scuola, della formazione e del lavoro e del target dei destinatari, individuato in studenti, insegnanti, famiglie, rappresentanti delle Istituzioni e del mondo imprenditoriale, si propone di assegnare, in base al progetto presentato, alla Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto, una somma pari a € 40.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso se dovuto) per svolgere i seguenti servizi: spese di noleggio, premi, forniture alimentari e distribuzione, promozione, coordinamento organizzativo, segreteria e consulenza Food and Beverage Manager, come da richiesta pervenuta con nota Prot. n. 149682 del 29 marzo 2012 all'Assessorato all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. 10/90;
- Vista la L.R. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
- Vista la L.R. 3/2009, con particolare riferimento all'art. 22 del Tit. II;
- Vista la nota Prot. n. 149682 del 29 marzo 2012, riguardante la proposta progettuale della Fondazione Giacomo Rumor Centro di Produttività Veneto;

delibera

1. di promuovere e partecipare, con le modalità in premessa indicate, al Festival Regionale delle scuole di ristorazione e dei prodotti agroalimentari tradizionali del Veneto nell'ottica della tutela del consumatore, tramite l'assegnazione di un contributo di € 40.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso se dovuto);
2. di impegnare a favore della Fondazione Giacomo Rumor Centro di Produttività Veneto la spesa di € 40.000,00 sul capitolo n. 72040 ad oggetto "Attività di formazione professionale - finanziamento e contributi (L.R. 30/01/1990 n. 90)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di corrispondere, fatta salva la disponibilità di cassa, l'importo complessivo, sopra riportato, secondo le seguenti modalità e tempi:
   - per una quota del 50% entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio delle attività, previa presentazione di nota di addebito;
   - per una quota del 30% entro 90 giorni dalla presentazione di dichiarazione da parte della Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto, attestante le spese sostenute fino a concorrenza del 50% ricevuto a titolo di anticipo;
   - il saldo entro 90 giorni dalla presentazione di una relazione tecnica attestante il regolare svolgimento e compimento della stessa e del relativo rendiconto finanziario di spesa, corredato da nota di addebito e da autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che gli oneri in esso contenuti sono pertinenti all'attività in oggetto;
4. di incaricare la Direzione regionale Formazione ad effettuare la verifica, anche tramite campionamento, delle spese effettivamente sostenute;
5. di dare atto che le liquidazioni di spesa, da emettersi nel rispetto delle modalità sopra indicate, sono subordinate anche alla effettiva disponibilità di cassa nel correlato capitolo di spesa;
6. di demandare al Dirigente regionale della Direzione Formazione l'adozione di ogni e qualsiasi ulteriore provvedimento necessario per l'attuazione del presente deliberato;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di incaricare la Direzione regionale Formazione dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 646 del 17 aprile 2012

Rinnovo della nomina del Commissario ad acta per la liquidazione della cessata Amministrazione separata dei beni di uso civico di S. Pietro e Pedescala in Comune di Valdastico (VI) e del Commissario straordinario per la gestione dei beni afferenti al demanio civico universale di Rotzo, Pedescala e S. Pietro. D.P.R. 15.01.1972, n. 11. D.P.R. 24.07.1977, n. 616. L.R. 22.07.1994, n. 31. L.R. 01.09.1972, n. 12 - art. 6.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Nell'esercizio delle funzioni regionali di controllo sulla gestione delle terre di uso civico, nonché di tutela e vigilanza sugli Enti che amministrano beni di uso civico, si provvede a rinnovare rispettivamente la nomina di Commissario ad acta per la liquidazione della cessata Amministrazione separata dei beni di uso civico di S. Pietro e Pedescala, e la nomina di Commissario straordinario per la gestione dei beni afferenti al demanio civico universale di Rotzo, Pedescala e S. Pietro, affinchè siano espletati gli adempimenti amministrativi necessari a concorrere alla corretta e attiva gestione del medesimo demanio civico.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

Le collettività dei cives del Comune di Rotzo (VI) e delle frazioni di S. Pietro e di Pedescala del Comune di Valdastico (VI) sono titolari di un demanio civico universale indiviso, sottoposto al regime giuridico degli usi civici di cui alla L. 16.06.1927 n. 1766 e alla L.R. 22.07.1994 n. 31.

Con Sentenza in data 05.01.1967, passata in giudicato, dell'allora Commissario per la liquidazione degli usi civici, dr. Egidio Terracina, è stata accertata la consistenza del suddetto demanio civico universale e attribuita in piena proprietà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. 16.06.1927 n. 1766, metà delle suddette terre al Comune di Rotzo e l'altra metà congiuntamente alle frazioni di San Pietro e Pedescala, già facenti parti del Comune di Rotzo ed ora facenti parte del Comune di Valdastico.

Finora tali beni di uso civico sono stati gestiti dal Consorzio per la gestione del demanio civico di Rotzo - San Pietro e Pedescala, costituito tra gli enti rappresentanti le collettività interessate: Comune di Rotzo e Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di S. Pietro e Pedescala (quest'ultima costituita ai sensi della L. 17.04.1957 n. 278).

Alle ultime elezioni del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici delle frazioni di S. Pietro e Pedescala, svoltesi il 01.10.2006, la Frazione di Pedescala non ha presentato proprie liste di candidati, mentre i rappresentanti della frazione di S. Pietro sono stati regolarmente eletti.

Di conseguenza con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 247 del 9.11.2006 è stato nominato un Commissario straordinario in rappresentanza della frazione di Pedescala, in seno al Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici delle frazioni di Pedescala e San Pietro, con durata dell'incarico stabilita fino allo svolgimento delle elezioni nella frazione di Pedescala e all'insediamento degli eletti.

Con istanza in data 13.06.2008, il Comitato per la Costituzione dell'Amministrazione separata dei beni civici della frazione di Pedescala in Comune di Valdastico (VI), costituitosi in data 12.02.2008, ha chiesto al Presidente della Giunta regionale del Veneto, ai sensi della L. 17.04.1957 n. 278, di indire l'elezione per la costituzione dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Pedescala, sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea generale dei frazionisti di Pedescala tenutasi in data 15.03.2008.

L'Amministrazione regionale, con nota della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana prot. n. 462155/48.0303 del 9.09.2008, ha fornito agli interessati le debite precisazioni in merito alla possibilità di costituire due distinti Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici delle frazioni di Pedescala e di S. Pietro in Comune di Valdastico.

Il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, con decreto n. 106 del 3.05.2010, ha provveduto a convocare, ai sensi della L. 17.04.1957 n. 278 e dell'art. 3 della L.R. 22.07.1994 n. 31, i comizi elettorali per la costituzione del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Pedescala e del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di S. Pietro, in Comune di Valdastico, il giorno domenica 5 settembre 2010.

Entrambe le frazioni di S. Pietro e Pedescala hanno presentato le proprie liste di candidati, le quali sono state ammesse come risulta dai verbali n. 71 e 72 del 7.08.2010 della Seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale di Bassano del Grappa.

Le elezioni si sono svolte regolarmente il 5 settembre 2010 e i frazionisti di S. Pietro e quelli di Pedescala hanno proceduto ad eleggere i propri rappresentanti.

Il Sindaco di Valdastico con nota prot. n. 3950 in data 06.09.2010, ha comunicato all'Amministrazione regionale l'elenco dei nominativi dei cinque membri eletti per ognuno dei due suddetti distinti Comitati.

Successivamente, ai sensi dell'art. 4 della L. 278/1957, sono stati eletti, in data 23.09.2010 e 24.09.2010, i Presidenti del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Pedescala e del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di S. Pietro, come risulta dalle note del Comune di Valdastico prot. n. 4300 e n. 4320 datate 24.09.2010.

A seguito di tale adempimento, il procedimento elettorale indetto con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 106 del 3.05.2010 si è pertanto concluso.

Il mandato del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di San Pietro e Pedescala, precedente organo di amministrazione dei beni civici delle due frazioni, scadeva naturalmente il 30.09.2010.

La costituzione, ai sensi della L. 278/1957 e della L.R. 31/1994, di due distinte Amministrazioni Separate (una per Pedescala e l'altra per S. Pietro) non risolve comunque la questione relativa alla definizione delle quote di proprietà dei terreni di uso civico spettanti alle singole frazioni e alla ripartizione dei proventi del demanio civico, come già evidenziato dall'Amministrazione regionale con nota prot. n. 462155/48.0303 del 9.09.2008.

In data 26.11.2010 e 21.12.2010 si sono svolti due incontri presso l'Amministrazione regionale, con il Presidente dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di S. Pietro e il Presidente dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Pedescala, al fine di verificare se i suddetti Enti avessero raggiunto determinazioni condivise in ordine alle modalità di gestione dei beni del demanio civico universale di Rotzo, S. Pietro e Pedescala, per quel che concerne in particolare la quota di demanio a loro congiuntamente assegnata con la Sentenza in data 05.01.1967 dell'allora Commissario per la liquidazione degli usi civici, dr. Egidio Terracina.

In esito a tali incontri non è risultato possibile pervenire ad alcuna determinazione condivisa tra i rappresentanti delle due frazioni.

Successivamente, il Sig. Bruno Scalzeri, già Presidente del Consorzio Rotzo - S. Pietro e Pedescala, ha comunicato all'Amministrazione regionale, con nota prot. n. 594 del 30.12.2010, che sussiste la necessità di dare corso a una serie di adempimenti amministrativi indispensabili alla gestione del demanio civico rimasti inevasi a seguito dell'avvenuta costituzione delle Amministrazioni separate di Pedescala e di S. Pietro, sollecitando la Regione a porre in essere forme di gestione sostitutive e straordinarie del demanio medesimo.

La Giunta Regionale, preso atto che si è determinata una situazione di paralisi amministrativa che impedisce rispettivamente:

- la chiusura sia delle pendenze amministrative dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di S. Pietro e Pedescala, che di quelle derivanti dalla partecipazione della medesima Amministrazione separata nel Consorzio per la gestione del demanio civico di Rotzo - S. Pietro e Pedescala;
- la piena operatività dei due neocostituiti enti di rappresentanza delle collettività frazionali di Pedescala e di S. Pietro titolari dei beni di uso civico in argomento;
- la corretta e attiva gestione del demanio civico universale di Rotzo, S. Pietro e Pedescala, nell'interesse di tutti i cives;.

con deliberazione n. 829 del 14.06.2011, nell'esercizio delle funzioni di controllo sulla gestione delle terre di uso civico, nonché di tutela e vigilanza sugli Enti che amministrano beni di uso civico, ha provveduto in particolare a:

1. prendere atto dell'avvenuta costituzione dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Pedescala e dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di S. Pietro in Comune di Valdastico (VI), a seguito delle elezioni dei due rispettivi Comitati svoltesi il 05.09.2010, ai sensi della L. 17.04.1957 n. 278 e del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 106 del 3.05.2010;
2. prendere atto, conseguentemente, della cessazione della precedente Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di S. Pietro e Pedescala, quale ente esponenziale congiunto delle due citate collettività frazionali, a cui sono subentrate le neocostituite Amministrazione separata dei beni di uso civico di Pedescala e Amministrazione separata dei beni di uso civico di S. Pietro;

3. prendere atto della situazione di paralisi amministrativa che impedisce allo stato attuale la corretta e attiva gestione dei beni afferenti al demanio civico universale di Rotzo, S. Pietro e Pedescala;
4. nominare, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 15.01.1972 n. 11, del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, della L.R. 22.07.1994 n. 31 e dell'art. 6 della L.R. 01.09.1972 n. 12, il dr. Romano Filippi nato a Thiene (VI) il 09.05.1958 rispettivamente quale:
   a) Commissario ad acta con lo specifico incarico di:
      - espletare le procedure di liquidazione dell' Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di S. Pietro e Pedescala, mediante l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari a consentire alle due neocostituite Amministrazioni separate dei beni di uso civico della frazione di Pedescala e della frazione di S. Pietro di subentrare a tale Ente in tutti i rapporti giuridici e a ogni altro effetto;
      - partecipare, nella suddetta veste di Commissario, di concerto con i rappresentanti della collettività di Rotzo, alle operazioni di chiusura delle pendenze amministrative pregresse afferenti all'attività del Consorzio per la gestione del demanio civico di Rotzo - S. Pietro e Pedescala (già costituito tra Comune di Rotzo e Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di S. Pietro e Pedescala), mediante l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari;
   b) Commissario straordinario incaricato di provvedere, mediante l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari:
      - alla gestione dei beni afferenti al demanio civico universale di Rotzo, S. Pietro e Pedescala;
      - ad attivare iniziative propedeutiche a riportare la gestione del demanio civico medesimo a una forma consorziata tra i tre soggetti istituzionali contitolari dei beni: Comune di Rotzo, Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di San Pietro e Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Pedescala.
5. stabilire la durata di entrambi gli incarichi Commissariali in 180 giorni decorrenti dalla data di accettazione degli incarichi stessi.
6. stabilire che il compenso spettante al succitato Commissario ad acta viene posto a carico della medesima gestione commissariale ed è quantificato nella misura forfettaria, onnicomprensiva, di € 6.000,00 (IVA inclusa), determinata tenendo conto della durata dell'incarico, del presumibile impegno in termini di giornate di lavoro e dei relativi costi unitari con riferimento ad analoghi livelli di professionalità e responsabilità.
7. stabilire che al succitato Commissario straordinario spetta un compenso mensile di € 560,00 (al lordo delle ritenute di legge), pari all'indennità mensile attribuita al Presidente dell'ex Consorzio per la gestione del demanio civico di Rotzo - San Pietro e Pedescala fino all'entrata in vigore del D.L. 31 maggio 1978 n. 78; compenso che viene posto a carico della medesima gestione commissariale.
8. stabilire che l'eventuale proroga dell'incarico di commissario straordinario per la gestione dei beni afferenti al demanio civico universale di Rotzo, S. Pietro e Pedescala abbia una durata non superiore a 90 giorni, e che successivamente a tale periodo i tre soggetti istituzionali contitolari dei citati beni - Comune di Rotzo, Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di San Pietro e Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Pedescala - debbano comunque provvedere alla gestione congiunta del medesimo demanio civico universale.

Il dott. Romano Filippi ha accettato gli incarichi commissariali in argomento in data 28 giugno 2011.

L'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di San Pietro con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Veneto datato 27.09.2011 ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione di Giunta Regionale n. 829 del 14.06.2011.

Il TAR Veneto con sentenza in data 16.11.2011, nel respingere il suddetto ricorso, ha affermato la legittimità della deliberazione di Giunta Regionale n. 829/2011, indicando tra l'altro, nelle motivazioni della sentenza, che resta ferma la necessità di addivenire per via giudiziale o transattiva all'esatta ripartizione dei beni fra le due Amministrazioni separate.

Successivamente, il dr. Romano Filippi con nota datata 16.12.2011, registrata al protocollo regionale al n. 598633 il 23.12.2011, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 829 del 14.06.2011, ha chiesto una proroga di 90 giorni della durata degli incarichi di:

a) Commissario straordinario per la gestione dei beni afferenti al demanio civico universale di Rotzo, S. Pietro e Pedescala;
b) Commissario ad acta per la liquidazione dell' Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di S. Pietro e Pedescala;

al fine di poter utilmente completare:

- gli adempimenti amministrativi e finanziari legati alle situazioni pregresse che si è provveduto a riavvisare;
- l'attività di mediazione tra l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di San Pietro e l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Pedescala per addivenire a un indirizzo univoco nella risoluzione delle annose e reciproche rivendicazioni.

Il Dirigente della Direzione Economia e Sviluppo Montano, ritenute sussistenti le motivazioni contenute nella richiesta di proroga formulata dal dr. Romano Filippi, con decreto n. 138 del 23.12.2011 ha disposto di prorogare di 90 (novanta) giorni la durata dei citati incarichi commissariali affidati al dr. Romano Filippi, dando atto che rispettivamente che:

- il compenso relativo alla proroga dell'incarico di Commissario ad acta risulta già assorbito dal compenso forfettario, onnicomprensivo, di € 6.000,00 (IVA inclusa) posto a carico della medesima gestione commissariale, come stabilito con deliberazione di Giunta Regionale n. 829 del 14.06.2011;
- il compenso mensile relativo alla proroga dell'incarico di Commissario straordinario risulta pari a € 560,00 (al lordo delle ritenute di legge), come stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 829 del 14.06.2011, ed è posto a carico della medesima gestione commissariale.

Il Presidente dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di S. Pietro, con nota in data 17.02.2012, ha chiesto che il suddetto Commissario ad acta provveda alla liquidazione dell' Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di S. Pietro e Pedescala con versamento a ciascuna frazione e relativa neo costituita Amministrazione separata delle somme individuate nel bilancio approvato e immissione nel possesso delle quote spettanti secondo statuto. Nella stessa nota vengono inoltre contestate le considerazioni formulate dal

Conservatore dei Registri Immobiliari di Schio al Sig. Antonio Dal Pozzo - Presidente dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di S. Pietro (e da quest'ultimo diffuse), in ordine alla interpretazione della Sentenza in data 05.01.1967 dell'allora Commissario per la liquidazione degli usi civici, dr. Egidio Terracina, per quel che attiene alla determinazione delle quote di proprietà del demanio civico in argomento spettanti alle singole frazioni di S. Pietro e di Pedescala.

Il dr. Romano Filippi, nella sua veste di Commissario per la liquidazione dell' Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di S. Pietro e Pedescala, con nota in data 01.03.2012, ha quindi chiesto alle due neo costituite Amministrazioni separate di S. Pietro e di Pedescala di comunicare la disponibilità ad attivare un arbitrato, mediante procedimento conciliativo di cui all'art. 29 della L. 1766/1927, indicando ciascuna delle parti almeno tre di possibili nominativi di arbitro, al fine di definire la questione concernente l'attribuzione delle quote di proprietà dei terreni spettanti alle singole frazioni e la ripartizione dei relativi proventi.

Il Presidente dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di S. Pietro ha dato riscontro alla suddetta richiesta con nota raccomandata consegnata a mano al Commissario dr. Romano Filippi.

Il Presidente dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Pedescala, con nota raccomandata consegnata a mano al Commissario dr. Romano Filippi, ha ribadito la posizione assunta dall'Amministrazione separata della frazione di Pedescala riguardo all'uguaglianza delle quote di patrimonio spettanti alle due collettività di Pedescala e di San Pietro, anche in relazione al parere rilasciato in merito dal Conservatore dei Registri Immobiliari di Schio, comunicando comunque l'intenzione di considerare la possibilità di esperire un arbitrato da affidare a esperti della materia.

Dai fatti sopra esposti, se ne deduce che la gestione del rapporto di contenzioso fra le due frazioni in ordine all'attribuzione delle rispettive quote di proprietà, questione fondamentale per un corretto ed equilibrato futuro assetto della gestione dei beni di uso civico di Rotzo-S.Pietro-Pedescala, è entrata in una fase determinante, in cui il ruolo del Commissario, unitamente e d'intesa con la Regione, assume un ruolo di mediazione delicato e strategico

A fronte di ciò è però necessario evidenziare che gli incarichi commissariali disposti con deliberazione della Giunta Regionale n. 829 del 14.06.2011, tenuto conto della iniziale accettazione degli incarichi medesimi avvenuta il 28 giugno 2011 e delle successive proroghe intervenute, risultano essere scaduti il 23 marzo 2012.

Il dr. Romano Filippi con nota in data 21.03.2012, registrata al protocollo regionale al n. 149116 il 29.03.2012, premesso che:

- in merito alla richiesta finalizzata a verificare la possibilità di esperire un tentativo di arbitrato sulla questione riguardante l'attribuzione delle quote di proprietà dei terreni spettanti alle frazioni di S. Pietro e di Pedescala e alla ripartizione dei relativi proventi, sono state ottenute risposte da una Amministrazione separata coerenti alla richiesta sottoposta, dall'altra Amministrazione separata ancora interlocutorie ma non preclusive al tentativo di arbitrato;
- il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con sentenza in data 16.11.2011, nel respingere il ricorso avverso la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 829/2011, ha affermato la legittimità della medesima deliberazione, indicando tra l'altro, nelle motivazioni della sentenza, che resta ferma la necessità di addivenire per via giudiziale o transattiva all'esatta ripartizione dei beni fra le due Amministrazioni separate;
- stante il contrasto esistente tra le frazioni di S. Pietro e Pedescala in ordine all'attribuzione delle quote di proprietà dei terreni di uso civico spettanti alle singole frazioni e alla ripartizione dei relativi proventi, non è risultato ancora possibile completare le procedure di liquidazione dell' Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di S. Pietro e Pedescala;
- risulta necessario completare alcuni interventi indispensabili alla gestione del demanio civico universale di Rotzo, S. Pietro e Pedescala, con particolare riferimento alla sostituzione del relativo personale amministrativo e tecnico cessato dal servizio per intervenuto pensionamento;
- le iniziative propedeutiche a riportare la gestione del suddetto demanio civico universale a una forma consorziata tra i tre soggetti istituzionali contitolari dei beni, Comune di Rotzo, Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di San Pietro e Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Pedescala, pur essendo state avviate non hanno ancora trovato compimento;

ha chiesto all'Amministrazione regionale al fine di poter utilmente completare:

- gli adempimenti amministrativi e finanziari legati alle situazioni pregresse che si è provveduto a riavvisare;
- il compito affidatogli di proseguire nella attività di mediazione tra le Amministrazioni Separate delle frazioni di San Pietro e di Pedescala per cercare una risoluzione definitiva delle note questioni e reciproche rivendicazioni;
- i necessari interventi di gestione del demanio civico universale di Rotzo, S. Pietro e Pedescala;
- le iniziative propedeutiche a riportare la gestione del demanio civico universale di Rotzo, S. Pietro e Pedescala a una forma consorziata tra i tre soggetti istituzionali contitolari dei beni;

che gli possano essere riaffidati gli incarichi commissariali già assegnati con deliberazione di Giunta Regionale n. 829 del 14.06.2011.

Ritenute fondate, anche per le considerazioni precedentemente esposte, le motivazioni contenute nella richiesta formulata dal dr. Romano Filippi il 21.03.2012, si reputa necessario rinnovare per un periodo di 180 giorni le due fattispecie di Commissariamento disposte con deliberazione di Giunta Regionale n. 829 del 14.06.2011, in modo da garantire, in particolare, la prosecuzione della succitata attività di mediazione tra le frazioni di S. Pietro e Pedescala, il completamento delle procedure di liquidazione dell' Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di S. Pietro e Pedescala, l'effettuazione dei dovuti interventi di gestione del demanio civico universale di Rotzo, S. Pietro e Pedescala, nonché l'esperimento delle iniziative propedeutiche a riportare la gestione del demanio civico universale di Rotzo, S. Pietro e Pedescala a una forma consorziata tra i tre soggetti istituzionali contitolari dei beni.

A tale riguardo, alla luce delle attività realizzate e dei risultati conseguiti, si ritiene di valutare positivamente l'operato tecnico del Commissario dott. Romano Filippi, per entrambe le funzioni commissariali attribuitegli e, atteso che non è stata sollevata alcuna contestazione da parte dei soggetti

interessati in merito lavoro svolto dallo stesso dr. Romano Filippi nell'ambito degli incarichi commissariali affidati con deliberazione di Giunta Regionale n. 829 del 14.06.2011, e che risulta opportuno e necessario, al fine di assicurare la dovuta efficacia, efficienza e continuità alle ulteriori azioni e interventi da effettuare, si propone che il suddetto rinnovo del commissariamento venga attuato mediante la nomina del medesimo dr. Romano Filippi quale:

a) Commissario ad acta con lo specifico incarico di:
   - espletare le procedure di liquidazione dell' Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di S. Pietro e Pedescala, mediante l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari a consentire alle due neocostituite Amministrazioni separate dei beni di uso civico della frazione di Pedescala e della frazione di S. Pietro di subentrare a tale Ente in tutti i rapporti giuridici e a ogni altro effetto, esercitando a tal fine ogni utile attività di mediazione nelle controversie tra la frazione di S. Pietro e la frazione di Pedescala;
   - partecipare, nella suddetta veste di Commissario, di concerto con i rappresentanti della collettività di Rotzo, alle operazioni di chiusura delle pendenze amministrative pregresse afferenti all'attività del Consorzio per la gestione del demanio civico di Rotzo - S. Pietro e Pedescala (già costituito tra Comune di Rotzo e Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di S. Pietro e Pedescala), mediante l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari;
b) Commissario straordinario incaricato di provvedere, mediante l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari:
   - alla gestione dei beni afferenti al demanio civico universale di Rotzo, S. Pietro e Pedescala;
   - ad attivare iniziative propedeutiche a riportare la gestione del demanio civico medesimo a una forma consorziata tra i tre soggetti istituzionali contitolari dei beni: Comune di Rotzo, Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di San Pietro e Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Pedescala.

Per quanto riguarda il compenso per l'incarico di Commissario ad acta di cui al precedente punto a), questo viene posto a carico della stessa gestione commissariale e quantificato, al pari di quanto disposto nella precedente deliberazione di Giunta Regionale n. 829/2011, nella misura forfettaria onnicomprensiva di € 6.000,00 (IVA inclusa), determinata tenendo conto della durata dell'incarico, del presumibile impegno in termini di giornate di lavoro e dei relativi costi unitari con riferimento ad analoghi livelli di professionalità e responsabilità.

Per l'incarico di Commissario straordinario cui al punto b), come già stabilito nella deliberazione di Giunta Regionale n. 829/2011, si ritiene di riconoscere al Commissario un compenso mensile pari all'indennità mensile spettante al Presidente dell'ex Consorzio per la gestione del demanio civico di Rotzo - San Pietro e Pedescala fino all'entrata in vigore del D.L. 31 maggio 1978 n. 78, importo che risulta commisurato al compenso che fu attribuito negli anni ottanta a un precedente Commissario straordinario per la gestione del Consorzio del Consorzio del demanio civico di Rotzo - S. Pietro e Pedescala allora nominato dalla Prefettura. Tale compenso, pari a € 560,00 mensili (al lordo delle ritenute di legge), viene posto a carico della gestione commissariale dei beni del demanio civico universale di Rotzo, S. Pietro e Pedescala.

Si reputa, inoltre, di autorizzare il Dirigente responsabile della Direzione Economia e Sviluppo Montano, struttura regionale competente in materia di usi civici, a concedere con proprio decreto eventuali proroghe dei due suddetti incarichi commissariali, su richiesta motivata dell'incaricato, fermo restando il citato compenso complessivo stabilito per il Commissario ad acta di cui al punto a).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33 - II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine anche alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L. 16.06.1927 n. 1766;
Visto il R.D. 26.02.1928 n. 332;
Vista la L. 17.04.1957 n. 278;
Visto il D.P.R. 15.01.1972 n. 11;
Visto il D.P.R. 24.07.1977 n. 616;
Vista la L.R. 01.09.1972 n. 12
Vista la L.R. 22.07.1994 n. 31;
Visti i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 247 del 9.11.2006 e n. 106 del 3.05.2010;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 829 del 14.06.2011;
Visto il decreto del Dirigente della Direzione Economia e Sviluppo Montano n. 138 del 23.12.2011;

delibera

1. Di dichiarare quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di rinnovare, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 15.01.1972 n. 11, del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, della L.R. 22.07.1994 n. 31 e dell'art. 6 della L.R. 01.09.1972 n. 12, per le motivazioni esposte in premessa, gli incarichi commissariali disposti con precedente deliberazione della Giunta Regionale n. 829 del 14.06.2011 e scaduti il 23.03.2012, nominando il dr. Romano Filippi nato a Thiene (VI) il 09.05.1958 rispettivamente quale:

a) Commissario ad acta con lo specifico incarico di:
   - espletare le procedure di liquidazione dell' Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di S. Pietro e Pedescala, mediante l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari a consentire alle due neocostituite Amministrazioni separate dei beni di uso civico della frazione di Pedescala e della frazione di S. Pietro di subentrare a tale Ente in tutti i rapporti giuridici e a ogni altro effetto, esercitando a tal fine ogni utile attività di mediazione nelle controversie tra la frazione di S. Pietro e la frazione di Pedescala;
   - partecipare, nella suddetta veste di Commissario, di concerto con i rappresentanti della collettività di Rotzo, alle operazioni di chiusura delle pendenze amministrative pregresse afferenti all'attività del Consorzio per la gestione del demanio civico di Rotzo - S. Pietro e Pedescala (già costituito tra Comune di Rotzo e Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di S. Pietro e Pedescala), mediante l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari;

b) Commissario straordinario incaricato di provvedere, mediante l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari:
   - alla gestione dei beni afferenti al demanio civico universale di Rotzo, S. Pietro e Pedescala;
   - ad attivare iniziative propedeutiche a riportare la gestione del demanio civico medesimo a una forma consorziata tra i tre soggetti istituzionali contitolari dei beni: Comune di Rotzo, Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di San Pietro e Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Pedescala.

3. Di stabilire la durata di entrambi gli incarichi Commissariali, di cui ai precedenti punti 2.a) e 2.b), in 180 giorni decorrenti dalla data del presente provvedimento.

4. Di stabilire che il compenso spettante al Commissario ad acta di cui al punto 2.a) viene posto a carico della medesima gestione commissariale ed è quantificato nella misura forfettaria, onnicomprensiva, di € 6.000,00 (IVA inclusa), determinata tenendo conto della durata dell'incarico, del presumibile impegno in termini di giornate di lavoro e dei relativi costi unitari con riferimento ad analoghi livelli di professionalità e responsabilità.

5. Di stabilire che al Commissario straordinario di cui al punto 2.b) spetta un compenso mensile di € 560,00 (al lordo delle ritenute di legge), pari all'indennità mensile attribuita al Presidente dell'ex Consorzio per la gestione del demanio civico di Rotzo - San Pietro e Pedescala fino all'entrata in vigore del D.L. 31 maggio 1978 n. 78; compenso che viene posto a carico della medesima gestione commissariale.

6. Di autorizzare il Dirigente responsabile della Direzione Economia e Sviluppo Montano, struttura regionale competente in materia di usi civici, a concedere con proprio decreto eventuali proroghe della durata degli incarichi commissariali di cui ai punti 2.a) e 2.b), su richiesta motivata dell'incaricato, fermo restando per il Commissario ad acta di cui al punto 2.a) il compenso complessivo stabilito al punto 4.

7. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

8. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia ai soggetti interessati.

9. La Direzione regionale Economia e Sviluppo Montano è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

10. Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia ai sensi della L. 16.06.1927, n. 1766, nonché al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 30 giorni, 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita, del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 647 del 17 aprile 2012

Iniziative di sviluppo del turismo e di promozione turistica integrata. Adozione del Piano Esecutivo Annuale per l'anno 2012. Deliberazione 13/CR del 6 marzo 2012. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articolo 15, comma 1.
[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si approva in via definitiva il Piano Esecutivo Annuale per l'anno 2012 di promozione e valorizzazione turistica da svolgersi in Italia e all'estero. Si darà attuazione al presente Piano mediante successivi provvedimenti che individueranno le specifiche azioni ed iniziative fieristiche, informative e comunicative.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

L'articolo 15 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", in attuazione del Programma Triennale di Sviluppo dei Sistemi Turistici Locali di cui all'articolo 14, stabilisce che la Giunta regionale predisponga, annualmente, il Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica da sottoporre all'approvazione della competente Commissione consiliare.

Negli intendimenti del legislatore, il Piano rappresenta il quadro d'insieme delle attività della Regione in materia di promozione, valorizzazione e comunicazione del settore turistico veneto, sia in termini di azione diretta regionale che di sostegno finanziario alle attività delle strutture associate di promozione turistica.

Infatti, l'impostazione complessiva del Piano Esecutivo Annuale è articolata in una serie di azioni ed iniziative a "regia regionale", gestite direttamente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 33 del 2002, e quelle realizzate dalle Strutture associate per interventi finalizzati alla promo - commercializzazione del prodotto turistico, e per le quali la Regione interviene con un contributo sulle spese sostenute nella misura massima del 50%.

Il Piano Esecutivo Annuale di cui, con il presente provvedimento se ne propone l'adozione definitiva, è stato predisposto in relazione alle previsioni finanziarie del bilancio per il corrispondente esercizio finanziario e tiene conto, da un lato, delle attività svolte ed intraprese nel corso del precedente esercizio finanziario, e dall'altro delle prospettive strategiche di politica regionale in materia di turismo e di promozione integrata del territorio regionale.

Il Piano Esecutivo Annuale per la promozione turistica regionale per l'anno 2012, è quello riportato all'Allegato A al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale; è articolato in tre segmenti in relazione alle specifiche competenze attribuite dalla legge di settore ai soggetti interessati alla promozione e valorizzazione delle attività turistiche regionali.

Una prima parte rappresenta il quadro generale nel quale si collocano le specifiche azioni e analizza il contesto operativo e strutturale nel quale si opera attualmente in materia di

turismo, gli obiettivi di sviluppo del settore per l'anno 2012, gli assetti organizzativi e funzionali, le interrelazioni con le attività e le iniziative previste. Riporta, in forma sintetica, ma sufficientemente esaustiva, il contesto strutturale e di movimentazione turistica che ha caratterizzato l'anno 2011 e gli obiettivi che la Regione si propone per il 2012, nonché l'analisi del contesto operativo delle strutture associate con indicati alcuni elementi finanziari e di risultato che sostanziano l'attività delle medesime.

Una seconda parte concerne invece le iniziative relative alle funzioni attribuite dalla legge 33/2002 alla Regione e più precisamente il coordinamento delle province ed enti locali, l'attività di promozione e valorizzazione delle località, dei segmenti turistici e delle eccellenze paesaggistiche, culturali e delle città d'arte che caratterizzano il Veneto, della qualificazione e promozione integrata del turismo con le diverse produzioni del territorio, in primis quelle agroalimentari ed enogastronomiche e quelle del settore culturale.

Una terza parte è infine riservata alle attività e progetti posti in essere dalle Strutture associate per lo sviluppo dei sistemi turistici locali che, in base all'articolo 7 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, sono appunto chiamate a svolgere attività di promozione e commercializzazione degli ambiti turistici locali a cui fanno riferimento.

Al riguardo va precisato che tutte le Strutture associate hanno presentato in tempo utile le domande contenenti il programma di promozione turistica per il 2012, articolato in una relazione sulla complessiva azione che la Struttura intende attuare e nei singoli progetti, ciascuno descritto in un'apposita scheda contenente anche la tempistica di attuazione, il mercato di riferimento, gli obiettivi, le azioni promozionali ed i risultati attesi. Ciascun progetto, inoltre, contiene il proprio piano finanziario.

In relazione a quanto sopra, quindi, i progetti presentati dalle Strutture associate per l'anno 2012 sono stati oggetto di controllo preventivo da parte della competente Direzione e costituiscono la base del presente Piano Esecutivo Annuale di competenza delle Strutture associate.

Con il presente provvedimento si approvano pertanto i progetti delle Strutture associate, precisando che la ripartizione definitiva delle risorse finanziarie per ciascuna di esse avverrà sulla base delle risorse disponibili nel bilancio, sulla base dei criteri tuttora vigenti che sono quelli previsti dal Programma Triennale di Sviluppo dei Sistemi Turistici Locali - PTSSTL - approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 65 del 15 giugno 2006.

Al riguardo si precisa che la disponibilità finanziaria assegnata al capitolo non consente la copertura della spesa di tali progetti per cui le strutture associate potranno prevedere un loro ridimensionamento, fermo restando che la parte eccedente la quota di compartecipazione della Regione rimane in capo al bilancio della Struttura associata.

In relazione alla gestione dei procedimenti amministrativi derivanti dal presente provvedimento e in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione di organizzazione dell'attività regionale n. 2298 del 28 settembre 2010, si propone di stabilire che la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti discendenti dal presente provvedimento spettino, rispettivamente, al dirigente della Direzione Promozione turistica integrata per le attività relative alla seconda parte del PEA e al dirigente della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione per le attività relative alla terza parte del PEA, con il raccordo del Commissario straordinario di cui alla deliberazione n. 2364 del 28 settembre 2010, in particolar modo per quanto rileva le attività programmatiche e di sinergia, nonché dell'eventuale rapporto con le province e gli altri enti locali.

Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 33/2002 il presente Piano Esecutivo Annuale ha acquisito il parere favorevole della competente Commissione consiliare previsto dall'articolo 15, comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, nella seduta del 4 aprile 2012 con le seguenti condizioni:

- al capitolo 6 "Condizioni operative e di gestione", punto 6.2 "modifiche ed integrazioni a PEA" inserimento della frase "sentito la competente commissione consiliare" nel punto 2 e 4 del 1° comma e nel terzo capoverso;
- in occasione delle eventuali variazioni al PEA, si procederà ad una relazione sulla stato di avanzamento del PEA alla commissione competente.

In relazione al parere sopra indicato, con il presente provvedimento si provvede quindi a recepire le modifiche richieste dalla Commissione e ad adottare, in via definitiva, il Piano Esecutivo Annuale per l'anno 2012, stabilendo che con successivi provvedimenti la Giunta regionale darà esecuzione alle azioni ed iniziative previste dal PEA.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che le Strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'articolo 43 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", articolo 15, comma 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2906 del 14 ottobre 2008 "Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. Strutture associate di promozione turistica. Modalità di concessione dei contributi regionali. Modifiche semplificative alla DGR n. 2829 del 18 settembre 2007. DGR n. 92/CR del 22 luglio 2008";

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 65 del 15 giugno 2006 di approvazione del Programma Triennale di Sviluppo dei sistemi Turistici locali (PTSSTL);

Vista la deliberazione n. 13/CR del 6 marzo 2012 di adozione del PEA e di richiesta del parere alla competente Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;

Visto il parere favorevole sulla deliberazione n. 13/2012 espresso dalla VI^ Commissione nella seduta del 4 aprile 2012;

Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento e funzioni della Regione";

delibera

1. di adottare, per le motivazioni ed argomentazioni indicate nelle premesse, il Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l'anno 2012, nei termini, nei contenuti e nelle azioni di mercato della Regione e delle Strutture associate dei sistemi turistici locali di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, così modificato secondo le indicazione della VI Commissione Consiliare, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo Unico delle Leggi regionali in materia di turismo";

2. di stabilire che gli impegni finanziari saranno assunti con successivi provvedimenti della Giunta regionale in relazione alle disponibilità di bilancio del capitolo di spesa 100186 "Iniziative per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto" e del capitolo di spesa 100187 "Contributo regionale a favore delle strutture associate di promozione turistica (art. 7 e 8, L.R. 4/11/2002 n. 33);

3. di prevedere che la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti discendenti dal presente provvedimento spettino, rispettivamente, al dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata per le attività relative alla promozione diretta della Regione e al dirigente della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione per i contributi alle Strutture associate, con il raccordo del Commissario straordinario di cui alla deliberazione n. 2364 del 28 settembre 2010;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

(segue allegato)

Allegato A

PIANO ESECUTIVO ANNUALE PER L'ANNO 2012

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articolo 15, "Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo"

PARTE PRIMA
FINALITA', STRUMENTI, ORGANIZZAZIONE

In esecuzione della legge regionale 30 novembre 2002, n. 33, articolo 14, il Consiglio regionale si è dotato del Programma Triennale di Sviluppo dei Sistemi Turistici Locali –PSSTL- che rappresenta lo strumento di programmazione pluriennale che delinea le strategie, gli obiettivi e le linee di azione che dovranno opportunamente essere valutate in tema di promozione e valorizzazione dell'offerta turistica regionale, in relazione all'evoluzione dei mercati interno ed internazionale nei Piani Esecutivi Annuali di promozione turistica.
Infatti, ai sensi dell'articolo 15 della citata legge regionale, la Giunta regionale adotta il Piano Esecutivo Annuale –PEA- quale atto di esecuzione delle azioni relative all'esercizio finanziario e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del PSSTL. Il presente Piano da esecuzione per l'anno 2012 alle linee programmatiche della Regione in materia di turismo e sviluppo delle attività turistiche integrate ed è articolato in due linee di spesa e una serie di azioni che concorrono alla definizione delle macro attività della regione. La terza parte riporta invece le schede di attività di ciascuna Struttura associata di promozione turistica.

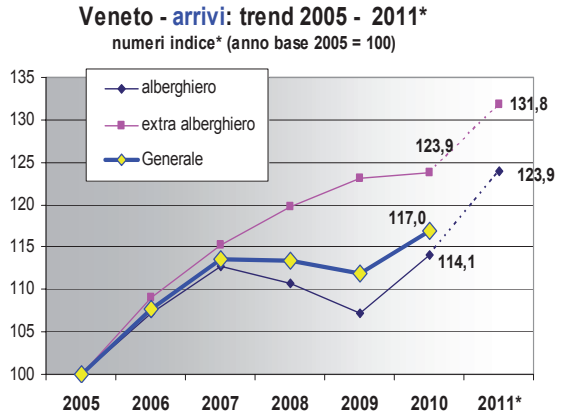
1. OFFERTA TURISTICA, FLUSSI E QUADRO ECONOMICO

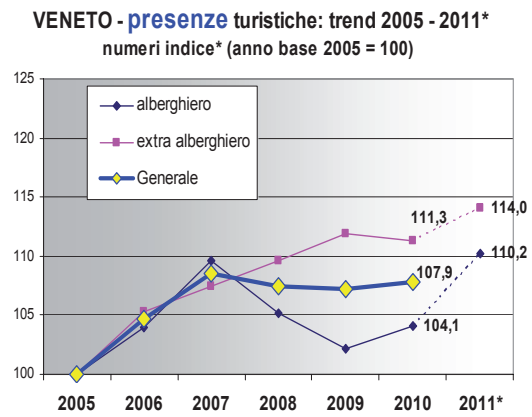
I dati di sintesi dei flussi turistici del 2011, sebbene ancora non definitivi e non raffrontabili con quelli a livello nazionale, confermano ancora una volta la capacità di attrazione e di accoglienza del sistema turistico veneto. Gli oltre 63 milioni di pernottamenti premiano la diversificata offerta turistica regionale: mare, montagna, parchi naturalistici, lago di Garda, terme e, non ultime, le città d'arte considerate uniche al mondo. I numerosi eventi culturali e sportivi e l'eccellente tradizione enogastronomica rafforzano e danno valore aggiunto alle risorse naturali che caratterizzano la nostra Regione.
Capacità ricettiva - In termini di offerta di alloggio il Veneto è in grado di rispondere alle diverse esigenze di sistemazione ricercate dei turisti. L'offerta complessiva attuale della ricettività veneta è costituita da una disponibilità di posti letto superiore alle 600.000 unità nelle diverse tipologie di sistemazione:

- oltre 3.250 strutture alberghiere (comprese dipendenze) dotate di oltre 200.000 posti letto,
- oltre 2.200 Bed and Breakfast (tipologia in forte espansione) con circa 11.000 posti letto,
- 187 campeggi/villaggi con circa 220.000 posti letto,
- 138 rifugi alpini dotati di oltre 3.000 posti letto
- circa 750 agriturismi che offrono alloggio con oltre 10.000 posti letto,
- più di 25.000 alloggi (in affittacamere, appartamenti gestiti da agenzie e unità abitative classificate).

Vanno aggiunti poi i circa 50.000 posti letto disponibili in appartamenti privati dati in locazione direttamente ai turisti.

La rilevazione dei flussi - In relazione alla rilevazione statistica delle presenze turistiche, il Veneto ha reso disponibile agli operatori del settore un sistema di registrazione on-line che consente di semplificare le procedure e limitare i tempi delle attività di registrazione; ciò consente di avere quindi un dato ufficiale dei flussi già dopo 45-60 giorni dalla chiusura di ogni mese di calendario.
Nei grafici sottostanti si possono notare i tassi di crescita a partire dal 2005 riferiti al numero di turisti arrivati e al numero di presenze (pernottamenti). E' evidente la minor crescita dei pernottamenti rispetto al numero dei turisti arrivati da cui si evince una lenta ma costante contrazione della durata media delle vacanze.

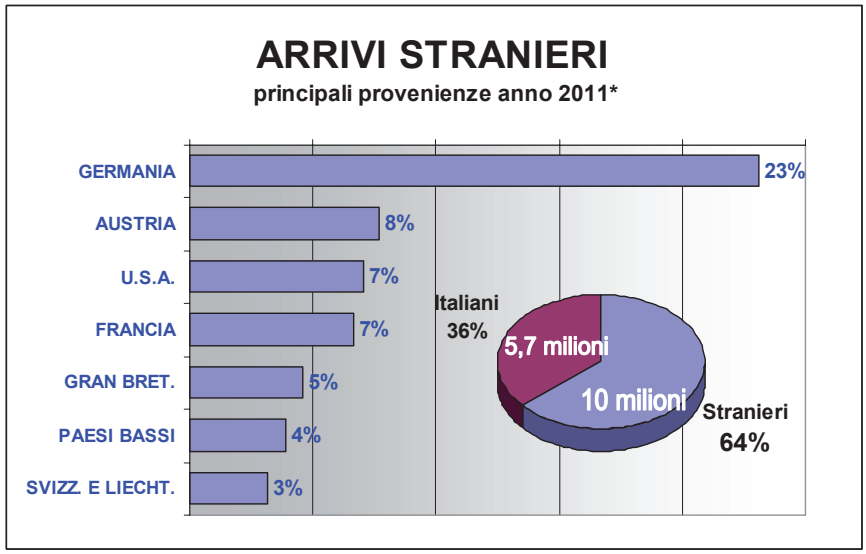




* ANNO 2011: le registrazioni del mese di dicembre sono PARZIALI
Fonte: elaborazioni Regione Veneto – Direzione Turismo su dati ISTAT-Regione Veneto

Nell'anno 2011 il numero dei turisti arrivati è continuato a crescere (totalizzando oltre 15,5 milioni di arrivi – dato provvisorio) e, pur continuando a registrarsi quel trend già in atto di lieve contrazione della permanenza media, il totale dei pernottamenti ha stabilito una nuova quota record superando i 63 milioni (+ 4 % circa di presenze sul 2010).

Le destinazioni di vacanza - Per quanto riguarda le tipologie di offerta di vacanza, osservando i diversi tematismi, dal balneare, alla montagna, al Garda, al termale, si nota che anche nell'anno 2011 il settore con maggior incremento è rimasto quello delle città d'arte: dopo il +10% di turisti arrivati, segnato nel 2010, nel 2011 il trend ha continuato in forte crescita replicando il risultato precedente. Altra ottima performance è stata realizzata dall'area del lago di Garda che ha segnato progressi intorno al +6% in termini di arrivi e +4% per i pernottamenti; incrementi raggiunti grazie al buon contributo dei mercati esteri. Per il termale è stato registrato un buon incremento dal punto di vista del numero dei visitatori, anche se la minor permanenza dei turisti in loco fa segnare una contrazione nel totale delle presenze rispetto al precedente anno. Balneare: dopo il segno negativo (intorno al -2%) sia per gli arrivi che per le presenze che ha caratterizzato il 2010, nell'anno 2011 il litorale veneto ha riguadagnato posizioni; sono stati infatti registrati oltre 26 milioni di pernottamenti, (+5,5% in termini di arrivi e +2,5% di presenze). Per quanto concerne le sistemazioni scelte dai turisti, il 70% ha preferito le strutture alberghiere. Questo dato racchiude comunque un'ampia diversificazione a seconda delle diverse destinazioni. La scelta dell'albergo passa dal 97% dei turisti delle terme, all'85% delle città d'arte, a valori intorno al 50 e 60% rispettivamente per il lago e la montagna, scendendo fino al 44% delle sistemazioni alberghiere per le aree balneari dove è maggiormente alta la percentuale di scelta di un alloggio presso strutture all'aria aperta oppure in appartamento.



* dati provvisori (i dati del mese di dicembre sono parziali)
Fonte: elaborazioni Regione Veneto - direzione Turismo su dati ISTAT-Regione Veneto

I turisti stranieri - Analizzando le aree di provenienza dei visitatori della regione, si conferma ancora il trend positivo dei turisti stranieri che, registrando oltre 10 milioni di arrivi, nel 2011 hanno costituito il 64% dei vacanzieri totali. Il primo mercato rimane senza dubbio quello tedesco /austriaco che costituisce quasi un terzo degli stranieri che scelgono il Veneto come meta di vacanza. I turisti tedeschi sono la maggioranza dei vacanzieri delle località marine e del lago di Garda; per quest'ultima destinazione va evidenziato l'importante mercato olandese che segna un ininterrotto trend di crescita dall'anno 2004. Per le città d'arte miglior trend di crescita anche nel 2011, con Venezia che naturalmente fa la parte del leone (oltre 4 milioni di arrivi e 9,4 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive localizzate in tutta l'area comunale). Per questo tematismo turistico culturale il primo mercato straniero sono gli Stati Uniti, seguiti da Francia, Germania e Gran Bretagna; il mercato russo inoltre, anche se in termini assoluti si trova in posizione inferiore, si fa notare sia nel 2010 che nel 2011, segna infatti incrementi superiori al 40% (il dato provvisorio 2011 ammonta a 180 mila arrivi).

2. LE STRATEGIE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE

Il presente Piano opera nella consapevolezza che le sinergie tra l'ente pubblico e i soggetti privati devono portare a favorevoli risultati di crescita del complessivo "sistema turistico veneto", sia in termini economici che di immagine. La Regione intende, quindi, consolidare e innovare la propria azione in relazione ai compiti ad essa affidati dalla vigente legislazione di settore con una "gerarchia di obiettivi" in un contesto evolutivo e di sviluppo dell'economia regionale.

Obiettivi strategici della Regione del triennio sono:

- il rafforzamento della competitività dell'intero sistema turistico regionale;
- l'integrazione tra tematismi al fine di un adeguamento dell'offerta in sintonia con l'evolvere della domanda;
- lo sviluppo del turismo sostenibile e accessibile;
- l'innalzamento della qualità delle strutture ricettive, delle risorse umane e dell'informazione;
- l'incremento dell'attività economica del settore e l'incidenza sul PIL regionale.

Obiettivi operativi del Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l'anno 2012 sono:

- consolidare i flussi turistici registrati nell'ultimo triennio;
- incrementare la notorietà del Veneto turistico e delle destinazioni turistiche del territorio regionale;
- razionalizzare le attività di informazione, promozione e comunicazione sviluppando le più opportune sinergie con gli enti locali;

- accrescere le posizioni di competitività nei mercati-obiettivo europei più importanti per il Veneto;
- sviluppare l'offerta turistica in nuovi mercati puntando in particolare su Russia e Brasile;
- ampliare le attività informative e comunicative di www.veneto.to.

Le considerazioni sopra esposte portano a vedere quindi il turismo come settore che deve occupare e usufruire del territorio, ma non deve essere attività economica che lo distrugge; in sostanza attività creativa e non distruttiva, valorizzando il lavoro turistico, professionalizzando il mestiere, organizzando, ove possibile, il territorio per il turismo.
Quindi, pianificare le attività che consentano una conoscenza del mercato veneto non esclusivamente mirato al settore turistico ma cogliendo l'occasione per promuovere complessivamente il sistema veneto, correlato quindi alla promozione delle attività d'impresa.
Turismo e impresa rappresentano sempre più un unicum all'interno del quale presentare l'offerta del "made in Veneto" come un mix di originalità e qualità che attraverso il marchio ombrello "Veneto tra la terra e il cielo" dia riconoscibilità all'origine del prodotto veneto, sia esso un prodotto dell'industria del turismo che di qualsiasi altra impresa.
Un obiettivo certamente ambizioso ma rispetto il quale prescindere a priori sarebbe un errore strategico ovvero la classica occasione perduta.

3. GLI ALTRI STRUMENTI OPERATIVI

Il Piano Esecutivo Annuale rappresenta il più importante strumento operativo e finanziario per la realizzazione delle attività istituzionali di promozione turistica, sia negli interventi diretti che nelle azioni realizzate dai Sistemi Turistici Locali/Strutture Associate. Pertanto, in stretta sinergia con il PEA, si prevede di attivare per l'anno 2012 alcune altre iniziative rivolte alla promozione e all'informazione turistica che coinvolgono tutte le principali filiere promozionali regionali esaltandone la complementarietà d'intenti e di finalità.

Programmi Interregionali della legge n.135/2001
Sulla base delle disposizioni di cui alla legge n. 135/2001, la Regione ha aderito a una serie articolata di Programmi Interregionali, molti dei quali sono già stati conclusi o in fase ultimativa delle attività residuali.
Dei dodici progetti ai quali la Regione ha aderito negli anni passati sono rimasti da completare quello relativo a Itinerari della Fede (con capofila la Regione Lazio) e a Itinerari della Grande Guerra (con capofila il F. Venezia G.) che andranno a conclusione nel corso dell'anno 2012 con una serie di iniziative che saranno definite dalla Giunta regionale in sintonia con il presente documento operativo.

Progetti per lo sviluppo transfrontaliero di promozione turistica integrata
Nello spirito di una fattiva collaborazione con le aree territoriali confinanti, e nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013 la Regione ha già aderito a taluni progetti di cooperazione transfrontaliera nell'ambito dei programmi comunitari Italia - Austria e Italia - Slovenia, puntando a progetti fortemente collegati con il territorio e destinati ad integrare le attività di qualificazione e promozione del turismo veneto anche nell'ottica di una sostenibilità e competitività del settore. Qualora i medesimi risultino finanziati saranno approvati dalla Giunta regionale e si coordineranno con le iniziative e azioni previste dal presente Piano Esecutivo Annuale.

Progetti di eccellenza turistica
Ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228 e della legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 18 la Regione ha aderito a otto progetti di eccellenza turistica: tre a carattere autonomo e a gestione esclusivamente regionale, due a carattere interregionale con il Veneto capofila e tre sempre a carattere interregionale ma con capofila altre regioni. I tre progetti a carattere autonomo sono stati approvati dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel mese di gennaio è intervenuta anche la sottoscrizione dei rispettivi accordi di programma:

- Tre progetti di eccellenza turistica a valenza regionale
  - Obiettivo paese: il Brasile – Progetto integrato di promozione turistica, culturale ed economica del Sistema Veneto nel mercato brasiliano;
  - Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana Veneta. Progetto di qualificazione del territorio delle Prealpi Venete per lo sviluppo delle attività turistiche, delle tradizioni storiche,

culturali e delle produzioni tipiche ed artigianali anche in relazione alla candidatura de "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" tra i siti Patrimonio dell'Umanità (Unesco);
- Sviluppo del turismo accessibile, Piano regionale di valorizzazione di tecniche, attività, comportamenti e propensioni per lo sviluppo del turismo accessibile, sociale ed inclusivo.

Sono stati altresì presentati, in collaborazioni con altre regioni confinanti, due Progetti di eccellenza che interessano specifiche tematiche turistiche di cui il Veneto è capofila:
- due progetti di eccellenza a valenza interregionale con regioni confinanti:
  - Dolomiti patrimonio UNESCO unitamente alla Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia,
  - Valorizzazione turistica del Lago di Garda unitamente alla Regione Lombardia e alla Provincia Autonoma di Trento;
- tre progetti di eccellenza a valenza interregionale ampia con diverse altre regioni (nelle quali il Veneto è partner):
  - Sviluppo delle attività turistiche collegate al Golf,
  - MICE Italia per lo sviluppo del sistema congressuale,
  - Adriatico per una promozione integrata con il Friuli Venezia Giulia delle spiagge del nord Adriatic*o.*

La possibilità di implementare questi Progetti di eccellenza usufruendo di risorse revenienti dal bilancio statale consente di integrare le attività del PEA, mediante una sinergia che tende a privilegiare con i fondi regionali quei segmenti e quei tematismi che non sono interessati dai progetti in parola.

Iniziativa regionale Buy Veneto

Con il progetto Buy Veneto la Regione è da anni impegnata a consolidare e migliorare la propria leadership in ambito turistico per poter mantenere questo settore di primaria importanza in termini di fatturato, di indotto, di occupazione e saldo commerciale.

L'evento di promozione ha raggiunto un livello qualitativo e di partecipazione molto elevati in quanto è una grande iniziativa di marketing territoriale, caratterizzata dall'organizzazione di "*Veneto for You"*, workshop internazionale del turismo che si svolge in combinata con il Buy Veneto ed è incentrato sull'incontro fra domanda ed offerta (operatori veneti con buyers italiani e stranieri), con il coinvolgimento dell'intero sistema istituzionale e produttivo veneto. Va tra l'altro rilevato che il workshop internazionale fa registrare ogni anno un elevato indice di gradimento sull'utilità, la qualità, l'organizzazione e la formula, e trovano sempre più interesse anche i "momenti educazionali" nel territorio, una prosecuzione degli incontri e degli scambi commerciali fra operatori che si svolgono direttamente nelle diverse località turistiche del territorio regionale. Il progetto sarà sviluppato in relazione alle effettive dotazioni finanziarie recate dallo specifico capitolo di spesa nel bilancio di previsione 2012 e la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa è di competenza della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione, in collaborazione con Veneto Promozione.

4. L'OPERATIVITA' DELLE STRUTTURE ASSOCIATE

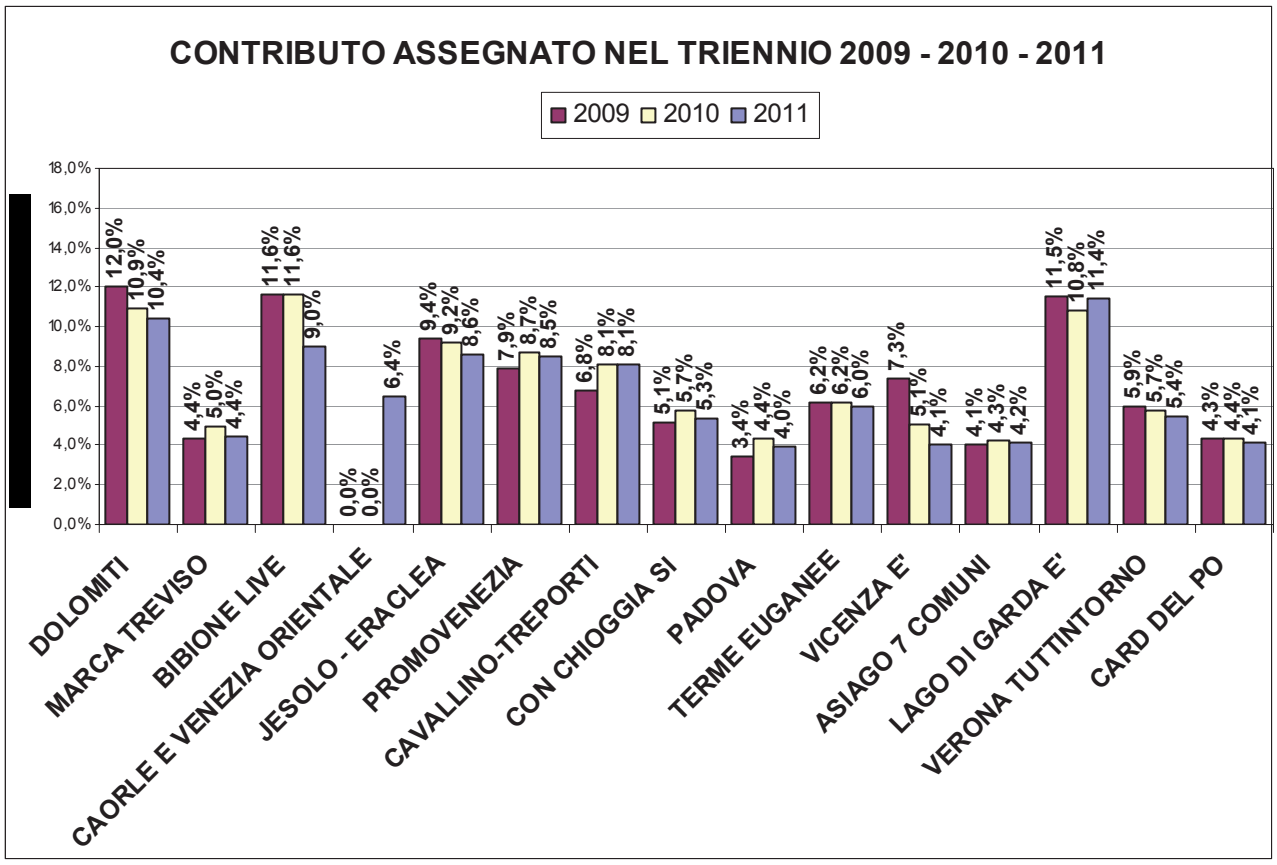
Nel 2008 la Giunta regionale ha approvato con delibera n. 2906 una modifica alla deliberazione n. 2829/2007 che rappresenta, di fatto, una sorta di regolamento che disciplina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle Strutture associate. In sintesi, sono state definite dalla Giunta regionale le modifiche "concertate" con le Strutture associate:
- possibilità di individuare fra le spese ammissibili a contributo, i costi di ammortamento per l'acquisto di beni durevoli, così come l'IVA che per le Strutture stesse sono spese indetraibili;
- riformulazione della modulistica;
- aumento della percentuale ammessa di spese di gestione (dal 10% al 15% della spesa totale);
- aumento del personale consortile che può partecipare alle fiere (da 1 a 2 persone);
- approfondimento della normativa comunitaria sul "*de minimis*" e traduzione della stessa in modifiche al procedimento che lo rendano pienamente legittimo anche in sede comunitaria.

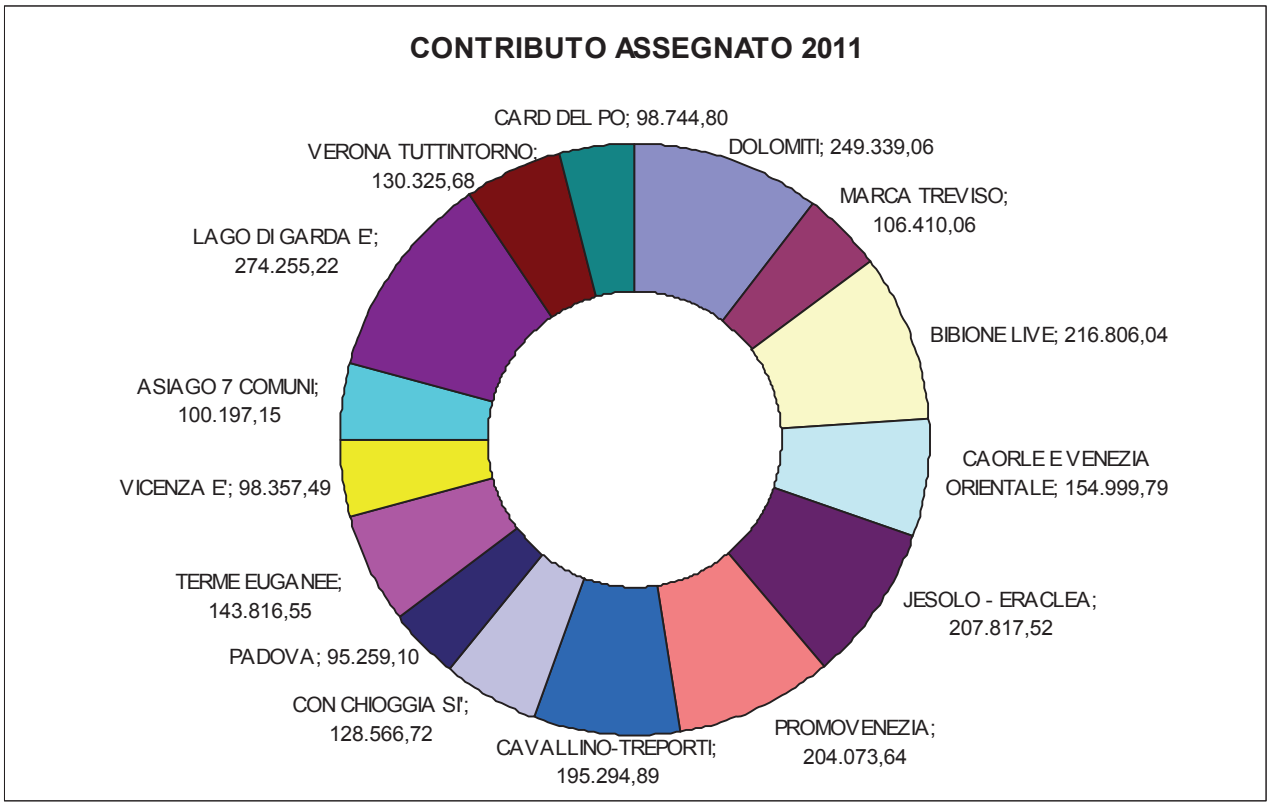
Si ritiene strategico mantenere tempi certi e brevi per la conclusione del procedimento di istruttoria della rendicontazione delle spese progettuali sostenute al fine di poter procedere con il decreto dirigenziale di erogazione del contributo alle Strutture associate e, in accordo con le stesse, proseguire nella continua analisi per la ricerca di modalità di semplificazione, che ha visto nel 2011 una riduzione nelle comunicazioni delle dichiarazioni "*de minimis*" da parte dei Consorzi di promozione Turistica.

Si è poi adottata la possibilità di utilizzare la dichiarazione di "*Aiuti di importo limitato*" di cui al D.P.C.M. 3 giugno 2009 (pubblicato nella G. U. 9 giugno 2009, n.131) - Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione Europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Ciò ha consentito alle imprese beneficiarie di aiuto pubblico di poter aumentare la soglia di contributo ricevibile da 200 a 500 mila Euro. Questa soluzione ha pure agevolato i beneficiari anche per il conseguente effetto di poter avere per il prossimo futuro maggiore margine di capacità di continuare a ricevere contributi pubblici nel rispetto del regime "*de minimis*". Si ribadisce come si ritenga fondamentale continuare ad approfondire la valutazione dei progetti posti in essere dalle Strutture associate, sia ex-ante che ex-post, definendo dei criteri per la valutazione dell'impatto degli stessi sull'attività turistica dei relativi STL.

Si segnala, infine, il riconoscimento nel 2011, del nuovo STL n.4 bis) Caorle individuandone l'ambito di competenza, costituito dai territori dei Comuni di: Caorle, S. Stino di Livenza, Annone Veneto, Cinto, Caomaggiore, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Concordia Sagittaria e, contestualmente, la conseguente riduzione dell'ambito territoriale del STL n.4) – Bibione e Caorle dal quale si distaccano i Comuni precedentemente elencati, nonché la variazione della denominazione di quest'ultimo in Bibione Live.

Nel grafico che segue sono stati riportati gli andamenti dei finanziamenti alle Strutture associate nel triennio 2009-2011 con indicate le percentuali di incidenza del contributo per ciascuna struttura sul totale dei finanziamenti accordati.





Il grafico a "torta" sopra riportato indica, in valore assoluto, il contributo concesso nel corso del 2011 a ciascuna Struttura associata operante nel territorio regionale.

STL	CONSORZIO	2009	2009%	2010	2010%	2011	2011%
1-2	DOLOMITI	800.960,86	12,0%	522.175,87	10,9%	249.339,06	10,4%
3	MARCA TREVISO	290.265,02	4,4%	238.180,19	5,0%	106.410,06	4,4%
4	BIBIONE LIVE	775.307,12	11,6%	556.447,54	11,6%	216.806,04	9,0%
4 bis	CAORLE E VENEZIA ORIENTALE	0,00	0,0%	0,00	0,0%	154.999,79	6,4%
5	JESOLO - ERACLEA	625.000,00	9,4%	443.300,91	9,2%	207.817,52	8,6%
6	PROMOVENEZIA	526.448,76	7,9%	415.739,60	8,7%	204.073,64	8,5%
6 bis	CAVALLINO-TREPORTI	450.593,41	6,8%	387.250,46	8,1%	195.294,89	8,1%
7	CON CHIOGGIA SI	340.000,00	5,1%	275.265,53	5,7%	128.566,72	5,3%
8	PADOVA	228.161,28	3,4%	209.303,80	4,4%	95.259,10	4,0%
9	TERME EUGANEE	412.184,08	6,2%	297.755,29	6,2%	143.816,55	6,0%
10	VICENZA E'	489.152,70	7,3%	243.721,68	5,1%	98.357,49	4,1%
11	ASIAGO 7 COMUNI	272.266,88	4,1%	204.822,05	4,3%	100.197,15	4,2%
12	LAGO DI GARDA E'	764.850,00	11,5%	519.525,35	10,8%	274.255,22	11,4%
13	VERONA TUTTINTORNO	394.719,57	5,9%	275.529,84	5,7%	130.325,68	5,4%
14	CARD DEL PO	287.325,72	4,3%	210.981,89	4,4%	98.744,80	4,1%
	STANZIAMENTO	**6.657.235,40**	100 %	**4.800.000,00**	100 %	**2.404.263,70**	100 %

Infine la tabella riporta, in valore assoluto e in percentuale, il livello di contributo assegnato alle Strutture associate nell'ultimo triennio 2009-2011, dalla quale si può notare la progressiva riduzione dell'intervento regionale.

5. IL BUDGET FINANZIARIO

Ai fini della predisposizione del presente Piano, si assume a riferimento le somme indicate nel disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale per l'esercizio finanziario 2012. Si hanno quindi a disposizione le seguenti somme finanziarie dei capitoli di spesa che fanno riferimento al presente PEA sono:

a) capitolo 100186 denominato "Iniziative per la promozione in Italia e all'Estero dell'immagine del turismo veneto" Euro 2.250.000,00 destinati alla realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo unitario e complessivo del sistema turistico regionale;
b) capitolo 100187 denominato "Contributo regionale a favore delle strutture associate di promozione turistica" Euro 1.200.000,00 destinati al sostegno delle iniziative, contenute nei Piani di attività, proposte dalle Strutture Associate dei Sistemi Turistici Locali;
c) capitolo 101688 denominato "Iniziative regionali di valorizzazione e marketing turistico" Euro 1.750.000,00 destinati allo sviluppo di progetti specifici per la valorizzazione del turismo e del marketing integrato turismo, cultura e agroalimentare.

Per quanto concerne in particolare le iniziative di cui alla lett. b), lo stanziamento ipotizzato comporta un ridimensionamento delle attività delle Strutture associate, per cui la somma disponibile in raffronto alle schede di progetto indicate nella terza parte del presente Piano, consente un intervento regionale inferiore al massimo previsto dalla legge regionale 33/2002, pari appunto al 50% della spesa ammessa.

6. LE CONDIZIONI OPERATIVE E DI GESTIONE

Ai fini dell'attuazione del presente Piano, la Giunta regionale provvede con propri provvedimenti a definire le condizioni di operatività, e gli ambiti di azione, nonché le risorse finanziarie specificatamente destinate; ai sensi della legge regionale n. 1/1997, spetta al Dirigente regionale responsabile della Direzione la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa delle iniziative approvate dalla Giunta regionale nei termini e alle condizioni dalla medesima stabilite con i propri provvedimenti deliberativi.

6.1 Veneto Promozione S.c.p.A. - un nuovo strumento operativo

Nel corso dell'anno 2011 si è giunti alla costituzione della Società per Azioni Consortile Veneto Promozione (atto costitutivo rogitato il 4 agosto 2011), Società costituita secondo i principi e nella forma dell'in house providing per cui la Regione ne è socio al 50% mentre il rimanente 50% è detenuto dall'Unione delle Camere di Commercio del Veneto.

Obiettivo della Società è la realizzazione e la prestazione di una cospicua serie di servizi all'internazionalizzazione, alla promozione, all'export così come descritti nella Legge istitutiva, e si pone come un efficace strumento operativo per lo sviluppo dei programmi regionali in vari settori, dal secondario al primario al turismo anche attuando integrazioni fra i medesimi.

In ordine alla composizione degli organi della Società, va precisato che alla data odierna gli stessi sono già stati nominati e il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Franco Masello, mentre Roberta Gallana, Enrico Merenda, Paolo Doglioni e Nicola Tognana (gli ultimi due di nomina camerale) sono i membri del consiglio, coadiuvati, secondo Statuto, da un Comitato consultivo paritetico di dieci membri, cui non è attribuito alcun compenso, di cui cinque designati dalla Regione e cinque da Unioncamere. Si tratta quindi di un nuovo soggetto operativo che costituisce oltretutto una efficace sintesi di compiti e competenze in capo alla Regione e alle Camere di Commercio, potendo dare così luogo a un saldo asse di coordinamento fra le istanze economiche provenienti dal territorio.

Il Piano Esecutivo Annuale per l'anno 2012 assume quindi una diversa fisionomia attuativa, in quando talune azioni descritte potranno essere affidate per la loro esecuzione alla Società Veneto Promozione, la quale peraltro sarà oggetto di procedure di controllo analoghe così come previste dalla normativa e dalle direttive in proposito già emanate con vari atti della Giunta regionale. Pertanto, in relazione alle singole iniziative ed attività del PEA 2012, la Giunta regionale provvederà alla individuazione delle modalità operative, potendone affidare la gestione a Veneto Promozione mediante la sottoscrizione di idonea convenzione. In tali casi Veneto Promozione opererà come società affidataria in house e soggiace pertanto alla normativa statale e regionale vigente, ivi compreso

quanto disposto dal D.L. 24 gennaio 20012, n. 1 (G.U. supplemento n. 19 del 24 gennaio 2012), in particolare secondo quanto previsto dall'articolo 25 "Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali", lettera A) punti 4 e 5 e lettera B) punto 5.

Nei casi sopra indicati la gestione dei procedimenti amministrativi è di competenza della Direzione Promozione Turistica Integrata a cui spetta l'indirizzo, il coordinamento e la valutazione della pianificazione, realizzazione ed operatività delle iniziative la cui attività operativa, organizzativa e di realizzazione, in base all'articolo 2 della legge regionale n. 33/2002, è attribuita dalla Giunta regionale a Veneto Promozione Scpa. Nello svolgimento del PEA potrà eventualmente intervenire, per il coordinamento delle attività programmatiche e di sinergia con gli altri settori, enti funzionali e locali, il Commissario straordinario di cui alla deliberazione n. 2364 del 28 settembre 2010.

In aggiunta a quanto sopra va rilevato che con deliberazione n. 432 del 12 aprile 2011, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 67 della Legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 "Riconoscimento delle enoteche regionali", ha riconosciuta la qualifica di Enoteca Regionale all'enoteca costituita, presso la Scuola di Conegliano Istituto Cerletti, dal "Centro regionale di ricerca e formazione nel settore vitivinicolo S.c.a.r.l.". Il riconoscimento consentirà di avvalersi anche di tale strumento, sulla base di appositi accordi, nelle attività di promozione autonoma o nell'ambito di manifestazioni in Italia e all'estero, al fine di valorizzare al meglio l'attività dell'Enoteca e la conoscenza delle produzioni, della cultura, del turismo e del territorio

6.2 Modifiche ed integrazioni del PEA

In ordine alle eventuali modifiche tecnico-finanziarie al PEA, vengono previsti i seguenti criteri e condizioni operative:

- introduzione di nuove iniziative, non riconducibili agli obiettivi stabiliti per ciascuna delle azioni previste dal presente Programma, si procederà all'adozione di variazioni con il parere della competente Commissione consiliare.
- compensazioni finanziarie superiori a € 25.000,00 riconducibili a variazioni fra le diverse azioni del PEA saranno autorizzate dalla Giunta regionale; sentita la competente Commissione consiliare;
- compensazioni finanziarie inferiori a € 25.000,00 riconducibili a compensazioni fra le diverse azioni del PEA, saranno autorizzate dalla Giunta regionale;
- rinuncia o mancata attuazione, anche parziale, delle iniziative ammesse a finanziamento da parte delle Strutture associate, sarà disposta la revoca e lo spostamento della somma residua a favore di altri progetti inclusi nel PEA con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;

Per le iniziative di sostegno delle attività delle Strutture associate di promozione turistica, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa riferimento alle modalità, ai criteri e condizioni di operatività stabilite dalla Giunta regionale con delibera n. 2906 del 14 ottobre 2008, avente ad oggetto "Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. Strutture Associate di Promozione turistica. Modalità di concessione dei contributi regionali. Modifiche semplificative alla DGR 2829 del 18 settembre 2007. DGR n. 92/CR del 22 luglio 2008", e successive modificazioni ed integrazioni.

In sede di richieste di variazioni sarà comunicato alla competente Commissione consiliare, lo stato di attuazione dei programmi e progetti attuativi degli interventi del PEA.

La Giunta regionale può attuare, sentito la competente commissione consiliare, iniziative di promozione locale, di valorizzazione turistica e di marketing integrato, anche in relazione alle destinazioni e ai tematismi, avvalendosi di accordi di collaborazione con i consorzi per progetti interconsortili, nonché con gli enti locali per progetti a regia regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

Alla luce del nuovo strumento di operatività rappresentato da Veneto Promozione e in relazione all'obiettivo della Regione di attivare le più opportune ed utili sinergie per la valorizzazione del "sistema turistico veneto" si ritiene utile avviare una analisi approfondita per la ricognizione delle imprese venete presenti alle manifestazioni,

eventi e fiere. Il fine ultimo è quello di aggregare attorno alla Regione le imprese turistiche e quelle connesse con il turismo ubicate nel territorio veneto che avviano contatti, interagiscono con operatori, buyers, giornalisti, T.O., ecc, e che possano svolgere tale attività all'interno del plateatico espositivo organizzato dalla Regione e da Veneto Promozione, anche mediante accordi di cessione degli spazi allestiti.
La Giunta regionale, a partire dal presente PEA, intende quindi dare una svolta importante alle proprie attività promozionali, specie per quelle realizzate nei mercati esteri, coinvolgendo in modo attivo e determinante nelle proprie iniziative, il segmento della commercializzazione, recuperando il ruolo attivo delle imprese turistiche venete e di quelle connesse con il turismo in una interazione importante fra promozione/valorizzazione e la concretizzazione commerciale di tali attività.

PARTE SECONDA
GLI STRUMENTI E LE AZIONI DELLA REGIONE

Nell'ambito delle linee guida tracciate dai documenti di programmazione regionale e al fine di perseguire gli obiettivi e le finalità di cui al presente Programma Esecutivo Annuale, la Regione intende attivare le iniziative e le azioni di sviluppo del sistema turistico regionale, articolandole per tipologia e per ambito di operatività. Si definiscono quindi le linee di spesa nelle quali sarà articolato il PEA del 2012 e all'interno delle quali sono indicate, in linea di massima, le azioni ed attività che saranno attuate dalla Giunta regionale.

Tale definizione terrà conto del fatto che il 2012, dal punto di vista culturale, sarà un anno molto importante in quanto ricorre il 300° della nascita di Francesco GUARDI e questa ricorrenza è particolarmente speciale per il turismo perché alla fine del Seicento inizia e si sviluppa, il turismo europeo; nobili e borghesi, soprattutto inglesi e francesi, visitano l'Italia e le Città d'arte con Venezia che diviene meta obbligata del cd. *Grand Tour*. Si apre così un nuovo mercato: il turismo. Il desiderio del ricordo di ciò che si è visitato e che non può essere comprato viene rappresentato attraverso la pittura (oggi naturalmente attraverso ben altri mezzi). A Venezia si forma la scuola di vedutisti dove emergono importanti autori come Canaletto, Bernardo Bellotto e appunto Francesco Guardi.

Per questa ragione si valuta fondamentale utilizzare questo tema/evento in tutte le iniziative ove ciò risulti appropriato e conveniente per la promozione del Veneto con particolare attenzione al tema delle Città d'arte e della cultura. Sempre dal punto di vista generale occorrerà tenere conto della crisi generale che attraversa tutto il mercato mondiale anche se nel 2011 i dati confermano che il settore turistico ha comunque saputo tenere e in qualche caso addirittura incrementare, i suoi flussi favorendo un risultato positivo nella bilancia dei pagamenti.

Questo ruolo programmatico della Regione, sia nella espressione culturale che turistica, consentirà di addivenire ad un maggiore coordinamento, ad una univocità del marchio con il quale ci si proporrà sui vari mercati, con un indubbio risparmio di risorse più allineate ad economie di scala che potranno essere produttivamente reimpiegate.

LINEA DI SPESA 1) INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA

Lo sviluppo del turismo veneto passa anche attraverso la diffusione, concertata con i soggetti privati che gestiscono l'offerta, della conoscenza delle opportunità, occasioni di vacanza, di business e di svago che il territorio regionale presenta.

Azione 1.1 Attività di comunicazione

L'attività di comunicazione istituzionale delle eccellenze turistiche del Veneto ha rilievo per il mantenimento di una grado elevato di conoscenza nei mercati e nei turisti italiani e stranieri. In questa azione andranno sviluppate iniziative in grado di comunicare, con efficacia e in modo sistematico, le qualità, le diversità e i pregi del turismo veneto, mediante un mix degli strumenti comunicativi disponibili e valutandone l'efficacia in relazione ai mercati, alle tipologie di turisti, alle abitudini e stili di vita, al livello di utilizzo dei moderni sistemi di comunicazione.

Rientrano in questo segmento di attività, la realizzazione di inserzioni redazionali, televisive e dei giornali, la ideazione e programmazione di spot radiotelevisivi, il sostegno a iniziative comunicative specifiche e di settore, l'invio di messaggi comunicativi nei moderni centri di socializzazione (aeroporti, stazioni ferroviarie, palasport, sale cinematografiche, ecc.).

Euro 300.000,00

Azione 1.2 Iniziative promozionali

Fra le attività che saranno realizzate nel corso dell'anno 2012 rientrano, in questa azione le iniziative di promozione turistica finalizzate a comunicare il Veneto quale destinazione turistica di eccellenza. Tale previsione riguarderà gli investimenti che si andranno a calendarizzare sia per il mercato nazionale che per quello internazionale.

Per quanto riguarda l'estero è necessario lavorare sia sui mercati-obiettivo, tradizionali bacini di utenza del turismo veneto: Germania, Austria, Gran Bretagna, Francia, Usa, ecc., sia su nuovi mercati che possono generare incrementi dei flussi turistici. Nel corso del 2012 si prevede quindi di poter sviluppare delle strategie promozionali sui mercati dell'Est Europa, specie per i già interessanti mercati della Polonia e della Russia. Da questi due ultimi paesi infatti si stanno registrando interessanti sviluppi che riguardano sia le Dolomiti che il mare e le città d'arte, ma anche l'attenzione dei russi verso le terme euganee può essere un aspetto da approfondire per il futuro. Attenzione potrà anche essere riservata ai Paesi emergenti tra cui si citano in particolare l'Ucraina e in particolare la città di Kiev dove il Veneto sarà presente per la prima volta alla più importante manifestazione del turismo e attiverà nel corso del 2012 un programma triennale sul Brasile, che fra i Paesi BRICS appare essere quello più interessante e foriero di positivi incrementi turistici e di interscambio commerciale.

In relazione ai mercati e ai tematismi che saranno affrontati, si potranno attivare una o più delle seguenti azioni di promozione: la gestione di contatti con giornalisti e operatori dei media, l'organizzazione e gestione di conferenze stampa, l'organizzazione di press tour, la realizzazione di educational tour sia con giornalisti ed esperti del settore che con T.O., l'organizzazione di eventi di comunicazione quali convegni,workshop, incontri pubblici, ecc..

Andrà operato anche il rinnovo della gara per la conservazione del materiale promozionale e l'acquisizione di materiale promozionale da distribuire in occasione di eventi, manifestazioni ed iniziative di pubblico o di giornalisti,anche mediante la valorizzazione delle peculiari attività artistiche ed artigianali presenti in Veneto.

Nel corso dell'anno 2012 saranno attivate le procedure per la produzione di nuovo materiale promozionale aderente alle esigenze del turista moderno e che tenga conto dei nuovi sistemi di comunicazione video e web, oltre alla ristampa delle guide predisposte nell'ambito della promozione coordinata dell'immagine regionale e quelle che rappresentano i diversi settori tematici del Veneto con numerose declinazioni in ordine alle eccellenze turistiche, enogastronomiche, territoriali e culturali del Veneto.

Euro 450.000,00

Azione 1.3 Sostegno regionale all'animazione turistica degli eventi locali

Rientrano in questa attività il sostegno da parte della Giunta regionale di attività ed iniziative di promozione locale realizzate dagli enti ed associazioni, che per l'interesse turistico, ovvero per il coinvolgimento di più realtà provinciali, o per la compartecipazione di più soggetti o settori economici, appaiono meritevoli di un intervento regionale. Anche le attività di animazione locale poste in essere dai comuni e da enti ed associazioni per l'intrattenimento dei turisti nelle diverse località e destinazioni sono sostenibili con la presente azione. Si tratta di iniziative anche di promozione integrata con altri enti locali, organizzazioni ed associazioni sia relative alla sfera culturale, sia del settore economico, azioni di sinergia promozione che garantiscono un maggior livello di apprezzabilità da parte dei turisti/visitatori. La Giunta opererà sulle richieste dei soggetti del territorio e la valutazione delle istanze sarà operata sulla base della valutazione interprovinciale dell'iniziativa, dell'interesse turistico della manifestazione/vento, del coinvolgimento dei potenziali turisti e del grado di sinergia fra settori e tematismi.

Euro 100.000,00

Azione 1.4 Eventi fieristici nel territorio nazionale

Nel corso degli ultimi anni, in conseguenza delle mutate disponibilità economiche e per il crescente sviluppo di mezzi di comunicazione di tipo tecnologico, le manifestazioni fieristiche hanno in generale diminuito il loro

appeal e quindi la loro importanza tra le possibili azioni di promozione. Soprattutto le grandi manifestazioni dedicate all'intero settore del turismo, le quali, per un effettivo riscontro mediatico necessitano d'investire risorse molto importanti a cui oggi non è più possibile fare riferimento sia per ragioni economiche e finanziarie sia per la necessità di tenere un profilo orientato maggiormente alla sobrietà, il che non significa mantenere un basso profilo ma cercare di ottimizzare al meglio le risorse disponibili.
Per le considerazioni sopra evidenziate, la Giunta regionale ritiene strategico:

a) ridurre la partecipazione alle manifestazioni fieristiche focalizzando l'attenzione sugli eventi fieristici che costituiscono riferimento mondiale del settore turistico e della promozione economica in generale,
b) accompagnare tale presenza secondo principi di attenzione al turista, sobrietà, misura della spesa, contenimento dei costi, immagine unitaria.

Già nell'anno precedente si è provveduto ad una riduzione degli spazi e dei costi sostenuti per questa voce di costo e tale tendenza verrà mantenuta e incrementata anche nel corso dell'anno 2012, puntando allo sviluppo di sinergie con gli altri soggetti istituzionali (CCIAA, Comuni, Province, ecc.) e aprendo alla possibilità che i costi di partecipazione siano condivisi con il settore privato, chiamato già da quest'anno, ma in modo rilevante dal 2013, a partecipare direttamente alle iniziative programmate sostenendo una quota parte dei costi complessivi. Questa scelta dovrebbe offrire, da un lato tangibili risparmi dei costi, e dall'altro realizzare un rapporto sinergico pubblico-privato coinvolgendo quest'ultimo anche nella strategia di promozione commerciale e di modalità di presenza nei mercati più importanti ed interessanti per l'offerta turistica regionale.

Infatti il settore privato ha più volte sollecitato una maggiore attenzione per quei mercati la cui vocazione risulta legata a particolari prodotti la cui fruibilità va evidentemente promossa attraverso adeguate manifestazioni, eventi e iniziative promozionali con riferimento stretto a tali ambiti. Per tali iniziative la Regione potrà partecipare direttamente, ovvero dare il proprio sostengo compatibilmente con le risorse disponibili, per favorire la presenza dell'offerta turistica del Veneto a queste manifestazioni.

Le manifestazioni fieristiche che rientrano nella presente azione sono, a titolo di esempio, la B.I.T. di Milano, l'Expo Bici, Motor bike, Expodolomiti, ecc. e altre manifestazioni che affrontano e propongono aspetti legati all'offerta turistica o relative allo svolgimento delle attività turistiche. Trova collocazione in questa azione anche la manifestazione fieristica Gitando.all che si svolge a Vicenza e che ha come obiettivo lo sviluppo del turismo per le persone diversamente abili. Va peraltro precisato che il tema della accessibilità sarà oggetto di particolare attenzione da parte della Giunta regionale in quanto aspetto di rilievo anche della politica della Commissione Europea che ha individuato il Veneto quale regione pilota per l'attuazione di specifiche iniziative di turismo accessibile in aderenza al Protocollo siglato a Venezia fra la Commissione Europea e la Regione del Veneto nel luglio del 2010.

La partecipazione ad altre manifestazioni fieristiche sarà valutata in relazione alle specifiche richieste delle strutture associate e all'eventuale adesione anche di strutture private, così come saranno oggetto di valutazioni eventuali proposte di compartecipazione della Regione ad iniziative di promozione realizzate dallo Stato per la promozione del "sistema Italia". Va altresì sottolineato che alcune di queste manifestazioni si svolgono nella prima parte dell'anno successivo a quello del corrente esercizio, per cui il correlato impegno di spesa, soprattutto in relazione alla prenotazione di spazi (plateatico), progettazione (allestimento), attività e azioni complementari, comunque collegate alla partecipazione alle fiere, deve obbligatoriamente essere già previsto e stanziato nell'esercizio finanziario corrente.

Va infine rilevato che nel corso dell'anno 2012, andrà considerato anche l'aspetto relativo alla opportunità che determinate iniziative fieristiche in Italia, siano oggetto di programmazione pluriennale (biennale o triennale) con i maggiori Enti fieristici veneti, in quanto è indubbio che un utilizzo pluriennale delle infrastrutture necessarie a supportare le partecipazioni fieristiche, oltre ad offrire una maggiore coerenza degli interventi in campo promozionale, consente di realizzare economie di scala particolarmente interessanti.

Euro 540.000,00

Azione 1.5 Manifestazioni autonome all'estero

Le manifestazioni che si svolgono all'estero, per le quali sussistono i presupposti per una partecipazione autonoma della Regione, sono quelle che ormai da tempo costituiscono il riferimento stabile e tradizionale del turismo internazionale e cioè: la FREE di Monaco di Baviera e l'ITB di Berlino. Si tratta, come appare evidente, di manifestazioni strategiche che svolgono in Germania, nel primo mercato turistico per il Veneto per cui massima ed intensa deve essere l'attenzione ad esso rivolto. Tutte queste manifestazioni si svolgono nel primo trimestre di ogni anno e quindi ne consegue che quanto individuato nel presente piano avrà effetto concretamente nel prossimo esercizio.

Precisi investimenti riguarderanno poi il mercato inglese, dove si svolge ogni anno il consueto salone del turismo WTM di Londra, in occasione del quale potranno essere valutate, anche in alternativa alla partecipazione diretta, forme di promozione meno onerose ma ritenute comunque di livello adeguato alla domanda proveniente dal Regno Unito, mercato nel quale è necessario presentarsi con iniziative di qualità ed in forma aggregata fra settori ed enti.

Altri importanti appuntamenti sono quelli offerti dall'Europa dell'est tra i quali si distinguono almeno due manifestazioni di spicco e cioè la MITT di Mosca e il Salone del Turismo e dei viaggi di Kiev in Ucraina, la cui programmazione, anche per questi è di norma calendarizzata nel primo trimestre di ogni anno e per i quali valgono pertanto le medesime considerazioni sopra esposte.

Euro 600.000,00

Azione 1.6 Interventi sul web

Ormai è sempre più consolidata, seguita e utilizzata la strumentazione del web che deve essere costantemente monitorata poiché, dai più recenti dati forniti dagli studiosi del settore, risulta che più del 30% dei turisti che vengono in Italia scelgono la meta turistica attraverso l'utilizzo della strumentazione Internet. Tenuto conto che lo strumento tecnologico e le nuove forme di comunicazione via web, telematiche, con l'utilizzo del telefono o dei palmari, sono ormai una esigenza, anche in relazione alla conclusione dell'attività di adeguamento evolutivo del sistema informativo del settore turismo, si ritiene di attivare tale linea di azione per una valutazione, analisi e monitoraggio veramente all'avanguardia e al passo con i tempi moderni.

Potrà quindi essere prevista un'azione di approfondimento delle informazioni analitiche partendo da fonti informative classificate come "web social media", ovvero i blog, forum, newsgroup residenti sulla rete internet in lingua italiana e straniera al fine di arrivare ad un "cruscotto informativo direzionale" utile per identificare le opinioni espresse in merito al servizio, al prodotto e alla comprensione dell'offerta turistica delle singole destinazioni e delle strutture ricettive.

Rientrano in questa sezione anche attività che consentono di ampliare le attività del portale turistico www.veneto.to, punto centrale e di snodo delle offerte turistiche regionali: adeguamento delle pagine per l'inserimento delle Ville Venete, il booking on-line "federato" con i motori di ricerca delle strutture ricettive associate, gli itinerari cicloturistici, il 3D Dolomiti e altre rilevazioni con GPS, ecc..

Sarà altresì previsto l'aggiornamento e la manutenzione evolutiva delle procedure RVT ed MTweb inerenti l'anagrafica delle imprese del settore turismo e la procedura di movimentazione turistica, con la realizzazione di evoluzioni in grado di collegare queste procedure a servizi integrativi e di agevolazione per gli operatori del settore, anche ai fini di un collegamento con la trasmissione dei dati da parte di ogni singolo operatore alle preposte autorità di pubblica sicurezza. Fra le attività è prevista l'implementazione del collegamento con i dati della Pubblica sicurezza e di quelli dell'imposta di soggiorno dei comuni per semplificare l'attività delle imprese nel comunicare i dati dei soggetti alloggiati.

Euro 260.000,00

LINEA DI SPESA 2) INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E MARKETING TURISTICO

Il turismo veneto si caratterizza per la presenza di realtà specifiche che necessitano di strategie operative particolari e sistematiche in grado di coglierne le peculiarità e le caratteristiche proprie presentandole ai turisti in modo organico ed organizzato.

Azione 2.1 Iniziative a favore della logistica dei turisti

Il turismo low cost è un modello virtuoso per il futuro del settore e i voli a basso costo sono quindi una realtà dalle quale bisogna trarre gli opportuni vantaggi a favore dell'incoming turistico, sviluppando azioni che possano

sviluppare le tratte possibili in relazione alle destinazioni e alle attività degli aeroporti. E proprio con gli aeroporti del Veneto è necessario studiare iniziative appropriate di partnership, proseguendo e potenziando le azioni già intraprese negli anni passati, individuando le attività che più si adattano alle esigenze locali e alle specifiche realtà territoriali e di promozione turistica. I repentini cambiamenti nelle forme di "fare turismo" e le persistenti difficoltà di traffico nella Regione impongono scelte di accordo che privilegino forme alternative di arrivo alle località turistiche anche mediante azioni di co-marketing con le società aereo portuali di Verona e Venezia e/o con le compagnie aeree.
Rientrano inoltre in questa sezione le attività che facilitano la movimentazione dei turisti da e per le località turistiche mediante azioni di potenziamento dei servizi di transfer, e ciò al fine di ridurre il traffico nelle direttrici maggiormente frequentate, migliorando la qualità dell'ambiente riducendo le fonti di inquinamento per valorizzare, dal lato della "sostenibilità", un ambiente difeso dalla presenza del trasporto e della mobilità del turista, poter meglio operare per la gestione delle certificazioni ambientali, ridurre i vincoli e i fattori che possono condizionare la qualità di un territorio.
Possono rientrare in questa sezione le attività di valorizzazione del turismo slow quali gli itinerari turistici, cicloturistici, delle ippovie e dei sentieri alpini anche collegate con le azioni che facilitano la creazione di mobilità alternativa a quella tradizionale.

Euro 400.000,00

Azione 2.2 Sviluppo dei tematismi turistici
Lo sviluppo del turismo moderno guarda alle esigenze del turista che si muove sempre più per esigenze motivazionali e di svago che per destinazione o offerta. La strategia della Regione poggia quindi sulla necessità di valorizzare sempre più i tematismi turistici presenti nel territorio veneto. I tematismi forti del turismo veneto sono in parte collocati nei progetti di eccellenza per cui le Dolomiti UNESCO, il Lago di Garda, la Pedemontana e la collina veneta potranno beneficiare di interventi mirati con i progetti indicati e con eventuali specifiche integrazioni in grado di esaltare e rendere sinergica l'attività complessiva collocata in tali progetti.

Con la presente azione si intende quindi dare sostengo a progetti, azioni ed iniziative rivolte specificatamente agli altri tematismi: il mare, le terme, le città d'arte, il Delta del Po, per i quali appunto non sussistono linee di intervento dirette e sui quali la Giunta regionale intente concentrare gli sforzi del PEA al fine di un equilibrato rapporto fra tematismi in una logica di sostengo complessivo a tutto il sistema turistico veneto.

Pertanto, in complementarietà o integrazione con le altre iniziative comunitarie e statali potranno essere sviluppate, e sostenute, iniziative interconsortili che sviluppino il segmento e ne consolidino l'attività promozionale, cogliendo quegli elementi di specificità che non sono altrimenti perseguibili con le promozioni e le attività comunicative a carattere intersettoriale. Rientra in questa azione anche il sostengo alle attività di promozione e valorizzazione, in particolare a fini di potenziamento e sviluppo delle attività commerciali, dei club di prodotto, golf, cicloturismo, equiturismo, turismo rurale, ecc., segmenti del turismo veneto in grado di differenziare, diversificare e qualificare l'offerta turistica regionale.
Meritano attenzione anche le attività che potranno essere previste per lo sviluppo del turismo sportivo, inteso come occasione di promozione del territorio veneto in occasione di grandi eventi sportivi che richiamano nel Veneto un numero rilevante di atleti. Si citano per esempio le maratone, gli eventi ciclistici, la candidatura di Cortina, le attività di MTO, ecc.. Anche il turismo della Grande Guerra, il turismo religioso e quello legato ai grandi eventi di spettacolo o alle rassegne culturali (lirica, musica, ecc.) sono aspetti che devono essere tenuti in considerazione in quanto segmenti di un'offerta turistica differenziata in grado di cogliere i diversi turisti e le loro differenziate esigenze. Rientra in questo segmento anche la prosecuzione dell'attività di promozione e valorizzazione, in chiave turistica, dell'enorme ed inestimabile valore che rappresentano le Ville Venete, alle quali la Giunta regionale intende dare una concretizzazione stabile come prodotto turistico.

Per quanto concerne il turismo legato ai grandi eventi sportivi la Giunta regionale potrà valutare la realizzazione di eventi collaterali alle Olimpiadi di Londra, sia in termini di presenza sul mercato inglese, sia come occasione di presentazione ai giornalisti e sportivi degli altri paesi che per tale occasione si concentrano su Londra. Analoga possibilità operativa sarà l'evento dei campionati europei di calcio che si svolgono proprio nei Paesi dell'Est Europa nei quali la Regione sta investendo per una conoscenza e una espansione del turismo e delle attività economiche. E' importante in questo caso realizzare momenti di promozione e di comunicazione di grande

richiamo e che rappresentino le reali potenzialità del Veneto sia in termini di turismo, ma anche di cultura (Arena di Verona, Fenice di Venezia, Ville Venete e del Palladio, ecc.) nomi, luoghi storici, eventi che hanno sempre grande appeal nei potenziali turisti europei ed extraeuropei.

Altro settore in evoluzione è quello congressuale, la cui attenzione regionale da anni ha favorito lo sviluppo anche di un modello veneto. Il cammino è avviato e la sempre maggiore attenzione dei soggetti interessati ha fatto si che si costituissero i primi Convention Bureau e che si avviasse un censimento delle strutture alberghiere a vocazione congressuale. La collaborazione delle associazioni rappresentative delle imprese di questo settore e il dialogo continuo può riservare, per il 2012, margini interessanti di sviluppo. In tale campo ci sono eventi fieristici divenuti sempre più un riferimento per il settore alberghiero che tante risorse sta investendo su questo tipo di prodotto, sostenendo le principali iniziative fieristiche di riferimento del settore: l'IMEX Francoforte, la BTC di Rimini, EIBTM di Barcellona, ovvero garantendo gli opportuni momenti di promozione del sistema congressuale veneto.

Euro 730.000,00

Azione 2.3 Iniziative di promozione integrata del territorio

Nel contesto della ormai consolidata attività di promozione del sistema economico regionale sono organizzate da soggetti pubblici e/o operanti nei settori produttivi iniziative che assumono una valenza significativa e rivolta ad un pubblico numeroso e particolarmente interessato proveniente da diversi ambiti territoriali sia regionali, nazionali che internazionali, costituendo vere e proprie attività di veicolazione dei diversi messaggi promozionali della Regione.

In questa sezione trovano quindi collocazione le forti e ormai inevitabili sinergie operative fra il settore turismo e le espressioni produttive di specifici territori, in primis sicuramente culturali, ma anche quelle agroalimentari e della gastronomia e dei prodotti tipici, ma anche artigianale e del commercio.

Le azioni potranno prevedere la partecipazione diretta del settore turismo, ovvero la compartecipazione finanziaria ed il sostegno di iniziative realizzate o previste nei programmi di attività degli altri settori economici per una integrazione sempre più stretta con le diverse espressioni del territorio.

Rientrano in questa azione manifestazioni di supporto al settore agroalimentare, come ad esempio la rassegna Caseus Veneti, (iniziativa che nella sua specificità beneficia di un sostegno finanziario previsto in un apposito capitolo di spesa) oppure le fiere di settore che si svolgono tradizionalmente in Veneto (Fieracavalli, Vinitaly, Tecno&Food) o ancora le manifestazioni che altri paesi realizzano in Europa ed in particolare in Spagna (Fruit Attraction) in Russia (World Food) in Germania (Fruit Logistics, Prowein) o in Italia (Cibus e il Salone del Gusto) e altre manifestazioni a carattere integrato con forte orientamento al settore eno-gastronomico o agro-alimentare che traggono sicuro vantaggio dalla presenza dell'offerta turistica.

Euro 350.000,00

Azione 2.4 Iniziative di analisi economica del settore

Anche per il 2012 si intende potenziare e consolidare l'analisi del settore turismo puntando su un'attività fortemente orientata al mercato e agli operatori del settore, fornendo loro strumenti di analisi e di valutazione dell'attività in grado di orientarli nelle scelte imprenditoriali.

In questa azione potranno quindi essere previste iniziative poste in essere dalla Regione, anche con la collaborazione operativa e l'apporto di istituti di ricerca scientifica, per acquisire dati utili all'assunzione di decisioni appropriate in tema di politiche del turismo. La collaborazione con soggetti esterni facenti capo al sistema universitario o a quello camerale veneto, conseguente all'avvio del rapporto in house con la società Veneto Promozione scpa, o attraverso il tradizionale apporto fornito dal CISET, potranno fornire validi contributi per una corretta politica economica di settore.

Tali collaborazioni favoriranno un valido apporto anche nella fase di implementazione delle attività per operare sui segmenti turistici della regione in ordine alla stima e al monitoraggio del movimento turistico regionale e alla rilevazione ed analisi dei mercati di domanda, in relazione ai prodotti turistici regionali e anche per il consolidamento dei dati regionali sulle dinamiche turistiche, anche mediante azioni di coordinamento e sinergia con gli osservatori turistici esistenti.

Euro 110.000,00

Azione 2.5 Cofinanziamento di programmi sul turismo

I finanziamenti ministeriali stanziati a favore del turismo veneto, nel 2011, hanno consentito, a fronte della contrazione degli investimenti a finanziamento regionale, di svolgere nel passato esercizio attività che altrimenti non avrebbero avuto possibilità di esser realizzate.

Si tratta di interventi statali che necessitano però di una quota di cofinanziamento regionale normalmente dell'ordine del 10 percento. Molte iniziative sono già in corso di attuazione grazie al solo finanziamento statale, occorre in questa fase prevedere la quota di competenza regionale.

Si prevedono quindi interventi di cofinanziamento per dei progetti di eccellenza ai sensi della vigente normativa nazionale nonché il cofinanziamento della quota regionale dei progetti interregionali di cui alla legge 135/2001, nonché quelli necessari per l'attivazione di eventuali progetti a carattere transfrontaliero (Progetti IPA, Euroregione, ecc.). Inoltre si inserisce anche l'adesione alla rete delle regioni per il turismo sostenibile NECSTouR e ad altre associazioni del settore turismo particolarmente interessanti per il Veneto.

Euro 160.000,00

LINEA DI SPESA 1) INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA

Totale 2.250.000,00

Azione 1.1 Attività di comunicazione	Euro 300.000,00
Azione 1.2 Iniziative promozionali	Euro 450.000,00
Azione 1.3 Sostegno regionale all'animazione turistica degli eventi locali	Euro 100.000,00
Azione 1.4 Eventi fieristici nel territorio nazionale	Euro 540.000,00
Azione 1.5 Manifestazioni autonome all'estero	Euro 600.000,00
Azione 1.6 Interventi sul web	Euro 260.000,00

LINEA DI SPESA 2) INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E MARKETING TURISTICO

Totale 1.750.000,00

Azione 2.1 Iniziative a favore della logistica dei turisti	Euro 400.000,00
Azione 2.2 Sviluppo dei tematismi turistici	Euro 730.000,00
Azione 2.3 Iniziative di promozione integrata del territorio	Euro 350.000,00
Azione 2.4 Iniziative di analisi economica del settore	Euro 110.000,00
Azione 2.5 Cofinanziamento di programmi sul turismo	Euro 160.000,00

Totale generale 4.000.000,00

PARTE TERZA
LE AZIONI DELLE STRUTTURE ASSOCIATE
DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI

Anche le Strutture associate individuate dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 hanno provveduto ad inviare i progetti di sviluppo dei Sistemi Turistici Locali relativi all'anno 2012. Le diverse iniziative sono state presentate mediante le specifiche schede-progetto, nelle quali, oltre all'indicazione dell'attività e alla sua articolazione, sono individuate e indicate le fonti economiche necessarie per la relativa realizzazione.

Si riportano, di seguito, sia il quadro riepilogativo delle spese delle Strutture associate, sia il prospetto riepilogativo di ciascuna delle Strutture associate riconosciute, con riportate le singole azioni che potranno essere realizzate nel corso dell'anno 2012 e la relativa previsione di spesa.

1. QUADRO SINOTTICO DELLE AZIONI DELLE STRUTTURE ASSOCIATE

STL	STRUTTURA ASSOCIATA	PROGETTI		SPESE DI GESTIONE (max 15% costo progetti)	TOTALE SPESA
		N.	SPESA PROGETTI		
1/2	DOLOMITI	4	1.200.000,00	160.000,00	1.360.000,00
3	MARCA TREVISO	3	740.000,00	100.000,00	840.000,00
4	BIBIONE LIVE	5	1.190.000,00	130.000,00	1.320.000,00
4 bis	CAORLE E VENEZIA ORIENTALE	1	500.000,00	MANCA INDICAZIONE	500.000,00
5	JESOLO ED ERACLEA	6	1.010.000,00	140.000,00	1.150.000,00
6	PROMOVENEZIA	8	1.185.500,00	100.000,00	1.285.500,00
6 bis	PARCO TURISTICO CAVALLINO TREPORTI	4	1.185.000,00	120.000,00	1.305.000,00
7	CON CHIOGGIA SI	6	525.000,00	75.000,00	600.000,00
8	PADOVA	1	400.000,00	60.000,00	460.000,00
9	TERME EUGANEE	5	700.000,00	105.000,00	805.000,00
10	VICENZA E'	3	493.000,00	70.000,00	563.000,00
11	ASIAGO 7 COMUNI	1	373.000,00	55.950,00	428.950,00
12	LAGO DI GARDA E'	8	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00
13	VERONA TUTTINTORNO	2	900.000,00	135.000,00	1.035.000,00
14	CARD DEL PO	6	610.000,00	91.500,00	701.500,00
TOTALE			**12.011.500,00**	**1.492.450,00**	**13.503.950 ,00**

2. SCHEDE PROGETTO SINTETICHE DELLE STRUTTURE ASSOCIATE

SSTL NN. 1 E 2 – CONSORZIO DOLOMITI

n	Progetto	Mercato di riferimento	Azioni promozionali	Spesa progetto
1	Belle Dolomiti "Incontra"	Italia, Europa, Nord America, USA, Giappone, Medio Oriente	Organizzazione e partecipazione Workshop: desk di lavoro con incontri/contrattazioni; rappresentanti domanda/offerta turistica; organizzazione Educational/Incentives: contatti con T.O., A.d.V., decisori turismo associato, giornalisti e successiva organizzazione delle visite (ospitalità, trasporto, interpreti, ecc). Tour di visita a strutture ricettive e ristorazione delle Dolomiti, impiantistica di risalita. Incentives (incoming), per Scuole Sci nazionali ed estere. Partecipazione a Fiere e Borse turistiche e presenza presso Centri Commerciali.	350.000,00
2	Belle Dolomiti "Promo-commercializzazione On Line"	Nazionale ed Internazionale	Realizzazione, aggiornamento, manutenzione portale Belledolomiti.it. Interfacciamento in e-commerce con altri portali di informazione e commercializzazione turistica come Visitdolomites.com, Dolomitisuperski.com, Veneto.to, Infodolomiti.it e i portali delle vallate dolomitiche. Aggiornamento, manutenzione, hosting, posta elettronica, sviluppo web service, portali e relativi motori di ricerca, sviluppo pagine web e del parco web cam.	100.000,00
3	Belle Dolomiti "Informa"	Italia, Estero	Realizzazione pieghevoli e folder di promo-commercializzazione comprensoriale e delle diverse stazioni turistiche delle Dolomiti. Realizzazione cataloghi, prezziari, piantine, cartoline multimediali, CD Rom nelle principali lingue. Realizzazione di offerte commerciali turistiche a supporto ed integrazione di iniziative ed eventi nazionali ed internazionali, di progettazioni editoriali e promozionali di Enti Pubblici provinciali e regionali di settore.	350.000,00
4	Belle Dolomiti "Comunicazione"	Italia, Estero	Inserzionistica Tv, Radio e Stampa, Web, distribuzione-diffusione, mailing anche mirate in occasione di particolari eventi; acquisto di spazi pubblicitari, inserzioni e redazionali su stampa periodica e specializzata, network e stazioni televisive e radiofoniche regionali, nazionali ed estere. Acquisto di pagine sui cataloghi di T.O. internazionali dei mercati di riferimento.	400.000,00
TOTALE SPESA PROGETTI				**1.200.000,00**
SPESE DI GESTIONE (max 15% costo progetti)				**160.000,00**
TOTALE SPESA				**1.360.000,00**

STL N. 3 – CONSORZIO MARCA TREVISO

n	Progetto	Mercato di riferimento	Azioni promozionali	Spesa progetto
1	La promo commercializzazione di Marca Treviso	Italia, Europa	Promo-commercializzazione dei prodotti turistici del territorio di Marca: turismo fluviale, sportivo, Club di Prodotto "Treviso - La Provincia dello Sport", turismo culturale, eno-gastronomico, del benessere e della qualità della ristorazione tipica e tradizionale. Realizzazione educational tours e press trip ed eventi turistici a carattere culturale e musicale contestualizzati negli ambiti sopra descritti. Partecipazione a specifiche fiere e/o eventi. Promozione delle azioni a mezzo stampa, Tv, Radio. Realizzazione e distribuzione materiale promo-commerciale.	QUOTA PARTE RENDICONTATA 670.000,00
2	La promozione multimediale di Marca Treviso	Italia, Europa, USA, Canada e Australia	Progetto di booking on line nel metaportale del sistema turistico trevigiano www.visittreviso.it e nel sito ufficiale del Consorzio www.marcatreviso.it. Promo-commercializzazione nel web attraverso offerte di soggiorno costruite ad hoc nei seguenti siti: www.marcatreviso.it www.marcatreviso.travel e www.trevisohotel.com. Attività coordinate di web marketing.	QUOTA PARTE RENDICONTATA 50.000,00
3	Comunicare al turista di Marca Treviso	Italia, Europa, USA, Canada e Australia	Partecipazione a fiere e workshop e ad eventi sportivi, culturali, eno-gastronomici ecc. sia in Italia che all'estero.	QUOTA PARTE RENDICONTATA 20.000,00
TOTALE SPESA PROGETTI				**740.000,00**
SPESE DI GESTIONE (max 15% costo progetti)				**100.000,00**
TOTALE SPESA				**840.000,00**

STL N. 4 – BIBIONE LIVE Consorzio di Promozione Turistica

n.	Progetto	Mercato di riferimento	Azioni promozionali	Spesa progetto
1	Bibione Sport e Benessere	Italia, Europa	Realizzazione materiale promo-commerciale su supporto cartaceo e/o informatizzato; realizzazione catalogo commerciale versione in lingue europee; realizzazione nuovo servizio fotografico e video. Distribuzione materiale commerciale tramite partecipazione a fiere di settore e non, e tramite centri commerciali e outlet. Inserzionistica su testate nazionali ed estere. Campagna radiofonica e televisiva in Italia e in Germania. Giochi a premi televisivi. Veicolazione campagna promozionale con motorhome. Acquisto banner e inserzioni pubblicitarie on-line; rinnovamento e potenziamento sito internet.	800.000,00
2	Vacanza termale e benessere	Italia (in prevalenza), Austria e Germania	Stampa e distribuzione cataloghi in tre lingue illustranti l'intera realtà di Bibione. Realizzazione shoppers con il logo "Bibione Thermae" e gadgets. Campagna inserzionistica su giornali locali (Triveneto), spot su Tv e radio locali; promozione di un convegno a carattere medico-scientifico.	90.000,00
3	Vacanze Hotels a Bibione	Italia, Europa	Realizzazione e distribuzione materiale promozionale in lingue diverse sugli alberghi di Bibione. Promozione e com-mercializzazione del prodotto hotels attraverso internet e i più importanti motori di ricerca nazionali ed internazionali con relativa vendita on-line. Affitto e allestimento spazi fieristici e workshop; servizio di interpretariato, trasporto materiale, acquisto prodotti enogastronomici del territorio per degustazione; acquisto gadgets.	80.000,00
4	Promozione turismo all'aria aperta	Italia, Germania, Austria, Olanda, Danimarca, Svizzera	Promozione di vacanze legate alla qualità ambientale a mezzo guide specializzate, inserzioni in riviste di settore, internet e altri mezzi multimediali. Sviluppo del cicloturismo mediante la diffusione della "Guida degli itinerari in bicicletta nel paesaggio lagunare veneziano" e del relativo Road book. Partecipazione a fiere nei mercati di riferimento. Realizzazione e distribuzione gadgets.	120.000,00
5	L'appartamento, la scelta ideale	Italia, Austria, Germania, Paesi Bassi, Est Europa	Sito internet con offerte di appartamen-ti certificati; cataloghi e guide con promozione del marchio di qualità. Partecipazione a fiere sportive, enogastronomiche, ecologiche e ambientali. Conferenza stampa di presentazione del marchio di qualità.	100.000,00
TOTALE SPESA PROGETTI				**1.190.000,00**
SPESE DI GESTIONE (max 15% costo progetti)				**130.000,00**
TOTALE SPESA				**1.320.000,00**

STL N. 4 bis – Consorzio di Promozione Turistica CAORLE E VENEZIA ORIENTALE

n.	Progetto	Mercato di riferimento	Azioni promozionali	Spesa progetto
1	Caorle e le terre della Venezia Orientale 2012	Italia, Europa	Organizzazione Educational e Incentives. Realizzazione materiale promo-commerciale su supporto cartaceo e/o informatizzato su cd rom, dvd; realizzazione gadgets. Partecipazione a fiere o borse e workshop; presenza in centri commerciali o altri luoghi di interesse collettivo con spazi espositivi fissi. Campagna radiofonica su emittenti locali e nazionali; campagna televisiva su reti locali, nazionali ed estere; inserzionistica; cartellonistica stradale. Restyling sito web, traduzioni e aggiornamento. Ufficio stampa.	500.000,00
TOTALE SPESA PROGETTI				**500.000,00**
SPESE DI GESTIONE (max 15% costo progetti)				**MANCA INDICAZ.**
TOTALE SPESA				**500.000,00**

STL N. 5 – Consorzio di Promozione e Sviluppo Turistico JESOLO ED ERACLEA

n.	Progetto	Mercato di riferimento	Azioni promozionali	Spesa progetto
1	Workshop, Educational Tours ed Incentives	Italia, Germania, Austria, Nord ed Est Europa, Russia	Per operatori: ospitalità alberghiera; trasporto partecipanti; visite guidate alle località e alle città d'arte vicine; visite alle strutture ricettive; distribuzione materiale consortile; acquisto soggiorni per azioni promo-commerciali.	20.000,00
2	Motorhome	Italia, Germania, Austria, Svizzera, Nord Europa	Acquisto spazi suolo pubblico; noleggio e personalizzazione camper; compenso standiste e operatori del Motorhome; acquisto prodotti eno-gastronomici; concorsi a premi e soggiorni gratuiti.	50.000,00
3	Materiale promocommerciale	Italia, Nord ed Est Europa	Realizzazione di un catalogo unico che raggruppi tutta l'offerta della località di Jesolo e del nuovo catalogo promo-commerciale della località di Eraclea. Realizzazione guide "Jesolo a Tavola" e guida al divertimento "6 to 6"; cataloghi relativi a percorsi ciclo-turistici e a iniziative tematiche; poster e gadgets.	150.000,00
4	Partecipazione a manifestazioni fieristiche, borse e manifestazioni in altri luoghi di interesse collettivo	Italia, Europa, Russia	Acquisizione spazio espositivo e/o fieristico; allestimento stand e trasporto necessario all'allestimento; trasporto materiale promo-commerciale; acquisto e trasporto prodotti eno-gastronomici.	40.000,00

5	Attività promozionale di comunicazione di supporto alla commercializzazione del prodotto turistico	Italia, Europa	Campagna radiofonica, spot televisivi, servizi redazionali su reti locali e nazionali; inserzionistica; visibilità con banner e posizionamento nei motori di ricerca più diffusi; manutenzione del sito internet. Promo-commercializzazione degli eventi più importanti a mezzo del progetto "motorhome". Gestione ufficio stampa. Ospitalità giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo.	600.000,00
6	Marketing territoriale	Italia, Europa	Rinnovo della campagna stampa; acquisto spazi e inserzioni pubblicitarie, spot televisivi e radio. Manutenzione e aggiornamento sito internet dedicato. Consulenza per il consolidamento dell'immagine della località. Realizzazione materiale promo-commerciale. Partecipazione ad alcune manifestazioni fieristiche di settore.	150.000,00
TOTALE SPESA PROGETTI				**1.010.000,00**
SPESE DI GESTIONE (max 15% costo progetti)				**140.000,00**
TOTALE SPESA				**1.150.000,00**

STL N. 6 – PROMOVENEZIA s.c.p.a.

n.	Progetto	Mercato di riferimento	Azioni promozionali	Spesa progetto
1	Venezia nel Mondo	Nazionale ed Internazionale	Organizzazione di educational tours al fine di presentare la tipologia ricettiva del centro storico, periferia insulare ed entroterra; partecipazione a manifestazioni fieristiche.	3.000,00
2	Turismo ricettivo	Nazionale ed Internazionale	Partecipazione a manifestazioni fieristiche alle quali partecipa la Regione Veneto. Attività di commercializzazione multimediale. Pubblicazione e distribuzione materiale promo-commerciale anche attraverso la partecipazione a borse turistiche, fiere e workshop. Realizzazione di una rivista dedicata alla promozione del turismo nell'area veneziana. Realizzazione di pacchetti promozionali mirati ad incentivare il turismo scolastico e la presenza nelle aree limitrofe di Venezia.	260.000,00
3	Turismo culturale	Italia, Germania, Spagna, Russia, Giappone e Cina	Progettazione e sviluppo di itinerari particolari con la consulenza di esperti del settore; realizzazione di educational tours. Progettazione pagine web dedicate agli itinerari e alla vendita on line e potenziamento sito internet. Stampa di materiale promo-commerciale (pianta della città e itinerari).	100.000,00

4	Promo-commercializzazione degli eventi aggregativi	Nazionale ed Internazionale	Ideazione grafica, stampa, diffusione materiale di promozione degli eventi. Realizzazione della Mappa di Venezia con calendario annuale degli eventi. Progettazione, sviluppo e realizzazione Format Web Eventi on line in italiano e inglese. Attività promozionale di com-mercializzazione delle offerte di soggiorno e di fruizione degli eventi mediante bigliettazione. Invio di DEM – Direct Email Marketing a target di utenti selezionati, segnalazione del programma degli eventi a portali specifici che ricercano contenuti editoriali. Campagna stampa, radio, tv. Partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche e a particolari eventi internazionali.	628.000,00
5	Itinerari nascosti	Nazionale ed Internazionale (in particolare bacini di domanda interessati a crociere e tour culturali esclusivi)	Progettazione e sviluppo di itinerari non tradizionali; stampa materiale promozionale relativo a pacchetti promo-commerciali dedicati ai vari itinerari; conferenza stampa di presentazione del progetto; commercializzazione multimediale; partecipazione alle manifestazioni fieristiche alle quali partecipa la Regione; inserzioni pubblicitarie su riviste di settore e spot radiofonici; acquisto di spazi pubblicitari su riviste delle maggiori compagnie aeree e/o nei più importanti aeroporti nazionali e internazionali.	60.000,00
6	Un Fiume di Ville for Riviera del Brenta	Europa, Nord America	Promo-commercializzazione dell'offerta turistica della Riviera del Brenta a mezzo web, diffusione materiale promozionale e partecipazione a fiere di settore. Organizzazione workshop, educational tours e incentives.	84.500,00
7	Guida ai ristoranti	Nazionale ed Internazionale	Studio e realizzazione di una guida ai locali tipici e non della città di Venezia in italiano e inglese.	25.000,00
8	Guida all'eccellenza veneziana	Nazionale ed Internazionale	Studio e realizzazione di una piccola guida per promuovere le eccellenze della ristorazione veneziana.	25.000,00
TOTALE SPESA PROGETTI				**1.185.500,00**
SPESE DI GESTIONE (max 15% costo progetti)				**100.000,00**
TOTALE SPESA				**1.285.500,00**

STL N. 6 Bis – PARCO TURISTICO DI CAVALLINO -TREPORTI s.c.a r.l.

n.	Progetto	Mercato di riferimento	Azioni promozionali	Spesa progetto
1	Promozione generale della Struttura Associata Parco Turistico	Italia, Austria, Svizzera, Germania, Olanda e Danimarca	Realizzazione workshop, conferenze, educational; contatti diretti in periodi invernali attraverso proposte promozionali di "first minute"; aggiornamento sito internet www.cavallino.info e azioni di web marketing; realizzazione catalogo e cartine del territorio e pubblicazione CT live Summer & Winter edition. Partecipazione a manifestazioni fieristiche Nord Europee. Inserzioni su riviste specializzate in turismo e a diffusione familiare; spot radio e tv. Pubblicazione e diffusione auguri di Natale a tutti i clienti con indicazione delle attività e degli eventi organizzati per l'anno successivo. Road Show.	495.000,00
2	Promozione Parco Turistico e ADAC c/o Fiera CMT di Stoccarda (D) 2012	Sud della Germania	Partecipazione con proprio stand alla manifestazione fieristica CMT di Stoccarda e realizzazione materiale promozionale cartaceo ad hoc.	80.000,00
3	Promozione aziende turistiche open air - Manifesto Turistico Qualità Ambiente Veneto	Italia, Austria, Svizzera, Germania, Olanda e Danimarca	Aggiornamento grafico del sito internet www.qualitycamping.com dell'area di Cavallino. Pubblicazione e stampa catalogo "Qualitycamping". Inserzioni su riviste e guide specializzate in turismo open-air. Partecipazione a manifestazioni fieristiche Nord Europee.	570.000,00
4	Promozione eno-gastronomica	Francia, Belgio, Lussemburgo e Italia (in particolar modo immigrati italiani)	Partecipazione a manifestazioni fieristiche con l'installazione presso lo stand di un ristorante con proposte di piatti tipici del litorale realizzati con prodotti provenienti dagli orti e dalle aziende ittiche di Cavallino-Treporti; incentivo alla prenotazione via web attraverso fornitura gratuita di cene con prodotti tipici. Distribuzione di materiale promocommerciale.	40.000,00
TOTALE SPESA PROGETTI				**1.185.000,00**
SPESE DI GESTIONE (max 15% costo progetti)				**120.000,00**
TOTALE SPESA				**1.305.000,00**

STL N. 7 – CON CHIOGGIA SI Soc. cons. coop. a r. l.

n.	Progetto	Mercato di riferimento	Azioni promozionali	Spesa progetto
1	Organizzazione workshop, educational tours e incentives	Italia, Centro Europa	Organizzazione educational e workshop. Adesione alle iniziative proposte dalla Regione e altri Enti. Messa a disposizione di soggiorni gratuiti e altre forme di incentives.	40.000,00
2	Booking on line – Attività di commercializzazione on line	Italia, Estero	Creazione e sviluppo di un nuovo sistema di prenotazione on line e campagna web. Studio e progettazione per lo sviluppo di reti e sistemi informatici innovativi sul territorio quali le web app. Adesione al progetto di web marketing per la creazione del portale unitario dei Consorzi del Veneto. Aggiornamento siti internet del consorzio.	85.000,00
3	Produzione di materiale cartaceo e informatico come supporto alle azioni promo-commerciali in Italia e all'Estero	Italia, Europa	Produzione e aggiornamento opuscoli con immagini e offerte turistiche; produzione materiale mirato a specifiche azioni di commercializza-zione; realizzazione gadgets.	110.000,00
4	Partecipazione a manifestazioni fieristiche, borse, workshop e promozione in occasione di eventi	Italia, Estero	Partecipazione a manifestazioni fieristiche, workshop, iniziative di promo-commercializzazione con distribuzione materiale informativo e prodotti tipici.	30.000,00
5	Attività promozionale di comunicazione	Italia, Estero	Inserzionistica su periodici a diffusione nazionale e su guide di settore; acquisto spazi pubblicitari stradali fissi e a messaggio variabile. Partecipazione, organizzazione, promozione e comunicazione di eventi per la commercializzazione di pacchetti turistici. Acquisto spot televisivi e radiofonici. Posizionamento sui motori di ricerca e acquisizione spazi web (banner). Partecipazione ad azioni promo-commerciali tematiche (es. Progetto Germania).	240.000,00
6	Analisi, ricerca, sviluppo	Italia, Europa	Progetto finalizzato alla conoscenza dell'incoming del S.T.L. e alla formazione degli operatori della ricettività grazie a corsi mirati. Sviluppo di nuove forme di turismo come ad es. turismo accessibile.	20.000,00
TOTALE SPESA PROGETTI				**525.000,00**
SPESE DI GESTIONE (max 15% costo progetti)				**75.000,00**
TOTALE SPESA				**600.000,00**

STL N. 8 – CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DI PADOVA

n.	Progetto	Mercato di riferimento	Azioni promozionali	Spesa progetto
1	Azioni coordinate di marketing turistico per la promozione delle eccellenze del territorio padovano e la commercializzazione del prodotto turistico locale	Italia, Europa, eventuali mercati emergenti	Organizzazione di workshop, road-show, educational tour, ospitalità giornalisti; soggiorni gratuiti ed altre forme di incentives.	70.000,00
			Gestione e manutenzione dei siti del Consorzio: www.padovaincoming.it; www.welcomepadova.it; www.padovamedievale.it. Attività di web marketing e posizionamento sui motori di ricerca.	120.000,00
			Realizzazione materiale promo-commerciale anche multimediale; realizzazione videoclip del territorio; gadgets.	50.000,00
			Partecipazione a eventi fieristici e azioni di co-marketing con il supporto di Enit e Regione.	50.000,00
			Attività di comunicazione. Sostegno di start up di percorsi innovativi di offerta del territorio e offerta di escursioni gratuite per gli ospiti incluse nell'acquisto di alcuni pacchetti turistici. Promozione e comunicazione inerenti ad importanti eventi locali a supporto della scelta della destinazione Padova.	110.000,00
TOTALE SPESA PROGETTI				**400.000,00**
SPESE DI GESTIONE (max 15% costo progetti)				**60.000,00**
TOTALE SPESA				**460.000,00**

STL N. 9 – CONSORZIO TERME EUGANEE

n.	Progetto	Mercato di riferimento	Azioni promozionali	Spesa progetto
1	Promozione e comunicazione	Italia, Europa, outlook altri mercati	Investimenti in web marketing attraverso il portale abanomontegrottoSì tramite Display Adv (modalità che permette la scelta precisa di spazi e formati garantendo buona visibilità della campagna), "pay per click", Behavioural Targeting (strumento che consente di targettizzare la comunicazione su utenti il cui comportamento recente indica una rilevanza verso una categoria di prodotti o servizi); posizionamenti publiredazionali. Utilizzo di una vasta rete di contatti per l'invio di newsletters periodiche. Utilizzo di Direct E-mailing (invio di e-mail pubblicitarie a utenti di portali/siti editoriali che hanno fornito il loro consenso alla ricezione di e-mail commerciali). Campagna di comunicazione tramite stampa e tv estera nei Paesi di lingua tedesca e anglosassone; spot radiofonici su network con copertura nazionale; invio materiale informativo richiesto tramite il numero verde e dedicato, allegando al materiale una cartolina per un'escursione gratuita.	510.000,00
2	Comunicazione medico scientifica	Italia e Europa: target medico e turisti interessati alle cure termali	Partecipazione ad eventi congressuali destinati al target medico; ufficio stampa; stampa materiale informativo; realizzazione gadgets, cd e dvd scienti-fici. Collaborazione con il World Thermal Forum.	30.000,00
3	Materiale promozionale	Italia, Estero (in particolare Paesi di lingua tedesca)	Produzione materiale promozionale, anche multimediale, gadgets da divulgare in occasione di eventi organizzati dal Consorzio e da spedire agli utenti che ne fanno richiesta.	30.000,00
4	Fiere, workshop ed educational	Italia, Europa	Partecipazione ai più importanti eventi fieristici europei, turistici e legati al tema termale; elaborazione di uno stand d'immagine che enfatizzi l'appartenenza della destinazione al sistema turistico Regione Veneto, puntando alla vendita del prodotto turistico delle Terme Euganee. Organizzazione educational tour, workshop anche in collaborazione con Turismo Padova Terme Euganee. Ospitalità giornalisti e/o opinion leaders.	100.000,00
5	Promozione e comunicazione eventi	Italia, Estero	Stampa materiale di comunicazione di eventi locali destinati al turista; ufficio stampa; inserzioni pubblicitarie su stampa, radio e TV, web e altri strumenti multimediali.	30.000,00
TOTALE SPESA PROGETTI				**700.000,00**
SPESE DI GESTIONE (max 15% costo progetti)				**105.000,00**
TOTALE SPESA				**805.000,00**

STL N. 10 – VICENZA E' soc. cons. a r.l.

n.	Progetto	Mercato di riferimento	Azioni promozionali	Spesa progetto
1	La promocommercializzazione	Italia, Estero	Attività di incoming. Promozione e pubblicità di sedi congressuali, con esclusione dell'attività di Convention Bureau. Attività di ufficio stampa. Eventi di promozione e commercializzazione. Partecipazione a workshop, borse e ad eventi fieristici; organizzazione dell'evento "Gitando in Bus", di educational, di workshop e di borse; distribuzione materiale promo-commerciale. Analisi di mercato e valutazione iniziative da intraprendere. Turismo Industriale, Turismo Sportivo e Sport commission.	187.000,00
2	Promozione multimediale	Italia, Estero	Aggiornamento e manutenzione siti web e relativi software anche per la commercializzazione on-line. Campagna promozionale e informativa attraverso TV, radio, stampa, banner e altre modalità.	132.500,00
3	Comunicazione al turista	Italia, Europa	Progettazione, realizzazione e distribuzione materiale promo-commerciale; realizzazione strumenti comunicativi ed istituzionali; progettazione e realizzazione catalogo operatori, anche multimediale; campagna promozionale di comunicazione; conferenze stampa.	173.500,00
TOTALE SPESA PROGETTI				**493.000,00**
SPESE DI GESTIONE (max 15% costo progetti)				**70.000,00**
TOTALE SPESA				**563.000,00**

STL N. 11 – CONSORZIO ASIAGO 7 COMUNI

n.	Progetto	Mercato di riferimento	Azioni promozionali	Spesa progetto
1	Asiago 7 Comuni 365 giorni di vacanza a 360 gradi	Italia, Estero	Organizzazione di workshop, educational tours ed incentives.	25.000,00
			Commercializzazione multimediale; booking on-line.	18.000,00
			Creazione, stampa, distribuzione materiale promo-commerciale; realizzazione di gadgets.	115.000,00
			Partecipazione a fiere, borse, manifestazioni di interesse collettivo e presenza presso centri commerciali.	85.000,00

	Attività promozionale di comunicazione su stampa, tv, radio, internet; azioni di web marketing; aggiornamento e implementazione del sito internet. Organizzazione conferenze/incontri con la stampa; ospitalità giornalisti e responsabili di associazioni. Promozione club di prodotto (Asiago Neve, Asiago Sci, Asiago Bike Resort, Asiago Estate, ecc.).	90.000,00
	Analisi, ricerca e sviluppo.	22.000,00
	Ideazione, coordinamento e consulenze per lo sviluppo del progetto.	18.000,00
TOTALE SPESA PROGETTI		**373.000,00**
SPESE DI GESTIONE (max 15% costo progetti)		**55.950,00**
TOTALE SPESA		**428.950,00**

STL N. 12 – CONSORZIO LAGO DI GARDA E'…

n.	Progetto	Mercato di riferimento	Azioni promozionali	Spesa progetto
1	Manifestazioni fieristiche	Europa	Affitto spazio espositivo; trasporto e recupero materiale promozionale; trasferimento e montaggio/smontaggio stand; assistenza e informazioni allo stand; documentazione fotografica; progettazione, organizzazione e gestione del progetto stesso. Partecipazione di personale proprio a manifestazioni varie.	250.000,00
2	Workshop, educational banconisti e giornalisti	Inghilterra, Irlanda, Scandinavia, Germania, Austria e Polonia	Individuazione tour operator del mercato di riferimento e organizzazione educational tour di banconisti selezionati in base alle varie città estere in cui è presente il T.O. Realizzazione workshop in loco e all'estero. Soggiorni premio e ospitalità di giornalisti per la promozione del territorio e degli eventi speciali che si svolgeranno sul lago.	120.000,00
3	Inserzionistica	Italia, Paesi di lingua inglese e tedesca, Polonia	Realizzazione redazionali e acquisto di spazi per inserzioni su giornali e periodici; realizzazione e messa in onda di spot televisivi e servizi giornalistici; realizzazione di film e documentari per la promozione del lago; inserzioni su motori di ricerca on-line; divulgazione del sito del Consorzio e del servizio di booking on line; progettazione, organizzazione e gestione progetto.	250.000,00
4	Booking aziendale	Italia, Europa	Completamento e implementazione del progetto di commercializzazione diretta del Consorzio in sinergia con il portale interregionale "Visitgarda".	40.000,00
5	Materiale promozionale - commerciale	Italia, Europa	Realizzazione Annuario consortile in italiano, inglese, tedesco, polacco, spagnolo e francese; realizzazione di materiale tematico e di materiale per Agenzie con pacchetti per offerta diretta al pubblico; realizzazione di DVD, gadgets, depliant commerciali e materiale vario.	300.000,00

6	Distribuzione materiale	Italia, Europa	Distribuzione, anche con mezzo noleggiato o aziende specializzate di materiale promo-commerciale agli uffici Enit in Europa, nelle città gemellate, presso agenzie estere dei T.O.	30.000,00
8	Ufficio Stampa	Nazionale (prevalentemente nell'ambito della pianura padana)	Predisposizione e invio ai mezzi di comunicazione (tv, radio, giornali) di notizie relative agli eventi di particolare importanza realizzati dai vari Comuni.	10.000,00
TOTALE SPESA PROGETTI				**1.000.000,00**
SPESE DI GESTIONE (max 15% costo progetti)				**150.000,00**
TOTALE SPESA				**1.150.000,00**

STL N. 13 – CONSORZIO VERONA TUTTINTORNO

n.	Progetto	Mercato di riferimento	Azioni promozionali	Spesa progetto
1	VERONA, I CENTRI MINORI E IL TERRITORIO: luoghi di eccellenza della cultura, dell'enogastronomia, dell'ambiente e dello sport	Italia, Europa, USA	Predisposizione materiale promozionale in lingua e campagna di comunicazione attraverso media, riviste, affissioni, redazionali, distribuzione. Sviluppo dei portali del Consorzio tramite e-commerce, web marketing, indicizzazione su motori di ricerca; rinnovo dei portali in lingua inglese e traduzione in ulteriori lingue. Concorsi a premi anche on-line. Partecipazione a fiere, workshop ed eventi promozionali; realizzazione educational e workshop; press trip per stampa specializzata. Consulenze per coordinamento e sviluppo progetti.	400.000,00
2	INCOMING: Promozione innovativa	Italia, Europa, Mercati emergenti	Supporto e incremento commercializzazione dell'STL tramite il T.O. "Tuttintorno Incoming". Predisposizione catalogo cartaceo e multimediale dei prodotti turistici del territorio. Implementazione di sistemi di e-commerce. Implementazione del progetto "Wedding" dedicato al mercato dei matrimoni con azioni promozionali attraverso i canali tradizionali e multimediali, con la partecipazione ad appuntamenti fieristici e workshop, con la realizzazione di educational per operatori e stampa e di eventi mirati. Promozione e commercializzazione delle principali iniziative di attrazione mediante stampa materiale, pubblicità sui media, web e viral marketing, educational sia di stampa specializzata che di operatori, e-commerce. Partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi della Regione Veneto con predisposizione di adeguato materiale promozionale in lingua. Realizzazione eventi promozionali e workshop in alcune città facilmente collegate a Verona. Iniziative di co-marketing con ad es. Fondazione Arena, Ente Fiera di Verona e Unicredit.	500.000,00

TOTALE SPESA PROGETTI	**900.000,00**
SPESE DI GESTIONE (max 15% costo progetti)	**135.000,00**
TOTALE SPESA	**1.035.000,00**

STL N. 14 – CONSORZIO CARD DEL PO

n.	Progetto	Mercato di riferimento	Azioni promozionali	Spesa progetto
1	Workshop, educational tour, incentives	Italia, Estero	Organizzazione e realizzazione di workshop rivolti all'incontro tra gli associati e gli operatori della domanda italiana ed estera e di un workshop rivolto alla stampa. Realizzazione educational rivolti a T.O., operatori della stampa, operatori della domanda che parteciperanno al Buy Veneto e di press tour rivolti a T.O. per lo studio di percorsi per il turismo accessibile. Organizzazione di incentive con l'obiettivo di far conoscere specifici prodotti di nicchia. Organizzazione e realizzazione serata di gala "Cenando sotto le stelle" con istituzioni locali, operatori turistici e stampa locale allo scopo di promuovere la cultura gastronomica nel contesto del territorio.	150.000,00
2	Attività di commercializzazione multimediale	Italia, Estero	Aggiornamento e gestione portale web **www.deltapocard.it** con inserimento di informazioni su principali eventi promossi nel territorio, collegamento con altri portali specifici relativi a eventi di intrattenimento, sviluppo di servizi di supporto ai soci già creati nel 2010-2011 (CRM - Customer Relationship Management), incremento azioni di comunicazione con i media, realizzazione di un nuovo sistema di booking on-line che possa interfacciarsi con l'intera offerta veneta, traduzione del portale in più lingue straniere. Azioni di marketing legati alla strategia di WEB 2.0: miglioramento della visibilità del sito,intensificazione attività svolta su social network, sviluppo delle applicazioni connesse al progetto 3D avviato nel 2010 (inserimento nuovi itinerari e informazioni, offerta di servizi in loco per la visualizzazione e la stampa), creazione di connessioni tra web e telefonia mobile.	150.000,00
3	Materiale promocommerciale	Italia, Estero	Aggiornamento, duplicazione e distribuzione di DVD-Rom di promocommercializzazione in più lingue. Progettazione, realizzazione e aggiornamento materiale cartaceo: shoppers, catalogo promozionale generale, aggiornamento e ristampa cartografia per la presentazione del territorio e delle aziende associate, opuscoli tematici (Una cultura da gustare, A Cavallo, In Battello, Pesca Turismo, In Bike, Bed&Agri, Offerta Balneare, Meeting e Congressi, Vieni in Polesine e conosci il Veneto). Realizzazione opuscolo "Incoming offerta 2012" e veicolazione pacchetti anche sul portale del Consorzio, locandine, inviti, pieghevoli, menu per serata di gala. Realizzazione gadget.	160.000,00

4	Partecipazione a manifestazioni fieristiche, borse, ecc..	Italia, Estero	Partecipazione alle principali fiere e borse del turismo in Italia e all'estero in collaborazione con la Regione del Veneto (MTB - Verona, BIT - Milano, CBR - Monaco, ITB - Berlino, TTI - Rimini, Fiera Cavalli - Verona, World Travel Market - Londra).	15.000,00
5	Attività promozionale di comunicazione di supporto alla commercializzazione del prodotto turistico	Italia, Estero	Realizzazione e diffusione di spot e mini-clip su emittenti televisive internazionali satellitari; spot radiofonici su emittenti regionali ed interregionali; pagine pubblicitarie su quotidiani regionali e interregionali. Organizzazione e realizzazione di eventi promocommerciali con il coinvolgimento di differenti target italiani e stranieri. Pubbliche relazioni e rapporti con la stampa.	120.000,00
6	Analisi, ricerca, sviluppo	Italia, Estero	Analisi dell'attuale offerta territoriale; studio della domanda italiana ed estera. Elaborazione questionario di gradimento da sottoporre ai turisti nazionali ed esteri; elaborazione di itinerari turistici tematici e di specifici pacchetti turistici (incoming) per operatori specializzati in prodotti di nicchia. Indagine consuntiva delle azioni promocommerciali effettuate nell'anno e confronto analitico tra i risultati attesi e quelli ottenuti, attuata anche attraverso l'analisi della visibilità e dell'utilizzo del portale del Consorzio; controllo, analisi e elaborazione statistica delle schede di valutazione dei turisti che hanno visitato il territorio polesano nel corso del 2011.	15.000,00
TOTALE SPESA PROGETTI				**610.000,00**
SPESE DI GESTIONE (max 15% costo progetti)				**91.500,00**
TOTALE SPESA				**701.500,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 648 del 17 aprile 2012

"Bioagri società agricola s.r.l. di Piva Stefano e C.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Pozzonovo (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa zootecnica (effluente di allevamento) e di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del

comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale, le Linee guida statali si applicano ai procedimenti in corso, fatto salvo il caso previsto al punto 18.5 delle medesime Linee (progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica nazionale e dei pareri ambientali eventualmente previsti).

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 8 agosto 2011 la società "Bioagri società agricola s.r.l. di Piva Stefano e C.", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio, nel territorio del Comune di Pozzonovo (PD) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (effluente bovino) e di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 15 settembre 2011, ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 13 gennaio 2012, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (effluente bovino) e biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:

- atti di disponibilità delle superfici interessate dall'insediamento produttivo in argomento, registrati e trascritti, comprese le opere e infrastrutture connesse al medesimo;
- registrazione dell'accordo fornitura biomassa;
- perizia di stima, giurata e asseverata, inerente i costi di demolizione dell'impianto, attrezzature nonché opere e infrastrutture al medesimo connesse, compreso ripristino ex-ante area interessata;
- parere di conformità antincendio del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Padova.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di affitto, registrato e trascritto, in base al quale risulta che la società "Bioagri società agricola s.r.l. di Piva Stefano e C." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 27613 del 19/01/2012 e n. 61734 del 8/02/2012);
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Padova, con nota protocollo n. 571445 del 6/12/2011, ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di

impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 3 novembre, 6 dicembre 2011 e 13 gennaio 2012;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

Dato atto che con note protocollo n. 27613 del 19/01/2012 e n. 61734 del 8/02/2012, la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto che:

- con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Chioggia il 02/08/2010 al n. 2158, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova - Sezione staccata di Este in data 04/08/2011, al Registro generale n. 4365 e Registro particolare n. 2841, come da atto notarile del 29 luglio 2011 a firma del dott. Marco Gava, notaio in Cavarzere (VE) (Rep. n. 50123 e Racc. n. 11222), risulta che la società "Bioagri società agricola s.r.l. di Piva Stefano e C." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Pozzonovo (PD), catasto terreni, foglio 6, particelle nn. 307, 947, 948, 949, catasto fabbricati, foglio 6, particella 948) nonché rete di teleriscaldamento (Comune di Pozzonovo (PD), catasto terreni, foglio 6, particelle nn. 947, 948 e 949) sino al 29 luglio 2031;
- con il contratto di affitto, ad integrazione del precedente, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Chioggia il 22/11/2011 al n. 3099, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova - Sezione staccata di Este in data 02/12/2011, al Registro generale n. 6197 e Registro particolare n. 4042, come da atto notarile del 14 novembre 2011 a firma del dott. Marco Gava, notaio in Cavarzere (VE) (Rep. n. 50326 e Racc. n. 11374), risulta che la società "Bioagri società agricola s.r.l. di Piva Stefano e C." ha anche la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia e delle opere ad esso connesse (Comune di Pozzonovo (PD), catasto terreni, foglio 6, mappali nn. 948 e 262);
- con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Chioggia il 22/11/2011 al n. 3101, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova - Sezione staccata di Este in data 01/12/2011, al Registro generale n. 6194 e Registro particolare n. 4040, come da atto notarile del 14 novembre 2011 a firma del dott. Marco Gava, notaio in Cavarzere (VE) (Rep. n. 50328 e Racc. n. 11376), risulta che la società "Bioagri società agricola s.r.l. di Piva Stefano e C." ha anche la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia e delle opere ad esso connesse (Comune di Pozzonovo (PD), catasto terreni, foglio 6, mappali nn. 111 e 956);
- con contratto preliminare per la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova 2 - il 23/12/2011 al n. 22474, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova - Sezione staccata di Este in data 27/01/2012, al Registro generale n. 536 e al Registro particolare n. 378, come da atto notarile del 12/12/2011 a firma del dott. Roberto Agostino, notaio in Padova (Rep. n. 52369 e n. 52445, e Racc. n. 16334), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/ Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della cabina elettrica e linee elettriche afferenti (Comune di Pozzonovo (PD), catasto terreni, foglio 6, mappali nn. 948 e 949);
- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0272172 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- con il contratto di acquisto della biomassa di origine zootecnica (effluente bovino), registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Este, il 16/11/2011, al registro n. 3446, serie 3, la società "Bioagri società agricola s.r.l. di Piva Stefano e C." ha la disponibilità del sottoprodotto dell'attività di allevamento bovino ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184 bis (ex art. 185) del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Padova, con nota protocollo n. 571445 del 6/12/2011, ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;
- con nota protocollo n. 27613 del 19/01/2012, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal dott. Luigi Lazzarotto, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia al n. 265 e giurata presso il Tribunale di Rovigo - Sezione Distaccata di Adria, il 29 novembre 2011, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare

complessivo di euro 139.913,92 (centotrentanovenovecentotredici/92);

Preso atto, altresì, che alla data del 13 gennaio 2012, non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
- biomassa zootecnica (effluente bovino) di origine extraaziendale;
- biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca GE Jenbacher, modello J 312 GS-C225) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 1,302 MW associato a un generatore (marca Stamford, modello HCI 634 E2) di potenza elettrica utile di 0,526 MW (potenza termica utile di 0,676 MW);

4. di autorizzare la società "Bioagri società agricola s.r.l. di Piva Stefano e C." (CUAA 04581570282), con sede legale e operativa in via Vallasè, n. 31/A - Comune di Pozzonovo (PD), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Pozzonovo (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 6, mappali nn. 111, 262, 307, 947, 948, 949, 956, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 378249 del 8/08/2011, n. 383647 del 11/08/2011, n. 548499 del 23/11/2011, n. 3482 del 4/01/2012;

5. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Piva Biogas", da ubicarsi in Comune di Pozzonovo (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 6, mappali nn. 947 e 948, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 383647 del 11/08/2011;

6. di autorizzare la società "Bioagri società agricola s.r.l. di Piva Stefano e C." alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 270 kW, a servizio:
- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (210 kW);
- del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive (locali tecnici ed uffici) - 60 kW,

pari a complessivi 877 MWh/anno (19 % della producibilità termica media impegnata, pari 4.651 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Pozzonovo (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 6, mappali nn. 947, 948 e 949, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 378249 del 8/08/2011 e n. 548499 del 23/11/2011;

7. di autorizzare, altresì, "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V in (doppio) cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata "Piva Biogas" in derivazione dalla linea MT aerea esistente denominata "Pozzonovo", da ubicarsi in Comune di Pozzonovo (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 6, mappale n. 948 e 949, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 427646 del 15/09/2011, n. 548499 del 23/11/2011;

8. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;

9. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., e 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Pozzonovo (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 6, mappali nn. 111, 262, 307, 947, 948, 949, 956, perdono efficacia e quindi decadono il 29 luglio 2031, termine ultimo di validità dei contratti di affitto allegati alla documentazione di progetto;

10. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla società "Bioagri società agricola s.r.l. di Piva Stefano e C.";

11. di approvare l'importo di € 139.913,92 (centotrentanovenovecentotredici/92)) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*



L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 649 del 17 aprile 2012

"Delta Energia s.a.r.l.". Integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola in Comune di Porto Viro (RO).

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento in oggetto approva l'integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. D.G.R. n. 2289 del 28 settembre 2010 - "Delta Energia s.a.r.l.". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola in Comune di Porto Viro (RO)."

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione regionale Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale, le Linee guida statali si applicano ai procedimenti in corso, fatto salvo il caso previsto al punto 18.5 delle medesime Linee (progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica nazionale e dei pareri ambientali eventualmente previsti).

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2346 del 4 agosto 2009 l'"Azienda agricola Tessarin Adelio" ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Successivamente alla comunicazione di inizio lavori (16 novembre 2009), la medesima Azienda agricola ha comunicato alla Giunta regionale (14 gennaio 2010) il trasferimento del ramo d'azienda inerente la produzione di energia da biogas di origine agricola. Con l'occasione si chiedeva di attivare le procedure per il subentro all'autorizzazione unica - D.G.R. n. 2346/2009 a favore della società "Delta Energia s.a.r.l.".

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2289 del 28 settembre 2010 la società "Delta Energia s.a.r.l." (CUAA 01368790299), con sede legale in via Gramignara, n. 24 - Comune di Porto Viro (RO), è stata autorizzata, tra l'altro, a concludere i lavori di costruzione e a esercire l'impianto di produzione di biogas da biogas di origine agricola in Comune di Porto Viro (RO), precedentemente autorizzato con D.G.R. n. 2346/2009 a favore dell'"Azienda agricola Tessarin Adelio". Al punto 8. del dispositivo della sopra citata D.G.R. n. 2289/2010 si precisava che le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti in argomento avevano una durata temporale limitata a quindici anni, a partire dalla data di entrata in esercizio degli impianti autorizzati. Trascorso tale termine il titolo abilitativo decadeva e perdeva, pertanto, di efficacia. La società "Delta Energia s.a.r.l.", con nota protocollo n. 608532 del 30 dicembre 2011, comunicava alla Direzione regionale Agroambiente la data di entrata in esercizio dell'impianto in argomento, avvenuta il 15 marzo 2011.

Successivamente, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, la medesima Società agricola ha formalizzato la trasmissione della polizza fideiussoria a garanzia della demolizione dell'impianto e ripristino ex ante delle superfici interessate, ad avvenuta comunicazione di dismissione del medesimo. Tale polizza ha una durata pari alla disponibilità della superficie da parte della società "Delta Energia s.a.r.l.".

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, la competenza all'autorizzazione di istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idoelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Vista la deliberazione del 28 settembre 2010, n. 2289 con la quale la società "Delta Energia s.a.r.l." è stata autorizzata a completare la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola;

Dato atto che con note protocollo nota protocollo n. 563842 del 1 dicembre 2011 e n. 608532 del 30 dicembre 2011, la Società agricola istante ha trasmesso le informazioni di carattere amministrativo e progettuali richieste;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare, ai sensi del dispositivo n. 8 della D.G.R. n. 2289 del 28 settembre 2010 e per gli effetti della comunicazione inoltrata dalla società "Delta Energia s.a.r.l." con nota protocollo n. 608532 del 30 dicembre 2011, la durata effettiva del titolo abilitativo (D.G.R. n. 2289/2010) sino al 15 marzo 2026;
3. di specificare che le autorizzazioni individuate ai punti 2., 3. e 5. del dispositivo della citata D.G.R. n. 2289/2010, perdono di efficacia e quindi decadono il 15 marzo 2026, termine ultimo di validità del contratto di costituzione del diritto di superficie allegato alla richiesta di volturazione (atto registrato ad Adria -RO- con M.U.I. il 29/12/2009, n. 488, serie 1T - compreso atto integrativo di contratto registrato ad Adria con M.U.I. il 26/08/2010, n. 2107, serie 1T) - e trascritto all'Agenzia del Territorio di Venezia, sezione di Chioggia ai nn. 7265 e 7266 del registro generale e nn. 4388 e 4389 del registro particolare);
4. di comunicare alla società "Delta Energia s.a.r.l.", (CUAA 01368790299), con sede legale in via Gramignara, n. 24 - Comune di Porto Viro (RO), alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati la durata effettiva dell'autorizzazione unica - D.G.R. n. 2289/2010;
5. di confermare ogni altro contenuto e dispositivo della citata deliberazione della Giunta regionale n. 2289 del 28 settembre 2010, nonché dell'allegato A alla medesima deliberazione, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo per l'esercizio degli impianti e delle opere autorizzate, non modificato o in contrasto con il presente provvedimento;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 650 del 17 aprile 2012

"Società agricola Agrialleva di Andretta Casimiro Romano e C. s.s.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Concordia Sagittaria (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa zootecnica (effluente di allevamento) e di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,

prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale, le Linee guida statali si applicano ai procedimenti in corso, fatto salvo il caso previsto al punto 18.5 delle medesime Linee (progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica nazionale e dei pareri ambientali eventualmente previsti).

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 28 luglio 2011 la "Società agricola Agrialleva di Andretta Casimiro Romano e C. s.s.", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di Concordia Sagittaria (VE) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (liquame e letame bovino) e di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 23 novembre 2011, ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 7 febbraio 2012, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (liquame e letame bovino) e biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas e energia nonché opere al medesimo connesse;
- atti di disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia nonché delle opere ed infrastrutture al medesimo connesse, registrati e trascritti;
- perizia di stima, giurata e asseverata, inerente i costi di demolizione dell'impianto, attrezzature nonché opere e infrastrutture al medesimo connesse, compreso ripristino ex-ante area interessata;

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di proprietà, registrato e trascritto, in base al quale risulta che la "Società agricola Agrialleva di Andretta Casimiro Romano e C. s.s." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 76898, n. 90694, n. 102959, n. 116233 e n. 120208, rispettivamente del 16, 24 febbraio, 2, 12 e 13 marzo 2012);
- l'AVEPA Sportello Unico Agricolo di Venezia, con nota protocollo n. 60386 del 7 febbraio 2012, ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Sta-

tuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 29 dicembre 2011 e del 7 febbraio 2012;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

Dato atto che con note protocollo n. 76898, n. 90694, n. 102959, n. 116233 e n. 120208, rispettivamente del 16, 24 febbraio, 2, 12 e 13 marzo 2012, la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto che:

- con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Portogruaro il 12/07/2011 al n. 1650, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 13/07/2011, al Registro generale n. 23260 e Registro particolare n. 14779, come da atto notarile del 12 luglio 2011 a firma del dott. Paolo Pasqualis, notaio in Portogruaro (Rep. n. 23669 e Racc. n. 9444), e con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Portogruaro il 12/01/2012 al n. 106, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 13/01/2012, al Registro generale n. 1287 e Registro particolare n. 889, come da atto notarile del 12 gennaio 2012 a firma del dott. Paolo Pasqualis, notaio in Portogruaro (Rep. n. 24013 e Racc. n. 9595), risulta che la "Società agricola Agrialleva di Andretta Casimiro Romano e C. s.s." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Concordia Sagittaria (VE), catasto terreni, foglio 8, particella n. 106, 135 e 139) nonché rete di teleriscaldamento (Comune di Concordia Sagittaria (VE), catasto terreni, foglio 8, particella n. 139) sino al 31 dicembre 2030;
- con atto di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di San Donà di Piave il 16/02/2012 al n. 461, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 17/02/2012, al Registro generale n. 5275/5276 e Registro particolare n. 3812/3813, come da atto notarile del 14/02/2012 a firma del dott. Angelo Sergio Vianello, notaio in San Donà di Piave (Rep. n. 13828 e n. 13834 e Racc. n. 9290), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica (Comune di Concordia Sagittaria, catasto terreni, sezione unica, foglio 8, mappali n. 12, 53 e 135);
- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0256572 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Venezia, con nota protocollo n. 60386 del 7/02/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;
- con nota protocollo n. 90694 del 24/02/2012, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal geom. Cristiano Schiavon, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Padova al n. 3685 e giurata presso il Tribunale di Padova il 23/02/2012, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 197.500,00 (centonovantasettemilacinquecento/00);

Preso atto, altresì, che alla data del 18 marzo 2012, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere di progetto, non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio

delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
- biomassa zootecnica (liquame e letame bovino) di origine aziendale;
- biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare la produzione di energia elettrica tramite l'installazione di un motore endotermico (motore GE Jenbacher, modello J 312 GS-C25), alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, della potenza termica nominale unitaria di 1,589 MW di potenza elettrica utile di 0,637 MW (potenza termica utile di 0,809 MW) associato a un generatore (marca Leroy-Somer, modello LSAC 49.1 L9);

4. di autorizzare, altresì, la produzione di energia elettrica tramite l'installazione di un modulo a ciclo Rankine (ORC) dotato di espansore volumetrico a pistoni (marca Piglet, modello PG - 45), alimentato dal cascame termico del motore di cui al precedente punto (3.715 MWh/anno termici), per una potenza elettrica nominale di 45 kW (56 % della producibilità termica potenziale risultata pari a 6.679 MWh/anno);

5. di autorizzare la "Società agricola Agrialleva di Andretta Casimiro Romano e C. s.s." (CUAA 03239420288), con sede legale in via Sommavilla, n. 70 - Comune di Tombolo (PD) e operativa in via Bandoquerelle, n. 360 - Comune di Concordia Sagittaria (VE), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2., 3. e 4., su terreni censiti in Comune di Comune di Concordia Sagittaria (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 8, mappali nn. 135 e 139, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 362102 del 28/07/2011, n. 418390 del 9/09/2011, n. 440765 del 23/09/2011, n. 529580 del 14/11/2011, n. 21117 del 16/01/2012, n. 90694 del 24/02/2011;

6. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3. e 4., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Agrialleva", da ubicarsi in Comune di Concordia Sagittaria (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 8, mappali nn. 106, 135 e 139, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 362102 del 28/07/2011 e n. 120208 del 13/03/2012;

7. di autorizzare la società "Società agricola Agrialleva di Andretta Casimiro Romano e C. s.s." alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 155 kW, a servizio:
- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (140 kW);
- del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive (locali tecnici impianto) - 15 kW,

pari a complessivi 911 MWh/anno (13% della producibilità termica potenziale risultata pari a 6.679 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Concordia Sagittaria (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 8, mappali nn. 139, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 21117 del 16/01/2012;

8. di autorizzare, altresì, "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V in cavo sotterraneo compreso tra la cabina di consegna, denominata "Agrialleva" e il punto di connessione alla rete (collegata in antenna da cabina secondaria MT/BT esistente "Bandoquerell" alimentata dalla linea MT "La Salute" in uscita dalla cabina primaria AT/MT "Levada"), da ubicarsi in Comune di Concordia Sagittaria (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 8, mappale n. 12, 53 e 135, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 362102 del 28/07/2011 e n. 120208 del 13/03/2012;

9. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 4., 6., 7. e 8.;

10. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 4., 6. e 7., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Concordia Sagittaria (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 8, mappali n. 106, 135 e 139, perdono efficacia e quindi decadono il 31/12/2030, termine ultimo di validità dei contratti di affitto allegati alla documentazione di progetto;

11. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla "Società agricola Agrialleva di Andretta Casimiro Romano e C. s.s.";

12. di approvare l'importo di € 197.500,00 (centonovantasettemilacinquecento/00) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 651 del 17 aprile 2012

"Società agricola Cazzola Paolo e Damiano s.r.l.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Salizzole (VR).

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa zootecnica (effluente di allevamento) e di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale, le Linee guida statali si applicano ai procedimenti in corso, fatto salvo il caso previsto al punto 18.5 delle medesime Linee (progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica nazionale e dei pareri ambientali eventualmente previsti).

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 4 luglio 2011 la "Società agricola Cazzola Paolo e Damiano s.r.l.", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di Salizzole (VR) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (effluente palabile e non palabile bovino) e di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 4 luglio 2011, ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

In conseguenza dell'entrata in vigore della L.R. n. 5/2011, la Conferenza di servizi nella seduta del 22 settembre 2011 ha deciso di sospendere il procedimento amministrativo, demandando all'Amministrazione procedente (Direzione Agroambiente) la formulazione di un parere ai propri uffici legislativi sull'interpretazione autentica dei contenuti e dei limiti di applicabilità dell'articolo 1 della citata legge regionale (Disposizioni per gli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili).

In data 23 dicembre 2011 (protocollo n. 590958), la Direzione Affari Legislativi ha chiarito definitivamente il limite di applicabilità della norma regionale, consentendo la riapertura del procedimento amministrativo.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 1° febbraio 2012, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (effluente palabile e non palabile bovino) e biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione delle seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di essiccazione della biomassa in uscita dal processo di fermentazione anaerobica;
- registrazione dell'accordo tipo per la fornitura biomassa zootecnica (effluenti di allevamento bovino);
- registrazione e trascrizione del contratto di compravendita, inerente i terreni interessati alla costruzione e l'esercizio

dell'impianto di produzione di energia, comprese le opere e infrastrutture connesse al medesimo;
- atto unilaterale d'obbligo inerente le misure compensative richieste dal Comune di Salizzole (VR);
- parere di conformità alle norme antincendio rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di proprietà, registrato e trascritto, in base al quale risulta che la "Società agricola Cazzola Paolo e Damiano s.r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:
- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 66334 e n. 102803, rispettivamente del 9 febbraio e 2 marzo 2012);
- la Provincia di Verona - Settore Ambiente - con nota protocollo n. 105111 del 5 marzo 2012, ha trasmesso il proprio parere relativamente alle emissioni dell'essicatoio per digestato;
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Verona, con nota protocollo n. 498617 del 26 ottobre 2011, ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 22 settembre 2011 e del 1° febbraio 2012;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

Dato atto che con note protocollo n. 66334 del 9 febbraio e n. 102803 del 2 marzo 2012, la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto che:
- con il contratto di proprietà registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2 il 26/10/2011 al n. 3829, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 28/10/2011, al Registro generale n. 40492 e n. 40493, Registro particolare n. 25450 e n. 25451, come da atto notarile del 20 ottobre 2011 a firma del dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone (Rep. n. 6686 e Racc. n. 4294), risulta che la "Società agricola Cazzola Paolo e Damiano s.r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Salizzole (VR), catasto terreni, foglio 35, particella n. 132, 134, 136 e 143) nonché rete di teleriscaldamento (Comune di Salizzole (VR, catasto terreni, foglio 35, particella n. 136);
- con il contratto di acquisto della biomassa di origine zootecnica (effluente palabile e non palabile bovino), registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 2, il 21/09/2011, al registro Atti Privati, n. 11123, serie 3, la "Società agricola Cazzola Paolo e Damiano s.r.l." ha la disponibilità del sottoprodotto dell'attività di allevamento bovino ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184 bis (ex art. 185) del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Verona, con nota protocollo n. 498617 del 26 ottobre 2011, ha approvato il

Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;
- la Direzione Regionale Affari Legislativi, con nota protocollo n. 590958 del 23/12/2011, ha chiarito gli ambiti di applicazione della L.R. n. 5/2011 nel caso di specie;
- con nota protocollo n. 318589 del 4 luglio 2011, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal dott. agr. Pirluigi Martorana, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Verona al n. 196 e giurata presso il Tribunale C.P. di Verona - Sezione di Soave (VR) il 24 giugno 2011, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 242.093,76 (duecentoquarantaduemilanovantatre/76);

Preso atto, altresì, che alla data del 19 marzo 2012, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere di progetto, non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
- biomassa zootecnica (effluente palabile e non palabile bovino) di origine extra-aziendale;
- biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca GE Jenbacher, modello J 416 GS-B25) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 2,416 MW associato a un generatore (marca Stamford, modello PE 734 C2) di potenza elettrica utile di 0,999 MW (potenza termica utile di 1,185 MW);

4. di autorizzare la "Società agricola Cazzola Paolo e Damiano s.r.l." (CUAA 03900960232), con sede legale e operativa in via Spolverine, n. 10 - Comune di Salizzole (VR), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Salizzole (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 35, mappali nn. 132, 134, 136 e 143, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 318589 del 4/07/2011, n. 410439 del 5/09/2011, n. 460107 del 5/10/2011;

5. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Bio Spolver", da ubicarsi in Comune di Salizzole (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 35, mappali nn. 136 e 143, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 460107 del 5/10/2011;

6. di autorizzare la "Società agricola Cazzola Paolo e Damiano s.r.l." alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento a servizio della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (potenza termica impegnata 200 kW), pari a complessivi 1.475 MWh/anno (16 % della producibilità termica media impiegata di 9.470 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Salizzole (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 35, mappali nn. 132, 136 e 136, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 410439 del 5/09/2011, n. 460107 del 5/10/201, n. 66334 del 9/02/2012 e n. 102803 del 2/03/2012;

7. di autorizzare, altresì, la costruzione e l'esercizio di un impianto di essicazione (960 kW) finalizzato:
- all'essiccazione del substrato in uscita dall'impianto di cui al punto 2. (digestato) mediante il recupero dell'energia termica prodotta dall'impianto di cui al precedente punto 3.;
- alla produzione di solfato ammonico tramite trattamento del vapore acqueo in uscita dal precedente punto,

pari a complessivi 7.269 MWh/anno (77 % della producibilità termica media impiegata di 9.470 MWh/anno), da ubicarsi nel territorio del Comune di Salizzole (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 35, mappale n. 132, 134, 136, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 66334 del 9/02/2012 e n. 102803 del 2/03/2012;

8. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5. 6. e 7.;

9. di approvare l'importo di € 242.093,76 (in lettere duecentoquarantaduemilanovantatre/76) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. 6. e 7., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente all'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*



L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 652 del 17 aprile 2012

"Società Agricola Le Prese S.a.s. di Andretta Renato & C.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Fossalta di Portogruaro (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa zootecnica (effluente di allevamento) e di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale, le Linee guida statali si applicano ai procedimenti in corso, fatto salvo il caso previsto al punto 18.5 delle medesime Linee (progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica nazionale e dei pareri ambientali eventualmente previsti).

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 13 ottobre 2011 la "Società Agricola Le Prese S.a.s. di Andretta Renato & C.", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (liquame e letame bovino) e di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 14 novembre 2011 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 9 febbraio 2012 le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (liquame e letame bovino) e biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas e energia nonché opere al medesimo connesse (linea elettrica);
- atto unilaterale d'obbligo inerente le misure compensative comunali;
- atti di disponibilità delle superfici interessate dalla costruzione ed esercizio dell'impianto in argomento, nonché delle opere e infrastrutture al medesimo connesse;
- parere del Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di proprietà e gli atti di servitù di elettrodotto, registrati e trascritti, in base al quale risulta che la "Società Agricola Le Prese S.a.s. di Andretta Renato & C." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere,

ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocolli n. 90701 del 24/02/2012, n. 94076 del 28/02/2012, n. 102968 del 2/03/2012 e n. 134406 del 21/03/2012);
- lo Sportello unico agricolo di Venezia dell'AVEPA, con nota protocollo n. 38624 del 25/01/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 19 gennaio e 9 febbraio 2012;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

Dato atto che con note protocollo n. 90701 del 24/02/2012, n. 94076 del 28/02/2012 e n. 102968 del 2/03/2012, la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto che:

- con atto di cessioni di quota e modifica patti sociali di società in accomandita semplice, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Vicenza 1 il 04/01/2011 al n. 21, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 13/01/2011, al Registro generale n. 1188 e Registro particolare n. 814, come da atto notarile del 17 dicembre 2010 a firma del dott. Mario Piovene, notaio in Vicenza (Rep. n. 76454 e Racc. n. 14499), risulta che la "Società Agricola Le Prese S.a.s. di Andretta Renato & C." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia nonché delle opere e infrastrutture al medesimo connesse (Comune di Fossalta di Portogruaro - VE, catasto terreni, foglio 25, particelle nn. 103, 111, 112 e 113);
- con contratto di permuta, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Portogruaro il 13/12/2011 al n. di repertorio 1291, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 21/12/2012, al Registro generale n. 40749 e Registro particolare n. 26647, come da atto pubblico amministrativo del 13 dicembre 2011 a firma del dott. Andrea Musto, segretario comunale del comune di Fossalta di Portogruaro (Rep. n. 1291), risulta che la "Società Agricola Le Prese S.a.s. di Andretta Renato & C." ha la disponibilità delle superfici interessate della costruzione della rete di teleriscaldamento (Comune di Fossalta di Portogruaro - VE, catasto terreni, foglio 25, particella n. 94);
- con atto di servitù di passaggio trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 17/02/2012, al Registro generale n. 5274 e al Registro particolare n. 3811, come da atto notarile del 14/02/2012 a firma del dott. Angelo Sergio Vianello, notaio in San Donà di Piave (Rep. n. 13833 e Racc. n. 9289), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete elettrica (Comune di Fossalta di Portogruaro - VE, catasto terreni, foglio 25, mappale n. 5);
- con atto di servitù di elettrodotto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di San Donà di Piave il 16/2/2012 al n. 460, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 17/02/2012, al

Registro generale n. 5273 e Registro particolare n. 3810, come da atto notarile del 14/02/2012 a firma del dott. Angelo Sergio Vianello, notaio in San Donà di Piave (Rep. n. 13883 e Racc. n. 9289), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica (Comune di Fossalta di Portogruaro - VE, catasto terreni, sezione unica, foglio 25, mappale n. 113);

- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0299304 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Venezia, con nota protocollo n. 38624 del 25/01/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;
- con nota protocollo n. 475611 del 13/10/2011, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal geom. Cristiano Schiavon, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Padova al n. 3685 e giurata presso il Tribunale di Padova il 04/10/2011, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 147.000,00 (centoquarantasettemila/00);

Preso atto, altresì, che alla data del 6 marzo 2012, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere di progetto, non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- biomassa zootecnica (liquame e letame bovino) di origine aziendale;
- biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca GE Jenbacher, modello j 320 GS-C25) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 2,462 MW associato a un generatore (marca Stamford E, modello PE 734 C2 e) di potenza elettrica utile di 0,999 MW (potenza termica utile di 1,245 MW);

4. di autorizzare la "Società Agricola Le Prese S.a.s. di Andretta Renato & C." (CUAA 01629920248), con sede legale e operativa in via Giolitti , n. 10 - Comune di Fossalta di Portogruaro (VE), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Fossalta di Portogruaro (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 25, mappali nn. 103 e 111, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 475611 del 13/10/2011, n. 22368 del 17/01/2012, n. 54864 del 3/02/2012 e n. 94076 del 28/02/2012;

5. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica, sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Biogas Le Prese", da ubicarsi in Comune di Fossalta di Portogruaro (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 25, mappali nn. 103, 112 e 113, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 54864 del 3/02/2012;

6. di autorizzare la "Società Agricola Le Prese S.a.s. di Andretta Renato & C." alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica di 200 kW, a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (180 kW);
- del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive (uffici aziendali) - 20 kW,

pari a complessivi 1.283 MWh/anno (13% della producibilità termica media impegnata, pari a 9.580 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Fossalta di Portogruaro (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 25, mappali nn. 94, 103, 111 e 113, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 54864 del 3/02/2012;

7. di autorizzare, altresì, "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, previa dismissione della cabina "A. Agr. Le Prese", alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V in cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata "Biogas Le Prese" collegata in antenna da cabina secondaria MT/BT, denominata "Toresella" alimentata dalla linea MT denominata "Concordia" in uscita dalla cabina primaria AT/MT denominata "Levada", da ubicarsi in Comune di Comune di Fossalta di Portogruaro (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 25, mappali nn. 5 e 113, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 54864 del 3/02/2012;

8. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;

9. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale

NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla "Società Agricola Le Prese S.a.s. di Andretta Renato & C.";

10. di approvare l'importo di € 147.000,00 (in lettere centoquarantasettemila/00) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente all'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 653 del 17 aprile 2012

Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (P.C.R. 28.10.2008, n. 72 - prot. n. 12953). Interventi destinati alla cessione in proprietà in comune di Verona. Autorizzazione alla cessione del ramo aziendale. *[Edilizia abitativa]*

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale, nell'ambito del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009, autorizza le Cooperative edilizie "San Marco" e "La Solidarietà" con sede in comune di Verona alla cessione in favore della Cooperativa edilizia "Il Poggio", del ramo aziendale, relativo ai cantieri situati in comune di Verona - località Montorio e Cadidavid sulla base di quanto evidenziato dagli interessati.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:

Con deliberazione 26.5.2009 n. 1567, la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, il bando di concorso per la individuazione degli operatori - cooperative di abitazione e loro consorzi nonché fondazioni ONLUS statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo - da incaricare della realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica da destinare alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato, nell'ambito del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale 28.10.2008, n. 72 prot. n. 12953.

A seguito dell'istruttoria svolta dalla competente Direzione per l'Edilizia Abitativa sulle domande di finanziamento presentate, con decreto del Dirigente Regionale della suddetta Direzione in data 11.2.2010, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni, si è proceduto alla approvazione della graduatoria ed alla individuazione degli interventi finanziabili.

La Cooperativa edilizia "San Marco" e la Cooperativa edilizia "La Solidarietà", entrambe con sede in comune di Verona, risultano essere inserite nella graduatoria di cui al citato d.d.e.a. n. 67/2010 tra gli operatori individuati per la realizzazione di interventi rispettivamente di n. 50 e n. 15 alloggi in comune di Verona - Corte Bentivoglio da destinare alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato nell'ambito del più volte citato Programma regionale.

Con note in data 15.2.2011 le suddette Cooperative edilizie hanno chiesto la rilocalizzazione - sempre in comune di Verona - dei finanziamenti assentiti, in quanto la Giunta Comunale di Verona con propria deliberazione 25.11.2009, n. 397 e quindi posteriormente al termine fissato per la presentazione delle domande di finanziamento, ha di fatto revocato alle cooperative istanti la disponibilità delle aree edificabili sulle quali poter realizzare gli interventi oggetto di finanziamento.

Con le stesse note in data 15.2.2011, gli operatori citati comunicano di avere comunque nelle proprie disponibilità, a seguito della sottoscrizione di contratto preliminare di compravendita:

- la Cooperativa edilizia "San Marco" due aree rispettivamente in località Montorio con una previsione edificatoria di 30 alloggi ed in località Cadidavid con una previsione edificatoria di 19 alloggi ;
- la Cooperativa edilizia "La Solidarietà" un'area in località Montorio con previsione edificatoria di 15 alloggi.

Di seguito alle istanze di rilocalizzazione e con riferimento alle regionali in data 4.3.2011 prot. n. ri 108935 e 108970, di richiesta di integrazione documentale, le Cooperative "San Marco" e "La Solidarietà" con note in data 8.3.2011 hanno trasmesso opportune dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nelle quali vengono formalmente assunti gli impegni di cui alle lettere p), q), r), s), t), u) e v) del punto 3.1. del bando di concorso.

Conseguentemente, con deliberazione 29.3.2011, n. 1358, la Giunta Regionale ha rilocalizzato ai citati operatori i finanziamenti assegnati con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Edilizia Abitativa n. 67 in data 11.2.2010 come segue:

a) Cooperativa "San Marco" s.c. a r.l. - finanziamento di euro 1.225.000,00, per la realizzazione di complessivi n. 49 alloggi di cui n. 30 in comune di Verona - loc. Montorio su area di cui al contratto preliminare di compravendita in data 28.10.2009 registrato alla Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 1, serie 3°, n. 1865 in data 23.2.2011 e n. 19 alloggi in comune di Verona - loc. Cadidavid su area di cui al contratto preliminare di compravendita in data 28.10.2009, registrato alla Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 1, serie 3°, n. 1868 in data 23.2.2011;
b) Cooperativa "La Solidarietà" s.c. a r.l. - finanziamento di 375.000,00 euro per la realizzazione di n. 15 alloggi in comune di Verona. loc. Montorio su area di cui al contratto preliminare di compravendita in data 5.11.2009 registrato alla Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 1, serie 3°, n. 1863 in data 23.2.2011.

Successivamente, con note in data 31.1.2012, le Cooperative edilizie "San Marco" s.c. a r.l. e "La Solidarietà" s.c. a r.l. rivolgono istanza al fine di ottenere l'autorizzazione alla cessione, in favore della Cooperativa edilizia "il Poggio" s.c. a r.l. con sede in comune di Verona in possesso dei requisiti di cui al punto 2.2.1. del bando di concorso approvato con la citata D.G.R. n. 1567/2009, del ramo aziendale individuato con i cantieri situati in comune di Verona - località Montorio e Cadidavid su aree delle quali le Cooperative edilizie "San Marco" e "La Solidarietà" risultano essere promissarie acqui-

renti; gli operatori motivano le richieste con la circostanza che a fronte della crisi economica la base sociale risulta disinteressata a perseguire gli obbiettivi proposti. Diversamente da ciò, per quanto riguarda la Cooperativa edilizia "Il Poggio", la stessa, che attualmente non ha la disponibilità delle aree in quanto promittente venditrice delle stesse (contratti preliminari di compravendita registrati alla Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 1, serie 3°, n. ri 1863, 1865 e 1868 in data 23.2.2011), ha ampliato la propria base sociale a seguito della adesione a socio di numerose persone fortemente motivate ad ottenere la assegnazione di un alloggio nell'ambito dei cantieri ubicati, come più volte citato, in comune di Verona - località Montorio e Cadidavid.

L'Unità di progetto Edilizia abitativa attesta che, sotto il profilo giuridico-amministrativo, non sussistono motivi ostativi nell'autorizzare la cessione del ramo aziendale richiesto dalle Cooperative edilizie "San Marco" e "La Solidarietà"; d'altro canto tale cessione, nella persistenza degli effetti negativi causati dalla attuale congiuntura economica ed al fine di non vanificare gli obbiettivi fissati dal Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009, contribuisce ad incrementare l'offerta di alloggi di edilizia agevolata in Verona, comune capoluogo, caratterizzato da fenomeni di criticità ed emergenza dovuti sostanzialmente alla espansione industriale, commerciale ed artigianale degli ultimi anni, espansione che ha generato un aumento della tensione abitativa con conseguente forte richiesta rivolta ad ottenere alloggi da acquistare a prezzo convenzionato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone alla approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Provvedimento del Consiglio Regionale 28.10.2008, n. 72;

Viste le deliberazioni di Giunta Regionale 26.5.2009, n. 1567 e 29.3.2011, n. 1358;

Viste le note delle Cooperative edilizie "San Marco" e "La Solidarietà", entrambe con sede in comune di Verona, in data 31.1.2012;

delibera

1. di prendere atto delle richieste effettuate dalla Cooperativa edilizia "San Marco" s.c. a r.l. di Verona e dalla Cooperativa edilizia "La Solidarietà" s.c. a r.l. di Verona con note in data 31.1.2012 e conseguentemente di autorizzare la cessione del ramo aziendale, in favore della Cooperativa edilizia "Il Poggio" s.c. a r.l. con sede in comune di Verona, degli interventi fruenti dei finanziamenti assegnati con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Edilizia Abitativa in data 11.2.2010, n. 67 nell'ambito degli interventi destinati alla "cessione in proprietà a prezzo convenzionato di cui al Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009" come segue:

a) Cooperativa "San Marco" s.c. a r.l. - finanziamento di euro 1.225.000,00 per la realizzazione di complessivi 49 alloggi di cui n. 30 alloggi in comune di Verona, località Montorio su area di cui al contratto preliminare di compravendita in data 28.10.2009 registrato alla Agenzia delle Entrate con il n. 1865 in data 23.2.2011 e n. 19 alloggi in comune di Verona, località Cadidavid su area di cui al contratto preliminare di compravendita in data 28.10.2009 registrato alla Agenzia delle Entrate con il n. 1868 in data 23.2.2011;
b) Cooperativa "La Solidarietà" s.c. a r.l. - finanziamento di 375.000,00 euro per la realizzazione di n. 15 alloggi in comune di Verona - località Montorio su area di cui al contratto preliminare di compravendita in data 5.11.2009 registrato alla Agenzia delle Entrate con il n. 1863 in data 23.2.2011.

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa della esecuzione del presente provvedimento e degli atti conseguenti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 654 del 17 aprile 2012

"Iniziative per favorire la realizzazione di "Progetti Pilota" per l'anno 2009 nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico. Art. 4 L.R. 25/2000 - D.G.R.V. 4071/2009 - Subentro beneficiario del cofinanziamento del progetto di completamento della rete di teleriscaldamento a biomasse legnose in Comune di Santo Stefano di Cadore (BL).

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Con la Deliberazione 29 dicembre 2009, n. 4071 la Giunta Regionale ha ammesso a cofinanziamento vari progetti tra i quali quello proposto dal Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno (Consorzio B.I.M. Piave BL), consistente nell'ampliamento della rete di teleriscaldamento già esistente a Santo Stefano di Cadore (BL). Il Consorzio B.I.M. Piave BL ha proposto di far subentrare nella titolarità del contributo il Comune di Santo Stefano di Cadore e tale proposta è stata concordata con il Comune medesimo che l'ha formalmente accettata. Con il presente atto si autorizza il subentro del Comune nella titolarità del contributo in argomento.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto con la Legge Regionale n. 25 del 27 dicembre 2000 ha inteso, tra l'altro, incentivare il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

In particolare l'art. 4 autorizza la Giunta Regionale ad attuare progetti pilota, promossi da Comuni o loro Consorzi nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, selezionando i progetti e stabilendo le modalità di attuazione, sentita la competente Commissione Consiliare.

Per i progetti pilota dell'anno 2009, la Regione del Veneto, con Deliberazione 29 dicembre 2009, n. 4071, esecutiva, ha ammesso a cofinanziamento vari progetti tra i quali quello relativo all'ampliamento della rete di teleriscaldamento a bio-

masse legnose proposto dal Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno (Consorzio B.I.M. Piave BL) ammettendolo a fruire di un contributo di € 83.961,00 pari al 50% dell'investimento ammissibile di € 167.922,00.

Nel medesimo provvedimento la Regione del Veneto ha stabilito che il soggetto attuatore "deve presentare all'Unità di Progetto Energia entro il 31 dicembre 2010 il progetto definitivo dell'intervento approvato dagli organi competenti e contenente la documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale predisposta secondo le procedure previste dalla D.G.R.V. 3173/2006, nonché completare l'intervento entro il 31 dicembre 2012". Inoltre ha stabilito al punto 7 di dare atto che "eventuali richieste di proroga dei termini sopraindicati potranno essere accolte con Decreto del Dirigente Responsabile dell'Unità di Progetto Energia, previa presentazione di dettagliata relazione atta a giustificare i motivi della richiesta". A tale proposito quindi con Decreto 15 aprile 2011, n. 28 del Dirigente dell'Unità di Progetto Energia è stata concessa la proroga di un anno del termine per la presentazione del progetto definitivo in argomento, ossia al 31 dicembre 2011.

Con nota prot. n. 4174 del 27 dicembre 2011, registrata al protocollo regionale con n. 5720/63.01.02 del 5 gennaio 2012, il Consorzio B.I.M. Piave BL ha inviato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e contestualmente ha chiesto di riassegnare il contributo in argomento al Comune di Santo Stefano di Cadore (BL) il quale ha accettato, formalizzando con nota prot. n. 7014 del 23 dicembre 2011 la disponibilità a subentrare nell'attuazione dell'iniziativa in argomento. Dato che la rete di teleriscaldamento insiste interamente sul territorio del Comune di Santo Stefano di Cadore, la diretta titolarità dell'opera da parte del Comune e la conseguente semplificazione procedurale per la sua realizzazione motivano la proposta di subentro.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Deliberazione 29 dicembre 2009, n. 4071 "Iniziative per favorire la realizzazione di "Progetti Pilota" per l'anno 2009 nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico (Capitolo 22106 B.P. 2009). Art. 4 L.R. 25/2000. Approvazione progetti presentati";

Visto il Decreto 15 aprile 2011, n. 28 del Dirigente dell'Unità di Progetto Energia, proroga presentazione progetto definitivo al 31 dicembre 2011;

Vista la nota del Consorzio B.I.M. Piave (BL) prot. n. 4174 del 27 dicembre 2011 di rinuncia al contributo spettante in argomento a favore del Comune di Santo Stefano di Cadore (BL);

Verificato che il Comune di Santo Stefano di Cadore (BL) possiede i requisiti previsti dalla L.R. 25/2000 per beneficiare del contributo;

Vista l'accettazione del subentro da parte del Comune di Santo Stefano di Cadore (BL) espressa con nota prot. n. 7014 del 23 dicembre 2011;

delibera

1. di riassegnare al Comune di Santo Stefano di Cadore (BL), con sede in Piazza Roma, 38, C.F:00184890259, il contributo originariamente assegnato al Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno con la D.G.R.V. 4071/2009 per il completamento della rete di teleriscaldamento a biomasse legnose nel Comune di Santo Stefano di Cadore e pari al 50% della spesa ammissibile rendicontata, con un massimo concedibile di € 83.961,00 (ottantatremilanovecentosessantuno/00);
2. di confermare tutte le altre disposizioni e prescrizioni stabilite dalla D.G.R.V. 4071/2009 e dal Decreto del Dirigente dell'U.P. Energia n. 1/2010;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Unità di Progetto Energia dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 656 del 17 aprile 2012

Interventi regionali in materia di edilizia pubblica. Provvedimenti. (L.R. n° 44/87; L.R. n° 59/99, L.R. n° 2/01, L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7 e L.R. 3/03, art. 52).
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone alcune modifiche alle condizioni relative ad una serie di finanziamenti concessi, ai sensi delle normative in oggetto, con DGR 2056/11, DGR 3304/08, DGR 2878/08, DGR 796/07, DGR 822/10, 1770/09.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, sulla base di specifiche disposizioni normative, dispone annualmente il finanziamento di interventi in materia di edilizia pubblica riguardanti molteplici tipologie di opere. In particolare, con i provvedimenti di seguito elencati, sono stati approvati i relativi programmi di riparto dei contributi:

- DGR 2056 del 7/12/11 Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione: interventi regionali a favore dell'edilizia per il culto e per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro. Primo Piano di Riparto dei contributi per l'anno 2011. (L.R. n. 44/87, art. 3; art. 53, comma 7, L.R. 27/2003);
- DGR 3304 del 4/11/08 - Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie" - II° riparto 2008 (L.R. 59/99);
- DGR 2878 del 7/10/08 - Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori. Secondo programma di riparto 2008 (LR n. 2/01)
- DGR n° 796 del 28/03/07 - Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie". I° riparto 2007 (L.R. 59/99)

- DGR 822 del 13/04/10 - Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica. Piano di Riparto per l'esercizio finanziario 2010 (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7; L.R. 3/03, art. 52).
- DGR 1770 del 16/06/09, Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica. Primo piano di Riparto per l'esercizio finanziario 2009".

Si intende ora dare riscontro alle istanze pervenute da parte di alcuni dei beneficiari di contributi assegnati con le sopra riportate deliberazioni della Giunta regionale, elencati nell'Allegato A "Interventi regionali in materia di edilizia pubblica - Modifiche interventi finanziati con DGR 2056/11, DGR 3304/08, DGR 2878/08, DGR 796/07, DGR 822/10, 1770/09", volte ad ottenere, per le motivazioni riportate nell'allegato stesso, una serie di modifiche alle condizioni poste alla base del finanziamento assegnato.

Ritenuto infatti che le modifiche proposte siano tali da non pregiudicare le finalità per le quali il contributo è stato originariamente concesso, tenuto conto inoltre del permanere delle condizioni e priorità che avevano caratterizzato l'individuazione degli interventi ammessi al beneficio regionale, con particolare riguardo alle relative graduatorie, si ritiene che le istanze dei beneficiari possano essere ritenute meritevoli di approvazione.

A seguito della rideterminazione del contributo di cui all'Allegato A, punti 1 e 6, si registra una minore spesa a carico della Regione dell'importo di € 476.021,79, in relazione alla quale il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici è incaricato di disporre la cancellazione del residuo passivo.

Per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni di cui ai relativi provvedimenti di assegnazione del contributo, con particolare riferimento, qualora previsto, alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario, che dovrà essere adeguata alle modifiche introdotte.

Con il presente provvedimento si intende inoltre considerare quanto di seguito esposto, in relazione al contributo di € 49.105,60 assegnato al Comune di Trichiana (BL), ai sensi della LR n°59/99, con DGR n. 720/03, per i lavori sulla scuola materna di Cavassico Superiore (Cat. 8), a fronte di una spesa ammissibile di € 105.490,00.

- Con nota n. 2082 del 22.02.2005, il Comune ha richiesto la riassegnazione del finanziamento a favore dei lavori sulla scuola elementare "Pascoli", autorizzata con nota regionale n° 503798 del 12.07.2005;
- con nota n. 3142 del 25.03.2009, il Comune ha richiesto una ulteriore riassegnazione del medesimo contributo a favore della scuola materna "Agosti", autorizzata con DGR n. 921 del 7.04.2009;
- con nota regionale n. 253702 del 11.05.2009, è stato stabilito al 07.10.2011 il relativo termine di rendicontazione finale delle spese sostenute, che risulta tuttavia superiore al termine del 31.12.2010, oltre il quale, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. b) della LR 39/01, la relativa spesa impegnata con la citata DGR 720/2002 può essere mantenuta nel conto residui;
- Con note n. 1215 del 2.02.2010, n. 10842 del 27.10.2011 e n. 13096 del 30.12.2011, Il Comune ha infine trasmesso la richiesta di erogazione del contributo, corredata della necessaria documentazione, che risulta quindi formulata entro il sopra indicato termine del 7.10.2011.

Ciò premesso, si ritiene necessario confermare la sussistenza dell'obbligazione a favore del Comune di Trichiana, demandando a successivo provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Lavori Pubblici l'assunzione del necessario impegno di spesa.

Il Relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale da atto che la competente struttura regionale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. 7.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 44/1987;

Vista la L.R. n. 59/1999;

Vista la L.R. n. 2/2001;

Vista la L.R. 03/2003 n. 3, art. 52;

Visti i seguenti provvedimenti: DGR 2056/11, DGR 3304/08, DGR 2878/08, DGR 796/07, DGR 822/10.

delibera

1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, le modifiche alle condizioni poste alla base dei finanziamenti elencati nell'Allegato A "Interventi regionali in materia di edilizia pubblica - Modifiche interventi finanziati con DGR 2056/11, DGR 3304/08, DGR 2878/08, DGR 796/07, DGR 822/10, 1770/09";
2. di richiamare, per quanto non diversamente stabilito dal presente provvedimento, in relazione agli interventi di cui al punto 1, le disposizioni riportate nei provvedimenti originari di finanziamento, con particolare riferimento, qualora previsto, alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario del contributo, che dovrà essere adeguata alle modifiche introdotte;
3. Di confermare, per le motivazioni di cui alle premesse, la sussistenza dell'obbligazione a favore del Comune di Trichiana, in relazione al contributo di € 49.105,60 assegnato allo stesso ai sensi della LR n°59/99, con DGR n. 720/03 e con DGR n. 921 del 7.04.2009, per lavori da realizzarsi sulla scuola materna "Agosti", demandando a successivo provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Lavori Pubblici l'assunzione del necessario impegno di spesa;
4. di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti necessari alla cancellazione dei residui passivi in relazione alle economie realizzate a seguito dell'adozione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

(segue allegato)

Interventi regionali in materia di edilizia pubblica

Modifiche interventi finanziati con DGR 2056/11, DGR 3304/08, DGR n° 2878/08, DGR n° 796/07, DGR 822/10, 1770/09

N.	Beneficiario del contributo	Denominazione opera	Comune di ubicazione	DGR assegnazione contributo	Motivazioni richiesta di modifica	Importo Lavori ed oneri per la sicurezza al netto di Iva ammesso a contributo	Importo Lavori ed oneri per la sicurezza al netto di Iva modificato	Importo contributo
1	Parrocchia Cuore Immacolato di Maria Tempio Votivo Piazza XXV Aprile, 8 37138 Verona (VR) C.F. 80010690230	Chiesa del Tempio Votivo - Intervento di rifacimento dell'impianto di illuminazione	Verona (VR)	2056/2011	Con nota in data 31/01/12, la Parrocchia chiede che il contributo di € 17.423,40 assegnato, con DGR 2056/2011 ai sensi della LR n° 44/87, per l'intervento di rifacimento dell'impianto di illuminazione, della spesa ammissibile di € 58.078,00, possa essere utlizzato per l'intervento di rifacimento del tetto della Canonica annessa alla Chiesa, dell'importo ammissibile di € 52.959,00, resosi necessario ed urgente a seguito dei gravi problemi strutturali riscontrati, che possono compromettere l'incolumità dei fruitori. La richiesta si ritiene accoglibile in quanto non risultano alterate le condzioni poste a base dell'assegnazione del contributo, tenuto conto che la Diocesi di Verona ha autorizzato il mutamento di destinazione con nota n. 228A del 13.03.2012. Il contributo viene pertanto rideterminato nell'importo ridotto di € 15.887,70, calcolato applicando l'aliquota di finanziamento del 30% alla nuova spesa ammissibile, con una riduzione quindi di € 1.535,70.	€ 58.078,00 (1)	€ 52.959,00 (1)	€ 15.887,70
2	Parrocchia di S. Tiziano V. Via Parada 15, fraz.Stretti 35020 Eraclea (VE) C.F. 84001070279	Lavori presso l'edificio sede della Scuola Materna "A. Spisani" ubicato in via G. Ancillotto 19	Eraclea (VE)	3304/08	Con DGR n° 3304 del 4/11/08, è stato assegnato alla Parrocchia di San Tiziano V. (proprietaria dell'immobile), ai sensi della LR 59/99, un contributo di € 5.229,18 per i lavori presso l'edificio della scuola materna "A. Spisani" (cat. C1) a fronte di una spesa ammissibile di € 13.072,95, anzichè, per mero errore materiale, al Comitato di Gestione rappresentativo delle famiglie degli alunni che aveva presentato l'istanza. Quest'ultimo, con nota n° 229/A3/3b3 del 23/12/11, controfirmata dal legale rappresentate della Parrocchia di S. Tiziano V., ha precisato che i lavori sono stati eseguiti e che le relative spese sono state sostenute dalla Scuola. Si rende pertanto necessario provvedere alla corretta assegnazione del finaziamento in parola al Comitato di Gestione della Scuola Materna "A. Spisani" (C.F. 84002580276), considerato che tale assegnazione non altera le condizioni poste a base della formazione della relativa graduatoria di merito.	€ 13.072,95 (2)	€ 13.072,95 (2)	€ 5.229,18
3	Parrocchia di San Giorgio Martire Piazza Matteotti, 34 37030 Cazzano di Tramigna (VR) C.F. 83000430237	Manutenzione straordinaria del tetto e delle facciate del fabbricato adibito a scuola materna, sito in Piazza Matteotti	Cazzano di Tramigna (VR)	2878/08	Con nota n. 5667 in data 30/11/2011, il Comune (C.F. 00659190235), in relazione al finanziamento di € 59.633,85 assegnato alla Parrocchia di S.Giorgio Martire di Cazzano di Tramigna con DGR n. 2878/08, ai sensi della L.R. 2/01, su un importo ammissibile per lavori ed oneri per la sicurezza di € 149,084,63, per la manutenzione straordinaria del tetto e delle facciate del fabbricato adibito a scuola materna, sito in Piazza Matteotti, chiede di essere autorizzato a subentrare alla Parrocchia quale beneficiario del finanziamento alla stessa assegnato. La richiesta è motivata dal fatto che con contratto di compravendita n. 726 rep. del 28/11/11 il Comune è divenuto prorpietario dell'immobile e che le opere finanziate non sono state ancora iniziate. La richiesta si ritiene accoglibile in quanto non altera le condizioni poste a base del finanziamento assegnato, in relazione al quale risulta comunque già effettuato a favore del Comune, in qualità di Ente gestore del contributo ai sensi dell'art. 4 della L.R. 02/2001, un pagamento per l'importo di € 41.743,70 che si ritiene pertanto quale acconto a favore del Comune stesso.	€ 149.084,63 (2)	€ 149.084,63 (2)	€ 59.633,85
4	Comune di Ceregnano Piazza Marconi 1 45010 Ceregnano (RO) C.F. 00197780299	Lavori di consolidamento ed impermeabilizzazione della copertura presso l'edifico sede della Scuola Elementare "Marconi"	Ceregnano (RO)	796/07	Con DGR n° 796 del 28/03/07 è stato assegnato al Comune di Ceregnano, ai sensi della LR 59/99, un contributo di € 48.720,53 per i lavori di consolidamento ed impermeabilizzazione della copertura presso l'edifico sede della Scuola Elementare "Marconi", a fronte di un costo ammissibile pari ad € 97,441,07. Con nota n° 775 del 31/01/12, il Comune segnala ora che per sopravvenute esigenze legate al trasferimento della scuola materna comunale presso una porzione del fabbricato della citata scuola elementare, ha dovuto provvedere alla realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla nuova destinazione d'uso, in luogo delle opere oggetto di finanziamento. Chiede pertanto di poter ridestinare a favore dei nuovi lavori il contributo concesso con DGR 796/07. La richiesta è da ritenersi ammmissibile in quanto non altera le condizioni poste a base del finanziamento assegnato, fermo restando l'importo ammissibile dei nuovi lavori che dovrà risultare almeno pari ad € 97.441,07.	€ 97.441,07 (2)	€ 97.441,07 (2)	€ 48.720,53

N.	Beneficiario del contributo	Denominazione opera	Comune di ubicazione	DGR assegnazione contributo	Motivazioni richiesta di modifica	Importo Lavori ed oneri per la sicurezza al netto di Iva ammesso a contributo	Importo Lavori ed oneri per la sicurezza al netto di Iva modificato	Importo contributo
5	Comune di Montagnana Via Carrarese, 14 35044 Montagnana (PD) C.F. 00660400284	Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado	Montagnana (PD)	822/10	Con nota n° 3845 del 28/2/12, integrata con nota n. 5206 del 21/03/2012, il Comune di Montagnana chiede che il contributo di € 1.200.000,00 assegnato, con DGR 822/10, ai sensi della L.R. 3/2003, art. 52, con le procedure di cui all'art. 53, comma 7, della L.R. 27/2003, per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in sostituzione della scuola media "L. Chinaglia", caratterizzata da gravi dissesti strutturali, possa essere utilizzato per la realizzazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione di parte della medesima scuola media, con una riduzione del costo ammissibile dei lavori, come rappresentato negli elaborati del nuovo progetto preliminare in data dicembre 2011, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 20.12.2011, da € 4.135.000,00 ad € 2.500.000,00. La richiesta è motivata dal fatto che le intervenute difficoltà finanziarie determinate anche dalle nuove regole di finanza pubblica e l' impossibilità, da parte del Comune, di ricorrere allo strumento della locazione finanziaria, hanno reso necessaria la revisione delle ipotesi progettuali con conseguente riduzione dei costi. Considerate le particolari condizioni di necessità evidenziate dal Comune, si ritiene di poter confermare, per la realizzazione del nuovo intervento, il contributo assegnato con la citata DGR 822/201 nell'importo proporzionalmente rideterminato in€ 725.513,91, con una riduzione quindi pari ad € 474.486,09.	€ 4.135.000,00	€ 2.500.000,00	€ 725.513,91
6	Comune di Lugo di Vicenza Piazza XXV Aprile, 28 36030 Lugo di Vicenza (VI) C.F. 84001250244	Ampliamento dell'Istituto Comprensivo "B. Nodari" per l'accorpamento delle scuole elementari	Lugo di Vicenza VI)	1770/09	Con nota n° 1663 .dell'01/03/12, integrata con nota n. 2073 del 15/03/2012, il Comune di Lugo di Vicenza ha richiesto di poter rinunciare alla realizzazione delle opere di sostenibilità previste dal progetto preliminare beneficiario del contributo di € 720.000,00 assegnato con DGR n. 1770/09, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 03/03, in relazione alle quali, in sede di istruttoria, è stato assegnato un punteggio pari ad 1,5 su un totale di 5,5 punti assegnati complessivamente al medesimo. Con DGR n° 1770 del 16/06/09, sono state finanziate tutte le domande ritenute ammissibili (ma non finanziate) con precedente DGR n° 1760 dell'1/07/08, fra le quali risulta quella proposta dal Comune. Nel rilevare che la mancata realizzazione delle opere sopra indicate, pur comportando la riduzione del sopra indicato punteggio complessivo (da 5,5 a 4), non altera comunque i presupposti posti a base dell'assegnazione del finanziamento, si ritiene di poter accogliere l'istanza in argomento. L'ammontare definitivo del contributo sarà confermato in sede di rendicontazione finale dell'intervento, sulla base della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, applicando l'aliquota fissata dal programma di riparto.	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	€ 720.000,00

(1) importo riferito all'intero quadro economico.
(2) importo IVA compresa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 657 del 17 aprile 2012

Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali. DGR n. 4081/2008. Nuova proroga per avvio esecuzione dell'intervento "Realizzazione parcheggio ingresso Caorle", soggetto attuatore il Comune di Caorle.

[Programmazione]

Note per la trasparenza:

Accoglimento della richiesta del Comune di Caorle e concessione di nuova proroga al 30/9/2012 per l'avvio della procedura di aggiudicazione dei lavori dell'intervento "Realizzazione parcheggio ingresso Caorle", finanziato con DGR n. 4081/2008.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 4081 del 30/12/2008, la Giunta Regionale ha assegnato, a favore del Comune di Caorle, un contributo di € 1.261.000,00 per l'intervento "Realizzazione parcheggio ingresso Caorle", su un costo complessivo dell'opera di € 1.500.000,00. Il Comune si è impegnato al cofinanziamento per la rimanente quota, pari ad € 239.000,00.

Con nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 33359/40.01 del 21/01/2009, è stata demandata alla Direzione regionale Lavori Pubblici la responsabilità degli atti di amministrazione attiva di gestione del finanziamento, previa sottoscrizione di un disciplinare con il Comune di Caorle che ne stabilisca le modalità attuative. Il disciplinare tra Regione e Comune è stato stipulato il 13/7/2009, con previsione di un cronoprogramma che ha individuato precise scadenze per ogni singola fase attuativa dell'opera.

La DGR 4081/2008 prevedeva un termine per l'avvio della procedura di aggiudicazione dei lavori, fissato in 2 anni a decorrere dall'assegnazione del contributo regionale (quindi il 30/12/2010), pena la revoca del contributo stesso, salvo casi di forza maggiore per i quali poteva essere concessa una proroga.

Con DGR n. 186 del 7/02/2012 è stata accolta una proposta di rimodulazione del cronoprogramma dei lavori formulata dal Comune di Caorle, che, a parziale modifica dell'art. 3 del disciplinare relativo alle modalità attuative dell'intervento, sottoscritto da Regione e Comune in data 13/7/2009, ha previsto nuove tempistiche di realizzazione, tra le quali avevano particolare rilievo le seguenti scadenze: avvio procedure di aggiudicazione lavori (indizione gara di appalto) entro il 30/04/2012, inizio/consegna lavori entro il 31/08/2012, ultimazione lavori entro il 31/12/2012, rendicontazione finale delle spese entro il 31/05/2013.

Alla luce di tale modifica, quindi, la scadenza per l'avvio della procedura di aggiudicazione dei lavori, con DGR n. 186/2012, è stata prorogata al 30 aprile 2012.

Con successiva nota prot. n. 6946 del 1/3/2012, il Comune di Caorle ha formulato una richiesta di ulteriore proroga del termine per l'avvio della procedura di aggiudicazione dei lavori, indicando la nuova scadenza nel 30 settembre 2012 e motivando tale istanza con la necessità di dar corso ai procedimenti per l'apposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio (variante urbanistica parziale) e per l'espropriazione vera e propria dell'area, previa occupazione d'urgenza.

La Direzione Lavori Pubblici, struttura regionale responsabile dell'attuazione dell'intervento, con nota prot. n. 240843 del 26/3/2012 ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga.

Si ritiene pertanto che anche la nuova richiesta possa essere accolta, concedendo una nuova proroga di mesi 5 sui tempi di realizzazione dell'intervento e fissando al 30 settembre 2012 la nuova scadenza per l'avvio della procedura di aggiudicazione dei lavori.

Si sottolinea che l'art. 54 c.6 della L.R. 27/2003 fissa il termine ultimo per la rendicontazione finale delle spese alla Regione in 5 anni dal provvedimento di assegnazione del contributo regionale; pertanto, nel caso in oggetto, il Comune di Caorle dovrà pervenire alla chiusura amministrativa e contabile dell'intervento, con presentazione della rendicontazione finale delle spese alla Regione, entro il 30/12/2013.

Si demanda al Dirigente regionale della Direzione Lavori Pubblici l'assunzione degli atti amministrativi conseguenti al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. n. 27 del 7/11/2003;

Viste la D.G.R. n. 953 del 6/5/2008 e la D.G.R n. 4081 del 30/12/2008;

Vista la D.G.R. n. 186 del 7/02/2012;

CONSIDERATE le motivazioni esposte in premessa dal relatore;

delibera

1. Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di concedere una nuova proroga del termine per l'avvio della procedura di aggiudicazione dei lavori, stabilito con DGR 4081/2008 e prorogato con DGR 186/2012, per l'intervento "Realizzazione parcheggio ingresso Caorle", soggetto attuatore il Comune di Caorle, fissando la nuova scadenza al 30/9/2012;
3. di demandare al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici l'assunzione degli atti amministrativi conseguenti al presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 658 del 17 aprile 2012

Approvazione dello studio per la Valutazione di Incidenza ed espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 52 quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, modificato ed integrato dal D. lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 ai fini del rilascio dell'autorizzazione al progetto di variante DN 300 (12") DP 64 bar al metanodotto Pieve di Soligo-S. Polo di Piave-

Salgareda per interferenza con la strada provinciale n. 38 in progetto, loc. Parè, in comune di Conegliano (TV).
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

L'autorizzazione alla realizzazione di metanodotti facenti parte della rete nazionale è rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a seguito di un procedimento unico, d'intesa con le Regioni interessate. L'intesa oggetto della deliberazione riguarda la realizzazione di un intervento di variante al metanodotto Pieve di Soligo-S. Polo di Piave-Salgareda per interferenza con la variante alla Strada Provinciale n. 38 in progetto, loc. Parè, in comune di Conegliano (TV).

Poiché il progetto in argomento rientra nei casi per cui è necessaria la Valutazione di Incidenza, si provvede anche all'approvazione del relativo studio.

L'Assessore Massimo Giorgetti di concerto con il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'art. 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, modificato ed integrato dal D. lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, detta disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Per queste infrastrutture lineari energetiche, l'autorizzazione unica alla loro costruzione ed esercizio è rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con le Regioni interessate, e comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici. L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.

Con istanza del 16 aprile 2010, la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico il progetto per la realizzazione di un intervento di variante al metanodotto denominato "Pieve di Soligo-San Polo di Piave-Salgareda. Variante DN 300 (12") DP 64 bar" per interferenza con variante alla Strada Provinciale n. 38 in progetto, loc. Parè, in comune di Conegliano (TV).

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e dell'art. 52 ter del D.P.R. n. 327/2001, l'avviso di avvio del procedimento, completo dell'elenco dei comuni, fogli e particelle interessati all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e delle aree da occupare temporaneamente, comprese le variazioni, è stato affisso all'Albo Pretorio dei comuni di Conegliano, S. Pietro in Feletto e Susegana per 20 giorni consecutivi a partire dal 20 ottobre 2010 ed è stato comunicato a ciascuna delle ditte proprietarie dei terreni interessati al tracciato dell'opera, con indicazione del responsabile del procedimento competente dell'istruttoria.

Ai sensi dell'art. 42 del D. lgs 18.8.2000, n. 267 tali Comuni, con delibere del proprio Consiglio, hanno espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto.

Da parte regionale il progetto è stato dichiarato conforme ai contenuti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici territoriali e sullo stesso è stato espresso parere favorevole con nota a firma del Presidente della Regione del Veneto prot. n. 644022 del 10 dicembre 2010.

L'Unità di Progetto Energia della Regione del Veneto, con nota prot. n. 317712 del 4 luglio 2011, ha altresì espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera, con riferimento ai profili energetici.

L'area interessata dall'intervento ricade marginalmente nell'area SIC IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano".

Premesso che la Valutazione di Incidenza è un procedimento di natura preventiva per il quale vige l'obbligo di verifica di qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito, o proposto sito, della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi posti di conservazione del sito, si evidenzia che il progetto in argomento rientra nei casi per cui la Valutazione di Incidenza è necessaria.

Con nota prot. 12220 del 7 giugno 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha indetto la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 5 luglio 2011 presso il Ministero stesso. Dal verbale prot. n. 14453 del 7 luglio 2011, si evince che la Conferenza di Servizi decisoria ha concluso positivamente i propri lavori; è però emersa la necessità di provvedere ad alcune modifiche del progetto per ottemperare a specifiche richieste di natura paesaggistica.

In data 30 dicembre 2011, con nota prot. 608913, è stato acquisito dall'U.P. Coordinamento Commissioni- Servizio Pianificazione Ambientale la relazione per la Valutazione d'Incidenza quale documentazione integrativa a sostituzione volontaria di quanto trasmesso dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., conseguentemente alla valutazione degli effetti delle modifiche del progetto originario a seguito del recepimento delle prescrizioni emanate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso.

Successivamente, con nota prot. 43227 del 27 gennaio 2012, il Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), ha trasmesso all'Unità di Progetto Energia la documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza, nonché la propria relazione istruttoria tecnica (favorevole con prescrizioni) in merito allo Valutazione stessa.

La realizzazione dell'intervento, descritto puntualmente nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza contenuta nell'allegato A, è necessaria ed urgente in quanto il progetto predisposto dalla Provincia di Treviso di variante alla Strada Provinciale 38 "F. Fabbri" nei comuni di Susegana, S. Pietro di Feletto e Conegliano - località Parè, in comune di Conegliano (TV), interferisce in più punti con il metanodotto esistente e si rende quindi necessario, per motivi di sicurezza, procedere allo spostamento del metanodotto stesso.

La Società Snam Rete Gas S.p.A. ha previsto tale spostamento mediante il rifacimento di un tratto della lunghezza di circa 2 km. di condotta DN 300 ed il rifacimento di un impianto di stacco di un allacciamento.

La variante, che interessa i Comuni di Susegana, San Pietro di Feletto e Conegliano in provincia di Treviso, ha l'obiettivo di garantire la continuità della rete nazionale di trasporto del gas metano in condizioni di sicurezza di esercizio.

Il nuovo tracciato ha inizio in corrispondenza del ponte S.S. n. 13 Pontebbana sul torrente Crevada e termina in corrispondenza dell'esistente ponte della S.P. 38 sul medesimo torrente.

La realizzazione della variante prevede la posa di un tratto di una nuova linea di gasdotto (DN 300 mm) interrata e la realizzazione di alcuni manufatti fuori terra contenenti apparecchiature di intercettazione del gas come valvole di linea, punti di stacco e punti di consegna. La posa della nuova linea del metanodotto in argomento prevede l'attraversamento in più punti dell'alveo del Torrente Crevada, ricadendo parzialmente all'interno del sito SIC IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano".

Lo studio per la Valutazione di Incidenza, redatto ai sensi della D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006, ha perciò verificato che, per la realizzazione della variante al tracciato del Metanodotto "Pieve di Soligo-San Polo di Piave-Salgareda", non si riconoscono effetti significativi negativi sugli elementi del sito della rete Natura 2000 oggetto di valutazione.

Ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale dello studio per la Valutazione di Incidenza relativo al progetto in argomento, l'Autorità Competente per la Valutazione di Incidenza, individuata con D.G.R. n. 3227 del 21 dicembre 2010, acquisito il verbale di istruttoria tecnica del 25 gennaio 2012 relativo al progetto stesso, ha espresso in data 14 marzo 2012 parere favorevole in ordine al citato studio. Il verbale ed il parere sono entrambi compresi nell'allegato A al presente provvedimento.

Si ritiene pertanto di confermare quanto disposto dal citato parere e di approvare le risultanze dello studio di Valutazione di Incidenza relativo al progetto di variante DN 300 (12") DP 64 bar al metanodotto Pieve di Soligo-S. Polo di Piave-Salgareda per interferenza con la strada provinciale n. 38 in progetto, loc. Parè, in comune di Conegliano (TV).

Si esprime quindi, ai sensi dell'art. 52 quinquies, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, modificato ed integrato dal D. lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, l'intesa ai fini del rilascio dell'autorizzazione al progetto stesso.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità) ed in particolare l'art. 52 quinquies;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144);

Vista la legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo);

Viste la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e la Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visti i D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e 12 marzo 2003, n. 120;

Viste le D.G.R. 31 gennaio 2006, n. 192 e 14 marzo 2006, n. 740;

Vista la D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173;

Vista la D.G.R. n. 3227 del 21 dicembre 2010 che individua il Segretario Regionale per le Infrastrutture come Autorità competente per la Valutazione di Incidenza e che gli attribuisce le funzioni previste con le D.G.R. n. 192 del 31.1.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.3.2006

Vista la richiesta di Snam Rete Gas S.p.A. del 16 aprile 2010 di autorizzazione alla realizzazione di un intervento di variante DN 300 (12") al metanodotto Pieve di Soligo - S. Polo di Piave - Salgareda per interferenza con la strada provinciale n. 38 in progetto, loc. Parè, in comune di Conegliano (TV);

Vista la comunicazione di avvio del procedimento;

Viste le Deliberazioni n. 43 del 19 novembre 2010 del Consiglio Comunale di Susegana, n. 59 del 29 novembre 2010 del Consiglio Comunale di San Pietro di Feletto e n. 65-379 del 21 dicembre 2010 del Consiglio Comunale di Conegliano;

Vista la nota a firma del Presidente della Regione del Veneto prot. n. 644022 del 10 dicembre 2010;

Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 12220 del 7 giugno 2011 di convocazione della Conferenza di Servizi;

Vista la nota dell'Unità di Progetto Energia della Regione del Veneto prot. n. 317712 del 4 luglio 2011;

Vista la nota dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) prot. n. 319873 del 5 luglio 2011;

Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 14453 del 7 luglio 2011 di invio del verbale della Conferenza di Servizi;

Vista la nota prot. 2379/2011 del 27 dicembre 2011 con la quale la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso all'U. P. Coordinamento Commissioni copia della Valutazione di Incidenza del progetto in argomento, nonché la nota prot. 0108/2012 del 19 gennaio 2012 con la quale a Società Snam Rete Gas S.p.A. ha comunicato all'Unità di Progetto Energia delle Regione del Veneto l'avvenuta trasmissione della succitata Valutazione di Incidenza;

Vista la nota prot. 43227 del 27 gennaio 2012 con la quale l'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) ha trasmesso all'Unità di Progetto Energia la relazione istruttoria tecnica sullo studio di Valutazione di Incidenza del progetto in argomento

delibera

1. di approvare le risultanze dello studio di Selezione Preliminare (Screening) per la Valutazione di Incidenza relativo al progetto di variante DN 300 (12") DP 64 bar al metanodotto Pieve di Soligo-S. Polo di Piave-Salgareda per interferenza con la strada provinciale n. 38 in progetto, loc. Parè, in comune di Conegliano (TV), secondo quanto riportato nel parere (Allegato A) del Segretario Regionale per le Infrastrutture, espresso in data 14 marzo 2012;

2. di esprimere, ai sensi dell'art. 52 quinquies, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 modificato ed integrato dal D. lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, l'intesa relativa all'intervento di variante di cui al punto 1;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

4. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico per il seguito di competenza;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione;

7. di incaricare l'Unità di Progetto Energia dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 660 del 17 aprile 2012

Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 7-8-1990 n. 241, tra la Regione Veneto e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la ricerca di sinergie nello svolgimento dei compiti istituzionali in campo agricolo e agroalimentare.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Viene proposta l'approvazione di un accordo quadro, da attuare tramite successive convenzioni, tra Regione e ISMEA per lo svolgimento in comune di attività a sostegno del comparto agricolo e agroalimentare.

L'Assessore regionale Franco Manzato riferisce quanto segue.

Nel corso degli ultimi anni l'Amministrazione regionale ha previsto l'attivazione di diverse forme di collaborazione, negli ambiti di competenza, con l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) quali:

- l'utilizzo del Business Plan On Line per la redazione del piano aziendale da presentarsi ai sensi delle misure 112 e 121 del PSR e della misura investimenti aziendali nell'ambito dell'OCM Vino;
- la convenzione per l'utilizzo del Fondo di Garanzia di ISMEA ai fini della prestazione di garanzie nell'ambito del PSR 2007-2013 (DGR 2222 del 8 agosto 2008);
- la convenzione per l'utilizzo del Fondo di Garanzia di ISMEA ai fini della prestazione di garanzie, cogaranzie, controgaranzie a fronte di investimenti bancari a medio, lungo termine (L.R. 16/2009, art. 4, DGR 3625 del 30 novembre 2009).

Una panoramica esaustiva dei servizi che ISMEA svolge a favore delle imprese dell'agroalimentare è stata presentata in occasione del seminario tenutosi presso il Consiglio regionale il 13 febbraio 2012.

Successivamente, nella seduta del 6 marzo 2012 il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 14 relativa alla mozione n. 119 del 24 febbraio 2012 presentata dai conss. Ruffato, Bendinelli, Azzalin, Franchetto, Valdegamberi, Pettenò, Bottacin, Puppato, Bond "PROGETTO GIOVANI AGRICOLTORI REGIONE VENETO - ISMEA" con cui si impegna la Giunta regionale:

- ad attivare (nell'ambito della programmazione 2007-13, ma traguardando già alla programmazione 2014-20) un bando di concorso in maniera congiunta Regione Veneto - ISMEA finalizzato al subentro e all'insediamento dei giovani in agricoltura e in grado di consentire agli stessi di affrontare da subito le tematiche della ristrutturazione e dell'ammodernamento delle dotazioni aziendali, accompagnandoli inoltre alla crescita delle conoscenze e delle competenze imprenditoriali;
- a prevedere che per l'accesso agli aiuti i richiedenti debbano aderire mediante la presentazione di una unica domanda e che l'attivazione del progetto integrato avvenga su tutto il territorio regionale del Veneto e che riguardi tutti i settori produttivi

Al riguardo, attivati i necessari contatti con l'ISMEA, si ritiene di procedere, preliminarmente alla definizione delle modalità operative per l'intervento ipotizzato dalla citata deliberazione del Consiglio n. 14/2012, a definire un accordo quadro che definisca il ventaglio dei possibili ambiti di collaborazione tra la Regione e l'ISMEA stessa.

Si propone, pertanto, l'approvazione dello schema di accordo riportato nell'allegato A alla presente deliberazione e di incaricare della relativa sottoscrizione il Presidente o un suo delegato e l'allegato A1 nel quale sono specificati i potenziali ambiti di collaborazione.

Si propone altresì di incaricare la Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari dell'esecuzione del presente provvedimento e di individuare da subito, nell'ambito del complesso dei servizi presentati in occasione del seminario del 13 febbraio 2012 e nella riunione tecnica del 28 marzo 2012, i seguenti ambiti prioritari in cui sviluppare la collaborazione con ISMEA:

- iniziative a sostegno dell'insediamento dei giovani in agricoltura;
- assistenza tecnica nella programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020;
- estensione della rete di monitoraggio delle principali filiere agricole regionali
- sviluppo e valorizzazione dello strumento BPOL con implementazione del quadro economico unificato e del piano aziendale modulare per le diverse procedure regionali, in coerenza con le determinazioni del gruppo di lavoro semplificazione delle procedure nel settore primario;
- definizione ipotesi di partecipazione a nuovi strumenti in fase di sperimentazione (es. sostegno allo sviluppo di reti di imprese).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla

compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Visto DPR 31 marzo 2001, n. 200;

Vista la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 40 ;

Vista la Legge Regionale 9 novembre 2001, n. 31;

Vista la Legge Regionale 5 settembre 1997, n. 35;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli allegati A e A1 al presente provvedimento, "Schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 7-8-1990 n. 241, tra la Regione Veneto e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la realizzazione di servizi in comune a sostegno del comparto agricolo e agroalimentare";
3. di incaricare della sottoscrizione dell'accordo di cui al punto precedente, per conto della Regione, il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
4. di incaricare la Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 662 del 17 aprile 2012

Legge Regionale del 22 marzo 1990 n. 21, art. 7. Variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo - Modifica degli allegati C e D - Elenco delle strade, elenco dei sentieri e delle piste forestali per variazione tracciato e destinazione prevista.
[Foreste]

Note per la trasparenza:

L'approvazione della presente variante, prevede la traslazione del tracciato "Pian de Loa - Boite - Sant'Uberto" dall'elenco dei sentieri all'elenco delle strade, in modo da poter progettare la sistemazione del tracciato e un ritracciamento del percorso per un tratto di alcune centinaia di metri, con riduzione della pendenza e destinazione non solo escursionistica pedonale, ma anche ciclabile e per lo sci nordico.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue:

Con delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 15 del 24.02.1999, ai sensi del Titolo II artt. 3-7 della L.R. n. 21 del 22.03.1990 (legge istitutiva del Parco), è stato approvato il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti D'Ampezzo.

Le varianti al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti D'Ampezzo sono quindi disciplinate dalla citata legge istitutiva del Parco all' art. 7 e dalle Norme di Attuazione del Piano Ambientale agli artt. 3 - 5 bis.

Con nota prot. n. 0244/10-US del 13.05.2010, acquisita con prot. n. 288579/57.10 del 24.05.2010, l'Ente Parco ha trasmesso alla Regione del Veneto copia degli atti e degli elaborati relativi ad una variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti D'Ampezzo.

Nella sostanza la variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo prevede la traslazione del tracciato "Pian de Loa - Boite - Sant'Uberto" dall'elenco dei sentieri (voce n. 44 dell'allegato "D" al Piano) all'elenco delle strade, con suo inserimento nell'ALLEGATO "C" del Piano sotto la lettera "z" in modo da poter progettare la sistemazione del tracciato e un ritracciamento del percorso per un tratto di alcune centinaia di metri, con riduzione della pendenza e destinazione non solo escursionistica pedonale, ma anche ciclabile e per lo sci nordico.

Come riportato nelle relazioni progettuali, la destinazione del tracciato non solo a percorso escursionistico, ma anche sciabile (solo sci nordico) e ciclabile, con annesso progetto di riduzione della pendenza stradale in un tratto critico, costituirebbe un collegamento ottimale dei flussi di visitatori e frequentatori esistenti fra la piana di Pian del Loa, con l'accesso alle valli di Fanes e Travenanzes, e la valle del Felizon, con l'accesso a Malga Ra Stua e la ex-ferrovia delle Dolomiti, verso il valico di Cimabanche e Dobbiaco. Esso consentirebbe anche, allorquando la ex-ferrovia è chiusa in inverno per pericolo di valanghe, nel tratto verso Cortina alle falde del Pezivico, di avere un percorso alternativo che garantisca la transitabilità verso Dobbiaco su versanti sicuri da valanghe.

L'area oggetto della variante è situata a quote comprese fra i 1350 e i 1450 metri, su un versante pendente posto sulla immediata sinistra idrografica del torrente Boite, nel tratto compreso fra lo sbocco della forra della Costa dei Siè e la confluenza con il Rio Fanes, nonché di fronte alla piana alluvionale di Pian de Loa, fino al colle di Sant'Uberto e al tornante del Tornichè.

La nuova descrizione della strada all'interno dell'ALLEGATO C al Piano ambientale del Parco sotto la lettera "z" risulterà essere la seguente:

n°	Estremi della strada e località attraversate	n° CAI	Zona	Destinazione attuale	Destinazione prevista	Note ed interventi previsti
z	Pian de Loa - Boite - S. Uberto	s.n.	SP	Percorso escursionistico	Pista di esbosco Percorso pedonale Pista ciclabile Pista per lo sci nordico	Allargamento, inghiaiatura e parziale variazione del tracciato per ridurne la pendenza

Tale variante è stata presentata al Comune di Cortina (BL) dal Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo con richiesta di parere in data 05.11.2009, prot. 21785.

La proposta è stata accolta con voti unanimi dallo stesso Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale del 22.02.2010 n. 16, avente per oggetto "Richiesta di variante al Piano Ambientale del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo" ed acquisita agli atti dell'U.P. Foreste e Parchi con protocollo n. 275318/57.10 del 17.05.2010.

Con deliberazione del 25.03.2009 avente per oggetto "Piano Ambientale del Parco - esame proposta di variante per la realizzazione di un nuovo tratto di strada forestale a S. Uberto, e delibere conseguenti" la Deputazione Regoliera, costituita ai sensi dell'art. 6 e convocata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento del Laudo, ha deliberato, (con 19 voti favorevoli ed 1 contrario) "di avviare la pratica presso la Regione Veneto e gli altri organi competenti al fine di ottenere una variante al piano ambientale del Parco necessaria per la realizzazione del progetto qui discusso".

Il Comitato Tecnico Scientifico del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo nella seduta del 28.10.2009, ai sensi degli artt. 7 e 12 della L.R. 21/1990, ha espresso parere favorevole con alcune condizioni sulla variante presentata dalla Deputazione Regoliera.

Il progetto allegato alla proposta di variante in oggetto è composto dai seguenti elaborati:

- Delibera della Deputazione Regoliera;
- Parere del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) - Deliberazione del Consiglio Comunale del 22.02.2010 n. 16;
- Parere del Comitato Tecnico Scientifico del Parco;
- Valutazione di Incidenza Ambientale;
- Verifica di assoggettabilità alla VAS - Rapporto preliminare ambientale;
- Corografie;
- Estratto Carta della Zonizzazione del Piano Ambientale Vigente;
- Estratto elenco dei sentieri, allegato D del Piano vigente;
- Elenco delle strade e dei percorsi forestali, all. C del Piano vigente.

Tale variante non incide sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del Piano ambientale e non modifica, sostanzialmente, i contenuti di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge istitutiva del Parco.

L'iter amministrativo prevede l'adozione della variante parziale da parte della Giunta Regionale sentita la Commissione tecnica regionale integrata ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. R. n. 40/84 (art. 5 - Procedimento di formazione del Piano Ambientale - L.R. n. 21/90).

Successivamente dopo aver espletato quanto previsto dall'art. 5, comma 3 della L. R. n. 40/84 in materia di deposito degli atti e presentazione di eventuali osservazioni, la variante parziale, ai sensi dell'art. 7 (Varianti al Piano ambientale), comma 3 della stessa Legge regionale verrà approvata della Giunta Regionale.

La variante in oggetto è stata esaminata nella seduta della V.T.R. del 25.01.2012, il cui Comitato, nel parere n. 5 (Allegato A1), con voti unanimi dei presenti aventi diritto al voto, ha espresso parere favorevole all'adozione della variante parziale al Piano Ambientale del Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale, ha ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato succitato come riportato nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A).

Si riportano di seguito le prescrizioni riportate nel parere n. 5 del Comitato riunitosi in data 25.01.2012 che ha fatto proprie le prescrizioni contenute nei pareri espressi dalle commissioni e comitati regionali nel corso dell'iter amministrativo di approvazione:

Siano rispettate tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nei pareri relativi alla Valutazione di Incidenza e alla Valutazione Ambientale Strategica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. del 23.04.2004, n. 11;

Vista la D.G.R.V. del 18.03.2005 n. 1131;

Vista la Legge Regionale del 22.03.1990 n. 21;

Visto il Piano Ambientale del Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, approvato con delibera del Consiglio Regionale del Veneto del 24.02.1999 n. 15;

delibera

1) Di adottare la variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo di cui alla deliberazione della Deputazione Regoliera del 25.03.2009 ed accolta con voti unanimi dal Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.02.2010, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel parere espresso dal Comitato previsto ai sensi del II comma all'art. 27 della LR 11/2004.

2) Di approvare gli Allegati A e A1 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, nonché tutte le prescrizioni evidenziate in premessa.

3) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

4) Di incaricare il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi dell'esecuzione del presente atto.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 666 del 17 aprile 2012

Ridefinizione del Sistema Regionale di Protezione Civile nelle more del riordino normativo.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si confermano le attribuzioni della Struttura regionale competente e si formulano alcuni indirizzi operativi allo scopo di migliorare l'efficienza del Sistema Regionale di Protezione Civile in attesa della modifica legislativa in corso.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue:

Il ruolo primario e fondamentale svolto dalla Protezione Civile, di indiscussa rilevanza nella tutela dell'integrità della

vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità di origine naturale o antropica è sempre stato riconosciuto dalla Regione del Veneto, come dimostra la normativa regionale in materia che risale alla legge regionale 27 novembre 1984 n. 58, ed è tuttora vigente, per effetto dei molteplici aggiornamenti che si sono succeduti nel tempo.

In particolare, con la legge 24 febbraio 1992 n. 225, è stato istituito il Servizio nazionale di protezione civile che, nel rispetto delle diverse competenze costituzionalmente garantite di Stato, Regioni ed Autonomie Locali, persegue l'obiettivo fondamentale di creare un sistema di procedure, strumenti, metodi e responsabilità definite e condivise, nonché di un linguaggio standardizzato e codificato, per gestire le attività di previsione del rischio e di allertamento delle strutture preposte all'attivazione delle misure di prevenzione e delle fasi di gestione dell'emergenza.

Proprio in attuazione di quanto previsto all'art.12, comma 3 della legge n. 225/1992, le Regioni, quindi, in qualità di componenti del sistema nazionale di protezione civile, dovevano rilevare la struttura regionale competente per l'espletamento delle attività di protezione civile e la Regione del Veneto, con l'art. 4 della citata L.R. n. 58/1984 ha affidato alla Giunta regionale il compito di individuare la Struttura di cui si tratta, precisando che alla stessa "è affidato anche il coordinamento funzionale del sistema regionale di protezione civile", da definire con specifico provvedimento, e "composto dalle strutture regionali operanti in materie connesse alla protezione civile". Con il medesimo articolo sono state altresì stabilite le funzioni del Centro di Coordinamento Regionale in Emergenza, di seguito Co.R.Em., quale centro di coordinamento funzionale informativo.

Il notevolissimo e multiforme riassetto legislativo intervenuto in molteplici ambiti successivamente all'istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile di cui si è detto, che deve necessariamente considerare sia il riordino amministrativo di cui al D.Lgs n. 31 marzo 1998, n. 112, sia la nota modifica costituzionale di cui alla legge n. 3/2001, ha reso particolarmente complessa la strutturazione di un reticolo organizzativo che consenta l'intreccio delle competenze locali, regionali e statali, nonché di tutti gli altri enti pubblici nazionali e territoriali e di tutte le altre istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private presenti sul territorio, per garantire la necessaria tempestività ed adeguatezza degli interventi in caso di emergenza.

La consapevolezza della concomitante sussistenza di tutte circostanze sopra considerate ha imposto ed accelerato un intervento modificativo della legge regionale in materia che semplifichi l'attuale sistema rendendolo maggiormente efficiente, anche in riferimento ad un migliore utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, in sinergia con le competenze proprie degli altri soggetti istituzionali operanti nel medesimo contesto.

Poiché, peraltro, l'attività di revisione legislativa è tuttora in corso di elaborazione anche a causa delle recentissime novellazioni statali che stanno significativamente incidendo sull'attuale assetto istituzionale, si rende indispensabile ed indifferibile procedere ad un temporaneo riordino organizzativo destinato ad incrementare il raccordo tecnico operativo, in conformità alla normativa regionale attualmente vigente.

Conseguentemente, si propone di confermare, quale Struttura regionale preposta alle attività di Protezione Civile, l'Unità di Progetto Protezione Civile, attualmente collocata, per effetto della D.G.R n. 568 del 3 aprile 2012, nell'ambito del Gabinetto del Presidente. Si rammenta, inoltre, che ad oggi sono state assegnate all'Unità di Progetto Protezione Civile anche le competenze dell'ex Servizio Antincendio Boschivo.

Conseguentemente, avuto riguardo alle funzioni regionali rilevate in materia, che includono anche la corretta individuazione dei livelli locali di competenza, la specificità delle questioni sottese alla valutazione degli scenari di rischio, nonché le misure di prevenzione, le modalità di allerta e gli interventi di gestione dell'emergenza, si rende necessario, elaborare un documento analitico e dettagliato recante il Protocollo Operativo del Sistema Regionale Veneto di Protezione Civile.

A tal fine, partendo dall'analisi delle disposizioni già in essere, con l'obiettivo di aggiornarle e compendiarle ed allo scopo di dare concreta ed effettiva attuazione alla normativa regionale si propone di incaricare il Dirigente responsabile dell'Unità di progetto Protezione Civile di predisporre detto Protocollo.

In tale Protocollo, dovrà, in particolare, essere specificato quanto di seguito precisato:

- le modalità di strutturazione della fase previsionale degli scenari di rischio, incluse le fasi di monitoraggio e di sorveglianza, che risulti adeguatamente articolata per ciascuna tipologia di rischio, perseguita anche attraverso la progettazione di un'adeguata organizzazione dei flussi informativi e di tutte le risorse umane e materiali interne all'amministrazione regionale opportunamente coordinate, in conformità alla normativa vigente. Tale fase, eventualmente sostenuta dalla modellistica, predisposta sulla base degli indirizzi nazionali, dovrà essere predisposta al fine di consentire al Presidente della Giunta regionale, quale Autorità di Protezione Civile, la tempestiva dichiarazione dello stato di crisi per calamità anche al fine di ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza;
- le disposizioni operative e le modalità di raccordo con le Autorità di Protezione Civile statali e locali e con le altre organizzazioni, anche di volontariato, differenziate nelle diverse fasi di gestione dell'emergenza, coerente con i sistemi nazionali operativi e temperata da meccanismi di flessibilità idonei a garantire il più efficiente coordinamento e tendenziale azzeramento degli sprechi di risorse;
- le modalità di contenimento dei danni e di ripristino delle condizioni di vita preesistenti.

Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Protocollo deve essere formalizzato ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale. La competente struttura potrà consultare, per la stesura del protocollo, il Dipartimento di Protezione Civile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L. 24/02/1992, n. 225;

Visto il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

Vista la L.R. 27/11/1984, n. 58 e s.m.i.;
Vista la L.R. 13/04/2001, n. 11;
Vista la L.R. n. 1/1997;

delibera

1) di richiamare le premesse del presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;
2) di confermare, quale Struttura regionale preposta alle attività di Protezione Civile alla quale è affidato il coordinamento funzionale del sistema regionale di protezione civile, composto dalle strutture regionali operanti in materie connesse alla protezione civile, l'Unità di Progetto Protezione Civile, attualmente collocata, per effetto della D.G.R n. 568 del 3 aprile 2012, nell'ambito del Gabinetto del Presidente;
3) di incaricare il Dirigente responsabile dell'Unità di progetto Protezione Civile di predisporre, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, un documento analitico e dettagliato recante il Protocollo Operativo del Sistema Regionale Veneto di Protezione Civile, che sviluppi, tra l'altro, i contenuti e le modalità operative specificate in premessa;
4) di rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione formale del documento di cui al punto 3), in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente;
5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 667 del 17 aprile 2012

Autorizzazione a proporre ricorso al Tar Lazio per l'annullamento della circolare prot. n. 20131 del 24.03.2012, avente ad oggetto "Attuazione dell'art. 35, commi 8 - 1, del decreto legge 1/2012. Sospensione del sistema di tesoreria unica mista e assoggettamento al sistema di tesoreria unica dei dipartimenti" e del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 059457 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 4.08.2009.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 668 del 17 aprile 2012

POR Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" (CRO) parte FESR (2007-2013). Ridefinizione Strutture Responsabili di Azione (SRA) per l'Asse 2 "Energia".

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

A seguito della revisione delle Azioni dell'Asse 2 "Energia" del Programma Operativo Regionale (POR) Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" (CRO) parte FESR (2007-2013) vengono ridefinite le Strutture Responsabili di Azione (SRA).

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue:

Nell'ambito dell'attuazione della politica di coesione dell'Unione europea per il periodo 2007-2013, con DGR n. 425 del 27/02/2007 la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma Operativo Regionale (POR) Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" (CRO) parte FESR (2007-2013).

Con decisione n. 4247 del 7/09/2007, la Commissione Europea ha approvato il POR CRO FESR (2007-2013) della Regione del Veneto e, con DGR n. 3131 del 9/10/2007, la Giunta Regionale ha preso atto della sopraccitata decisione.

Con DGR n. 3888 del 4/12/2007, successivamente modificata con DGR n. 1850 del 20/07/2010 e con DGR n. 40 del 18/01/2011, la Giunta Regionale ha individuato le Strutture Responsabili di Azione (SRA), ossia le strutture regionali incaricate di seguire l'attuazione delle singole azioni previste dal Programma. In particolare l'Allegato B alla DGR n. 40 del 18/01/2011 individua l'Unità Progetto Energia quale struttura responsabile delle Azioni dell'Asse 2 "Energia".

L'azione 2.1.2 "Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici" del POR CRO FESR (2007-2013) prevede, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'approvazione, il finanziamento di "interventi volti all'incremento delle prestazioni energetiche negli edifici pubblici non residenziali …".

Successivamente, il Reg. (CE) 397/2009 del 6/05/2009 "che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa" stabilisce che "le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili negli alloggi esistenti sono ammissibili fino ad un importo pari al 4% dello stanziamento FESR totale".

Il patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica (ERP) nel territorio regionale costituisce la prevalente risorsa per contrastare l'esigenza abitativa delle classi sociali meno abbienti. La carenza di risorse economiche, tuttavia, non consente di attivare con sufficiente costanza una specifica programmazione volta ad aggiornare i livelli tecnici e tecnologici dell'abitazione, soprattutto per quanto attiene il miglioramento energetico degli edifici.

Con nota prot. n. 133108 del 20/03/2012 è stato proposto da parte dell'Autorità di Gestione al Comitato di Sorveglianza del POR CRO FESR 2007-2013 per approvazione mediante procedura scritta un adeguamento dell'Azione 2.1.2 al Reg. (CE) 397/2009 del 6/05/2009 al fine di consentire il finanziamento di interventi volti all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici nel loro complesso (residenziali e non residenziali) contribuendo da un lato al raggiungimento delle finalità dell'azione di un "uso razionale delle forme di energia" e di "adeguare e utilizzare tecnologie che migliorino l'efficienza energetica" e dall'altro di assicurare una velocizzazione delle spese rendicontabili con conseguente miglioramento delle performance finanziarie ai fini del raggiungimento dell'obiettivo n+2.

La procedura scritta è stata dichiarata conclusa con nota della Direzione Programmazione, Autorità di Gestione del POR CRO FESR 2007-2013, prot. n. 157352 del 3/04/2012 e la proposta, approvata dal Comitato di Sorveglianza, è stata trasmessa alla Commissione Europea.

Sempre nell'ambito dell'Asse 2 "Energia", l'Autorità di Gestione ha avviato degli incontri con il Ministero dello Sviluppo

Economico e la Commissione Europea al fine di verificare e concordare i contenuti e le modalità di attuazione dell'Azione 2.1.3 "Fondo di rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici", e valutare la possibilità di integrare l'azione con un contributo in conto capitale.

Si ritiene pertanto opportuno, considerate le azioni ora previste, individuare quali Strutture Responsabili di Azione (SRA) dell'Asse 2 "Energia" rispettivamente la Direzione Lavori Pubblici per l'Azione 2.1.1 "Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili" e per l'Azione 2.1.2 "Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici" e la Direzione Industria e Artigianato per l'Azione 2.1.3 "Fondo di rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici", come riportato in Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che modifica, relativamente alle azioni dell'Asse 2 "Energia", l'Allegato B alla DGR n. 40 del 18/01/2011.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- "Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale";
- Visto il Regolamento (CE) n. 397 del 6/05/2009;
- Vista la Decisione (CE) n. 4247 del 7/09/2007;
- Vista la DGR n. 425 del 27/02/2007 ;
- Vista la DGR n. 3131 del 9/10/2007;
- Vista la DGR n. 3888 del 4/12/2007;
- Vista la DGR n. 1850 del 20/07/2010;
- Vista la DGR n. 40 del 18/01/2011;
- Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. le premesse fanno pare integrante del presente atto;
2. di individuare quali Strutture Responsabili di Azione (SRA) dell'Asse 2 "Energia" del POR - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" (CRO) parte FESR (2007-2013) le strutture regionali di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che modifica, relativamente alle azioni dell'Asse 2 "Energia", l'Allegato B alla DGR n. 40 del 18/01/2011;
3. di demandare alla Direzione Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del POR CRO FESR 2007-2013, l'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

(segue allegato)

Allegato A

POR Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" parte FESR (2007-2013)

Strutture Responsabili di Azione (SRA) – Asse 2 "Energia"

Struttura responsabile di azione	Asse prioritario	Linea di intervento	Azione
Segreteria Regionale per l'Ambiente - Commissario ai Lavori Pubblici			
Direzione Lavori Pubblici	2. Energia	2.1. Produzione di energie da fonti rinnovabili ed efficienza energetica	2.1.1. Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili
			2.1.2. Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici
Segreteria Regionale per il Bilancio - Commissario allo Sviluppo Economico			
Direzione Industria e Artigianato	2. Energia	2.1. Produzione di energie da fonti rinnovabili ed efficienza energetica	2.1.3. Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 669 del 17 aprile 2012

Programma UE di Cooperazione transnazionale "Spazio alpino" 2007-2013. Presentazione di proposte progettuali alla seconda fase di selezione della quarta procedura di evidenza pubblica internazionale di selezione progetti. *[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

Note per la trasparenza:

Con questa deliberazione la Giunta regionale fa una ricognizione delle proposte avanzate da alcune strutture ed enti regionali per candidarsi alla quarta procedura internazionale di selezione di progetti del Programma UE "Spazio Alpino" 2007-2013. A tal fine autorizza le strutture stesse a porre in atto ogni adempimento formalmente necessario, entro il 27 aprile 2012.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

La Commissione europea ha adottato il 20 settembre 2007, con propria decisione C (2007) 4296, il testo del Programma operativo "Spazio Alpino" (di seguito: il Programma) per il periodo 2007-2013 (codice CCI 2007 CB 163 PO 014), finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui la Giunta regionale, con DGR n. 171 del 29 gennaio 2008, ha preso atto.

Con successive delibere la Giunta regionale di volta in volta ha stabilito le modalità per la partecipazione delle strutture regionali alle procedure di evidenza pubblica per la presentazione di proposte progettuali con cui l'Autorità di gestione (AdG) attua il Programma. Nel corso dell'incontro tenutosi a Salisburgo il 10 e 11 Maggio 2011 il Comitato di Programma ha deciso il lancio della quarta procedura di selezione di progetti dando mandato all'Autorità di gestione di procedere.

Anche per tale avviso il processo per la selezione di progetti si svolge, come di consueto per il Programma, in due fasi: nel corso della prima si è richiesto ai proponenti idonei di presentare una scheda sintetica per la manifestazione di interesse (expression of interest) con i principali contenuti del progetto da candidare al finanziamento di uno dei tre assi prioritari in cui è suddiviso il Programma. Per la seconda fase è invece richiesta la predisposizione di una dettagliata descrizione delle proposte.

Con DGR n. 19 del 17 gennaio 2012 la Giunta regionale ha approvato la lista delle manifestazioni di interesse da presentare alla prima fase di selezione, dando mandato alle strutture regionali coinvolte di procedere con gli atti necessari alla loro formalizzazione.

I capofila delle ventidue proposte che hanno superato la prima selezione, per poter accedere alla seconda fase di valutazione, dovranno spedire al Segretariato tecnico congiunto del Programma (JTS) in forma elettronica e cartacea, entro il 27 aprile prossimo -ore 14-, un dossier di candidatura completo, costituito dal formulario di descrizione dettagliata del progetto (application form), dal contratto di partenariato sottoscritto dal capofila e dai partner (partnership agreement) e dalle eventuali dichiarazioni prodotte dai soggetti che partecipano al progetto in veste di osservatori, e dunque senza budget (declaration of observer). Tutti i partecipanti italiani dovranno inoltre far pervenire al loro Punto di Contatto Nazionale (ACP) via posta elettronica e in originale via posta celere, sempre entro la stessa data: un'autodichiarazione relativa agli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nel triennio precedente e due autocertificazioni relative alla forma giuridica del partner e all'indicazione del suo responsabile legale. Per quei soggetti che si fossero aggiunti al partenariato del progetto successivamente alla prima fase di selezione è inoltre richiesto l'invio, con la medesima scadenza e solo per posta elettronica, di un "Curriculum vitae" che elenchi le precedenti esperienze in progetti di Cooperazione territoriale europea. Solo successivamente alla definitiva approvazione dei progetti sarà inoltre sottoscritto un contratto di finanziamento (subsidy contract) che regolerà i rapporti tra il partner capofila, in quanto responsabile dell'intero finanziamento FESR concesso, e l'Autorità di gestione del Programma. Si tratta pertanto di autorizzare i rappresentanti delle Strutture coinvolte nei progetti alla sottoscrizione ed all'invio dei documenti necessari a formalizzarne la candidatura con la partecipazione della Regione e, in caso di loro approvazione, ai successivi adempimenti per la loro implementazione.

I documenti per la presentazione dei progetti e altre informazioni utili alla partecipazione sono disponibili nel sito ufficiale del Programma alla pagina: http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/open-call-for-project-proposals/documents-call-4-second-step/; informazioni e collegamenti ai documenti sono inoltre stati pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto alla pagina: http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Cooperazione+Territoriale/Spazio+Alpino/#apertura e nel blog regionale dedicato alla Cooperazione territoriale europea, alla pagina: http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Alpine-Space/progetti/selezione-progetti/aperta-la-seconda-fase-di-selezione-dei-progetti.

I progetti preselezionati nei quali la Regione del Veneto è già compresa tra i partecipanti sono sei: sulla Priorità 1 "Competitività e attrattività dello Spazio alpino" la Direzione Urbanistica e Paesaggio è coinvolta in veste di partner nei progetti "AlpBC", che intende indagare alcuni aspetti relativi al risparmio energetico con particolare riferimento al patrimonio edilizio montano, e il progetto "Rurbance", sul tema della riqualificazione del territorio in ambiti vallivi montani. Sempre sulla Priorità 1 verranno presentati i progetti "Fidias", volto a promuovere l'innovazione di tipo ecologico delle PMI attraverso servizi innovativi di scambio di competenze e di opportunità di finanziamento, con partner l'U.P. Ricerca e Innovazione, e il progetto "Valuenat", al quale parteciperà come partner l'U.P. Foreste e Parchi, con l'obiettivo di migliorare la competitività delle regioni alpine a partire dall'efficienza di utilizzo del loro capitale naturale. Sulla Priorità 2 "Accessibilità e connettività" la Regione del Veneto, rappresentata dall'U.P. Logistica, è partner del progetto "Capitalp", di capitalizzazione e armonizzazione dei risultati ottenuti con precedenti attività progettuali sul tema dei trasporti in ambito montano. La Priorità 3 "Ambiente e prevenzione dei rischi" vede la Direzione Economia e Sviluppo montano inserita nella partnership del progetto "Wirealps": un'indagine di valutazione economica, ambientale e paesaggistica sull'utilizzo di impianti eolici in aree montane.

In esito ai contatti posti in essere dall'U.P. Cooperazione transfrontaliera la Regione entrerà come partner in altri tre progetti: nella Priorità 1 la Direzione Urbanistica e Paesaggio parteciperà a "Cabee", progetto di capitalizzazione di precedenti esperienze volto a redigere e testare linee guida per la

diffusione di edifici e quartieri ad emissioni prossime allo zero, la Direzione Economia e Sviluppo montano sarà invece coinvolta nel progetto "Metromont", che analizzerà i fenomeni dell'evoluzione urbanistica, demografica ed economica delle aree montane con l'obiettivo di individuarne ricadute e potenzialità di supporto allo sviluppo locale. In ambito della Priorità 3 la Direzione Economia e Sviluppo montano sta definendo la sua partecipazione al progetto "Recharge.green", volto alla definizione di strategie e strumenti di produzione di energia da fonti rinnovabili che ne garantiscano la sostenibilità ed il rispetto per l'ambiente.

Sinteticamente è riportata nell'Allegato A la lista delle proposte progettuali che coinvolgono la Regione e ARPAV in questa seconda fase di selezione ed una stima delle risorse che verranno successivamente iscritte al bilancio regionale, qualora i progetti siano definitivamente approvati.

Successivamente all'approvazione definitiva delle proposte dovrà essere elaborato un progetto esecutivo per il quale si possono rendere necessarie attività di analisi tecnico-scientifiche, di dettaglio dei contenuti e dei risultati o l'individuazione e affidamento di attività gestionali per il coordinamento delle attività transnazionali comuni nonché per la contabilizzazione e il monitoraggio finanziario legati alla gestione del progetto.

Per quanto attiene i suddetti aspetti contenutistici, di coordinamento manageriale e di audit che dovranno essere sviluppati nei progetti approvati e per i quali risultasse necessario l'apporto di professionalità specializzate non già disponibili, la Regione provvederà ad individuare, nel rispetto della normativa per l'affidamento di consulenze e di servizi, esperti o attività di "servizio esterno", il cui costo potrà essere compreso nelle voci di spesa ammissibili dei progetti.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale ;

- Visto il regolamento CE n. 1083/06 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e il regolamento CE n. 1080/06 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), nonché il regolamento CE n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione dei regolamenti di cui sopra e la decisione del Consiglio 2006/702/CE sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione;

- Vista la decisione C (2007) 4296 del 20 settembre 2007 della Commissione europea che approva il Programma operativo "Spazio alpino 2007-2013" (codice CCI 2007 CB 163 PO 014);

- Richiamata la DGR n. 171 del 29 gennaio 2008 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Programma operativo "Spazio alpino 2007-2013";

- Richiamate la DGR n. 19 del 17 gennaio 2012, con la quale la Giunta regionale ha dato mandato alle strutture regionali interessate a procedere con gli atti necessari alla presentazione delle manifestazioni di interesse alla quarta procedura di evidenza pubblica del Programma operativo "Spazio alpino 2007-2013";

- Vista la delibera CIPE n. 158 del 21 dicembre 2007 che prevede, fra l'altro, l'istituzione di un Comitato nazionale dedicato al coordinamento della partecipazione italiana al Programma "Spazio alpino 2007-2013";

- Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto espresso in premessa

delibera

1. di approvare il prospetto di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, relativo alle proposte di progetto per cui la Regione del Veneto e ARPAV si propongono come partner;
2. di dare altresì mandato alle Strutture regionali ivi elencate di procedere alla formalizzazione della presentazione delle proposte descritte, delegandone i responsabili alla firma ed all'invio della documentazione richiesta dal Programma e a livello nazionale, oltre che alla verifica della compatibilità dei progetti con le politiche regionali;
3. di dare mandato all'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera di coordinare le attività di collaborazione transnazionale, mediante il cointeressamento delle Strutture regionali competenti per materia, incaricando altresì il dirigente regionale dell'Unità, o suo delegato, a rappresentare la Regione del Veneto nelle riunioni del Programma Spazio alpino e del relativo Comitato nazionale;
4. di rinviare l'istituzione di adeguati capitoli di spesa per i successivi atti di impegno, da parte delle Strutture titolari dei singoli progetti, delle somme comunitarie e nazionali ad avvenuta approvazione dei progetti a partecipazione regionale;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

(segue allegato)

PROGRAMMA OPERATIVO SPAZIO ALPINO - 2007-2013

Proposte da presentare alla seconda fase di selezione di progetti del Programma (19.03.2012 – 27.04.2012)

Proposte con partecipazione della Regione del Veneto

ACRONIMO DEL PROGETTO	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	LEAD PARTNER	PARTNER	STRUTTURA REGIONALE COINVOLTA E RUOLO	COSTO TOTALE INDICATIVO DEL PROGETTO	STIMA DEL BUDGET REGIONE VENETO (UE E STATO)
AlpBC	Inserimento del tema energia e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nelle politiche e negli strumenti di pianificazione urbanistica e sviluppo di un network di stakeholder del settore. Definizione di strategie per lo sviluppo del settore della ristrutturazione e riqualificazione energetica degli insediamenti e degli edifici alpini per migliorare la competitività di PMI e tecnici nel settore del recupero sostenibile.	Camera di Commercio di Monaco (DE)	Leibniz Universität Hannover (DE); Studio iSPACE; Energieinstitut Vorarlberg; Camera di Commercio e artigianato di Salisburgo (AT), Neopolis (FR), Centro di Formazione di Ballenberg (CH), Soča valley development centre (SI), ERSAF Lombardia; Finaosta S.p.A; TIS Techno Innovation South Tyrol sCpA; Regione del Veneto(IT)	Dir. Urbanistica e Paesaggio (Partner)	2.900.000 e	250.000 €

ACRONIMO DEL PROGETTO	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	LEAD PARTNER	PARTNER	STRUTTURA REGIONALE COINVOLTA E RUOLO	COSTO TOTALE INDICATIVO DEL PROGETTO	STIMA DEL BUDGET REGIONE VENETO (UE E STATO)
Cabee	Creazione linee guida per la definizione, creazione, valutazione e promozione (inclusa la gestione di appalti) di edifici e quartieri ad emissione quasi zero (energia, materiali, rifiuti, personale e aspetti sociali), capitalizzando progetti INTERREG, di Cooperazione territoriale e del VII Programma Quadro.	Regionalentwicklung Vorarlberg (AT)	Regione Piemonte; Regione del Veneto; Provincia di Alessandria; Ag. svil. Langhe, Monferrato, Roero - LAMORO; Accademia europea Bolzano-EURAC (IT); Network Enterprise Alps (NENA); BAUAkademie Lehrbauhof Salzburg (AT); Rhônalpénergie-Environnement (FR); eza energie- & umweltzentrum allgäu gemeinnützige gmbh (DE), Pososki razvojni center; Building and Civil Engineering Institute ZRMK; Building and civil Engineering Institute ZRMK (SI); Zentralschweizer Regierungskonferenz (CH);	Dir. Urbanistica e Paesaggio (Partner)	2.250.000 €	100.000 €
Fidias	Obiettivo principale del progetto è la crescita sostenibile del territorio tramite la promozione dell'*eco-innovation,* attraverso servizi innovativi, scambi di competenze e tecnologie "verdi" al fine di aumentare la competitività e l'occupazione nell'area coinvolta.	Camera di Commercio di Venezia (IT)	Regione del Veneto; Finlombarda (IT); Chambre de Commerce Marseille; Agence Règionale de Dèveloppement et de l'Innovation Lyon; European Association of elected representatives of mountain Regions (FR); Innofinanz Graz; Austria Wirtschaftsservice Vienna Management Center Innsbruck (AT); Micromountains Network (DE); Institut Jožef Stefan Ljubljana (SI).	U.P. Ricerca e Innovazione (Partner)	2.600.000 €	181.000 €

ACRONIMO DEL PROGETTO	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	LEAD PARTNER	PARTNER	STRUTTURA REGIONALE COINVOLTA E RUOLO	COSTO TOTALE INDICATIVO DEL PROGETTO	STIMA DEL BUDGET REGIONE VENETO (UE E STATO)
Metromont	Analisi su aree studio regionali di alcuni fenomeni diffusi in ambito alpino, quali le seconde case, il pendolarismo, l'immigrazione, al fine di produrre linee-guida e raccomandazioni dirette alle istituzioni e agli stakeholders locali sulle possibilità di governo di tali processi e sulle possibilità di ottenimento dagli stessi di benefici, sotto il profilo della crescita economica, sociale e culturale, per la collettività locale.	EURAC (IT)	Regione del Veneto; Regione Lombardia; IRES Piemonte (IT); Federal Institute for montainous areas-BABF Vienna; Verein Regionalentwicklung Vöckla-Ager Upper Austria; Integrationszentrum Wörgl; zentrum für MigrantInnen in Tirol; Österreichische Akademie der Wissenschaften (AT); Region PACA; Region Franche-Comté (FR); Gemeinde Rottach-Egern am Tegernsee; Ministero bavarese per l'Economia (DE); Research centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (SI); Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete –Bern; Universita di Neuchâtel (CH)	Dir. Economia e Sviluppo montano (Partner)	2.250.000 €	200.000 €
Rurbance	Sviluppo di strategie e strumenti di riqualificazione e governance dei sistemi urbano rurali nell'area alpina a sostegno dell'integrazione delle politiche settoriali di sviluppo.	Regione Lombardia (IT)	Regione del Veneto; Regione Piemonte (IT); Regionalmanagement Graz & Graz-umgebung; City of Graz (AT);, Leibniz Universität Hannover (DE); City of Zürich (CH); Agenzia di sviluppo della regione di Lubiana; Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SI); Grenoble Alpes Métropole; Pierre Mendès France University; Rhone Alpes Region (FR).	Dir. Urbanistica e Paesaggio (Partner)	2.273.000 €	190.000 €

ACRONIMO DEL PROGETTO	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	LEAD PARTNER	PARTNER	STRUTTURA REGIONALE COINVOLTA E RUOLO	COSTO TOTALE INDICATIVO DEL PROGETTO	STIMA DEL BUDGET REGIONE VENETO (UE E STATO)
Valuenat	Miglioramento della performance delle regioni alpine, a partire dal valore intrinseco delle loro risorse naturali, favorendo uno sviluppo economico che adotti strategie e soluzioni eco-innovative *ad hoc*.	UNCEM Piemonte (IT)	Burgenland Naturparke; Università di Innsbruck; Grunder und Servicezentrum (AT); Min. Ambiente-MATTM (Osservatore); EURAC; WWF; Regione del Veneto (IT); Hochschule für Technik, Rapperswil (CH); Università di Monaco(DE); Municipality of Idrija; Chamber of Agricolture and Forestry of Slovenia(SI); Region PACA (FR) (Observer).	U.P. Foreste e Parchi (Partner)	2.300.000 €	200.000 €
Capitalp	Capitalizzazione ed ottimizzazione del know-how acquisito nel settore dei trasporti e della mobilità nel contesto del Programma Spazio Alpino.	R.A. Valle d'Aosta (IT)	Aiscat; Regione Lombardia; Regione del Veneto; Eurac Research; Comune di Monfalcone (IT); CETE Méditerranée; Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat (ENTPE); Association of Local Democratic Agencies (FR); TCI Roehling (DE); Central European Initiative (INT); Prometni Institut Ljubljana; Urbanistični inštitut Republike Slovenije (SI); FHV Vorarlberg; Vienna University of Technology; Regional Government of Burgenland (AT).	U.P. Logistica (Partner)	2.000.000 €	200.000 €
Recharge. green	Sviluppo di strumenti e strategie di produzione sostenibile di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di incrementare l'efficienza delle risorse utilizzate garantendo al tempo stesso la conservazione del territorio e della biodiversità.	Istituto di ricerca per l'Ecologia dell'Università di Vienna (AT)	EURAC; Provincia di Trento; Università di Trento; Parco Naturale Alpi Marittime; Regione del Veneto; Ag. Svil. LAMORO; CNR - Trento (IT); Environment Agency Austria -Vienna; Intern. Institute for Applied System Analysis; Università di Innsbruck (AT); CIPRA DE; Bayerische Electrizitätswerke Gmbh (DE); Università della Savoia (FR); Slovenia Forest Service; Università di Lubiana; Ag. Svil. Savinja; Ist. sloveno per l'Agricoltura (SI); Federal Reseach station Agroscope (CH)	Dir. Economia e Sviluppo montano (Partner9	2.730.000 €	150.000 €

ACRONIMO DEL PROGETTO	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	LEAD PARTNER	PARTNER	STRUTTURA REGIONALE COINVOLTA E RUOLO	COSTO TOTALE INDICATIVO DEL PROGETTO	STIMA DEL BUDGET REGIONE VENETO (UE E STATO)
WireAlps	Valutazione degli impatti sul paesaggio e sulla fauna della realizzazione di impianti eolici al fine di definire una metodologia condivisa per la realizzazione di tali impianti a livello di pianificazione territoriale, favorendo la condivisione di scelte a livello locale e un supporto agli investitori locali.	**Università di Salisburgo (AT)**	Regione del Veneto; EURAC; Legambiente; Ag. svil. LAMORO; Ag. Reg. per l'Energia della Liguria (IT); Regional Development Vorarlberg; Università di Innsbruck (AT); Westallgäu – Bayerischer Bodensee Fördergesellschaft mbh (DE); Rhônealpénergie-Environement (FR); Regional environmental centre Ljubljana (SI); Hochschule Rappersvil (CH):	Dir. Economia e Sviluppo montano (Partner)	2.750.000	230.000

Proposte con partecipazione di ARPAV

ACRONIMO DEL PROGETTO	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	LEAD PARTNER	PARTNER	COSTO TOTALE INDICATIVO DEL PROGETTO	STIMA DEL BUDGET ARPAV (UE E STATO)
Forward	Miglioramento delle conoscenze sulle interazioni acqua-foresta per lo sviluppo delle migliori strategie adattative di gestione forestale rivolte alla qualità dell'acqua ed ai pericoli da essa derivanti anche in considerazione degli scenari futuri di cambiamento climatico e socio-economico.	ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; LAMORO; Università degli Studi di Padova-TESAF; ARPAV (IT); Gozdarski Inštitut Slovenije - Slovenian Forestry Institute (SI) HMGU - Helmholtz Zentrum für Umwelt und Gesundheit; LWF - Bavarian State Institute of Forestry - Department Soil and Climate (DE) Cemagref Grenoble (FR) Institute of Silviculture; Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (AT)	2.540.000 €	90.000 €
Sedalp	Sviluppo e test di indirizzi politici strategici e strumenti operativi per una gestione integrata del trasporto solido all'interno dei bacini alpini con lo scopo di una effettiva riduzione del rischio idrogeologico e, allo stesso tempo, la conservazione degli ecosistemi acquatici e la riduzione dell'impatto derivante dalla produzione idroelettrica.	Ministero Federale per l'Agricoltura, le Foreste, l'Ambiente e la Gestione delle Acque – Vienna (AT)	Provincia Autonoma di Bolzano; ARPAV; Università di Padova-TESAF; CNR Padova; Regione Piemonte (IT); Bavarian Environment Agency (DE); Irstea, Grenoble regional center, Snow avalanche eng. and torrent control research unit; UMR5600, Laboratoire Environnement-Ville-Société, Site ENS Lyon (FR); Land Tirolo; Università delle Risorse naturali e Scienze della Vita – BOKU- Vienna (AT); Istituto per l'Acqua della Repubblica di Slovenia; Università di Lubiana (SI).	2.500.000 €	100.000 €

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 670 del 17 aprile 2012

Programma UE di cooperazione Transnazionale MED 2007-2013. Esito della seconda procedura ad evidenza pubblica internazionale per la chiamata di progetti strategici. Avvio progetto Homer.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dà conto delle procedure seguite dagli organismi di valutazione dei progetti che operano per il Programma MED, ed in particolare riferisce degli esiti delle proposte progettuali oggetto della candidatura di strutture regionali avanzata in corrispondenza del secondo bando per progetti strategici. Il progetto HOMER, di cui è partner con la Direzione Sistemi Informativi, rientra tra i progetti approvati. Per assicurarne un pronto avvio, l'atto dà mandato alla citata direzione di porre in essere tutti gli adempimenti formalmente necessari. Si tratta di risorse aggiuntive comunitarie e nazionali, che non necessitano di cofinanziamento da parte del bilancio regionale.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Nell'ambito del Programma di cooperazione transnazionale MED (2007-2013), approvato con decisione C (2007) 6578 (codice CCI n. 2007 CB 163 PO 045) dalla Commissione europea il 20 dicembre 2007, l'Autorità unica di gestione ha aperto, il primo aprile 2011, il secondo avviso internazionale per la presentazione di progetti strategici. Per questa chiamata di progetti il Comitato di sorveglianza ha stabilito di limitare le candidature ad alcune specifiche tematiche del Programma MED: il miglioramento dell'accessibilità marittima e delle capacità di transito (obiettivo 3.1); il sostegno all'uso delle tecnologie informatiche per migliorare l'accessibilità e la cooperazione territoriale (obiettivo 3.2). La scadenza prevista per la presentazione delle candidature è stata fissata al 30 settembre 2011.

Con DGR n. 1456 del 13 settembre 2011 la Giunta regionale ha autorizzato - tra l'altro - la candidatura della Direzione Sistemi Informativi al secondo avviso internazionale per la presentazione di progetti strategici del Programma MED, in qualità di partner del progetto HOMER, interessato alle tematiche dell'obiettivo 3.2.

Successivamente alla chiusura dell'avviso, il JTS (Segretariato Tecnico Congiunto) con sede a Marsiglia (Francia), che coadiuva l'Autorità di gestione del Programma (Regione francese: Provence Alpes Côte d'Azur), ha proceduto alla valutazione delle 11 proposte progettuali preselezionate, verificando sia i requisiti formali di ammissione che la qualità delle proposte progettuali.

Tale valutazione si è conclusa con l'individuazione da parte del Selection Committee (Comitato di Selezione) riunitosi a Marsiglia il giorno 24 gennaio 2012, di tre proposte progettuali, la prima a valere sull'obiettivo 3.2, le altre due, a valere sull'obiettivo 3.1.

Tra i progetti, approvati con riserva, rientra anche il progetto HOMER, interessato all'obiettivo 3.2, al quale partecipa la Regione del Veneto: un dettaglio di tale progetto è riportato nell'Allegato A, al presente atto.

A seguito della decisione del Comitato di Selezione, l'Autorità di gestione del Programma con nota del 20 febbraio 2012 ha comunicato al LP l'approvazione del progetto HOMER con una serie di raccomandazioni.

Le raccomandazioni poste dal Comitato di Selezione per la definitiva approvazione del progetto sono state rispettate, come confermato al LP dal Segretariato Tecnico Congiunto e riportato nella nota prot. n. 2406/13.02 che il LP ha inviato alla Regione del Veneto in data 13 aprile 2012.

Si tratta ora di passare all'avvio del progetto di cui è pervenuta formale notifica dell'approvazione e di cui si illustrano sinteticamente di seguito i contenuti: HOMER è l'acronimo di Harmonising Open data in the MEditerranean through better access and Reuse of public sector information ed è un progetto di "open data" volto a incrementare l'accessibilità ed il riutilizzo dei dati detenuti dalle pubbliche istituzioni nell'area MED, con l'obiettivo di accrescere trasparenza e scambi tra territori; il capofila del progetto è la Regione Piemonte e la Regione del Veneto partecipa come partner con la Direzione Sistemi Informativi; gli altri partner del progetto sono: CSI Piemonte, Regione Sardegna, Regione Emilia Romagna, Decentralized Administration of Crete (Grecia), University of Crete (Grecia), Sewerage Board of Limassol (Cipro), Funditec (Spagna), Provence Alpes Cote d'Azur (Francia), Institut de la Mediterranee (Francia), Local Council Association of Malta (Malta), Geodetic Institute of Slovenia (Slovenia), Sociedad De Desarrollo Medioambiental De Aragon (Spagna), Agencia de Gestion Agraria y Pesquedera de Andalucia (Spagna), Internet New Generation Foundation (Francia), Greek Free / Open Source Software Society (Grecia), Collectivite Territoriale de Corse (Francia), University Mediterranean (Montenegro); la durata prevista per la realizzazione del progetto è di trentasei mesi; il budget di progetto ammonta complessivamente ad euro 3.666.437,50, di cui euro 147.345,00 sono assegnati alla Regione del Veneto.

Per quanto attiene alle risorse finanziarie necessarie alla partecipazione al progetto, i proponenti italiani possono contare su un contributo FESR pari al 75% della spesa ammissibile, mentre il necessario co-finanziamento nazionale, pari al rimanente 25%, è interamente a carico del fondo nazionale di rotazione, secondo le disposizioni della delibera CIPE n. 36 del 15/06/07.

Tra le attività propedeutiche all'avvio dei progetti è prevista la firma del "partnership agreement", che regola i rapporti tra i partecipanti ad un progetto ed il lead partner. In seguito all'approvazione definitiva viene inoltre sottoscritto il "subsidy contract" che regola i rapporti tra il capofila, responsabile per l'intero progetto, e l'Autorità di gestione del Programma e definisce, tra l'altro, le responsabilità, gli obblighi e le modalità di eventuale revisione dei contenuti del progetto.

Per quanto attiene ai compiti delle strutture regionali partner dei progetti, oltre alle attività tecniche, da sviluppare come stabilito nei documenti di candidatura (application form e partnership agreement), esse dovranno monitorare gli avanzamenti fisici e finanziari della parte di competenza del progetto ed inviare al lead partner, con cadenza semestrale, dei report per la successiva integrazione con i contributi degli altri partner, la loro rielaborazione in termini di risultati complessivi del progetto ed il successivo inoltro al Segretariato tecnico congiunto transnazionale (JTS). Allo stesso modo i singoli partner dovranno inoltre raccogliere la documentazione di spesa ed ogni altro documento necessario a provare lo svolgimento delle attività di propria competenza ed inviare

la documentazione di spesa certificata al capofila, affinché proceda a richiedere il rimborso delle quote FESR all'Autorità di certificazione del Programma. Ciascun partner italiano per ottenere la certificazione delle spese sostenute attiverà le procedure previste dall'accordo Stato-Regioni del 29.10.2009, relativo alla definizione del sistema di controllo e gestione dei Programmi di cooperazione transnazionale e interregionale. Una volta ottenuto il rimborso della quota FESR, ciascun partner italiano ne darà comunicazione al Ministero per lo sviluppo economico, chiedendo contestualmente il rimborso della contropartita di cofinanziamento spettante al Fondo di rotazione nazionale. Dopo verifica, il MISE validerà la richiesta del partner italiano e fornirà indicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria centrale dello Stato - IGRUE per la erogazione del pagamento a titolo di cofinanziamento nazionale.

In base al piano finanziario del progetto l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a cui la struttura è chiamata è di euro 147.345,00. I pagamenti, dunque, in prima istanza vengono affrontati dalla struttura su specifici capitoli direttamente ad essa assegnati, e poi, in base alla corretta rendicontazione, il fondo comunitario e quello nazionale rimborsano fino al 100% delle spese sostenute.

Le attività operative, compresa la gestione del budget, la funzione di monitoraggio e rendicontazione, sono svolte dalle strutture leader o partner di ogni singolo progetto, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. Laddove l'intensità delle attività progettuali da realizzare richieda un più ampio e professionale impegno rispetto alle competenze istituzionali ordinariamente svolte e comporti un impegno aggiuntivo ed innovativo rispetto alle normali mansioni di servizio, potrà risultare necessario supportare le citate strutture regionali con personale a tempo determinato e/o consulenze o collaborazioni esterne ad hoc.

La specificità di alcune fasi della ricerca previste dai progetti, il coordinamento manageriale e finanziario o divulgazione dei risultati che dovranno essere sviluppati nei progetti approvati potranno rendere inoltre necessaria l'acquisizione di competenze tecnico-scientifiche da delegare ad enti strumentali regionali o "in house" competenti nelle materie specifiche. Il costo di ciascun tipo di spese gestionale o prestazionale andrà verificato in base alle voci di spesa ammissibili dei progetti, e sostenuto nel rispetto della normativa vigente per il Programma MED.

Per quanto premesso, si tratta di incaricare il dirigente - o suo delegato - della struttura regionale che in veste di partner partecipa al progetto HOMER del perfezionamento e della firma della documentazione necessaria a dare avvio alle attività progettuali ed ai conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa.

L'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera mantiene un ruolo di informazione, coordinamento e supporto tecnico alle strutture regionali, nonché di contatto e collaborazione con gli organi nazionali e transnazionali di gestione del Programma, in particolare rappresentando la Regione nel Comitato nazionale del Programma, previsto dalla delibera CIPE n. 158 del 21.12.2007 "Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Obiettivo di Cooperazione territoriale europea".

Il budget di competenza della Regione per l'attuazione del progetto approvato sarà stanziato su specifici capitoli da costituire a carico del bilancio di previsione 2012 e pluriennale attingendo da capitoli-fondo a titolarità dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera e da assegnare alla struttura regionale coinvolta nel progetto.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto il regolamento CE n. 1083/06 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e il regolamento CE n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), nonché il regolamento CE n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione dei regolamenti di cui sopra e la decisione del Consiglio 2006/702/CE sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione;

- Vista la decisione C (2007) 6578 del 20.12.2007 della Commissione europea che approva il Programma MED (codice CCI n. 2007 CB 163 PO 045);

- Viste la delibera CIPE del 15.06.2007 n. 36 che - tra l'altro - ripartisce le risorse FESR italiane per MED e determina il cofinanziamento a carico del Fondo nazionale di rotazione (ex lege n. 183/87) e la delibera CIPE n. 158 del 21.12.2007 che prevede per ciascun Programma di cooperazione transnazionale l'istituzione di un Comitato nazionale dedicato al coordinamento della partecipazione italiana;

- Viste le risultanze rese note dall'Autorità unica di gestione Regione Provence Alpe Côte d'Azur (Francia) relative al secondo avviso internazionale per la presentazione di progetti strategici al Programma UE di Cooperazione transnazionale MED 2007-2013;

- Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto espresso in premessa

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto dell'approvazione del progetto internazionale "HOMER", indicato nell'Allegato A, parte integrante del presente atto, al quale la Regione del Veneto - Direzione Sistemi Informativi - partecipa in qualità di partner, quale risultanza della seconda procedura ad evidenza pubblica internazionale per la chiamata di progetti strategici, di cui alla decisione del Comitato di selezione del Programma MED, riunitosi a Marsiglia (Francia) il 24 gennaio 2012, alla conseguente notifica formale dell'Autorità di gestione al LP del 20 febbraio 2012, ed alla comunicazione del LP del 13 aprile 2012 attestante l'avvenuto rispetto delle raccomandazioni poste dal Comitato di selezione;

3. di autorizzare il dirigente regionale della suddetta Direzione, titolare delle parti di competenza del progetto approvato, o suo delegato, alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare e a svolgere le attività tecniche e di gestione del pro-

getto descritte in premessa e ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa;

4. di demandare alla Direzione Bilancio l'iscrizione dei capitoli di spesa necessari all'attuazione del progetto "HOMER", da costituire a carico del bilancio di previsione 2012 e pluriennale, attingendo dai capitoli "fondo" (Cap.101197 - Fondo FDR per la Cooperazione transnazionale 2007-2013 e Cap. 101198 - Fondo FESR per la Cooperazione transnazionale 2007-2013) a titolarità dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera, e da assegnare alla Direzione regionale coinvolta nel progetto;

5. di prescrivere che ogni eventuale modifica tecnica ai contenuti o al piano finanziario del progetto venga valutata congiuntamente dalla struttura titolare e dall'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera, restando al Lead partner il compito di provvedere conseguentemente.

(segue allegato)

PROGRAMMA OPERATIVO MED - 2007-2013

RISULTATI DEL 2° CALL PER PROGETTI STRATEGICI – PROGETTI PARTNER VENETI – PROGRAMMA MED

TITOLO DEL PROGETTO/ ACRONIMO	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	LEAD PARTNER	PARTNER	STRUTTURA REGIONALE COINVOLTA	ALTRI SOGGETTI VENETI COINVOLTI	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	BUDGET REGIONE VENETO (UE E STATO)
HOMER	Incrementare l'accessibilità ed il riutilizzo dei dati detenuti dalle pubbliche istituzioni nell'area MED, con l'obiettivo di accrescere trasparenza e scambi tra territori	Regione Piemonte	CSI Piemonte, Regione Sardegna, Regione Emilia Romagna, Decentralized Administration of Crete (GR), University of Crete (GR), Sewerage Board of Limassol (CY), Funditec (ES), Provence Alpes Cote d'Azur (FR), Institut de la Mediterranee (FR), Local Council Association of Malta and Gozo (MT), Geodetic Institute of Slovenia (SLO), Sociedad De Desarrollo Medioambiental De Aragon (ES), Agencia de Gestion Agraria y Pesquedera de Andalucia (ES), Internet New Generation Foundation (FR), Greek Free / Open Source Software Society (GR), Collectivite Territoriale de Corse (FR), University Mediterranean (MNE)	Regione del Veneto – Direzione Sistemi Informativi	-	3.666.437,50 euro	147.345,00 euro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 679 del 17 aprile 2012

Comune di Rovigo (RO). Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi del 6° comma - Art. 16 - Legge Regionale 23.04.2004, n. 11.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Si tratta della ratifica, ai sensi del comma 6 dell'art.16 della L.R. 11/2004, dell' approvazione del Piano di Assetto del Territorio. L'approvazione è stata votata dalla Conferenza di Servizi svoltasi tra il succitato Comune e la Regione, nella seduta del 10 febbraio 2012.

Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

"Con Deliberazioni di Giunta n. comunale n. 174 e 220 rispettivamente in data 11/07/2005 e 08/09/2005 il Comune di Rovigo ha adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo

In data 15.092005, è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004 tra Comune di Rovigo e la Regione del Veneto.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta comunale n. 101 del 24.04.06.

Il Genio civile di Rovigo con nota n. 536190 del 1/10/2009 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 in data 22/12/2009 il Comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 122 osservazioni.

Il dirigente regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 11 del 12.02.2012 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della LR n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12.12.2006.

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 77 del 30 Novembre 2011 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR n. 3262 del 24.10.2006.

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, come previsto dalla D.G.R.V. n. 3090 del 3.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale n. 117 in data 19.12.2011.

In data 10 febbraio 2012, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. 11/2004, si è riunita la conferenza di servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni in oggetto, con le seguenti precisazioni:

- sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n. 117 del 19.12.2011 e agli atti in essa richiamati;
- per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della citata VTR;
- il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati costituenti il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rovigo, adottati con la deliberazione di Consiglio sopraccitata ed aggiornati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute e delle integrazioni apportate con i pareri della VTR e della Commissione regionale VAS, nonché delle integrazioni alla CTRN introdotte dalla Conferenza stessa.

Il Sindaco del Comune di Rovigo, con nota n. 3854/x in data 24 ottobre 2011, ha trasmesso alla Regione, per la ratifica ai sensi del c. 6 dell'art. 16 della LR 11/2004, gli elaborati definitivi adeguati al verbale della succitata conferenza."

Viene dato atto che gli elaborati approvati sono:

- Relazione
- Norme Tecniche
- Tav. B0 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. B0 2: Carta delle invarianti
- Tav. B0 3: Carta delle fragilità
- Tav. B0 4: Carta della trasformabilità
- Tav. B0 4A: Carta della trasformabilità del Centro Storico
- VAS - Rapporto Ambientale
- VAS - Relazione Ambientale
- VAS - Sintesi non tecnica -
- VAS - Elaborato cartografico 001
- Banca dati alfanumerica e vettoriale così come definita dall'art. 13, comma 3, lettera d), della LR 11/2004, registrata su supporto DVD."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'alt. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rovigo (RO), a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 10 febbraio 2012, il cui verbale costituisce l'Allegato A alla presente deliberazione;

2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3) di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;

4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

5) ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e smi, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione, oggetto di istruttoria, presso l'Ufficio Tecnico del Comune interessato, presso la Regione Veneto - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) e Direzione Urbanistica e Paesaggio, Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 680 del 17 aprile 2012

Approvvigionamento di pubblicazioni anche on-line per i componenti della Giunta regionale e per l'Ufficio Stampa della Giunta regionale. Impegno di spesa e assegnazione di budget operativo. Art. 49 L.R. 29.11.2001, n. 39. Esercizio 2012.

[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:

Assegnazione di un budget operativo per l'approvvigionamento di giornali e riviste anche on-line per le necessità di informazione dei componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Legge regionale 6 aprile 2012 n. 14 prevede al Capitolo 5140 "Spese per acquisto libri, riviste ed altre pubblicazioni" una somma di € 200.000,00 = con la quale la Giunta regionale può provvedere alla sottoscrizione di abbonamenti a quotidiani, periodici e piattaforme informative on-line, strumenti necessari per l'aggiornamento tecnico e normativo degli Uffici regionali, all'acquisto di volumi e cd-rom per le medesime esigenze, all'approvvigionamento di giornali e riviste anche on-line per le necessità di informazione dei componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale.

L'Ufficio Stampa della Giunta Regionale ha richiesto l'attivazione di un budget operativo per consentire l'approvvigionamento di giornali e riviste, sia in formato cartaceo sia on-line e garantire così una puntuale e completa informazione in favore dei componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio Stampa della Giunta. In particolare, l'imminente attivazione di una nuova procedura per la realizzazione della Rassegna Stampa rende urgente la sottoscrizione degli abbonamenti on-line ai principali quotidiani nazionali e locali.

La Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 stabilisce che la Giunta regionale possa assegnare ai dirigenti titolari di centri di responsabilità uno o più budget operativi e con le DGR nn. 3821 del 20 ottobre 1998 e 576 del 16 marzo 1999, sono state definite la modalità che hanno individuato nelle Segreterie regionali e nelle Direzioni regionali le strutture cui assegnare appositi budget operativi per provvedere all'approvvigionamento di pubblicazioni per gli Uffici.

Relativamente pertanto all'esigenza rappresentata dall'Ufficio Stampa della Giunta regionale di acquistare giornali e riviste anche on-line per le necessità proprie e dei componenti della Giunta, si propone l'apertura di un budget operativo a favore dell'Ufficio Stampa medesimo per le necessità immediate di acquisto di giornali e riviste e, inoltre, per la stipula di abbonamenti on-line a quotidiani nazionali e locali.

Si ritiene pertanto di assegnare un budget operativo di € 30.000,00= intestato al Dott. Giampiero Beltotto, Responsabile dell'Ufficio Stampa, in qualità di titolare e alla Dott.ssa Stefania Dalla Cia in qualità di sostituto ai quali è consentito di emettere buoni di prelevamento dell'importo massimo giornaliero di € 3.000,00= per far fronte, nei limiti previsti dalla vigente normativa, a pagamenti o rimborsi diretti che, in considerazione degli esigui importi, non richiedono provvedimenti amministrativi preventivi.

Si da atto, inoltre, che per la rendicontazione della spesa effettuata con il budget operativo assegnato, il titolare dovrà attenersi alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 49 della L. R. 29 novembre 2001, n. 39.

Copia del suddetto rendiconto sarà trasmessa alla Segreteria regionale della Programmazione, struttura regionale gerarchicamente sovraordinata, alla quale la Direzione Ragioneria e Tributi invierà nel più breve tempo possibile un parere attestante l'effettuazione di competenza del controllo di regolarità contabile sul rendiconto medesimo, come previsto dal comma 2 dell'art. 36 della citata L. R. 39/2001, quale complemento necessario per la definitiva approvazione del rendiconto con atto della Segreteria regionale della Programmazione.

Tutto ciò premesso il relatore propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Viste la L. R. 04.02.1980, n. 6 e successive modifiche;
- Vista la L. R. 10.01.1997, n. 1;
- Vista la L. R. 29.11.2001, n. 39;
- Vista la L. R. 6 aprile 2012 n. 14
- Dato atto di quanto esposto in narrativa

delibera

1) di assegnare un budget operativo di € 30.000,00 sul capitolo 5140, per le finalità individuate in premessa, a favore del Dott. Giampiero Beltotto, Responsabile dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, al sostituto dott.ssa Stefania Dalla Cia;

2) di impegnare, a copertura del budget operativo di cui punto precedente, l'importo di € 30.000,00 sul capitolo n. 5140 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 che presenta la necessaria disponibilità;

3) di autorizzare l'emissione di buoni di prelevamento dell'importo massimo giornaliero di € 3.000,00= per far fronte, nei limiti previsti dalla vigente normativa, a pagamenti o rimborsi diretti;

4) di far obbligo al titolare del budget operativo come sopra individuato di produrre i rendiconti nei modi e tempi previsti dall'art. 49 della L. R. 29 novembre 2001, n. 39 e di trasmetterli, per il controllo di regolarità contabile, alla Direzione Ragioneria e Tributi e, per la definitiva approvazione dei medesimi, alla Segreteria regionale della Programmazione, struttura regionale gerarchicamente sovraordinata;

5) di demandare alla Segreteria regionale della Programmazione, struttura gerarchicamente sovraordinata a quella di appartenenza del titolare del budget operativo, l'individuazione con proprio atto del nuovo titolare subentrante e di un eventuale suo sostituto, qualora si determinino avvicendamenti in corso di esercizio del titolare del budget operativo, al fine di consentire la prosecuzione della gestione amministrativa e contabile del budget assegnato;

6) di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale, Dott. Giampiero Beltotto, di dare esecuzione

al presente provvedimento, anche adottando i decreti di liquidazione ove necessari;

7) di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 682 del 17 aprile 2012

Approvazione del quadro aggiornato delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC-ZPS IT3250003 e IT3250023; dei SIC IT3250030 e IT3250031 e della ZPS IT3250046 del Progetto MOSE (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articolo 5; D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006).

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:

Approvazione del quadro aggiornato delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC-ZPS IT3250003 e IT3250023; dei SIC IT3250030 e IT3250031 e della ZPS IT3250046 del Progetto MOSE (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articolo 5; D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006.)

Il Vicepresidente Marino Zorzato, di concerto con l'Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue.

L'attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE, finalizzata a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri, prevede l'adozione di opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché le perturbazioni, suscettibili di avere conseguenze significative, sulle specie per cui i siti della rete Natura 2000 sono stati individuati. L'art. 6, commi 3 e 4, della succitata direttiva comunitaria riconosce la Valutazione di Incidenza come uno strumento a disposizione dello Stato membro per garantirne una sua corretta applicazione; esso infatti prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve essere oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

A tal riguardo, con i provvedimenti di recepimento della summenzionata direttiva comunitaria (DD.PP.RR. 357/97 e 120/03), lo Stato Italiano ha riconosciuto, per quanto di competenza, l'autonomia disciplinare in merito alla procedura di Valutazione di Incidenza alle Regioni e alle Province Autonome.

In considerazione di ciò la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 740 del 14 marzo 2006, ha trattenuto in capo a sé la competenza all'esame dello studio per la Valutazione di Incidenza per le opere di competenza statale ed ha affidato al Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, il compito di esprimere il parere sugli elaborati che costituiscono lo studio.

Successivamente, con la deliberazione di G.R. n. 3227 del 21 dicembre 2010, l'incarico di Autorità competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale è stato attribuito al Segretario Regionale per le Infrastrutture, anche per quanto riguarda il compito di esprimere alla Giunta Regionale il proprio parere obbligatorio sugli studi di incidenza riguardanti opere dello stato o nei casi di contenzioso, il quale si avvale per l'istruttoria tecnica del Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV).

Nell'ambito della procedura di infrazione 2003/4762, il Magistrato alle Acque di Venezia ha predisposto un primo documento denominato "Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT3250003; IT3250023; IT3250031; IT3250030 e della ZPS IT3250046" (di seguito ci si riferisce a questo come Piano 2007), che ha recepito le indicazioni e i suggerimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il Piano è stato approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 3758 del 27.11.07 ed è stato trasmesso alla Commissione Europea dal Governo Italiano con nota del 19 ottobre 2007 prot. n. 9104. Il Governo si è quindi formalmente impegnato a garantire il finanziamento degli interventi previsti nel Piano e nelle successive integrazioni, quali misure di compensazione ambientale del progetto MOSE.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri (prot. DPE 0001754 P-4.22.17.4.5 del 2/03/2012, nota prot. reg. n. 104176 del 5.03.2012) chiede alla Regione del Veneto di dare corso all'approvazione del quadro aggiornato delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale del Progetto MOSE, contenute nel documento "Progetto MOSE - piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC-ZPS IT3250003 e IT3250023; dei SIC IT3250030 e IT3250031 e della ZPS IT3250046 - Quadro aggiornato" e dare evidenza di questo al Dipartimento per le Politiche europee entro il 28 aprile 2012.

Nel documento vengono descritte le attività che il Magistrato alle Acque ha avviato e sta per avviare quali misure di compensazione per la costruzione delle opere mobili alle bocche di porto della Laguna di Venezia, per dar corso all'impegno che il Governo Italiano si è assunto nei confronti della Commissione Europea.

Per ciascuno degli habitat e delle specie comunitari interessati dalle attività di cantiere si sono elaborate, con un approccio cautelativo, una o più misure compensative volte alla ricostituzione o riqualificazione di superfici sempre maggiori di quelle occupate temporaneamente e permanentemente dall'opera. Si evidenzia che, fermi restando gli obiettivi indicati nel Piano 2007, nel presente aggiornamento le attività del Piano stesso sono state integrate con nuovi interventi ritenuti un utile e migliorativo contributo al raggiungimento degli obiettivi del Piano stesso. Alcuni interventi, inoltre, con lo sviluppo della progettazione esecutiva sono stati estesi in aree maggiori, rispetto a quanto inizialmente previsto, per un più efficace raggiungimento degli obiettivi.

Il presente aggiornamento, che è stato redatto con la partecipazione dei tecnici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Regione Veneto, è compatibile e sinergico con il redigendo Piano di Gestione della ZPS IT3250046 e con tutte le attività che la Regione Veneto stessa conduce nell'ambito del proprio ruolo in ma-

teria di attuazione della rete Natura 2000.

Nella relazione le misure di compensazione sono suddivise in due categorie principali: la categoria 1, che fa riferimento a tutte le misure direttamente riconducibili alle finalità di compensazione previste dalla Direttiva 92/43/CEE; la categoria 2, che comprende tutti gli interventi proposti che, pur non essendo direttamente riconducibili alle finalità di compensazione, hanno una spiccata valenza positiva sul miglioramento del sistema lagunare di habitat e specie.

Nel dettaglio di quanto prospettato, per la categoria 1 tali interventi prevedono:

- la ricostituzione di barene nell'area del Canale Cenesa e nell'area del Canale Bastia ed inoltre la gestione del vivaio di piante alofile nell'Isola dei Laghi (complessivi 275,00 ettari, rispetto ai 10,00 ettari previsti nel Piano 2007);
- la ricostituzione di velme nell'area di Valle di Millecampi, nell'area del Canale Passaora e in quella circostante l'Isola del Lazzaretto Nuovo (complessivi 93,00 ettari, rispetto ai 10,00 ettari previsti nel Piano 2007);
- i trapianti di fanerogame marine in varie aree lagunari (complessivi 3,10 ettari, rispetto ai 2,10 ettari previsti nel Piano 2007);
- la costituzione di nuovi habitat litoranei nell'area di Bocca di Lido Treporti a Punta Sabbioni, nell'area di Bocca di Malamocco a Santa Maria del Mare e nell'area di Bocca di Chioggia, lato Nord sia verso la laguna, sia verso il mare (complessivi 12,30 ettari, invariati rispetto a quanto previsto nel Piano 2007)
- gli interventi di riqualificazione delle aree di cantiere nell'area di Bocca di Lido presso San Nicolò; nell'area di Bocca di Malamocco presso le aree di cantiere della teleguidata, la spalla Nord Alberoni e la spalla Sud Santa Maria del Mare; nell'area di Bocca di Chioggia presso Ca' Roman (complessivi 8,80 ettari, rispetto ai 1,36 ettari previsti nel Piano 2007);
- gli interventi di valorizzazione ambientale dei litorali veneziani con il miglioramento, ripristino e recupero dei siti SIC-ZPS IT3250003 e IT3250023;
- l'intervento di valorizzazione delle aree costiere prospicienti alle bocche di porto della Laguna di Venezia;
- l'ampliamento dei siti SIC e la designazione delle ZPS con ampliamento del SIC-ZPS IT3250023 a Santa Maria del Mare; l'ampliamento del SIC-ZPS IT3250023 presso la spiaggia di Ca' Roman; l'ampliamento del SIC IT3250031 presso il Bacan; l'ampliamento del SIC-ZPS IT3250003 presso la spiaggia del Cavallino (complessivi 232,50 ettari, rispetto ai 32,80 ettari previsti nel Piano 2007).

Per la categoria 2 tali interventi prevedono la riqualificazione della ZPS IT3250046 mediante:

- la riqualificazione ambientale del Bacino del Lusenzo attraverso dragaggio e collettore subacqueo;
- il recupero del forte San Felice;
- gli interventi nelle aree della Laguna Sud con i sistemi di fitodepurazione di acque salmastre immesse in Laguna di Venezia e gli interventi di riqualificazione dell'area retro-Romea;
- la riqualificazione della motta storica di Millecampi e protezione della barena;
- la riqualificazione ambientale delle sponde dei canali lagunari in comune di Cavallino Treporti interessate dalla presenza di ormeggi per imbarcazioni da pesca;
- la riqualificazione ambientale dell'area lagunare prossima a Porto Marghera;
- il progetto di creazione di aree a molluschicoltura di vivaio per gli interventi morfologici, con tecniche di ingegneria naturalistica ad elevato valore ambientale in Laguna di Venezia;
- la realizzazione del parco nell'area del forte San Pietro con vivificazione idrodinamica delle aree umide presenti.

Rispetto a quanto indicato nel Piano 2007 si evidenzia l'aumento delle aree interessate dalle misure compensative direttamente riconducibili alle finalità previste dalla Direttiva 92/43/CEE, per complessivi 392,20 ettari di superfici ricostruite contro i 35,76 ettari previsti nel 2007 e 232,50 ettari di superfici in ampliamento di SIC o ZPS esistenti, contro i 32,80 ettari previsti nel 2007.

Tale aumento di superficie è stato proposto dal Magistrato alle Acque di Venezia, sentito il parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, anche quale misura sostitutiva dell'intervento "Riallagamento controllato dell'area a Sud di Valli", proposto nel Piano 2007, date le nuove esigenze emerse in fase di sviluppo dello Studio di fattibilità e legate a problemi di gestione e alla non prevedibilità dei tempi di realizzazione per i potenziali contenziosi con i proprietari dell'area. A tal proposito, sono proposte anche le specifiche misure integrative di categoria 2 ("Sistemi di fitodepurazione di acque salmastre immesse in Laguna di Venezia" e "Intervento di riqualificazione dell'area retro-Romea") che, con gli interventi di ricostituzione di barene nell'area del Canale Cenesa e del Canale Bastia e di velme nell'area di Valle Millecampi, portano al raggiungimento degli obiettivi anticipati nel Piano 2007 con le opere previste nella zona di Valli Sud. In considerazione della particolare valenza ambientale del Progetto Integrato Fusina (trattato nella misura 9.6 "Riqualificazione ambientale dell'area lagunare prossima a Porto Marghera), della cui attuazione beneficeranno, per effetti diretti e indiretti, i numerosi habitat e specie segnalati nell'intera Laguna Sud, si prescrive che tale misura, orientata al perseguimento degli obiettivi ambientali volti alla riduzione dell'inquinamento del bacino lagunare, vada considerata come prioritaria rispetto alle altre misure della "Categoria 2"

Le attività di monitoraggio delle opere di compensazione, descritte nel documento, saranno supervisionate, come richiesto dalla Commissione Europea, dall'ISPRA - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sia per quel che riguarda le modalità di esecuzione, sia per quanto riguarda la verifica dei risultati.

Per le misure compensative proposte, il cui progetto sia in un'adeguata fase di sviluppo, viene riportata anche una sintesi del relativo piano di monitoraggio, così come previsto nel progetto stesso.

Il piano di monitoraggio dovrà comunque essere dettagliato operativamente di volta in volta in accordo con ISPRA, non appena verrà approvato il progetto esecutivo dell'intervento. Per i monitoraggi delle misure di compensazione, che non sono ancora ad un livello progettuale adeguato, restano valide le indicazioni di massima riportate al capitolo 10 che prevede quanto indicato nel Piano del 2007 e nelle successive integrazioni. Con il successivo sviluppo progettuale degli interventi verranno, infatti, sviluppati anche i relativi Piani di monitoraggio di dettaglio.

Si prescrive che per le specifiche problematiche gestionali,

relative alle attività di monitoraggio, vadano ricondotte ad un approccio di sistema che consenta una effettiva sinergia operativa e l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, in funzione delle esigenze connesse sia ai monitoraggi previsti dal Piano oggetto del presente provvedimento, sia da quelli previsti nell'ambito delle altre attività di monitoraggio ambientale del bacino lagunare, con particolare riferimento alle attività programmate per il Piano di Gestione del Distretto Alpi Orientali (ai sensi della Direttiva 2000/60/CE) e per il Piano di Gestione della ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia". Il coordinamento di tali attività di monitoraggio ambientale, comprese quindi quelle previste dal Piano in oggetto, sarà assicurato, in raccordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Magistrato alle Acque di Venezia, dalla Regione del Veneto, quale autorità competente in materia di monitoraggi ambientali, ai sensi della normativa nazionale di recepimento delle Direttive comunitarie in materia di attuazione della Rete Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE) e di gestione delle acque (Direttiva 2000/60/CE).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste le Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

Visti i DD.PP.RR. 8 settembre 1997, n. 357 e 12 marzo 2003, n. 120;

Viste le DD.GG.RR. 31 gennaio 2006, n. 192 e 14 marzo 2006, n. 740;

Vista la D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173;

Vista la D.G.R. 27 novembre 2007, n. 3758;

Vista la D.G.R. 21 dicembre 2010, n. 3227;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. DPE 0001754 P-4.22.17.4.5 del 2/03/2012

delibera

1. di approvare il quadro aggiornato delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale del Progetto MOSE, che integra e sostituisce il precedente piano approvato con D.G.R. n. 3758 del 27.11.07, secondo quanto riportato nel parere (Allegato A) del Segretario Regionale per le Infrastrutture, espresso in data 02/04/2012, con le seguenti prescrizioni:
   - in considerazione della particolare valenza ambientale del Progetto Integrato Fusina (trattato nella misura 9.6 "Riqualificazione ambientale dell'area lagunare prossima a Porto Marghera), della cui attuazione beneficeranno, per effetti diretti e indiretti, i numerosi habitat e specie segnalati nell'intera Laguna Sud, tale misura, orientata al perseguimento degli obiettivi ambientali volti alla riduzione dell'inquinamento del bacino lagunare, va considerata come prioritaria rispetto alle altre misure della "Categoria 2";
   - le specifiche problematiche gestionali, relative alle attività di monitoraggio, vanno ricondotte ad un approccio di sistema che consenta una effettiva sinergia operativa e l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, in funzione delle esigenze connesse sia ai monitoraggi previsti dal Piano oggetto del presente provvedimento, sia da quelli previsti nell'ambito delle altre attività di monitoraggio ambientale del bacino lagunare, con particolare riferimento alle attività programmate per il Piano di Gestione del Distretto Alpi Orientali (ai sensi della Direttiva 2000/60/CE) e per il Piano di Gestione della ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia". Il coordinamento di tali attività di monitoraggio ambientale, comprese quindi quelle previste dal Piano in oggetto, sarà assicurato, in raccordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Magistrato alle Acque di Venezia, dalla Regione del Veneto, quale autorità competente in materia di monitoraggi ambientali, ai sensi della normativa nazionale di recepimento delle Direttive comunitarie in materia di attuazione della Rete Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE) e di gestione delle acque (Direttiva 2000/60/CE).;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
3. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:
1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.
La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

ABBONAMENTI

Con l'approvazione della legge regionale n. 29 del 27/12/2011 il Bollettino ufficiale, a decorrere dal 1° giugno 2012, sarà redatto esclusivamente in forma telematica e diffuso gratuitamente. Per chi fosse interessato alla ricezione del Bollettino ufficiale in formato cartaceo nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 maggio 2012, vengono qui di seguito riportate le tariffe degli abbonamenti:

Abbonamento di tipo A:	completo	importo mensile euro 13,34
Abbonamento di tipo B:	non comprende i supplementi	importo mensile euro 11,25
Abbonamento di tipo C	parte terza	importo mensile euro 6,67

L'importo dell'abbonamento può essere versato, con indicazione della causale relativa al tipo di abbonamento prescelto:
- sul c/c postale n. 10259307 intestato a Regione Veneto – Bollettino ufficiale – Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia;
- tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Veneto, Unicredit Banca Spa, codice IBAN IT41V0200802017000100537110.

Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'Ufficio Abbonamenti:
- telefonando ai numeri 041 279 2947, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
  - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
  - fax 041 279 2809
  - e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

PADOVA
Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728
e-mail: info@libreriacortinapd.it

VICENZA
Libreria Traverso, corso Palladio, 172
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093
e-mail: traversolibri@libero.it

VENEZIA
Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809
e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00
Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico con sedi a:

BELLUNO	via Caffi, 33 - tel. 0437 946 262
PADOVA	passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163
ROVIGO	viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811
TREVISO	via Tezzone, 2 - tel. 0422 657 575
VENEZIA	pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2790
VERONA	via Marconi, 25 - tel. 045/8676636-6616-6615
VICENZA	Contra' Mure San Rocco, 51 - tel. 0444 337 985

Il Bollettino Ufficiale della Regione è disponibile anche in Internet al seguente indirizzo:

ONLINE IL BUR http://bur.regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

INSERZIONI

INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

Le inserzioni da pubblicare sono trasmesse alla redazione del Bollettino ufficiale in formato digitale utilizzando il servizio telematico "Inserzioni Bur online" che elimina la necessità dell'invio dell'originale cartaceo, annulla i costi e i tempi di spedizione e consente di seguire costantemente lo status delle inserzioni trasmesse. Il servizio è accessibile tramite il sito http://bur.regione.veneto.it, alla voce Area Inserzionisti.
Le inserzioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur). Il versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione va effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 25,00 più Iva 21% = **euro 30,25**
- Per ogni file allegato con tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.: euro 5,00 più Iva 21% = **euro 6,05 per KB**

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che utilizzano il servizio "Inserzioni Bur online" sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate limitatamente alla pubblicazione integrale dello Statuto. Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati è soggetta al pagamento del costo forfetario di euro 50,00 più Iva 21% = euro 60,50.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri), sia trasmesso almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione, tramite il servizio "Inserzioni Bur online", utilizzando lo schema redazionale che si riporta qui sotto, compilabile direttamente nel Web:

"Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di ....., Categoria ....., Posizione .....
Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio) .....
Termine di presentazione delle domande: .....
Calendario delle prove: .....
Prima prova scritta: .....
Seconda prova scritta: .....
Prova orale: .....

Per informazioni rivolgersi a: ....."

INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla Giunta regionale, Bollettino Ufficiale, Servizio Inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900) e in formato digitale (word o excel) all'indirizzo di posta elettronica inserzioni.bur@regione.veneto.it, almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
La richiesta di pubblicazione, a cui dovrà essere apposta una marca da bollo da € 14,62, salvo esenzione, deve riportare il codice fiscale e/o la partita Iva del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 21% = **euro 42,35**
- Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: euro 70,00 più Iva 21% = **euro 84,70**

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905 – email: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì dalle ore **9,00** alle ore **13,00**.

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Dirigente	Francesco Magris	**Composizione**	Albonella Crivellari, Maria Levorato, Rosanna Rubini
Responsabile di redazione	Antonella Migliarese		
Collaboratori di redazione	Valentina Giannetti, Barbara Molin	**Ricerca fotografica**	Maria Clara Martignon
Abbonamenti	Gianfranco Galli	**Referente Internet**	Elisabetta Scaramuzza

Direttore Responsabile Mario Caramel

Stampato da **Grafica Veneta** Spa - Trebaseleghe (PD)
su carta ecologica riciclata, prodotta con il 100% di maceri e senza l'uso di cloro o imbiancanti ottici

ISSN 1971 - 7989

Prezzo: euro **7,00**